CAMERA DEI DEPUTATI

471. **MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (III-IV Camera e 3ª Senato)	»	11
Commissioni Riunite (V Camera e 5ª Senato)	»	12
Commissioni Riunite (I e II)	»	13
Commissioni Riunite (I e XI)	»	19
Commissioni Riunite (V e XIV)	»	20
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	27
Giustizia (II)	»	42
Affari esteri e comunitari (III)	»	52
Difesa (IV)	»	66
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	67
Finanze (VI)	»	128
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	144
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	167
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	181
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	189
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	294

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 319
Agricoltura (XIII) . . . . . » 333
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 348
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 360
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 361
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . » 363
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» . . . . . » 364
Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 . » 365

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 375

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 16) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 16).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno prevede il proseguimento dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, derivante da un procedimento penale in corso a carico dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, attualmente pendente presso il Tribunale di Biella – Ufficio GIP (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP – Doc. IV-*ter*, n. 16).

Al riguardo, ricorda che:

1) nella seduta del 5 marzo scorso il relatore, on. Costa, ha illustrato la vicenda alla Giunta;

2) il 12 marzo è stato esaminato il video pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove su *Facebook* nel 2021, poi oggetto di querela da parte del dott. Lorelli. Nel video in questione, l'on. Delmastro criticava l'iniziativa del Procuratore generale della Corte dei conti del Piemonte, che aveva avviato un'istruttoria per presunto danno contabile nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, a seguito dell'ipotesi di acquisto per le scuole di un libro dedicato al tema delle Foibe;

3) nella seduta del 19 marzo scorso, l'on. Costa ha sintetizzato il contenuto delle note difensive inviate dall'on. Delmastro.

Ciò premesso, cede la parola al relatore invitandolo a formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, afferma di voler sottoporre all'attenzione della Giunta la sua proposta in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che il Tribunale di Biella (Se-

zione del giudice per le indagini preliminari) ha inviato alla Camera il 15 gennaio 2024. Tale richiesta si inserisce nell'ambito di un procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario (articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale).

1. I fatti alla base della richiesta di insindacabilità proveniente dal Tribunale di Biella.

Prima di esporre la sua proposta ai colleghi, crede sia opportuno riepilogare sinteticamente quali sono i fatti all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'Autorità giudiziaria.

A tal fine rammenta preliminarmente che, nel 2020, in occasione del *Giorno del Ricordo* – istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92, allo scopo di « *conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime italiane delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra* » – l'assessore regionale all'istruzione della Regione Piemonte propose di distribuire nelle scuole il fumetto intitolato « *Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana* ». Poi però, a causa del diffondersi del Covid, il libro non solo non fu consegnato agli studenti, ma nemmeno acquistato. Ciononostante, la Corte dei Conti del Piemonte avviò nel 2021 un'istruttoria per danno erariale, firmata dal Procuratore regionale Quirino Lorelli.

Ritenendo manifestamente insussistenti i presupposti per avviare la predetta istruttoria, l'on. Delmastro – il 15 giugno 2021 – presentò alla Camera l'interpellanza urgente n. 2/01255 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell'atto di sindacato ispettivo sopra menzionato l'on. Delmastro premetteva che:

« *con decreto istruttorio del 16 aprile 2021 il procuratore regionale per il Piemonte della Corte dei conti, dottor Quirino Lorelli, disponeva, inopinatamente, l'acquisizione di documenti nell'ambito di un'azione per responsabilità erariale ai danni della regione Piemonte da parte dell'assessorato all'istruzione, reo, a giudizio del procuratore, di aver acquistato e distribuito alle scuole piemontesi un libro sulle Foibe* ».

Proseguiva sottolineando che « *con cipiglio perentorio* », lo stesso procuratore regionale « *intimava alla regione Piemonte di rispondere entro sette giorni* » per il sol fatto di aver « *annunciato l'idea, evidentemente insana a giudizio della procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, di voler celebrare il "Giorno del Ricordo" anche tramite l'acquisto e la distribuzione di un volume sulle Foibe* ».

Accusava poi il Lorelli di aver tratto « *spunto dalla sola interrogazione di un esponente di Leu che censurava ideologicamente l'iniziativa* »; e di aver conferito all'intera vicenda « *l'ombra di agire in censura politica* » nonché « *un'oscura ombra anche sulla necessaria imparzialità che deve informare l'agire della procura della Corte dei conti* ». Concludeva chiedendo al Presidente del Consiglio quali eventuali iniziative di carattere normativo intendesse assumere « *affinché l'avvio dell'attività istruttoria per danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti avvenga sempre sulla base di presupposti oggettivi e non meramente ideologici* ».

Il giorno dopo la presentazione della predetta interpellanza urgente (cioè il 16 giugno 2021), l'on. Delmastro pubblicò un video sulla propria pagina *Facebook*, contrassegnato dalla seguente descrizione: « *Pazzesco ! ! ! La Corte dei Conti avvia una procedura per "danno erariale" contro la regione Piemonte perché ha annunciato di voler commemorare la tragedia delle Foibe ! Il messaggio è chiaro: in Italia non puoi neanche pensare di ricordare le foibe ! Una vergogna !* ».

Nel corso di tale video l'on. Delmastro – utilizzando un tono particolarmente en-

fatico, ma riprendendo chiaramente la stessa questione che aveva sollevato con l'interpellanza urgente depositata il giorno prima – si riferiva al dott. Lorelli affermando: « *[...] L'eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria, il Torquemada del pensiero unico, Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino per gli amici [...]. Ma come non sapete chi è ? Un volto così non si dimentica, è il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene: scrive alla regione Piemonte che deve rispondere entro sette giorni [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo, Quirino Lorelli [...] Capitan fracassa della sinistra giudiziaria italiana [...] il messaggio tuo è proprio quello: in Italia non si può neanche pensare di celebrare le Foibe perché sennò Quirino Lorelli vi processa per danno erariale [...] Così, dopo che la sinistra ha infoibato nella storiografia ufficiale per cinquanta anni le Foibe, tu non riuscirai ad infoibare nuovamente questa tragedia per via giudiziaria, ti staremo con il fiato sul collo non ti molleremo mai, perché noi amiamo la nostra storia patria, noi amiamo le nostre idee, noi ricordiamo e celebriamo i martiri delle Foibe che piaccia o non piaccia alla Procura generale della Corte dei conti del Piemonte* ».

Ai fini della ricostruzione cronologica dei fatti, ricorda ancora che, nel suo intervento in Aula del 25 giugno 2021 – durante l'illustrazione della predetta interpellanza urgente – l'on. Delmastro riepilogava nuovamente i termini della questione ai colleghi dell'Assemblea, utilizzando lo stesso tono enfatico e le stesse espressioni impiegate nel video del 16 giugno.

In particolare, egli affermava:

« *Presidente, l'interpellanza urgente origina, scaturisce da una vicenda che non esito a definire ignobile: il Procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte ha ritenuto inopinatamente, improvvidamente ed illegittimamente (...) di avviare una procedura per danno erariale contro il pensiero. Sì perché capita in questa Nazione (...) che, in Piemonte, l'assessore all'istruzione non abbia, non il diritto di comprare dei libri e distribuirli alle scuole che celebrano la tragedia delle foibe, non abbia il diritto di pensarlo. Bene, qui siamo di fronte ad un'azione per danno erariale attivata nei confronti dell'assessore regionale all'istruzione del Piemonte perché ha osato dire: "Vorrei celebrare e ricordare le foibe, vorrei comprare dei libri, vorrei distribuirli alle scuole piemontesi". Libro, peraltro, sulla figura di Norma Cossetto, donna italiana stuprata, violentata, uccisa, infoibata dalla violenza comunista dei partigiani titini e, per il tramite di essa, si ricorda la tragedia delle foibe. (...) Il 16 aprile 2021, il procuratore generale della Corte dei conti per il Piemonte avvia un processo per danno erariale e ha l'indecenza, l'impudicizia, la sfacciataggine di dire che lo avvia sulla base di un'interrogazione di un oscuro consigliere regionale di LeU. (...) Ma non solo ! Con cipiglio determinato, dice alla regione Piemonte di rispondere entro 7 giorni, perché il danno erariale del pensiero è così grave che bisogna perseguirlo immediatamente. La risposta della regione è stata lapidaria, tombale, ed è stata una pernacchia. Non c'è stata neanche una delibera di acquisto o una determina di acquisto. Cosa vuoi processare, Quirino Lorelli, o altresì detto Lorelli Quirino ? Il pensiero ? le intenzioni ? Cioè, siamo in una Nazione dove possiamo accedere all'idea che il danno erariale sia costituito anche solo dal pensiero ? O forse il messaggio è: non puoi pensare le foibe ? Può un procuratore generale della Corte dei conti presso la regione Piemonte sostenere che, anche se poi fossero stati acquistati e distribuiti quei libri, è danno erariale ? (...) Lo chiedo a qualunque giurista di questo emiciclo: è mai esistito prima di oggi, prima dell'infausto passaggio del signor Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino ? È mai esistita l'idea ? Abbiamo mai potuto accedere all'idea del danno erariale per pensiero ? (...) Questo assessore regionale, purtroppo, ha pensato di celebrare le foibe ed ecco il novello Torquemada della sinistra giustizialista che interviene immediatamente e lancia un messaggio preciso: io ti processo, apro un procedimento per danno erariale contro di te, poi lo archivio anche, ma hai capito cosa succede in Italia se osi solo pensare di celebrare le foibe ? (...) Non*

ci piegheremo neanche di fronte all'utilizzo strumentale, vergognosamente strumentale, della giustizia contabile; non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino ».

Completa la ricostruzione dei fatti ricordando che – come riferito dal Sottosegretario di Stato alla salute nella risposta fornita all'on. Delmastro durante la menzionata seduta del 25 giugno 2021 – a seguito dell'istruttoria disposta dalla Procura della Corte dei conti, nessun atto di citazione è stato adottato e nessuna azione di responsabilità erariale è stata avviata. Alla richiesta istruttoria, pertanto, ha fatto seguito solo un provvedimento di archiviazione.

2. Sulla sussistenza del nesso funzionale.

Sotto il profilo più prettamente giuridico-costituzionale, ricorda che la Giunta – ai fini dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione – è chiamata a stabilire se le opinioni rese *extra moenia* dall'on. Delmastro (nel caso di specie, quelle espresse nel video pubblicato su *Facebook* il 16 giugno 2021) siano funzionalmente connesse con l'attività parlamentare.

Rammenta ancora che – in base al tradizionale orientamento interpretativo della Corte costituzionale – tale nesso funzionale sussiste sicuramente quando concorrano le due seguenti circostanze:

1. una « *sostanziale corrispondenza di significato* » tra le dichiarazioni esterne e il contenuto di atti o interventi svolti in sede parlamentare (*ex plurimis*, sentenza n. 241 del 2021, n. 133 e n. 59 del 2018). Sul punto, occorre evidenziare che la verifica della c.d. corrispondenza sostanziale di significato tra le opinioni espresse *extra moenia* e l'attività parlamentare non deve tradursi in un controllo meramente formale o testuale delle espressioni utilizzate. Infatti, la Corte costituzionale non ha mai limitato il proprio sindacato a un riscontro letterale, ma ha sempre privilegiato un'analisi basata sull'assimilabilità sostanziale dei concetti, « al di là delle formule letterali usate » (sentenze n. 59 del 2018; n. 265 del 2014 e n. 221 del 2014);

2. un « *legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna* » (*ex multis*, sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale da attribuire a quest'ultima una sostanziale « finalità divulgativa » rispetto alla prima.

Sottolinea, inoltre, che nel 2024 la Corte costituzionale ha significativamente « aggiornato » il proprio indirizzo ermeneutico in materia di insindacabilità con le sentenze n. 104 e 194 del 2024 (rese nei casi riguardanti l'on. Fidanza e il sen. Giarrusso). In particolare, in tali decisioni la Consulta ha affermato che la « *coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa* extra moenia » – nonché la « *sostanziale contestualità temporale* » tra la prima e la seconda – sono « *pur sempre e soltanto degli indici rivelatori, per quanto particolarmente consistenti e qualificati, e non già elementi costitutivi di una fattispecie puntualmente delineata dalla Costituzione o dalla legge, sicché l'art. 68, primo comma, Cost. può, in casi particolari, trovare applicazione anche a dichiarazioni rese* extra moenia*, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare* ». Con specifico riferimento al nesso temporale, poi, la stessa Corte ha specificamente sottolineato che « *una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare l'esercizio delle funzioni* ».

Alla luce delle coordinate interpretative appena fornite – e anche volendo applicare l'orientamento più risalente, e più restrittivo, della Corte costituzionale – gli sembra che, nel caso di specie, sussista un « nesso evidente » tra le opinioni espresse dall'on. Delmastro nel video del 16 giugno del 2021

– oggetto di querela da parte del dott. Lorelli – e l'attività parlamentare svolta dal medesimo deputato. Infatti:

1) per un verso, non può che constatarsi una piena coincidenza di significato, e a tratti anche testuale, tra le espressioni impiegate nel video del 16 giugno e quelle utilizzate prima nell'interpellanza urgente n. 2/01255 e poi nell'intervento in aula del 25 giugno 2021; e ciò anche quando il registro stilistico appare particolarmente enfatico e ironico (il riferimento è a talune espressioni riferite al Lorelli quali: « e*roe dei due mondi della sinistra giudiziaria* » *e* « *Torquemada del pensiero unico* »). Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle precedenti sedute, infatti, le dichiarazioni rese *extra moenia* dall'on. Delmastro si riferiscono esattamente alla stessa vicenda stigmatizzata con l'atto di sindacato ispettivo del 15 giugno e con l'intervento in aula del successivo 25 giugno, vale a dire l'avvio di un'istruttoria per presunto danno erariale dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte in relazione a un'ipotesi di acquisto per le scuole, mai andata in porto, di un libro dedicato alla tragedia delle foibe;

2) per altro verso, appare innegabile che vi sia una sostanziale contestualità e unicità temporale tra l'interpellanza urgente del 15 giugno 2021, il video del 16 giugno e l'illustrazione dell'interpellanza medesima nella seduta in aula del 25 giugno 2021.

3. Sulla possibilità di qualificare le affermazioni dell'on. Delmastro come « opinioni » ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per concludere la sua relazione, gli preme mettere in evidenza come non appaia condivisibile la tesi del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella che – pur non negando né la corrispondenza sostanziale di contenuto tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'attività parlamentare né la sostanziale contestualità temporale tra le prime e la seconda – ha ritenuto ciononostante di non dover chiedere l'archiviazione sulla base della convinzione che le espressioni impiegate dall'on. Delmastro costituirebbero meri « insulti », come tali non coperti dall'insindacabilità parlamentare in quanto non riconducibili alla nozione di « opinioni » menzionata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione (così le sentenze della Consulta n. 218 del 2023; n. 59 del 2018; n. 137 del 2001).

Pur non dovendo valutare la rilevanza penale delle dichiarazioni dell'on. Delmastro, in quanto tale compito è riservato all'autorità giudiziaria, ritiene che la Giunta abbia sicuramente il potere di stabilire se tali affermazioni rientrino nel concetto di « opinioni » (in ipotesi, anche potenzialmente offensive) al fine di stabilire se esse siano collegate ad attività proprie del parlamentare e quindi insindacabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, sostiene che queste dichiarazioni non possano essere considerate semplici insulti, ma piuttosto opinioni critiche di carattere politico, espresse con toni ironici ed enfatici. Infatti, sebbene il linguaggio utilizzato sia vivace e provocatorio, esso è rivolto al dott. Lorelli non come individuo, ma in quanto titolare di un'iniziativa giudiziaria. A suo avviso, la distinzione tra insulto e opinione critica di carattere politico risiede proprio nella finalità: mentre l'insulto mira a ledere gratuitamente la reputazione e la dignità di qualcuno, la critica politica denuncia in maniera argomentata un comportamento o una posizione ritenuti inadeguati o illegittimi, anche attraverso un linguaggio forte e colorito.

Nel ribadire che non spetta alla Giunta il compito di stabilire se le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro siano diffamatorie, ritiene innegabile che l'uso di termini come « Torquemada » e « Capitan Fracassa » costituisca una forma di espressione politica (e quindi di manifestazione di un'opinione) che sfrutta ironia ed esagerazione per evidenziare situazioni percepite come ingiuste. Nella fattispecie, sottolinea come la critica riguardi il ruolo del dott. Lorelli nella sua funzione di procuratore della

Corte dei Conti, il cui operato, secondo Delmastro, rispecchia un orientamento ideologico meritevole di severa contestazione. In particolare, in questo contesto, il riferimento a « Torquemada » non rappresenta dunque un insulto (e quindi una non-opinione per quel che rileva ai fini dell'articolo 68 della Costituzione), bensì un giudizio critico e pungente volto a dipingere il Lorelli come sostenitore di una visione autoritaria e priva di fondamento.

Considera, inoltre, che le dichiarazioni in questione si inseriscono in un dibattito più ampio sulla commemorazione delle Foibe, un tema particolarmente delicato in Italia. Delmastro critica una decisione della Corte dei conti che, a suo avviso, ostacola il diritto di ricordare quella tragedia storica. Il linguaggio forte e il tono acceso sono quindi strumenti retorici utilizzati per enfatizzare il valore di questa battaglia culturale, non un insulto personale al dott. Lorelli.

Evidenzia poi come la libertà di espressione, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, garantisca il diritto di manifestare anche opinioni dure, soprattutto su questioni di interesse pubblico. La giurisprudenza italiana (ad esempio Cassazione penale sez. V, sentenza del 27.10.2023, n. 46496; Cassazione civile sez. III, sentenza del 12.04.2022, n. 11767) e quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza *Lingens c. Austria* del 8.6.1986; sentenza *Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo del 24.9.2019*) riconoscono un margine più ampio di tolleranza per le critiche di natura politica, per le quali è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, specialmente quando rivolte a figure pubbliche, come nel caso del dott. Lorelli.

A ciò aggiunge che gran parte della comunicazione politica si svolge ormai prevalentemente sui *social network*, utilizzando le modalità proprie di tali piattaforme, caratterizzate da un registro espressivo che può essere anche sarcastico o enfatico. Lungi dall'essere insulti, tali modalità comunicative mirano piuttosto ad attirare l'attenzione di un pubblico meno avvezzo alle forme tradizionali del dibattito parlamentare.

A conferma di ciò, richiama nuovamente le due recenti sentenze della Corte costituzionale (n. 104 e n. 194 del 2024), nelle quali è stato chiaramente affermato che il principio di insindacabilità parlamentare si applica – purché ovviamente sussista il necessario nesso funzionale – anche quando le opinioni espresse sui social media adottano uno stile più diretto e semplificato rispetto a quello tipico degli atti parlamentari. La Corte ha infatti riconosciuto che tali espressioni « *riflettono l'uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati* ».

Infine, a ulteriore conferma del fatto che l'on. Delmastro abbia manifestato « opinioni » critiche e non rivolto insulti gratuiti al dott. Lorelli, sottolinea la circostanza che le espressioni più « colorite » che sono state poi oggetto di querela – quali ad esempio « *Torquemada della sinistra giustizialista* »; « *non ci piegherà Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino* » – sono state ripetute in Assemblea dall'on. Delmastro stesso durante la seduta del 25 giugno 2021, senza che il Presidente di turno muovesse rilievi.

Al riguardo ricorda che, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-*bis* del Regolamento, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni « sconvenienti » né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Gli sembra evidente, pertanto, che se le espressioni utilizzate dall'on. Delmastro durante la predetta seduta del 25 giugno 2021 fossero state considerate insulti, il Presidente di turno avrebbe sicuramente invitato il deputato in questione a usare un linguaggio più consono. Conseguentemente, l'eventuale qualificazione delle stesse come insulti, da parte di questa Giunta, comporterebbe una contraddizione a suo avviso non tollerabile per l'ordinamento parlamentare.

Per tutte le ragioni indicate, propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Delmastro nel video pubblicato su *Facebook* il 16 giugno 2021 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Devis DORI, *presidente*, ringrazia l'on. Costa per la sua relazione e chiede se vi siano interventi.

Carla GIULIANO (M5S) premettendo che la posizione del suo Gruppo sarà illustrata compiutamente nel corso della prossima seduta, interviene per dissociarsi dalla proposta del relatore, che non condivide. Fa presente che, come è noto, ai fini dell'operatività della guarentigia dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare *extra moenia*, è necessario che sussista un nesso funzionale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna; in particolare, come emerge dalla giurisprudenza costituzionale, tale nesso funzionale risulta integrato se ricorrono due presupposti: quello della contestualità temporale tra l'atto parlamentare tipico e la dichiarazione resa *extra moenia* e quello della corrispondenza di contenuto tra l'atto di sindacato ispettivo e l'opinione espressa al di fuori delle Aule parlamentari.

Ebbene, a suo avviso, nel caso di specie il nesso funzionale non sussiste, in quanto risulta integrato esclusivamente il primo dei due requisiti sopra menzionati, vale a dire il nesso temporale, non essendovi dubbi sul fatto che l'interpellanza urgente più volte citata sia stata presentata il giorno precedente alla pubblicazione della videoregistrazione contenente le dichiarazioni stigmatizzate. Non può dirsi invece integrato il requisito della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e le opinioni rese *extra moenia* dall'on. Delmastro Delle Vedove, posto che le dichiarazioni espresse nel video pubblicato su *Facebook* presentano un contenuto parzialmente diverso rispetto a quello dell'atto di sindacato ispettivo svolto dal deputato e sono caratterizzate da toni di gran lunga più aggressivi di quelli utilizzati nel filmato condiviso sui *social network*. A titolo esemplificativo, ricorda il passaggio della videoregistrazione in cui l'on. Delmastro Delle Vedove, indicando l'immagine del dott. Lorelli, afferma « un volto così non si dimentica ». A suo avviso, tale dichiarazione, lungi dal poter essere qualificata come una mera opinione, integra un dileggio personale che non può essere coperto dalla garanzia dell'insindacabilità.

Rileva dunque che, anche a fronte dell'indirizzo di apertura mostrato dalla Corte costituzionale nella sua più recente giurisprudenza, occorrerebbe utilizzare un linguaggio più consono nelle dichiarazioni rese *extra moenia* senza trascendere in insulti e dileggi, i quali non possono in alcun modo rientrare nell'ambito di applicazione della prerogativa *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Fa presente, inoltre, che la notizia relativa all'avvio dell'istruttoria da parte della Corte dei conti è stata diffusa dall'on. Delmastro Delle Vedove nonostante fosse coperta da segreto istruttorio e che il deputato ha reso le censurate dichiarazioni quando ricopriva il ruolo di Presidente della Giunta per le autorizzazioni. Ruolo che, a suo avviso, avrebbe dovuto condurre il deputato ad evitare di rivolgersi ad un magistrato in modo così aggressivo, con dileggi equiparabili ad insulti personali, tanto più che il filmato in questione sembra essere stato registrato proprio nella stanza assegnata al Presidente della Giunta per le autorizzazioni.

In conclusione, in virtù delle considerazioni svolte, anticipa che il suo Gruppo si esprimerà in senso contrario alla proposta di insindacabilità formulata dal relatore.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) nel formulare apprezzamento per la relazione svolta dal collega Costa, si riserva di articolare più approfonditamente nella prossima seduta le argomentazioni a sostegno della proposta. Ad ogni modo, anticipa fin d'ora che voterà a favore dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove poiché, nel caso di specie, ritiene per un verso che ricorra un « caso di scuola » concernente l'insindacabilità parlamentare

e, per altro verso, che manchi la materia del contendere, in quanto il deputato non ha utilizzato parole ingiuriose. A tal proposito, nell'invitare i colleghi del Movimento 5 Stelle a svolgere valutazioni più oggettive, sottolinea che i semplici toni utilizzati nelle dichiarazioni rese dai parlamentari non possono costituire una giustificazione valida per negare l'applicazione della guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Delmastro.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) ritiene opportuno rilevare che sono emerse molte criticità nella relazione dell'on. Costa dalla quale dissente e anticipa che nella prossima seduta approfondirà più diffusamente le suddette problematiche.

Dario IAIA (FDI) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto con il supporto degli Uffici, esprime la sua condivisione rispetto alla posizione dell'on. Pittalis. In relazione al caso in esame, ritiene sussistenti entrambi i requisiti richiesti ai fini della riconducibilità delle espressioni dell'on. Delmastro Delle Vedove nell'ambito di applicazione della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Rileva infatti che, pur in presenza di affermazioni rese dal deputato con toni aspri, ma allo stesso tempo ironici, le stesse non possano che essere ricondotte ad un legittimo esercizio del diritto di critica politica riconosciuto ad ogni membro delle Camere, a prescindere dal ruolo rivestito all'interno di specifici organi parlamentari. Sottolinea che a ciascun parlamentare è garantito non solo il diritto ma anche il dovere di esprimere una censura di carattere manifestamente politico nei confronti della magistratura, laddove la stessa avvii un'istruttoria per danno erariale in assenza manifesta di specifici atti amministrativi o di deliberazioni che giustifichino tale azione. In conclusione, ribadisce l'assoluta legittimità della condotta dell'on. Delmastro Delle Vedove, che non ha fatto altro che esprimere una doverosa critica politica senz'altro rientrante nell'alveo delle prerogative riconosciute dalla Costituzione a ciascun parlamentare.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, si riserva di convocare la Giunta per una prossima seduta, durante la quale si procederà alla votazione della proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3) 11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2023 (Doc. CCXX, n. 3) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale della Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2023 (Doc. CCXX, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 13

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dà lettura delle sostituzioni pervenute.

Essendone stata avanzata apposita richiesta e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 25 marzo le Commissioni hanno interrotto i lavori con la votazione degli identici emendamenti Gianassi 1.46, Giuliano 1.47 e 1.62 dei Relatori e avverte che dall'approvazione di questi ultimi discende la preclusione del successivo emendamento Penza 1.48.

Le Commissioni sono quindi chiamate ad esaminare l'emendamento Gianassi 1.49 sui cui i relatori ed il Governo hanno formulato l'invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario. Rileva, al riguardo che, la parte conseguenziale di tale proposta emendativa coincide con il testo dell'emendamento 1.63 dei relatori e potrebbe quindi essere riformulato in quei termini.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.49 a sua prima firma, rileva che non sarebbe comunque disponibile ad una eventuale riformulazione che ne eliminasse la prima parte di cui sottolinea l'importanza.

Quest'ultima, infatti, intende evitare che, in caso di mancata pronuncia entro il termine di trenta giorni della Corte dei conti

in fase di controllo preventivo di legittimità dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, si possa addivenire ad una esclusione di responsabilità dei funzionari pubblici, giudicando del tutto inopportuno l'ulteriore ampliamento dell'area di esenzione da responsabilità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 1.49.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.50 a sua prima firma, giudica inopportuno l'allargamento delle possibilità di accesso alla Corte dei conti per ottenerne una pronuncia. Incrementare il novero dei soggetti pubblici che possono sottoporre questioni al controllo preventivo di legittimità, a suo avviso non facilita le pubbliche amministrazioni nella gestione delle risorse, bensì avrebbe l'effetto – probabilmente consapevolmente perseguito – di escludere ancora una volta la responsabilità dei funzionari pubblici.

Evidenzia, a proposito, che la previsione di un meccanismo di silenzio-assenso, unita all'incapacità della Corte dei conti – in assenza di un adeguato incremento dell'organico – di evadere tutte le istanze che gli perverranno, avrà come unico risultato quello dell'impunità di dirigenti e funzionari.

Aggiunge inoltre che la scelta normativa rafforza una sorta di coinvolgimento della Corte dei conti nell'amministrazione attiva. Ricorda che, in occasione della soppressione del controllo concomitante, è stato invece proprio utilizzato l'argomento del rischio di cogestione della Corte, mentre nella proposta di legge in esame non viene invece sollevato il problema, e ciò fortifica il sospetto secondo cui il controllo preventivo di legittimità così configurato si risolverà unicamente in uno strumento volto a escludere la responsabilità dei funzionari pubblici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giuliano 1.50, Auriemma 1.51 e Giuliano 1.52,; approvano quindi gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.53 e 1.63 dei relatori *(vedi allegato)*.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.54 a sua prima firma, evidenzia il mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai magistrati contabili auditi nell'esame preliminare, che criticavano l'ipotesi di un controllo di legittimità meramente facoltativo, ossia rimesso alla discrezionalità dei ricorrenti.

Sostiene che tale impostazione non migliorerà il funzionamento della pubblica amministrazione, bensì avrà l'effetto di deresponsabilizzare i soggetti che ne fanno parte.

Chiede dunque che ad occuparsi del controllo preventivo di legittimità sia la Sezione regionale di controllo territorialmente competente in base alla sede del soggetto attuatore, facendo presente che allo scopo sarà necessaria un'implementazione dell'organico degli uffici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alifano 1.54.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.64.1 a sua prima firma, sottolinea l'intento di invertire la logica dell'emendamento 1.64 dei relatori, in quanto, in caso di mancata pronuncia della Corte dei conti, possono ben intendersi registrati i provvedimenti sottoposti a controllo, ma non vi possono essere conseguenze in tema di esenzione della responsabilità.

Sottolinea il fatto che nel nostro ordinamento il meccanismo del silenzio-assenso non può operare con riguardo agli organi giudiziari, bensì unicamente per le autorità amministrative.

Evidenziato che il controllo della Corte dei conti non riguarda la fase esecutiva del provvedimento amministrativo ma quella preventiva di conformità all'ordinamento, e che nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza i problemi solitamente emergono proprio nella fase esecutiva o contrattuale, giudica miope e preoccupante la linea legislativa seguita dalla maggioranza.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.64.1.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.64.2 a sua prima firma, richiama l'attenzione dei colleghi sulla proposta emendativa in esame, che intende eliminare quanto meno il meccanismo di silenzio-assenso, inesistente nel nostro ordinamento in riferimento agli organi giudiziari.

Sottolinea che l'esigenza di eliminare tale meccanismo è tanto più forte in considerazione dell'ampliamento dei soggetti legittimati a sottoporre questioni alla Corte e, di conseguenza, della molteplicità degli atti a questa sottoposti. In mancanza dell'implementazione di risorse e di organico, la Corte dei conti non sarà infatti capace di far fronte alla mole di lavoro che la proposta di legge in esame comporterà, e ciò si tradurrà nella già biasimata impunità dei funzionari pubblici.

Reputa al riguardo significativo il silenzio sulle motivazioni di tale disciplina da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul subemendamento Giuliano 0.1.64.2, di cui è cofirmataria, evidenzia come esso eviti quantomeno che i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo di legittimità divengano esecutivi e si intendano registrati grazie alla mera decorrenza del termine previsto per il controllo, escludendo altresì la responsabilità erariale prevista dal nuovo articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Sottolinea, infatti, come il subemendamento in esame sia volto a modificare tale regime di silenzio-assenso, prevedendo che sia necessaria una deliberazione espressa della sezione di controllo competente della Corte dei conti al fine di escludere la responsabilità erariale dell'amministratore pubblico. Rileva come altrimenti si porrebbe, di fatto, una pietra tombale sul regime della responsabilità amministrativa.

Reputa, inoltre, che la maggioranza ed il Governo siano consapevoli che, a parità di organico e di risorse economiche a disposizione della Corte dei conti, questa verrà ingolfata a causa della moltitudine di atti e provvedimenti da sottoporre al suo controllo: in tal modo, saranno numerosi gli amministratori che godranno dell'esimente da responsabilità erariale ottenuta tramite il consolidarsi del silenzio-assenso.

Invita, quindi, i relatori ed il Governo ad un supplemento di riflessione sulla questione appena illustrata, evidenziando come il contenuto del subemendamento in esame sia assai ragionevole poiché prevede che vi sia comunque una limitazione alla responsabilità erariale degli amministratori pubblici, ma più logica rispetto a quella delineata dall'emendamento 1.64 dei relatori.

A suo avviso, altresì, i membri della maggioranza, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, accuseranno la Corte dei conti di inefficienza, poiché non sarà in grado di concludere tutti i procedimenti di controllo avviati a causa della scarsità di risorse disponibili. Ritiene, invece, che il Parlamento, il Governo e la Corte dei conti dovrebbero collaborare tra loro al fine di tutelare il principio di trasparenza e di legittimità della pubblica amministrazione.

Per tali ragioni, chiede l'accantonamento del subemendamento in esame.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sul subemendamento Giuliano 0.1.64.2, di cui è cofirmataria, si unisce alla richiesta di accantonamento avanzata dalla collega D'Orso. Afferma infatti come l'emendamento 1.64 dei relatori colpisca duramente il regime della responsabilità erariale tramite la previsione del meccanismo del silenzio-assenso che, di fatto, esenta dalla citata responsabilità gli amministratori pubblici.

Rileva, quindi, come l'attività di controllo della Corte dei conti sia finalizzata a garantire la trasparenza e la legittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi e come, tramite la previsione del silenzio-assenso, si normalizzino gli abusi degli amministratori infedeli.

Afferma infine che, così facendo, si lede l'interesse collettivo ad un sano, efficiente e funzionale apparato amministrativo pubblico.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Kelany, relatrice per la I Commissione, non accede alla richiesta di accantonamento del subemendamento Giuliano 0.1.64.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.64.2. e approvano l'emendamento 1.64 dei relatori *(vedi allegato)*.

Alfonso COLUCCI (M5S) intervenendo sull'emendamento 2.1 a sua prima firma, evidenzia come l'articolo 2 del provvedimento in esame introduca l'attività consultiva della Corte dei conti anche su fattispecie concrete che siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Sottolinea che tale nuova competenza si pone in contrasto con il divieto di cogestione e viola l'articolo 97 della Costituzione ribadendo, come già fatto nelle scorse sedute, che il provvedimento in esame sarà certamente oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, che ne censurerà molteplici profili.

Rileva che l'attuale disciplina prevede che la Corte renda pareri su fattispecie concrete, il che non consente alle altre pubbliche amministrazioni di giovarsi delle risultanze del procedimento contabile per orientare le proprie attività future.

Evidenzia, altresì, come anche in questo caso sia previsto il meccanismo del silenzio-assenso che comporterà un'esimente di responsabilità occulta e implicita per gli amministratori pubblici, dato che, a fronte dell'allargamento delle competenze della Corte, non è previsto un incremento delle risorse a sua disposizione.

Ritiene, ancora, che non sia corretto affidare queste nuove funzioni alla sezione centrale della Corte dei conti, rilevando come attualmente funzioni simili siano di competenza delle sezioni riunite.

Passando ad illustrare l'emendamento in esame, afferma che esso è finalizzato a sostituire i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 2, sanando le contraddizioni testé evidenziate.

In primo luogo, sottolinea come esso sia finalizzato a sostituire l'attività consultiva della Corte dei conti con un controllo preventivo di legittimità su fattispecie concrete, rispettando così il succitato divieto di cogestione.

In secondo luogo, rileva come il controllo preventivo di legittimità si connoti per i requisiti della generalità e dell'astrattezza che consentono alle altre pubbliche amministrazioni che si trovino in fattispecie analoghe di poter usare i medesimi criteri per svolgere la propria attività amministrativa.

Evidenzia, infine, che la proposta emendativa in discussione modifica il limite del valore complessivo delle fattispecie concrete, che non deve essere inferiore a due milioni di euro, al fine di limitare il quantitativo di atti per i quali le amministrazioni centrali possono richiedere un controllo di legittimità della Corte dei conti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Alfonso Colucci 2.1 e Gianassi 2.2.

Carla GIULIANO (M5S), come anticipato dal collega Alfonso Colucci, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.3 intende porre rimedio ad un errore tecnico del testo, che attribuisce funzioni consultive alla sezione centrale della Corte dei conti, deputata al controllo preventivo di legittimità.

Aggiungendo che oltretutto le funzioni consultive sono tipiche delle sezioni riunite, rileva come l'emendamento in questione non abbia alcun intento ostruzionistico e neppure reconditi scopi politici, essendo volto unicamente a limitare la sciatteria che caratterizza il testo in esame. Si sarebbe aspettata pertanto un'apertura da parte della maggioranza, non comprendendo pertanto le motivazioni della contrarietà manifestata.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giuliano 2.3 e Zaratti 2.4.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Auriemma 2.5, volto ad escludere che, oltre alle amministrazioni centrali, anche « gli altri organismi nazionali di diritto pubblico » possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla sezione centrale della Corte dei conti.

Ritiene infatti che il comma 1 dell'articolo 2 estenda a dismisura e con una formulazione vaga l'attività consultiva ivi prevista, in contrasto con il parere n. 5 del 2021 con cui la Corte dei conti ha stigmatizzato il riferimento agli organismi di diritto pubblico, in quanto nozione indeterminata poiché suscettibile di ricomprendere nel novero anche soggetti di diritto privato che non potrebbero accedere alla richiesta di parere. Nel rilevare come anche tale disposizione sia destinata ad estendere l'esimente della responsabilità amministrativa, manifesta il proprio disappunto per il fatto che non si sia tenuto in alcun conto uno specifico parere della Corte dei conti.

Stefania ASCARI (M5S), associandosi alle considerazioni della collega Giuliano, chiede l'accantonamento dell'emendamento Auriemma 2.5, volto a modificare la norma che estende la possibilità di richiedere un parere della Corte dei conti a tutti gli organismi di diritto pubblico, senza porre limiti ben definiti e con il rischio di ingenerare inefficienza, disordine normativo e appesantimento burocratico.

Rileva che l'aggravio delle funzioni avviene in assenza di un incremento delle risorse finanziarie ed umane della Corte dei conti, con la conseguenza di depotenziare l'organo, di allungare i tempi decisionali e di rallentare processi amministrativi e politici essenziali. Ventilato anche il rischio di una sovrapposizione di competenze tra la sezione centrale, cui a norma del testo in esame viene richiesto il parere, e le sezioni riunite cui sono storicamente attribuite le funzioni consultive, reitera la richiesta di accantonamento dell'emendamento Auriemma 2.5, ispirato all'obiettivo di garantire il miglior funzionamento possibile della Corte dei conti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i relatori non intendono accedere alla richiesta di accantonare l'emendamento Auriemma 2.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 2.5.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), capoverso 1-*quinquies*, dopo le parole:* a ogni altro soggetto *aggiungere la seguente:* pubblico.

*** 1.53.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.63.** I Relatori.

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ».

1.64. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 19

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso il ciclo di audizioni programmato e che nella seduta odierna – secondo quanto convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Dopo aver ricordato che – secondo quanto convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 20 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale. COM(2025) 46 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 20

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale.
COM(2025) 46 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dell'atto in titolo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore per la V Commissione*, fa presente che la comunicazione della Commissione di cui oggi le Commissioni V e XIV della Camera dei deputati avviano l'esame congiunto segna l'inizio del procedimento per la definizione del prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione europea, quello post 2027. Ricorda che le proposte legislative saranno presentate nel mese di luglio, secondo quanto affermato dalla Commissione europea, al termine di un'attività consultiva finalizzata a raccogliere il contributo di portatori di interessi, cittadini e istituzioni e organi europei e nazionali.

Rileva che la Commissione europea deve, pertanto, concedere agli Stati membri un tempo adeguato a conseguire un accordo che permetta al nuovo bilancio di essere operativo dal 1° gennaio 2028. Segnala che i negoziati sul bilancio sono infatti tradizionalmente lunghi, tenuto conto delle divergenze che si registrano tra gli Stati membri e delle complessità procedurali.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 312 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento sul quadro finanziario pluriennale è adottato secondo una procedura legislativa speciale, con il Consiglio dell'Unione europea che delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, espressa a maggioranza assoluta. Per quanto riguarda la decisione sulle risorse proprie, a norma dell'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è adottata, secondo una procedura legislativa speciale, dal Consiglio dell'Unione europea all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. La decisione entra in vigore solo previa appro-

vazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Sottolinea che il prossimo Quadro finanziario pluriennale rivestirà un ruolo strategico e decisivo: dovrà, infatti, assegnare all'Unione europea mezzi finanziari adeguati per dare attuazione alle sue politiche e rispondere alle grandi sfide globali. Dovrà, come affermato dal Presidente del Consiglio pochi giorni fa in occasione delle comunicazioni rese alla Camere in vista del Consiglio europeo, « indirizzare meglio le risorse, individuare modalità innovative e sempre più efficaci per finanziare le nuove priorità strategiche, difendere al meglio le voci riguardanti le politiche per la coesione e le politiche agricole ».

Sebbene contenga soltanto orientamenti preliminari, osserva che la comunicazione in esame è molto importante in quanto preannuncia l'architettura sulla quale la Commissione europea intende progettare il prossimo bilancio comune. Si tratta di un'architettura che è bene valutare approfonditamente in tutti i suoi elementi principali, sui quali, peraltro, il Governo italiano sta già definendo la sua posizione, anche attraverso la predisposizione di un *non-paper*.

Prima di entrare nel merito del contenuto della comunicazione, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, segnala che la sua relazione introduttiva intende fornire sintetiche informazioni sull'architettura del prossimo bilancio, così come definita dalla Commissione europea, lasciando al relatore per la XIV Commissione, i necessari approfondimenti, dando conto anche della posizione del Governo italiano sulle diverse questioni legate al prossimo Quadro finanziario pluriennale.

Venendo al contenuto della comunicazione, fa presente che la Commissione europea ritiene sussistano le condizioni per ripensare profondamente il bilancio dell'Unione europea al fine di renderlo più mirato, semplice, incisivo, flessibile e in grado di riflettere e realizzare le priorità strategiche dell'Unione europea. Gli insegnamenti del recente passato, su tutti pandemia e crisi energetica, e la portata delle sfide che l'Unione si trova ad affrontare, sul piano interno e nel contesto geopolitico globale, impongono un bilancio riformato e ambizioso, sia in termini di entità che di impostazione.

Pur affermando che il prossimo bilancio deve essere ambizioso « in termini di entità » e che per rimborsare il debito di *Next Generation EU* potrebbero essere necessari circa 25-30 miliardi di euro all'anno a partire dal 2028, la Commissione europea non fornisce indicazioni puntuali sulla dimensione complessiva del bilancio che ha intenzione di proporre, nemmeno in termini di percentuale in rapporto al Reddito nazionale lordo dell'Unione europea, e su come intende ripartirla tra le diverse politiche europee, in particolare tra finanziamento delle nuove priorità politiche dell'Unione, tra cui decarbonizzazione, competitività industriale, digitalizzazione, difesa, sicurezza e autonomia strategica, e finanziamento delle cosiddette politiche tradizionali, quali coesione e politica agricola comune.

Evidenzia come la Commissione europea sostenga, invece, la necessità di individuare preliminarmente gli ambiti e le sfide comuni cui la spesa europea può apportare il massimo valore aggiunto, e poi di ricercare un consenso sulle modalità di finanziamento. In relazione a ciò, la Commissione europea individua diverse sfide strategiche: competitività europea, minacce alla sicurezza, fenomeni migratori, disparità regionali, sicurezza alimentare e la protezione della natura, cambiamenti climatici, conflitti in corso e politica di allargamento.

In linea con quanto proposto dalla Commissione europea, ricorda che il Governo italiano ritiene corretto che in una prima fase si identifichino con precisione gli obiettivi e i criteri di allocazione delle risorse, mentre in una seconda fase si quantifichino gli stanziamenti necessari.

Fa presente, altresì, che la Commissione europea non si esprime neanche in merito alla durata del prossimo Quadro finanziario pluriennale, che probabilmente avrà una durata inferiore a quella tradizionale di sette anni. Ricorda, infatti, come la Com-

missione europea abbia osservato che « nell'attuale quadro finanziario la spesa è bloccata per un periodo di sette anni, che rappresenta un intervallo di tempo lungo tra il momento dell'elaborazione delle politiche e l'attuazione » e che « in aggiunta, le spese sono vincolate entro massimali globali annuali e massimali per settore principale di attività, rubriche e sottorubriche, che sono fissati all'inizio del periodo e limitano il trasferimento di risorse ». Le Istituzioni dell'Unione europea devono tuttavia attenersi al dettato dell'articolo 312 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il quadro finanziario pluriennale è istituito per un periodo di almeno cinque anni.

Sintetizza, quindi, l'approccio proposto dalla Commissione europea per il futuro bilancio dell'Unione europea. A questo proposito, rileva che esso deve essere basato sugli elementi seguenti: piani nazionali, con riforme e investimenti chiave, incentrati sulle priorità comuni, compresa la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, e concepiti e attuati in partenariato con le autorità nazionali, regionali e locali; un Fondo europeo per la competitività che istituisca una capacità di investimento a sostegno di settori e tecnologie strategici critici per la competitività dell'Unione europea, tra cui la ricerca e l'innovazione, e di importanti progetti di comune interesse europeo; un finanziamento rinnovato per l'azione esterna che contribuisca anche a una politica estera nuova; solide garanzie a tutela dello Stato di diritto; entrate potenziate e modernizzate, in particolare tramite nuove risorse proprie, per garantire un finanziamento sufficiente e sostenibile per le priorità comuni, garantire il rimborso dei prestiti assunti per *Next Generation EU* e, al tempo stesso, contare su contributi finanziari nazionali stabili da parte degli Stati membri.

Ricorda, inoltre, che il Governo italiano si è già espresso in favore di un bilancio di dimensioni più ampie rispetto a quello corrente, nonché dell'esigenza di sviluppare, anche servendosi dell'esperienza di *Next Generation EU*, nuovi strumenti basati sul debito e mirati al finanziamento dei beni pubblici europei. È cauto, invece, riguardo a una possibile fusione di tutte le allocazioni nazionali in un unico piano, mentre è aperto a discutere di un uso più esteso di una modalità di erogazione basata sulle prestazioni, ma non sui fondi per la migrazione e sui pagamenti diretti della politica agricola comune.

Conclude ricordando che il Parlamento, in occasione delle citate comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 20 marzo 2025, ha impegnato il Governo a « preparare il terreno per il negoziato sul prossimo bilancio europeo, opponendosi a eventuali proposte di tassazioni aggiuntive per cittadini e imprese europee e attivandosi per garantire risorse adeguate ad affrontare le sfide collegate agli obiettivi della politica di coesione e della politica agricola, ma anche al tema della sicurezza e della difesa e al rilancio della competitività europea ».

Ricorda, infine, che nella giornata di domani, 27 marzo 2025, la V e la XIV Commissione incontreranno il Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio Piotr Serafin, che sta effettuando un *tour* europeo per incontrare le autorità degli Stati membri, i portatori di interessi regionali e i beneficiari del bilancio e per promuovere consultazioni bilaterali. Sottolinea come l'audizione di domani sarà un'occasione importante per un primo scambio di vedute con il Commissario.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore per la XIV Commissione*, data la natura introduttiva e descrittiva della comunicazione di cui oggi le Commissioni V e XIV avviano l'esame congiunto e considerando che sue finalità esplicite di tale documento sono quelle di dare avvio a un ampio dialogo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale europeo, ritiene opportuno soffermarsi su alcuni nodi politici che emergono dalla comunicazione medesima, su cui reputa auspicabile che il dibattito si concentri nel prosieguo dell'esame.

Evidenzia, in primo luogo, come tra le sfide da affrontare il documento individui il rafforzamento della competitività europea. A tal proposito, ricorda che dal 2008 a oggi il tasso di cambio dell'euro rispetto

al dollaro si è svalutato del 26 per cento, in presenza di un costante *surplus* di partite correnti che sfiora strutturalmente i 500 miliardi di euro.

Sottolinea come quella della competitività costituisca una parola d'ordine che conserva un certo fascino, ma che ad una analisi più approfondita può rivelarsi fuorviante e, anzi, suscettibile di apparire provocatoria ai *partner* commerciali dell'Unione europea, i quali considerano questa svalutazione in presenza di un *surplus* come una pratica commerciale sleale, tant'è che da dieci anni a questa parte la Germania e, occasionalmente, altri Stati membri vengono considerati Paesi manipolatori di valuta nella relazione semestrale sulle politiche macroeconomiche e valutarie dei principali *partner* commerciali prodotta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Ritiene che il principale problema dell'Unione non risieda nella competitività, bensì nella produttività. Sul punto, rileva che, secondo il *database* AMECO, adottato da Eurostat, dal 1999 al 2024 la produttività media del lavoro nell'Eurozona è aumentata dell'11,3 per cento, mentre negli Stati Uniti del 43,9 per cento. Ritiene come questa valutazione dovrebbe essere condotta insieme a una analisi dei motivi che hanno spinto l'Eurozona ad adottare un modello di crescita sostenuto da una pesante svalutazione competitiva, ossia, paradossalmente, proprio da quel tipo di pratica che si riteneva che la moneta unica dovesse scongiurare da parte dei singoli Stati membri.

Osserva che una riflessione ispirata dalla migliore teoria economica dovrebbe prendere in considerazione quanto essa afferma sulle relazioni fra compressione dei salari e andamento della produttività. Sottolinea come il nodo da risolvere resti quello della compressione dei salari, che ha distrutto la domanda interna e compromesso il nostro modello sociale, come affermato dal Presidente Draghi nell'audizione svolta lo scorso 18 marzo dinanzi alle Commissioni riunite V, X e XIV della Camera dei deputati e 4ª, 5ª e 9ª del Senato della Repubblica. Segnala, quindi, come nel documento di cui oggi si avvia l'esame il tema salariale venga citato solo in relazione al comparto primario.

Evidenzia come un'ulteriore sfida su cui richiamare l'attenzione sia quella dell'allargamento dell'Unione, definito come un imperativo geostrategico. Rileva, tuttavia, che i Paesi potenzialmente candidati sono caratterizzati da un reddito *pro capite* inferiore a quello medio europeo e, pertanto, si troverebbero ad essere beneficiari netti, con un ulteriore aggravio della posizione di contribuente netto dell'Italia, considerando anche il forte rischio che alcuni di essi possano intercettare una parte consistente delle risorse destinate dal Quadro finanziario pluriennale all'agricoltura. Auspica che su questo punto si sviluppi un ampio dibattito, sia in termini di opportunità geostrategica che di sostenibilità finanziaria.

Segnala, altresì, come un elemento di preoccupazione sia legato al fatto che il documento dia per comprovate crescenti minacce alla sicurezza, rilevando come si tratti di un'affermazione controintuitiva, dato l'attuale contesto in cui i negoziati di pace avviati dall'amministrazione americana stanno conseguendo i primi risultati. Osserva che, più che una minaccia alla sicurezza, in questo momento l'Unione europea fronteggia una minaccia reputazionale, non avendo sufficiente autorevolezza per essere l'iniziatrice di questo processo virtuoso di pace.

Fa presente che, sebbene vada accolta positivamente l'esortazione a una semplificazione delle procedure burocratiche, che può comportare l'accorpamento dei vari strumenti che si sono stratificati all'interno del bilancio europeo, dall'altro lato suscita preoccupazione la richiesta di maggiore condizionalità, in particolare legate al rispetto dei principi dello Stato di diritto, sulla cui applicazione da parte delle istituzioni europee occorrerebbe un confronto franco e aperto, come pure la necessità espressa di collegare i pagamenti al raggiungimento degli obiettivi piuttosto che a modelli basati sul rimborso, sul modello del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sotto il profilo amministrativo, ritiene non possa essere considerato particolarmente virtuoso e non abbia contribuito a

semplificare le procedure. Osserva altresì come in merito alla Politica agricola comune vada scongiurata qualsiasi ipotesi di diminuzione del livello delle risorse, ribadendo che per loro natura, i pagamenti diretti dovrebbero essere esclusi da un modello basato sulle prestazioni.

Evidenzia che un punto particolarmente delicato riguarda il finanziamento del bilancio unionale. Ricorda che, in assenza di interventi sulle risorse proprie, nel prossimo Quadro finanziario pluriennale il 20 per cento delle risorse sarà destinato al rimborso dei contributi a fondo perduto e al pagamento degli interessi riferiti al debito contratto per il programma *Next Generation EU*.

Ritiene apprezzabile che venga finalmente rivelata la realtà dietro l'allocazione delle risorse a fondo perduto, e che una fonte di indiscussa autorevolezza ribadisca con fermezza che tali risorse provengono dal mercato e ad esso devono essere restituiti. Evidenzia come resti il fatto che le dimensioni sull'errore di valutazione fatto nella pianificazione finanziaria del *Next Generation EU*, che non ha tenuto conto del pur prevedibile *shock* inflazionistico da offerta causato dalla pandemia, accendano un faro sul rischio finanziario che strumenti di debito comune concepiti e gestiti in modo ragionieristico rischiano di accollare agli Stati membri.

Quanto al meccanismo delle risorse proprie, che prevedono una revisione del meccanismo di scambio delle quote di emissione, un meccanismo di adeguamento del carbone alle frontiere, un'imposta legata agli utili delle imprese, la risoluzione 6-00164, approvata dalla Camera il 19 marzo 2025, ha recentemente ribadito la contrarietà a proposte di tassazione aggiuntive per cittadini e imprese europee.

Segnala come anche la richiesta di maggiore flessibilità vada valutata con attenzione. Rileva che l'esperienza storica dimostra che a fronte di sfide impreviste si è sempre saputo trovare soluzioni condivise. Ritiene tuttavia preoccupante la prospettiva di un bilancio che possa essere riorientato con eccessiva flessibilità verso obiettivi estemporanei e non pienamente condivisi.

In conclusione, d'intesa con il relatore per la V Commissione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga il Governo e altri interlocutori qualificati, finalizzato a valutare approfonditamente tutti gli elementi e tutte le eventuali implicazioni politiche ed economiche della comunicazione in esame, nonché per effettuare una prima analisi dell'impatto che il bilancio dell'Unione europea riformato potrebbe avere per l'Italia.

Piero DE LUCA (PD-IDP) esprime apprezzamento per l'avvio di un lavoro delle Commissioni riunite, sottolineando che le sfide relative al quadro finanziario pluriennale non solo toccano aspetti economici e finanziari, ma implicano anche importanti priorità politiche. Ritiene, pertanto, che sia necessario rafforzare la dotazione finanziaria del predetto quadro finanziario, che attualmente giudica insufficiente, poiché l'1 per cento del PIL non è più adeguato a far fronte agli impegni e alle sfide che l'Unione europea si trova ad affrontare. In tal senso, ricorda che il Parlamento sarà chiamato a esprimere un indirizzo chiaro al Governo, affinché le proposte che confluiranno nel prossimo bilancio europeo siano coerenti con le necessità del contesto europeo.

Nel medesimo spirito, auspica che non si ripetano le divisioni interne alla maggioranza, di recente emerse in occasione della discussione sul Rapporto Draghi, che, contrariamente a quanto accade di consueto, non hanno consentito la presentazione di un atto di indirizzo unanime da parte della maggioranza per via di divergenze sulle prospettive future dell'Unione europea. Sottolinea che la strada da percorrere per il rafforzamento dell'Unione sia quella di consolidare l'autonomia strategica dell'Unione europea, puntando sugli investimenti, sulla competitività, sulle politiche industriali e sulle catene del valore, nonché sul rafforzamento degli investimenti tramite un debito comune.

Esprime inoltre perplessità riguardo all'approccio con cui le relazioni introduttive svolte dai relatori hanno trattato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, indican-

dolo quasi come un fardello, senza tuttavia affrontare l'idea di rendere strutturali tanto il *Next Generation EU* quanto il programma SURE, strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante le emergenze. Evidenzia altresì come le suddette relazioni non trattino adeguatamente i pilastri sanitario e sociale, rilevando la necessità di un'integrazione più completa, accompagnata da investimenti nella sicurezza comune.

Ribadisce la necessità di riprendere lo slancio per proseguire nel processo di rafforzamento dell'Unione europea e auspica che la maggioranza condivida la volontà di potenziare il processo di integrazione in tutti i settori, un percorso che, ad oggi, non è ancora stato completato.

Ritiene, infine, che durante l'audizione del Presidente Draghi al Senato siano emersi forti attacchi da parte della maggioranza, i quali, uniti alle divisioni interne tra le diverse forze che sostengono il Governo, destano preoccupazione in merito all'idea di Europa maturata dalla maggioranza stessa. Sottolinea che l'Unione europea deve essere rafforzata e che va incrementato il sostegno ai fondi dell'Unione e alle politiche europee. Ritiene in tal senso inevitabile la cessione di piccole porzioni di sovranità nazionale in favore dell'Unione europea, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, consentendo così all'Unione stessa di giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale. Fa notare, infine, che i relatori nei propri interventi introduttivi non abbiano fatto riferimento ai dazi, tema che, a suo avviso, dovrà essere oggetto di discussione nelle prossime settimane in relazione alla comunicazione attualmente in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando a talune specifiche considerazioni contenute nell'intervento in precedenza svolto dal deputato De Luca, tiene a precisare che, in riferimento ai temi oggetto della Comunicazione oggi in esame e, più in generale, alle questioni concernenti le politiche dell'Unione europea, non vi è mai stata alcuna divisione o spaccatura interna all'attuale compagine di Governo e alle forze politiche che la sostengono in Parlamento, come sistematicamente testimoniato dall'indirizzo unitario registrato in occasione delle deliberazioni di volta in volta assunte.

Osserva, peraltro, che anche le riflessioni critiche o talune semplici perplessità manifestate da rappresentanti di gruppi di maggioranza parlamentare in occasione della recente audizione, tenutasi lo scorso 18 marzo presso il Senato della Repubblica, del professor Mario Draghi in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea, non possano in alcun modo essere interpretate alla stregua di una polemica sterile o di un attacco nei confronti dell'Unione europea in quanto tale. Tali riflessioni devono, piuttosto, essere ricondotte al fisiologico esercizio di quella libertà di pensiero e di espressione tutelata dal nostro ordinamento democratico a favore di ogni singolo cittadino e, a maggior ragione, dei membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

In tale quadro, intende altresì rassicurare il deputato De Luca circa il fatto che tanto il Governo Meloni quanto la maggioranza parlamentare che lo sostiene hanno ben chiari gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle istituzioni e delle politiche europee, mentre ritiene che non si possa affermare altrettanto per le forze politiche dell'opposizione, che pure, nel corso degli ultimi venti anni, hanno ripetutamente ricoperto ruoli di primaria responsabilità nell'ambito dell'Unione europea, ove solo si consideri la loro sostanziale sudditanza rispetto alle decisioni assunte dal binomio franco-tedesco, che, a suo giudizio, non hanno certamente favorito il formarsi di un'unità di intenti rispetto alla costruzione dell'Unione europea e delle politiche da adottare per perseguirne le finalità.

Pur considerando le relazioni svolte dagli onorevoli Tremaglia e Bagnai, che ritiene già compiutamente dettagliate e approfondite dal punto di vista della descrizione e analisi dei principali contenuti della Comunicazione della Commissione europea ora all'esame delle Commissioni riunite V e XIV, dichiara tuttavia la piena disponibilità del proprio gruppo a valutare con spirito costruttivo ogni ulteriore sug-

gerimento o spunto di riflessione che dovesse emergere nel corso della discussione.

Stefano CANDIANI (LEGA) segnala che le relazioni illustrative svolte dai deputati Tremaglia e Bagnai partono dal presupposto che non si possa adottare un approccio fideistico nei confronti dell'Unione europea.

In particolare, evidenzia come i fattori di debolezza dell'Unione europea debbano innanzitutto ricondursi alle scelte assunte dalle maggioranze politiche che si sono succedute negli ultimi vent'anni. Sottolinea, infatti, che il paradosso a cui stiamo assistendo risiede nel fatto che all'interno dell'Unione europea non si è verificato un dissolvimento dei confini nazionali ma, piuttosto, un assorbimento di funzioni, con alcuni Paesi che ne hanno tratto vantaggio. Precisa di non riferirsi esclusivamente alla Germania, ma anche al sistema fiscale nel suo complesso che, seppur fondamentale, è profondamente diverso tra gli Stati membri. Pertanto, afferma che non è possibile parlare di Unione europea in modo univoco, in quanto, come nel caso della politica fiscale, non si è mai tracciato un percorso comune su molte questioni.

Ribadisce pertanto che le proposte contenute nelle relazioni illustrative mirano a un approccio pragmatico, piuttosto che fideistico, nell'affrontare le sfide dell'Unione.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), riservandosi di intervenire nel seguito dell'esame sulle specifiche questioni di merito oggetto della Comunicazione della Commissione europea di cui le Commissioni riunite V e XIV hanno oggi avviato la discussione, avverte tuttavia il dovere di intervenire già nella presente seduta di avvio del predetto esame al fine di replicare a talune valutazioni in precedenza svolte dai deputati Bagnai e Candiani e manifestare, al riguardo, la propria personale solidarietà politica nei confronti dei membri del gruppo parlamentare di Forza Italia, la cui sensibilità rispetto ai temi connessi allo sviluppo dell'integrazione europea – testimoniata, tra l'altro, dal fatto che tale soggetto politico costituisce una componente numericamente rilevante del Partito popolare europeo, che esprime l'attuale Presidente della Commissione europea – appare messa in seria difficoltà dalle prese di posizione assunte da altre forze politiche della maggioranza rispetto ai temi della partecipazione del nostro Paese all'Unione europea e delle azioni da intraprendere ai fini del suo rafforzamento.

Nel rilevare, infatti, che gli argomenti trattati dalla Comunicazione in esame costituiscono elementi strategici per il futuro dell'Unione europea, ritiene che il sostanziale disconoscimento, da parte di talune forze politiche della maggioranza, del lavoro svolto dalle stesse Istituzioni europee su questi fronti sia destinato a ripercuotersi sullo scenario politico nazionale, dando luogo a un *vulnus* che potrebbe riflettersi negativamente anche sul ruolo storicamente esercitato dall'Italia nella costruzione del progetto unitario europeo.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), nel ringraziare la deputata Bonetti per la premura e la preoccupazione espresse nella fase introduttiva dell'esame sulla presente comunicazione, sottolinea che il proprio gruppo darà prova anche in questa circostanza del fatto che il proprio ruolo non è subordinato a quello delle altre forze di maggioranza, ma anzi positivo, e contribuirà attivamente al dibattito.

Rileva, tuttavia, che tale apporto potrebbe non risultare particolarmente visibile all'esterno, poiché è opportuno sacrificare la vanità elettorale a favore dello spirito di servizio che ha sempre contraddistinto l'operato del proprio gruppo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Emendamenti C. 1806, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 27

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 28

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 38

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 34

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 39

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 37

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
Emendamenti C. 1806, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ». Segnala come questi non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge C. 2126, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane », approvato dal Senato in data 31 ottobre 2024.

Segnalando come nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione il provvedimento abbia subito alcune modifiche – e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti – rileva che esso si compone, all'esito di tale esame, di 33 articoli ed è suddiviso in 6 Capi, recanti rispettivamente: norme generali (Capo I, articoli 1 e 2); programmazione strategica, risorse e monitoraggio (Capo II, articolo da 3 a 5); servizi pubblici (Capo III, articoli da 6 a 10); tutela del territorio (Capo IV, articoli da 11 a 18); sviluppo economico (Capo V, articoli da 19 a 26); disposizioni finali (Capo VI, articoli da 27 a 30).

L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, ossia il riconoscimento e la promozione dello sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Il comma 1, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure a favore delle zone montane e della loro crescita economica e sociale. Il comma 2 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione. Ai sensi del comma 3, spetta allo Stato, alle regioni e agli enti locali il compito di promuovere – presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali – il riconoscimento delle specificità delle zone montane e dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni. Ai sensi del comma 4, all'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. Il comma 1 dispone le procedure per l'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 fa riferimento alle modalità di definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal provvedimento. Il comma 3 precisa che le citate classificazioni non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani. Il comma 4 delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dalla presente legge. Ferme restando le misure agevolative previste dal disegno di legge, si delega il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni in favore dei comuni montani. Il comma 5 disciplina il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo. Il comma 6 reca una clausola di invarianza finanziaria rispetto all'attuazione del comma 4

ed integra, per i profili finanziari, la disciplina prevista dal comma 5.

L'articolo 3 – con cui si apre il Capo II, recante disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio – al comma 1, definisce la Strategia per la montagna italiana (SMI), quale strumento per individuare le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di attuare le specifiche politiche di sviluppo. Il comma 2 dispone che la Strategia è stabilita per un orizzonte temporale triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – di cui all'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio 2022 – a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. I commi 2 e 3 definiscono la procedura per la definizione delle risorse del Fondo. Si prevede che un primo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, indicherà l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e a quelli di competenza statale. Il comma 6 precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento (anche rispetto a trasferimenti di fondi europei).

L'articolo 5, comma 1, attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il comma 2 prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

L'articolo 6 – con cui si apre il Capo III, recante disposizioni sui servizi pubblici – al comma 1 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento. Il comma 1 introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture, ossia la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Il comma 2 concede – a decorrere dal 2025 – un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di alcune categorie di operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale nelle zone interessate dal provvedimento. Il comma 3 estende il credito d'imposta ad ulteriori categorie di soggetti. Il comma 4 riconosce ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. Il comma 5 stabilisce che l'erogazione delle risorse ai fini della corresponsione dello speciale emolumento al personale medico e sanitario di cui ai commi precedenti presenta natura accessoria e legata al riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro effettivamente svolto e dipenderà dall'effettivo numero dei comuni che rientreranno nell'elenco indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comunque entro i limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali. I commi 6 e 7 contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta e prevedono la disciplina sulle modalità di concessione del credito d'imposta, di cui ai commi 2, 3 e 4, anche al fine di stabilire le disposizioni sui controlli ed il recupero del beneficio indebitamente fruito. Il comma

8 reca la clausola di copertura del comma 5, incrementando il finanziamento del Sistema sanitario nazionale per un importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 7, comma 1, introduce la definizione di « scuole di montagna ». Il comma 2 dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe al fine di assicurare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Il comma 3 modifica l'attuale limitazione territoriale sulla possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe. Il comma 4 reca disposizioni relative alle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS). Inoltre, i commi da 5 a 9 riconoscono un credito d'imposta a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il comma 6 estende il credito d'imposta ad ulteriori categorie di soggetti. Il comma 7 determina criteri diversi per il calcolo del credito d'imposta in esame, aumentandone i parametri di calcolo, a favore dei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche. Il comma 8 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta, prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il compito di definire i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto e le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7-*bis*, al comma 1, reca disposizioni per la promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani, al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età. Il comma 2 dispone in merito al finanziamento di progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani, attraverso risorse ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

L'articolo 8 consente al Ministero della giustizia di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane. In particolare, al comma 1, prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo di tali aree. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. Ai sensi del comma 3, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle suddette istituzioni universitarie e AFAM, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il comma 4, poi, prevede che tali università possano attivare forme di insegnamento alternative. Il comma 5 pre-

vede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati. Il comma 6 prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio.

L'articolo 10 reca disposizioni in merito ai servizi di comunicazione, anche al fine di potenziare i servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina da remoto.

L'articolo 11 – con cui si apre il Capo IV, recante disposizioni in materia di tutela del territorio – interviene in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 12, dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani, reca disposizioni attuative degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 12-*bis*, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, prevede la possibilità di avviare – nell'ambito della SMI – progetti per la promozione di studi, ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volte alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

L'articolo 13 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da parte delle regioni, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.

L'articolo 14 modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all'articolo 3, la definizione di « cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva » e, mediante il nuovo articolo 10-*bis*, la relativa disciplina.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali e disciplinando le relative modalità di tutela.

L'articolo 16 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti. Per altro verso, il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto di alcune tipologie di lavori pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il comma 9 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione dell'articolo *de quo*.

L'articolo 16-*bis* prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione di misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 17 reca, in particolare, una definizione dei rifugi di montagna, facendo salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali.

L'articolo 18 reca disposizioni relative alle attività escursionistiche. In particolare, il comma 3 rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, per l'individuazione dei criteri per l'individuazione e la classificazione dei per-

corsi escursionistici e i relativi codici di identificazione.

L'articolo 19, con cui si apre il Capo V, recante disposizioni in materia di sviluppo economico, individua le finalità dello stesso Capo V, rappresentate dalla promozione dello sviluppo economico e sociale, del turismo, dell'occupazione e del ripopolamento delle zone montane, specificando, per altro verso, che le misure di sostegno recate dal Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

L'articolo 20 reca una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 21, comma 1, come modificato in sede referente, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta a piccole imprese, microimprese ovvero a società e a cooperative i cui titolari o soci abbiano determinati requisiti anagrafici.

L'articolo 22 reca disposizioni volte ad agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani e il ripopolamento degli stessi. In particolare, il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1. Tale decreto è adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

L'articolo 23 introduce e disciplina una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani. Il comma 5 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui. Il comma 7 reca la relativa copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 30.

L'articolo 24, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane, istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua.

L'articolo 25 dispone incentivi per la natalità nei comuni montani, riconoscendo, a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 30 del disegno di legge.

L'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 27 – con cui si apre il Capo VI, contenente le disposizioni finali – introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 28 stabilisce la possibilità per regioni e comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

L'articolo 30 reca le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge. In particolare, si stabilisce che per gli oneri espressamente citati al comma 1 si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Il comma 3 stabilisce che, ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le restanti disposizioni contenute nel testo in esame non devono recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il comma 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, il comma 5 dispone che, sulla base del monitoraggio, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta previsti dal disegno di legge.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di perequazione delle risorse finanziarie, sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione), tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione), previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera *o)*, della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, valorizzazione dei beni ambientali e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione)

A fronte di questo intreccio di competenze, segnala che il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge; all'articolo 2, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 dello stesso articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del disegno di legge; all'articolo 2, comma 5, è previsto il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani; all'articolo 3, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce la Strategia per la montagna italiana; all'articolo 4, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – di cui all'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio 2022 –, da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e agli interventi di competenza statale; all'articolo 11, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che predispone apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati; all'articolo 12, comma 2, è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che de-

finisce annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE; all'articolo 13, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che ripartisce le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 che possono essere destinate a interventi di carattere straordinario nelle attività di monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici; all'articolo 14, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida nazionali in base alle quali le regioni sono chiamate a definire i lavori di modesta entità nei cantieri temporanei forestali all'articolo 14, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; all'articolo 14, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività; all'articolo 15, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che fissa i requisiti della zona di protezione dell'albero (ZPA) e della zona di protezione del bosco (ZPB); all'articolo 15, comma 1, è previsto il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che istituisce l'elenco dei boschi monumentali d'Italia; all'articolo 16, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che individua l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima; all'articolo 18, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici e i relativi codici di identificazione; all'articolo 22, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani di cui al comma 1 dello stesso articolo; all'articolo 26, comma 2, è previsto il previo parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che istituisce il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); all'articolo 30, comma 4, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali autorizzati ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

C. 2281 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, il testo del disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante « Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza ».

Rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il decreto-legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. In particolare, il comma 1 dispone che, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), si riconosca tale contributo, del valore di 200 euro ai clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Sottolinea che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la misura in esame è aggiuntiva rispetto ai vigenti bonus sociali, la cui disciplina non viene modificata. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 3 prevede, entro il 10 aprile 2025, la restituzione alla CSEA delle risorse dalla stessa già trasferite al Gestore dei servizi energetici (GSE) e finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso Gestore, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione. Il comma 2 modifica il meccanismo menzionato al comma 3. Nel dettaglio, prevede – in luogo dell'obbligo di restituzione del prestito infruttifero da parte del GSE – il versamento, entro il 10 marzo 2025, degli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024, comprensivi degli eventuali interessi maturati, all'entrata del bilancio dello Stato. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. In particolare, al comma 1, la lettera *a)* regola le modalità di svolgimento della funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso, per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, da parte della società Acquirente unico s.p.a. La lettera *b)* sopprime invece il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il servizio di vulnerabilità e stabilisce che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi non prima del 31 marzo 2027). La lettera *c)* disciplina un regime transitorio, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela. Per altro verso, il comma 2 definisce alcune finalità prioritarie a cui dovrà tendere il Piano sociale per il clima, attualmente in corso di predisposizione. Il comma 3, infine, prevede la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione di tale servizio.

L'articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese. In particolare, il comma 1 destina, per l'anno 2025, 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. I commi 2 e 3 provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1. Il comma 4 estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure

di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Il comma 5 prevede che ARERA – con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1 – disponga per un semestre l'azzeramento, nell'ambito delle risorse disponibili, della parte della componente A_{SOS} (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti di cui al comma 4. Il comma 6, infine, occupandosi del monitoraggio dell'impatto dei costi dell'energia, operato da ARERA, dispone che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico.

L'articolo 4 – con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti – introduce disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili per fare fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.

L'articolo 5, comma 1, reca disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Il comma 2 prevede, in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine, il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA.

L'articolo 6, comma 1, specifica che ARERA possa applicare le misure cautelari che assicurano il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori ad essa attribuiti dalla legislazione vigente. Il comma 2 prevede l'oscuramento dei siti internet utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (c.d. *secondary ticketing*), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.

L'articolo 7 dispone infine che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione. Assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di « sistema tributario dello Stato » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *s)*, della Costituzione.

Con riguardo alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », rammento che tale espressione, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 383 del 2005) deve ritenersi corrispondente a quelle di « settore energetico » e di « politica energetica nazionale ».

Ricorda altresì che, secondo la Corte costituzionale, ferma restando la competenza concorrente nella suddetta materia, spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (sentenza n. 1 del 2008) –, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenze n. 383 del 2005 e n. 117 del 2022).

Peraltro, fa presente che, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004 (nello stesso senso, si vedano anche le sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009), la Consulta ha ritenuto ammissibile, nel settore energetico, l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio, facendo applicazione del principio della « attrazione in sussidiarietà » elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

Segnala infine, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192 del 2024, ha affermato che nella materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » esistono ostacoli assai marcati al trasferimento di funzioni, in particolare di quelle legislative, trattandosi « di una materia disciplinata dal diritto eurounionale in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia, della tutela del consumatore e della sicurezza energetica ». Come rilevato dalla Corte costituzionale, « a tal fine la disciplina eurounitaria si occupa dettagliatamente della generazione di energia, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e della vendita al consumatore, in modo da realizzare un mercato effettivamente aperto, in cui deve impedirsi che un operatore verticalmente integrato possa discriminare l'accesso alla rete da parte di operatori concorrenti o sfruttare informazioni commercialmente sensibili. [...] Il sistema elettrico deve assicurare l'interoperabilità delle reti a livello europeo, assicurando gli scambi transfrontalieri, col duplice obiettivo di realizzare il mercato europeo dell'energia e di assicurare, in ciascuno Stato membro, la sicurezza energetica, soprattutto in caso di "sbilanciamento" del sistema nazionale. Pertanto, esiste un principio di solidarietà tra gli Stati membri in campo energetico (CGUE, grande camera, sentenza 15 luglio 2020, Repubblica federale di Germania, in causa C-848/19, punti da 37 a 53), cui devono uniformarsi le regole nazionali e la conformazione delle reti, senza ostacoli su base territoriale ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che non è stata presentata alcuna proposta emendativa alle parti di competenza del disegno di legge.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il deputato Urzì quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2126, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »;

rilevato che:

il disegno di legge si compone, all'esito dell'esame in sede referente, di 33 articoli ed è suddiviso in 6 Capi, recanti rispettivamente: norme generali (Capo I, articoli 1 e 2), disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio (Capo II, articolo da 3 a 5), disposizioni relative ai servizi pubblici (Capo III, articoli da 6 a 10), alla tutela del territorio (Capo IV, articoli da 11 a 18), allo sviluppo economico (Capo V, articoli da 19 a 26) e, infine, disposizioni finali (Capo VI, articoli da 27 a 30);

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di perequazione delle risorse finanziarie, sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione), tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione), previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera *o)*, della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, valorizzazione dei beni ambientali e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante « Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza »;

rilevato che:

il provvedimento, che si compone di 7 articoli, riconosce per il 2025 un contributo straordinario – del valore di 200 euro – per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (articolo 1); interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (articolo 2); si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, destinando, tra le varie misure, 600 milioni di euro al finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (articolo 3); introduce disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili (articolo 4); reca disposizioni per favorire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas (articolo 5) e per garantire l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore (articolo 6); disciplina la propria entrata in vigore (articolo 7);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di « sistema tributario dello Stato » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *s)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2280, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, già approvato dal Senato;

rilevato che:

il disegno di legge consta – a seguito dell'esame da parte del Senato – di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 21 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 24 regolamenti europei nonché disposizioni per l'istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della I Commissione, riguardo al contenuto del già richiamato Allegato A, assumono rilievo quattro direttive;

la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

la direttiva (UE) 2024/1233 ricalca sostanzialmente la procedura amministrativa già disciplinata, con alcune modifiche in base alle quali la domanda da parte del lavoratore, se contemplata dall'ordinamento dello Stato membro, deve essere considerata legittima – oltre che in caso di presentazione dall'estero – anche qualora il soggetto la presenti quando già soggiorni nel territorio nazionale sulla base di un permesso di soggiorno valido;

la nuova direttiva stabilisce che, qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sulla base della presenza del lavoratore nel proprio territorio, lo Stato membro interessato deve rilasciare il visto per l'ingresso, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale;

ulteriori modifiche operate dalla direttiva sostitutiva consistono nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso;

la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024 stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli

uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, in maniera analoga stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego;

tra le principali novità, le nuove disposizioni delle citate direttive richiedono agli Stati membri dell'Unione di: designare uno o più organismi per la parità e garantire che gli stessi siano indipendenti e liberi da influenze esterne; fornire agli organismi le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati; porre gli organismi in condizione di prevenire la discriminazione e di promuovere la parità di trattamento, sensibilizzando la popolazione sull'esistenza e sui servizi degli organismi; garantire che gli organismi siano attrezzati per fornire assistenza alle vittime di discriminazione, in particolare conferendo agli stessi il potere di condurre indagini e di impegnarsi nella risoluzione alternativa delle controversie nei casi di discriminazione; autorizzare gli organismi per la parità a presentare osservazioni e ad agire nei procedimenti giudiziari nei casi di discriminazione;

la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 reca disposizioni volte a modificare la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di migliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati relativi alla tratta di esseri umani e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime;

l'obiettivo è perseguito tramite il potere per le autorità di non perseguire penalmente le vittime coinvolte in attività illegali, la promozione di una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, l'istituzione di unità specializzate contro la tratta e misure che garantiscano l'accesso alla protezione internazionale alle vittime e al risarcimento;

con specifico riguardo alle misure di assistenza e sostegno alle vittime minorenni, si prevedono da parte degli Stati membri azioni specifiche volte ad evitare che le vittime siano reimmesse nel circuito della tratta all'interno dell'Unione, quali l'introduzione di programmi volti a sostenere la transizione del minore verso l'emancipazione e l'età adulta e la nomina di un tutore o di un responsabile del minore dal momento in cui quest'ultimo viene identificato dalle autorità;

sul tema delle misure preventive, si specifica che gli Stati devono prestare attenzione alla dimensione online intervenendo con azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole)* 42

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 47

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 43

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 48

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 44

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 49

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 46

ALLEGATO 4 (Relazione approvata) 50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 25 marzo 2025.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sottolinea come il Governo dovrebbe provare imbarazzo nel presentare un provvedimento che reca misure in materia di

reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni senza prevedere nuove assunzioni nel comparto della giustizia, nonostante le evidenti e clamorose carenze di organico che il Movimento 5 Stelle denuncerà, dati alla mano, nel prosieguo del dibattito parlamentare.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che le Commissioni di merito hanno concluso l'esame degli emendamenti solo nella seduta serale di ieri, martedì 25 marzo, e hanno richiesto di ricevere il parere in tempo utile a conferire il mandato ai relatori entro la seduta di domani, convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. Avverte, pertanto, che, ove ve ne siano le condizioni, la Commissione renderà il parere nell'odierna seduta.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che il testo in esame contiene un intervento ampio e articolato sulle Forze di polizia, sulle Forze armate e sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco per rafforzare l'efficacia organizzativa e operativa di tali istituzioni.

Avverte che la relazione si soffermerà sui profili di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del contenuto del provvedimento, composto da 18 articoli e due allegati.

L'articolo 8, introdotto dal Senato, al comma 1 interviene sulla norma dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 6 della legge n. 395 del 1990) che sancisce la parità retributiva e di attribuzioni tra personale maschile e personale femminile appartenente alla polizia penitenziaria e suddivide l'intero Corpo in 3 ruoli gerarchicamente ordinati, ovvero quello degli ispettori, quello dei sovrintendenti e quello degli agenti e assistenti.

La modifica in commento precisa l'ambito applicativo delle norme che richiedono necessariamente l'impiego di personale maschile o femminile, circoscrivendo la regola in base alla quale il personale di polizia penitenziaria deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati al solo personale che svolge le proprie mansioni di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive.

Conseguentemente, il comma 2 elimina la differenziazione per sesso, per il ruolo degli ispettori nella tabella recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, oggetto peraltro della sentenza n. 181 del 2024 con cui la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui distingue secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.

Inoltre, il medesimo comma 2 ripristina le qualifiche di « ispettore » e di « agente » nell'ambito dei rispettivi ruoli, già presenti in passato ma non riprodotte nell'ultima tabella modificata dalla legge di bilancio per il 2023.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame *(vedi allegato 2)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ribadisce, anche in questa occasione, come non sia accettabile, sul piano del metodo, esaminare in sede consultiva un provvedimento in una sola seduta, circostanza che impedisce una adeguata atten-

zione e riflessione per l'espressione del relativo parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente,* avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta di ieri – 25 marzo 2025 – e ha richiesto di ricevere il parere in tempo utile a conferire il mandato alla relatrice entro domani, in una seduta convocata prima delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. Pertanto, avverte che, anche in questo caso, ove ve ne siano le condizioni, la Commissione renderà il parere nell'odierna seduta.

In replica a quanto evidenziato dalla collega D'Orso in riferimento al precedente punto all'ordine del giorno, precisa che la presidenza non intende consolidare una prassi nel senso di esaminare in sede consultiva un provvedimento in una sola seduta, circostanza che purtroppo in alcuni casi è però difficilmente evitabile. Nel caso di specie, come detto, i tempi a disposizione delle Commissioni in sede consultiva sono infatti estremamente ridotti.

Si dichiara comunque disponibile, qualora non dovessero esservi le condizioni per esprimere il parere durante la seduta in corso, a prevedere una ulteriore seduta al termine delle votazioni odierne dell'Assemblea o, in alternativa, domani, anche in questo caso prima dell'avvio dei voti dell'Aula e della citata seduta della Commissione di merito.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, sottolinea che le finalità del provvedimento, come enunciate nell'articolo 1, sono quelle di riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane – la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale – e delle loro popolazioni.

Avverte che la relazione si soffermerà sui profili di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del contenuto del provvedimento.

L'articolo 8, introdotto al Senato, prevede che il Ministero della giustizia – nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente – possa provvedere alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento, anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni pubbliche. In questi casi si precisa che non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

L'articolo 15 modifica l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 in materia di tutela e salvaguardia di alberi monumentali e dei boschi monumentali.

Il nuovo comma 5-*quater* del citato articolo 7 introduce illeciti amministrativi assistiti da un sistema sanzionatorio. In particolare, la novella dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento (purché di grave entità) di alberi o gruppi di alberi monumentali è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000. Tale sanzione, tuttavia, è ridotta della metà ove il danneggiamento si riveli di lieve entità. Lo stesso vale in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato, oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale, purché nell'ambito di specifiche zone – che il provvedimento in esame qualifica come « zona di protezione dell'albero » (ZPA), – effettuati per casi motivati e improcrasti-

nabili, dietro specifica autorizzazione comunale.

Segnala, altresì, il nuovo comma 5-*quinquies* aumenta di un terzo la citata sanzione per l'abbattimento o il danneggiamento (di grave entità) di un bosco monumentale, nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo. Anche in questo caso la sanzione così risultante è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato.

Il nuovo comma 5-*sexies* prevede infine che l'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la regione, specificando che la somma è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali.

L'articolo 16, comma 8, introdotto al Senato, vieta – per i rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge – il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei predetti terreni. Come conseguenza della violazione del divieto viene prevista la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, prevede il concerto del Ministro della giustizia in sede di adozione del decreto ministeriale che istituirà un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia.

L'articolo 18, comma 4, interviene in merito alla responsabilità degli eventuali danni subiti dal fruitore del percorso escursionistico.

In particolare, prevede che se tali danni sono conseguenza di un fatto colposo del medesimo fruitore, l'evento dannoso deve essere annoverato nella categoria del « caso fortuito », ovvero del concorso di colpa di cui al richiamato articolo 1227 primo comma del codice civile, nonché della ipotesi del secondo comma del medesimo articolo, che esclude il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, site nei comuni montani.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice motivato anche dall'atteggiamento della maggioranza in Commissione di merito, che non ha inteso accogliere le ragionevoli proposte emendative avanzate dal Partito Democratico.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione.

Facendo seguito alla proposta sull'ordine dei lavori del presidente, rileva che i molteplici profili che interessano la Commissione Giustizia presenti nel provvedimento in esame suggeriscano di svolgere una più approfondita riflessione su di esso in una successiva seduta, da tenere al termine delle votazioni odierne dell'Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente,* chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimersi in merito alla richiesta della collega D'Orso.

Pietro PITTALIS (FI) ritiene che sussistano le condizioni per procedere subito con la votazione della proposta di parere.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, concorda con il collega Pittalis.

Paolo PULCIANI (FDI) concorda con i colleghi di maggioranza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constatata la volontà prevalente di votare immediatamente la proposta di parere, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, ribadendo che la presidenza si farà sempre carico dell'esigenza di assicurare tempi congrui di esame dei provvedimenti in sede consultiva presso la Commissione, compatibilmente con le esigenze generali di programmazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione una relazione sul disegno di legge in esame e a nominare un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Avverte che le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione e che un proponente per ciascuna relazione di minoranza potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.

Segnala quindi che non sono stati presentati emendamenti.

Enrico COSTA (FI-PPE) ricorda di aver richiesto, nel corso dell'ultima seduta dedicata al provvedimento, l'elenco delle direttive europee in materia di giustizia che, pur non essendo incluse nel novero delle direttive da recepire, non risultino ancora formalmente oggetto di una apposita delega conferita al Governo per l'adeguamento del diritto interno, ai fini di una valutazione di tali scelta da parte dei commissari.

Ritiene utile che i commissari possano disporre di tali dati per poter svolgere l'attività emendativa con maggiore cognizione di causa.

Ciro MASCHIO, *presidente*, riferisce che gli uffici della Camera, su suo impulso, si sono attivati in tal senso, anche interloquendo con i competenti dipartimenti del Governo. Al riguardo, ha fatto presente l'esigenza di poter disporre di tali dati prima della scadenza del termine degli emendamenti presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, attualmente fissato alle ore 12 di giovedì 27 marzo.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 4)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione, in attesa di verificare – nella prossima seduta – i frutti dell'attività emendativa dei colleghi di maggioranza.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il deputato Andrea Pellicini quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25/2025 recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

l'articolo 11 estende al personale di Agenzia delle entrate-Riscossione i requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti per il personale di Agenzia delle entrate, definendo altresì gli obblighi in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione con riferimento al trattamento dei dati personali di tipo giudiziario;

l'articolo 12, comma 3, prevede l'applicazione anche ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della Giustizia del sistema di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, in base al quale quota parte della retribuzione di risultato – in misura non inferiore al 30 per cento – è direttamente legata al raggiungimento dei suddetti obiettivi; inoltre, il comma 11 del medesimo articolo 12, invece, nel prevedere una disciplina transitoria in merito alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, a determinate condizioni, di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, fa salve alcune categorie di lavoratori tra cui il personale di magistratura;

l'articolo 17 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle finanze di una nuova direzione generale per la prevenzione e il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, con compiti di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e in materia di procedimenti sanzionatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2139 Governo, approvato dal Senato, recante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

premesso che l'articolo 8, apporta alcune modifiche all'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria volte a precisare l'ambito applicativo delle norme che richiedono necessariamente l'impiego di personale maschile o femminile e modifica altresì la tabella recante il ruolo organico della polizia penitenziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta della Commissione di merito del 24 marzo 2025;

premesso che:

l'articolo 8 prevede misure per favorire la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate;

l'articolo 15 disciplina le fattispecie illecite a tutela della salvaguardia di alberi o gruppi di alberi monumentali, nonché boschi monumentali, prevedendo le relative sanzioni;

l'articolo 16, comma 8, vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati e prevede, come conseguenza della violazione, la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione;

l'articolo 16-*bis* prevede il concerto del Ministro della giustizia in sede di adozione del decreto ministeriale che istituirà un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria;

l'articolo 18, comma 4, interviene in merito alla responsabilità degli eventuali danni subiti dal fruitore del percorso escursionistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge Governo C. 2280, già approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

premesso che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;

premesso altresì che sono conferite le deleghe, indicando specifici principi e criteri direttivi:

all'articolo 4 – per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori (cosiddetta *Second Consumer Credit Directive* o CCD2) – in relazione all'introduzione delle relative sanzioni e sulle modalità di riscossione;

all'articolo 5 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 sulla lotta al riciclaggio – in relazione alla definizione dei reati e delle relative sanzioni;

all'articolo 7 – per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 9 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (la cosiddetta *Environmental Crime Directive*) – in relazione alla definizione dei reati, delle circostanze aggravanti e delle relative sanzioni;

all'articolo 10 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, relativa alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 13 – per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni di una serie di regolamenti e il recepimento di una serie di direttive delle Unione europea in materia di mercati di capitale di rischio, di vigilanza e capitali pubblici – con riguardo al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili da Consob, Banca d'Italia, IVASS e COVIP, secondo le rispettive competenze;

all'articolo 14 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – prevedendo, oltre al parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali in sede di adozione dei decreti attuativi, l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente;

all'articolo 15 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174, la quale fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (cosiddetto « c*risis management and deposit*

insurance framework » o CMDI – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 16 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, concernente i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi, nonché i rischi ambientali, sociali e di *governance*, e ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1623, in materia di requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e *l'output floor* – con riguardo all'apparato sanzionatorio;

all'articolo 17 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità – con riguardo all'individuazione del relativo sistema di tutela e alla definizione del conseguente sistema sanzionatorio;

all'articolo 19 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali – con riguardo all'individuazione delle autorità giudiziarie e amministrative competenti, alle procedure relative ai suddetti ordini, nonché alle sanzioni amministrative e ai relativi mezzi di impugnazione;

all'articolo 21 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali – con riguardo all'attribuzione alla CONSOB del potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, nonché stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie entro limiti prefissati;

all'articolo 24 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti – con riguardo all'aggiornamento del sistema sanzionatorio e all'individuazione, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, dei soggetti responsabili;

all'articolo 25 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali – con riguardo al sistema sanzionatorio penale e amministrativo;

all'articolo 26 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale – con riguardo alla definizione di sanzioni amministrative;

all'articolo 29 – per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2023/1452, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie – con riguardo all'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente;

Richiamate infine le seguenti direttive ricomprese nell'Allegato A:

direttiva (UE) 2024/1260 che stabilisce norme minime riguardanti il reperimento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nell'ambito di procedimenti in materia penale, il cui termine per il recepimento è fissato al 23 novembre 2026;

direttiva (UE) 2024/1385 che stabilisce norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'Unione europea, il cui termine di recepimento è fissato al 14 giugno 2027;

direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di migliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati relativi alla tratta di esseri umani e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 53

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 60

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IV) *(Esame e conclusione – parere favorevole)* .. 53

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 61

DL 25/2025: disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 54

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 56

ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 57

INTERROGAZIONI:

5-03650 Quartapelle Procopio: Sul riconoscimento della nomina di Paolo Zampolli quale inviato speciale degli USA per l'Italia 58

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 63

5-03708 Billi: Sulle iniziative per ottenere il dissequestro della « Casa d'Italia » a Zurigo 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos . 59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Marrocco, a presentare la proposta di relazione.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, presenta una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di relazione presentata dalla relatrice.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e IV).

(Esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare l'unica disposizione di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Nello specifico, menziona l'articolo 15, che prevede la possibilità, per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di destinare personale fuori dal territorio nazionale, per l'impiego in qualità di « esperti » presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Più in dettaglio, il comma 1 modifica la disciplina vigente disponendo che, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare, possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione.

Al riguardo, segnala che l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero. L'esigenza di fondo è di fornire supporto al naviglio che naviga fuori dalle acque di competenza, considerato anche che circa il 90 per cento del trasporto merci globale avviene via mare. Fa presente che l'evoluzione tecnica della materia relativa alla sicurezza del trasporto marittimo (*safety*, *security* ed ambientale), nonché le complesse norme sull'imbarco e sbarco dei marittimi, prevedono la conoscenza di norme nazionali, europee ed internazionali e richiedono uno spinto approccio tecnico/amministrativo. Pertanto, come precisato nella relazione illustrativa, la presenza nelle sedi diplomatico-consolari in cui si svolgono annualmente più di mille atti di navigazione marittima – New York, Singapore, Panama e Atene – di ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ha proprio lo scopo di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle navi commerciali che battono bandiera italiana.

Evidenzia che il comma 2 stabilisce che le unità del Corpo delle Capitanerie di porto non rientrino nel limite massimo di 172 unità relativo agli incarichi attribuiti agli esperti previsto dall'Ordinamento del-

l'Amministrazione degli affari esteri (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967).

Infine, rileva che il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati in euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

DL 25/2025: disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, in via generale, rileva che il provvedimento – che si compone di 22 articoli suddivisi in 2 Titoli – mira ad introdurre disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il testo introduce nuovi strumenti per migliorare la *performance* individuale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni e collegare, a questo nuovo sistema di valutazione, nuove prospettive di crescita.

Precisa che nella sua esposizione si limiterò ad illustrare le disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, richiama l'articolo 12, comma 10, che istituisce il programma « *Hub* per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile », in relazione agli obiettivi di cooperazione previsti dal Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano, quale piattaforma aperta a Governi, imprese e centri di ricerca che sia da perno per iniziative internazionali in materia.

Evidenzia che le iniziative del programma – per il quale è autorizzata la spesa complessiva di 5.281.400 euro a decorrere dall'anno 2025 – sono deliberate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La norma in esame precisa che l'istituzione del programma avviene in attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei e della dichiarazione ministeriale promossa dalla presidenza italiana del G7 il 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale.

Al riguardo, ricorda che tale dichiarazione sottolinea la necessità di rafforzare gli ecosistemi digitali locali e la volontà di collaborare con *partner* chiave nelle economie emergenti e nei Paesi in via di sviluppo per garantire che l'Intelligenza Artificiale (IA) sia inclusiva, responsabile ed equa.

Sempre all'articolo 12, segnalo che il comma 13, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture* – a carattere residenziale nella provincia di Ferrara.

Fa presente che la procedura di attivazione della Scuola prevede l'adozione di un decreto ministeriale, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con il quale si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico.

La disposizione in esame chiarisce, altresì, che alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità am-

bientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca.

Precisa che alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute.

Segnala che la relazione tecnica chiarisce come l'istituzione della Scuola non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno soggetti privati, con risorse proprie.

Da ultimo, menziona l'articolo 14, comma 5, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali ai parametri ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Al riguardo, ricorda che il citato decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 152, consente alle sedi diplomatico-consolari l'assunzione di personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unità.

Osserva, altresì, che l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica prevede che la retribuzione annua base dei dipendenti sia fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte da tali impiegati. A tal fine, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale, fermo restando che la retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei predetti termini di riferimento ed è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee, pur potendo essere consentita eccezionalmente, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Segnala che, per le medesime finalità di cui al comma in esame, il decreto-legge n. 44 del 2023 ha già autorizzato la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1 milione 800 mila annui a decorrere dall'anno 2024; inoltre, la legge di bilancio per il 2024 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Rileva che agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A suo avviso, si tratta di una misura positiva, nell'auspicio di ulteriori interventi volti al rafforzamento della rete diplomatico-consolare.

La relazione tecnica fa presente che, pur trattandosi di una spesa per retribuzioni, l'autorizzazione è stata formulata come un tetto di spesa e alla stessa sarà data attuazione nei limiti espressamente autorizzati dalla norma. La concessione di incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle sedi diplomatico-consolari è infatti soggetta ad una valutazione caso per caso, effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità nei pertinenti stanziamenti.

Da ultimo, richiama brevemente una disposizione di carattere trasversale contenuta nell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge, che interviene in materia di riorganizzazione del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle attività di indirizzo e controllo svolte in materia di contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani. Nello specifico, tale riorganizzazione è volta ad implementare gli interventi di: prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani; assistenza delle vittime; programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione; monitoraggio del fenomeno nel rispetto della normativa europea.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 13, rileva l'esigenza di chiarire la natura, le fonti di finanziamento e le funzioni della istituenda Scuola superiore di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture*, che sarà oggetto di un attento esame – e di eventuali proposte emendative presentate dal proprio Gruppo – nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni Cultura ed Agricoltura.

Con riferimento alla norma di cui all'articolo 14, comma 5, rileva che il tema delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalla rete diplomatico-consolare andrebbe inquadrato nella più ampia prospettiva di riforma del MAECI già preannunciata dal Ministro Tajani: al riguardo, chiede di audire il Segretario Generale della Farnesina al fine di approfondire le linee direttrici di tale riforma.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) rileva l'esigenza di ottenere chiarimenti circa le modalità di riorganizzazione del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame, eventualmente anche attraverso l'audizione del Capo del Dipartimento: a suo avviso, le funzioni attribuite dal decreto-legge in materia di lotta alla tratta di esseri umani rientrano già a pieno titolo nel *core business* della struttura amministrativa.

Il sottosegretario Giorgio SILLI ritiene condivisibile la richiesta dell'onorevole Amendola di organizzare un ciclo di approfondimento sulle prospettive di riforma della Farnesina, che, tuttavia, dovrebbe riguardare non tanto l'organico del Ministero, quanto la ripartizione delle competenze tra le Direzioni Generali.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il collega Formentini ha pre-

disposto l'emendamento 3.1, di recepimento della suddetta condizione.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione dell'emendamento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore,* illustra l'emendamento a sua firma 3.1 *(vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente,* avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, in via generale, sottolinea che l'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l'altro.

Venendo all'articolato, osserva che il testo è composto da 48 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e sostituisce una precedente Convenzione tra Italiana e Jugoslavia, risalente al 1957.

Il Titolo I, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate, individua rispettivamente i campi di applicazione materiale e personale, e pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l'Intesa si applica. Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto di vista del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.

Il Titolo II reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa, ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7 (tra cui il personale diplomatico). Ulteriori disposizioni garantiscono l'esportabilità delle prestazioni in denaro a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo, la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria e il principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'Intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Il Titolo III reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle prestazioni per malattia e maternità, alle pensioni, agli infortuni sul lavoro e alle malattie profes-

sionali, alla disoccupazione e alle prestazioni familiari.

Il Titolo IV, relativo a disposizioni diverse, stabilisce – fra l'altro – che le norme di attuazione siano concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un'intesa amministrativa. Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato possono rivolgersi direttamente alle autorità dell'altro per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese. Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell'Accordo, le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'intesa bilaterale, le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile, i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte e il principio di protezione dei dati.

Da ultimo, segnala che il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di 4 articoli.

In particolare, l'articolo 3 valuta gli oneri finanziari – disponendo la relativa copertura – in 25 mila euro per l'anno 2025, in 76 mila euro per l'anno 2026, in 128 mila euro per l'anno 2027, in 183 mila euro per l'anno 2028, in 239 mila euro per l'anno 2029, in 298 mila euro per l'anno 2030, in 360 mila euro per l'anno 2031, in 423 mila euro per l'anno 2032, in 489 mila euro per l'anno 2033 e in 558 mila a decorrere dall'anno 2034.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.30.

5-03650 Quartapelle Procopio: Sul riconoscimento della nomina di Paolo Zampolli quale inviato speciale degli USA per l'Italia.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, che fornisce alcuni elementi fattuali, ma sottace diversi aspetti della vicenda. Preso atto delle delucidazioni fornite dal sottosegretario, osserva che l'Esecutivo, che rivendica costantemente una vocazione patriottica e sovranista, dovrebbe reagire in maniera ferma alle recenti dichiarazioni del presidente Trump e di altri autorevoli esponenti dell'Amministrazione USA, che hanno definito gli europei come « parassiti ».

5-03708 Billi: Sulle iniziative per ottenere il dissequestro della « Casa d'Italia » a Zurigo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Simone BILLI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che attesta un chiaro impegno a risolvere la controversia oggetto dell'interrogazione. Ribadisce, altresì, il ruolo fondamentale svolto dalla « Casa d'Italia » come centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale a beneficio dell'ampia comunità di italiani residenti in Svizzera, che conta circa 650 mila iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 26 marzo 2025.

Incontro con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.35 alle 16.10

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2280 Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di prevenzione di procedure di contenzioso;

preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 5, che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione;

preso atto, altresì, dell'articolo 25 che reca la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, il quale istituisce una protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali, integrando la protezione già esistente per le IG del settore agricolo;

preso atto, infine, che l'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115, finalizzato a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

segnalato che la direttiva (UE) 2024/1712, contenuta nell'Allegato A, modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di promuovere, tra le altre cose, una maggiore cooperazione fra gli Stati membri, gestita dalla figura del coordinatore anti-tratta dell'UE,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

evidenziato che l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare fino a quattro ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera fuori dal territorio nazionale, per l'impiego in qualità di « esperti » presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, al fine di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle navi commerciali che battono bandiera italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante dall'articolo 3 *fino a:* Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.

3.1. Il Relatore.

ALLEGATO 4

5-03650 Quartapelle Procopio: Sul riconoscimento della nomina di Paolo Zampolli quale Inviato speciale degli USA per l'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Italia e gli Stati Uniti condividono un rapporto storico e consolidato, basato su una stretta cooperazione politica, economica e di sicurezza, e su profondi legami tra le rispettive società civili.

Il rapporto transatlantico è un caposaldo della politica estera di questo Governo, insieme all'Europa. L'unità fra le due sponde dell'Atlantico è quindi fondamentale, per tutelare i nostri valori e i nostri interessi strategici.

Questo spirito di amicizia e collaborazione si riflette nelle molteplici interlocuzioni che si sviluppano a vari livelli da chi ha competenza sulla politica estera, segnatamente le interazioni del Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro Tajani rispettivamente con il Presidente Trump e con il Segretario di Stato Rubio.

In merito al quesito specifico posto dall'onorevole interrogante, secondo quanto riferito dal Ministero dei trasporti l'incontro tra il Ministro Salvini e il signor Paolo Zampolli, richiesto da quest'ultimo e avvenuto il 25 febbraio, è da inquadrare come un incontro di cortesia con un esponente della comunità italo-americana, in cui si è parlato delle prospettive di collaborazione tra i nostri due Paesi.

Merita di essere segnalato che a quella data il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non aveva ricevuto dalla Casa Bianca indicazioni circa il conferimento al Signor Paolo Zampolli dell'incarico di Inviato speciale per l'Italia, come richiamato dall'interrogante.

Per completezza di informazione, si segnala che il Signor Zampolli è stato indicato l'11 marzo dal Presidente Donald Trump quale « Inviato speciale per le *partnership* globali ».

ALLEGATO 5

5-03708 Billi: Sulle iniziative per ottenere il dissequestro della « Casa d'Italia » a Zurigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel settembre 2020, un lodo arbitrale emesso secondo le procedure del Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) ha condannato l'Italia a un risarcimento di 16 milioni di euro (più interessi e spese legali) a favore di ESPF Germania, ESPF Austria e InfraClass Energie per violazione degli obblighi di protezione degli investimenti stranieri garantiti dal Trattato sulla Carta dell'energia (da cui l'Italia si è ritirata a partire dal 1° gennaio 2016, ma cui resta legata per i successivi 20 anni, alla luce della cosiddetta « *sunset clause* »).

Il lodo ha accertato che con il decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 91 (« decreto spalma incentivi ») l'Italia ha modificato in corsa il regime in vigore al momento degli investimenti effettuati dai ricorrenti, in contrasto con i princìpi di buona fede e di legittimo affidamento degli investitori.

L'Italia ha quindi impugnato il lodo per difetto di giurisdizione del collegio arbitrale nelle controversie *intra*-UE. Già nel corso del procedimento arbitrale, infatti, con la sentenza « Achmea » del 6 marzo 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva indicato che gli arbitrati previsti da Trattati pregiudicano l'autonomia del diritto UE nella misura in cui sottraggono alla competenza delle giurisdizioni degli Stati Membri controversie che possono riguardare l'applicazione o l'interpretazione del diritto UE. I collegi arbitrali, inoltre, non sono abilitati ad adire la CGUE in via pregiudiziale. Successivamente, con la sentenza « Komstroy » del 2 settembre 2021 la CGUE ha dichiarato l'arbitrato *intra*-UE previsto dal Trattato sulla Carta dell'energia incompatibile con il diritto dell'Unione.

Il 31 luglio 2023, il Comitato di annullamento ICSID ha però rigettato l'impugnazione dell'Italia riconoscendo la giurisdizione del Tribunale arbitrale sulla base della Carta dell'energia e l'irrilevanza, ai fini della decisione sulla controversia, del diritto UE. Il lodo sfavorevole è dunque divenuto definitivo, rendendo possibile richiederne l'esecuzione in uno dei 158 Stati Parte della Convenzione ICSID.

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Amministrazione capofila nella vicenda fin dalla fase pre-contenziosa – ha dunque avviato, nel luglio dello scorso anno, interlocuzioni con le Società del Gruppo ESPF, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad un accordo transattivo, fatta salva ogni opportuna valutazione sulla sua compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Infatti, secondo l'interpretazione del diritto UE, il pagamento erogato da uno Stato membro in conseguenza di un lodo ICSID, seppure avvenga a seguito di procedura esecutiva, può costituire un aiuto di stato ed essere dunque illegittimo. A tal fine, il MASE è in attesa di una valutazione su tali profili dalla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea.

Non essendo stato raggiunto un accordo transattivo, il 9 settembre 2024 ESPF ha dunque messo in mora il MASE chiedendogli di versare 27,8 milioni di Euro (compresi interessi e spese legali), preannunciando il ricorso a procedure esecutive del lodo in mancanza del pagamento.

L'8 novembre 2024, ESPF e InfraClass Energie hanno ceduto il credito derivante dal lodo a Francis Marc Louvard e Gregory Ingram, titolari del gruppo KGAL cui le stesse ESPF e InfraClass Energie fanno capo.

Lo scorso dicembre, i detentori del credito ceduto hanno avviato in Svizzera una procedura esecutiva per un ammontare di 32 milioni di franchi svizzeri, chiedendo il sequestro conservativo di beni riconducibili allo Stato italiano, in particolare l'immobile demaniale « Casa d'Italia » a Zurigo, destinato ad ospitare – al termine dei lavori di ristrutturazione eseguiti di concerto con le Autorità locali – il Consolato generale d'Italia a Zurigo, l'Istituto italiano di cultura e le scuole statali italiane.

Il MASE e l'Avvocatura generale dello Stato, con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Ambasciata d'Italia a Berna e per il tramite di uno studio legale appositamente incaricato, hanno depositato opposizione al provvedimento di sequestro, opponendo l'immunità dalle procedure esecutive di un immobile destinato all'esercizio di funzioni sovrane.

Nelle more del procedimento, tuttora pendente, l'immobile resta nella materiale disponibilità del Consolato generale, che sta proseguendo con i lavori di ristrutturazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 66

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
C. 2171 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 25 marzo scorso.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione, nell'odierna seduta, prosegue l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2171 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Avverte altresì che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda come, nella scorsa seduta, sia stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 18 di ieri.

Fa presente, inoltre, come non siano stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Dispone, dunque, che il testo sia trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 67

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 67

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 68

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 79

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti. Atto n. 256 (Rilievi alle Commissioni III e IV) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la forni-

tura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso di svolgimento gli approfondimenti istruttori e le verifiche tecniche necessari sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame.

Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2024, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Segnala altresì che il testo del provvedimento è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di una relazione tecnica, aggiornati alla luce delle modifiche apportate al Senato.

Nel rinviare, per una compiuta disamina dei profili di carattere finanziario, alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera dei deputati, avverte che nella propria relazione si soffermerà sulle sole disposizioni per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di natura finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme delineano la cornice procedurale, nei termini già disciplinati in precedenti leggi di delegazione europea, per procedere, mediante l'adozione di decreti legislativi, all'attuazione a al recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 del provvedimento in esame e all'annesso allegato A. Segnala, inoltre, che le relative deleghe legislative sono vincolate al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234 del 2012, nonché degli ulteriori specifici principi e criteri direttivi stabiliti dal provvedimento in esame, come previsto dal richiamato articolo 1.

Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica riferisce, in termini generali, che il provvedimento non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, analogamente a quanto rilevato, nella quasi generalità dei casi, dalle relazioni tecniche che corredavano i precedenti disegni di legge di delegazione europea. In particolare, la relazione tecnica afferma che risulterebbe estremamente difficile riuscire a determinare, prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 3, con una formulazione che riprende le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di delegazione europea, reca un meccanismo strutturato su più livelli conseguenziali volto a far fonte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame. In parti-

colare, la citata disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli, ivi puntualmente richiamati, recanti specifiche clausole di invarianza finanziaria, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo in esame nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe da quest'ultimo conferite. Sottolinea che la disposizione precisa, altresì, che alla copertura delle predette spese, così come delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe medesime, si provvede, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Al riguardo, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 114.917.731 euro per l'anno 2025, a 112.229.646 euro per l'anno 2026 e a 112.165.891 euro per l'anno 2027. Rileva, altresì, che per quanto concerne l'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 38.488.619 euro.

Fa presente che la disposizione in commento prevede in seconda istanza che, qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea non dovesse recare le occorrenti disponibilità, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Ricorda che tale ultima disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'affermare il principio in base al quale le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Rammenta, conseguentemente, che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, rileva che, come segnalato in precedenza, la disposizione in esame prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale testé illustrato di tutte le deleghe legislative per le quali è espressamente prevista, nell'ambito del provvedimento in esame, una clausola di invarianza finanziaria.

Parimenti, segnala che, nell'ambito di diverse disposizioni di delega contenute nel provvedimento, sono previste norme volte ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi delle predette deleghe legislative. Nel rilevare che anche tali previsioni devono intendersi implicitamente escluse dall'applicazione del generale meccanismo di copertura finanziaria previsto dalla disposizione in esame, fa presente che, in ragione delle predette esclusioni, il predetto meccanismo deve ritenersi applicabile all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 17, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*, e 25, comma 2, lettere da *a)* a *d)*, nonché al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente disegno di legge.

Ciò posto, nel ritenere utile acquisire una conferma in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo, altresì, una rassicurazione, sia pure di massima, circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea a garantire in prima istanza la copertura degli

eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni, giacché, in caso di insufficienza di tale dotazione, l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 subordinerebbe l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi europei al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che la norma, introdotta al Senato, istituisce un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, composto da un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca. Ricorda che il comma 1 dispone che le attività di supporto al tavolo siano svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. Fa, inoltre, presente che il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico è inviato alle Camere per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo, come disposto al comma 2. Sottolinea che il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria relativa anche ai componenti del tavolo tecnico.

Premesso che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, pur non avendo osservazioni da formulare alla luce della sua portata testuale, che consente di circoscriverne l'applicazione in un quadro di neutralità finanziaria, evidenzia che la stessa non individua un termine finale di operatività dei lavori del tavolo tecnico, prescrizione quest'ultima che sarebbe stato opportuno introdurre nel testo, al fine di non consentire un impegno senza termine delle strutture del Ministero della salute chiamate a supportarne i lavori. Al riguardo, ritiene pertanto utile acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 11, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali è prevista, alla lettera *c)*, l'individuazione di procedure per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Sottolinea, al riguardo, che la relazione tecnica afferma che le modifiche che verranno apportate al quadro normativo attualmente vigente sono meramente ordinamentali e che quindi non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alle modalità di verifica – ad esempio, tramite ispezioni – di cui alla lettera *c)*, al fine di appurare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione del citato principio e criterio direttivo. Rileva che tra i principi e criteri direttivi specifici viene altresì ricompresa, alla lettera *e)*, la modulazione delle tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto confermato dal Governo al Senato e ribadito dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di verifica. Fa presente, infatti, che la riconduzione dei soggetti interessati alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato può determinare ampliamenti, o riduzioni, delle platee iscritte alle gestioni previdenziali coinvolte, con conseguenti variazioni nell'importo delle prestazioni previdenziali o nel gettito contributivo attesi. Sul punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, con riferimento alla lettera *h)*, segnala che vengono previste modifiche alla normativa vigente, in particolare, al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di tutelare in materia di sicurezza e salute i lavoratori delle piattaforme digitali, anche

con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci. Al riguardo, reputa utile acquisire chiarimenti circa le modalità di attuazione di tali principi e criteri direttivi, con particolare riferimento all'allestimento dei suddetti canali di segnalazione, in modo da escludere riflessi onerosi per la finanza pubblica. Con riferimento alla lettera *i)* del comma 1, volta all'individuazione e regolamentazione delle modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015, ritiene opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione volti ad assicurare che il suddetto Osservatorio possa far fronte ai suoi nuovi compiti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

Con riguardo all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, specifici princìpi e criteri direttivi, tra i quali si accinge a richiamare, segnatamente, i seguenti. In particolare, osserva che alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del citato articolo 17, è prevista l'introduzione di una disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale al rilascio e al rinnovo della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, che sono individuate nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e nei comuni, secondo le rispettive competenze, stabilendo altresì forme di coordinamento tra le medesime autorità. Alla lettera *d)* del medesimo comma 2 dell'articolo 17, viene invece previsto che, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta e del contrassegno, le autorità competenti si avvalgano dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre alla successiva lettera *f)* concerne la previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta e del contrassegno.

Osserva che la relazione tecnica fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri, che sono pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione dell'infrastruttura di produzione del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per la manutenzione della suddetta infrastruttura di produzione, e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 5,06 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il rilascio della carta europea della disabilità e 5,5 milioni di euro per il 2026, 4,75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 1,975 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 per il rilascio del contrassegno per i parcheggi.

Ciò stante, per quanto riguarda gli oneri derivanti dal rilascio della nuova carta e dal rilascio del contrassegno, la cui somma corrisponde alla previsione di spesa, ossia agli oneri valutati, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai maggiori oneri calcolati dalla relazione tecnica, per il periodo dal 2030 al 2035, in misura pari a un decimo di quelli necessari per il rilascio del contrassegno all'intera platea dei beneficiari, ossia in misura pari a 1,975 milioni. Rileva che in tale periodo, infatti, considerato il rilascio del contrassegno della durata di dieci anni all'intera platea dei beneficiari entro il 5 dicembre 2029, non si dovrebbero verificare nuovi rilasci, al netto di quelli necessari per provvedere a soddisfare un eventuale sopravvenuto incremento della platea stessa. Viceversa, per gli anni residui dal 2036 al 2039 sottolinea che gli oneri do-

vrebbero risultare sostanzialmente raddoppiati rispetto a quelli indicati dalle norme, posto che si verificherebbero nuovi rilasci in ciascun anno pari a due decimi, anziché a un decimo, rispetto all'intera platea dei contrassegni in scadenza. Inoltre, ritiene altresì necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che, sebbene il rilascio del contrassegno dovrebbe rientrare nella competenza dei comuni, nulla stabilisce la disposizione in merito al riparto delle risorse stanziate per tale finalità a beneficio degli stessi. Per quanto riguarda gli oneri inerenti alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura, la cui somma corrisponde a un limite massimo di spesa, non ha invece osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e in considerazione del fatto che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, del medesimo articolo, come detto pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

In proposito, nel richiamare quanto già segnalato in ordine all'articolo 1, comma 3, ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 114.917.731 euro per l'anno 2025, 112.229.646 euro per l'anno 2026 e a 112.165.891 euro per l'anno 2027. La disposizione in commento prevede, inoltre, che l'amministrazione provveda al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)* e, in caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, si procederà ai sensi dell'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023.

Al riguardo rappresenta che, rispetto alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009, la disposizione non rimette l'individuazione degli stanziamenti da ridurre a successivi provvedimenti, ma provvede direttamente ad indicare lo stanziamento da ridurre in caso di scostamento degli oneri effettivi rispetto alle previsioni di spesa.

Ciò posto, segnala che l'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. Rileva, altresì, che tale Fondo, iscritto sul capitolo 857 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento pari a 433.679.335 euro per l'anno 2025, 378.644.995 euro per l'anno 2026 e a 328.644.995 euro per l'anno 2027.

Quanto alla disponibilità delle risorse utilizzate, rammenta che la disposizione in esame recepisce una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 24, rileva che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato, prescrivendo, in particolare, l'aggiornamento del quadro sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni, ai sensi del comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo 24. Viene, inoltre, previsto che le entrate derivanti

dell'irrogazione delle suddette nuove sanzioni amministrative pecuniarie siano riassegnate, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato già individuate a normativa vigente, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, secondo quanto stabilito dalla lettera *f)* del medesimo comma 2. Rileva, infine, che la disposizione è corredata, al comma 3, da una specifica clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica, nel rilevare che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, afferma, con riferimento al comma 2, lettera *f)*, che i maggiori costi per le autorità pubbliche di vigilanza derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli saranno finanziati mediante le entrate derivanti dalle nuove sanzioni pecuniarie correlate all'attuazione del regolamento in parola. Fa presente che la stessa relazione tecnica evidenzia come tali entrate non siano state quantificate per ragioni prudenziali, essendo le stesse associate a un regime sanzionatorio di nuova istituzione. In proposito, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, considera tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo al fine di verificare se il quadro degli adempimenti riconducibili alle suddette autorità di vigilanza del mercato, in quanto coerente con le funzioni istituzionali già attribuite alle stesse a legislazione vigente, possa essere realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria, senza far ricorso quindi alle entrate derivanti dal nuovo apparato sanzionatorio, posto che tali entrate non appaiono idonee ad essere utilizzate a copertura di nuovi oneri sia perché di ammontare incerto, sia perché esse potrebbero affluire agli enti interessati anche in esercizi finanziari successivi a quelli in cui gli oneri si manifestano.

Per quanto concerne l'articolo 26, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame recano ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che il Governo è tenuto a osservare per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea e all'esportazione dall'Unione stessa di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Evidenzia come i richiamati principi prevedano, tra l'altro, l'individuazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente designata, ai sensi del comma 2, lettera *a)*, la definizione di servizi di assistenza tecnica e di strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori coinvolti dal sistema di controlli, anche mediante affidamento a soggetti privati, l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale presso il predetto Ministero e il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2019-2021, all'interno del sistema di controlli previsto dal citato regolamento (UE) 2023/1115, in presenza di casi di non conformità, la possibilità per l'autorità competente di porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, secondo quanto disposto dal comma 2, lettera *l)*, la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Fa presente che le norme, per l'attuazione di quanto disposto al comma 2, lettera *i)*, autorizzano la spesa di euro 2.501.662

per l'anno 2025 e di euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, mentre i rimanenti principi e criteri direttivi sono assistiti da una clausola di invarianza finanziaria. Ciò premesso, con riferimento al comma 2, lettera *c)*, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a quali stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente si farà ricorso per assicurare servizi di assistenza tecnica e agli strumenti di carattere informativo da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati.

Per quanto concerne le assunzioni, di cui al comma 2, lettera *i)*, non ha osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri, tenuto conto dei parametri retributivi forniti dalla relazione tecnica e delle ulteriori informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 26 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *i)*, del medesimo articolo, quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, nel richiamare quanto già evidenziato in ordine alle dotazioni del medesimo Fondo con riferimento all'articolo 1, comma 3, prende atto che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, con una nota depositata presso la Commissione Bilancio, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria per tutte le annualità interessate.

Con riferimento all'articolo 27, rileva che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Evidenzia che il Governo, nell'esercizio della delega, è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali segnala, in particolare, in seguenti: semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/ 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004; istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo; determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/ 625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/ 1616; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni; destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai citati decreti legislativi al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

Osserva che viene comunque previsto che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provvederà agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che la relazione tecnica evidenzia che con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe, corrisposte dagli operatori del settore, per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/ 625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616. Rileva che le

tariffe verranno, altresì, destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli. Segnala che la formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la disposizione in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Rileva, quindi, che la predetta formazione potrà essere affidata anche a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Fa presente, inoltre, che le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625, che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, omette di riportare negli allegati tecnici tariffe specifiche cui fare riferimento in tal senso.

Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, fa presente che le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento. Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, segnala che nella relazione tecnica si ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE) 2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato regolamento. Evidenzia che, in mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e, conseguentemente, tutelare la salute pubblica.

Rileva che le attività previste dall'intervento normativo in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche. Fa presente che, mediante il ricorso alle nuove tariffe versate e la successiva richiesta di riassegnazione da parte del Ministero della salute, fatta salva la procedura di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, si determinerà un incremento delle risorse iscritte sul capitolo 5010, denominato « Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli », dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli.

Evidenzia che, in sede di esame al Senato, il Governo ha confermato che le attività previste dall'articolo in commento saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, compresa la gestione del sistema informativo finalizzato all'*iter* dei procedimenti istruttori previsti dal regolamento europeo in materia. Al riguardo, preso atto delle indicazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica e nel corso dell'esame al Senato, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di informazione in merito agli oneri, ivi compresi quelli relativi alle attività di formazione del personale, connessi alle attività di controllo che dovrebbero essere sostenuti attraverso le tariffe.

Segnala, infatti, che tali tariffe, potendo essere corrisposte dagli operatori anche in esercizi successivi a quello in cui si verificano i costi, soprattutto nel caso di oneri inerenti alla formazione del personale, non sembrerebbero costituire una idonea fonte di compensazione finanziaria, almeno per il primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina. Rileva che per tale anno il disallineamento temporale tra spese e introiti non sembra superabile con il ri-

corso alla procedura di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla relazione tecnica, posto che per poter commisurare ad inizio anno lo stanziamento di bilancio, con cui si dovrà far fronte alla spesa, all'andamento dei versamenti registrati in relazione alle predette tariffe è necessario che tali versamenti si siano manifestati quanto meno per un anno, come risulta dal medesimo comma 1-*bis*, che fa riferimento ai versamenti registrati nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di esercizi di vigenza della legge medesima sia inferiore a tre.

Con riferimento all'articolo 29, rileva che le norme prevedono che il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento del regolamento (UE) 2023/1542, relativa alle batterie e ai rifiuti di batterie, sia tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali è previsto, ai sensi della lettera *g)*, l'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore.

Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari sono posti a carico dei produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa. Segnala che da detti principi, che includono anche gli aspetti inerenti alla responsabilità finanziaria, la relazione tecnica fa inoltre discendere la neutralità finanziaria dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *a)*, relativa agli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, alla lettera *c)*, relativa alle forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti, alla lettera *d)*, relativa alla gestione del prodotto per l'intero ciclo di vita, alla lettera *e)*, relativa al potenziamento ed efficientamento dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti di batterie, e alla lettera *f)*, concernente l'attribuzione di funzioni all'autorità competente. Su tali aspetti non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

Evidenzia come venga inoltre previsto, alla lettera *o*), un principio e criterio direttivo, in materia di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio. In proposito, rileva che la relazione tecnica afferma che le tariffe necessitano di un aggiornamento relativamente alle nuove verifiche, specificando che i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo. Fa, altresì, presente che dalla predisposizione di tariffe adeguate, la relazione tecnica fa discendere la neutralità finanziaria di quanto disposto alla lettera *h)*, concernente la previsione di organismi di valutazione della conformità e dell'autorità di notifica, e alla lettera *l)*, concernente il rispetto degli obblighi in materia di *due diligence* per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie.

Al riguardo, nel rilevare la necessità che l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe assicuri l'integrale copertura degli oneri connessi alle attività che saranno svolte dagli organismi di controllo, sottolinea comunque che una puntuale verifica in sede parlamentare dell'invarianza finanziaria degli effetti derivanti da tali attività e dalle tariffe ad esse collegate, sarà possibile solo in sede di esame degli schemi di decreto legislativo che saranno trasmessi per il parere alle Commissioni competenti, anche per i profili finanziari. Infine, per quanto concerne l'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente di cui alla lettera *m)*, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che la modifica del regime sanzionatorio non comporti una riduzione del gettito già scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*, già trasmessa alla Camera dei deputati, riservandosi di fornire i chia-

rimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti.
Atto n. 256.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che il Ministro della difesa, in data 20 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento in favore delle Forze armate del Governo della Repubblica di Gibuti.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

In proposito, osserva che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di otto stazioni radio SRT-178/V dell'Esercito italiano in favore delle Forze armate del Governo della Repubblica di Gibuti, la cui finalizzazione è prevista, presumibilmente, entro il 30 giugno 2025.

Rammenta, in proposito, che, secondo quanto previsto dal citato articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, fa presente che nel *dossier* redatto dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione. In particolare, il *dossier* segnala che la Repubblica di Gibuti rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come individuati dalla Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti hanno sottoscritto a Roma, in data 29 gennaio 2020, un Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, entrato in vigore l'8 marzo 2023 per una durata di tre anni, rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti.

Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, evidenzia che il *dossier* rappresenta che i materiali oggetto della cessione sono obsoleti per cause tecniche e che lo Stato maggiore dell'Esercito ha avviato un piano di graduale riduzione del parco radio SRT-178/V nel quadro di un contestuale piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza.

Ciò posto, nel prendere atto di quanto rappresentato nel predetto *dossier* in merito al fatto che la cessione a titolo gratuito dei predetti materiali non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio della Difesa, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che le spese relative alla realizzazione del citato piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza rientrino già nella programmazione della spesa operata dal Ministero della difesa e che, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Ritiene, altresì, opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla sussistenza di eventuali oneri ulteriori connessi alla cessione dei predetti mezzi, riferibili, in particolare, al trasporto e alla consegna degli stessi.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che le spese relative alla realizzazione del piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza, che sarà attuato contestualmente alla graduale riduzione del parco radio SRT-178/V-RH4/178, rientrano nella programmazione operata dal Ministero della difesa e, pertanto, ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Assicura, infine, che alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della base militare italiana di supporto (BMIS) presente nella Repubblica di Gibuti.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti (Atto n. 256);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese relative alla realizzazione del piano di ammodernamento delle stazioni radio ad alta frequenza, che sarà attuato contestualmente alla graduale riduzione del parco radio SRT-178/V-RH4/178, rientrano nella programmazione operata dal Ministero della difesa e, pertanto, ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del medesimo Ministero;

alle spese per il trasporto e la consegna dei materiali oggetto di cessione si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dei contratti già in essere, sottoscritti a beneficio della base militare italiana di supporto (BMIS) presente nella Repubblica di Gibuti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

ARTICOLO 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo contiene, al **comma 1**, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a ***29*** della presente legge e all'annesso allegato A.

Al **comma 2** prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3** dispone che, a esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive, dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria 31 dicembre 2009, n. 196.

Il richiamato articolo, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative: in particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore

dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge e alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

ARTICOLO 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

ARTICOLO 3. (Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20)

La disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministro della salute, di un tavolo tecnico ai fini ricognitivi, avente a oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo saranno svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico sarà inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Come previsto dal comma 3, dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, è specificatamente previsto che agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente e che ai componenti del tavolo tecnico non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

La norma di delega, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al **comma 2** individua le disposizioni finanziarie rilevanti che, nell'ambito dell'esercizio della delega, devono essere seguite da parte del Governo.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare il recepimento, anche tramite l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

In ragione dei diversi piani di intervento normativo delegati al Governo, in ossequio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono previsti i principi e i criteri direttivi specifici, da osservare al fine di adeguare la normativa interna alla direttiva di matrice europea.

Come previsto dal comma 2, dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Più in generale, tutte le autorità di vigilanza provvederanno autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Tanto con riferimento sia alle autorità diverse dalla Banca d'Italia indicate nel comma 1, lettera b), che a quelle eventualmente individuate in forza della delega contenuta alla successiva lettera ***h)***. Le previsioni in discorso e quelle contenute nel rispettivo decreto delegato non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella delega.

ARTICOLO 5 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

L'articolo 5 prevede l'adeguamento del diritto interno alla direttiva (UE) n. 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione che gli Stati membri dovranno recepire entro il 20 maggio 2025. In particolare, la citata direttiva mira ad allineare gli ordinamenti degli Stati membri obbligandoli a prevedere sanzioni penali (e para-penali) minime nei confronti di persone fisiche e giuridiche in caso di violazioni delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, secondo la definizione delle stesse fornite dall'articolo 2 della medesima direttiva sulla base di quanto previsto dagli articoli 29 e 215 del TFUE (si tratta di misure quali, ad esempio, il congelamento di fondi e risorse economiche, il divieto di rilascio di un visto, il divieto di un viaggio che impedisca l'ingresso nell'Unione, misure relative a divieti settoriali nel campo dell'imprenditoria o dell'utilizzo di soluzioni tecnologiche).

Tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto, all'esito dell'ultimo incontro con i rappresentanti degli Stati, di fornire indicazioni per apportare modifiche alla direttiva con elaborazione di specifici criteri e principi da parte degli Stati membri, inasprendo gli strumenti sanzionatori tanto per le persone fisiche (con applicazione di un termine maggiore di reclusione) quanto per le persone giuridiche (con applicazione di sanzioni pecuniarie ingenti, con importi fino a 40.000.000 di euro) ed estendendo i termini di prescrizione dei reati. Al riguardo, si è reso necessario inserire, con il presente articolo, tali principi e criteri specifici, in previsione anche derogatoria alle disposizioni dello stesso articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012 e dei limiti indicati dalla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative. Si prevede, inoltre, che sia individuata, nelle norme di attuazione delle prescrizioni illustrate, un meccanismo di cooperazione tra le autorità competenti all'applicazione del contrasto e del rispetto delle misure restrittive unionali, con l'individuazione di un'unità o organo che garantisca l'unitarietà delle azioni dirette allo scopo.

Le disposizioni di cui al presente intervento sono di natura precettiva e sono dirette a introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate nei confronti di tutti i soggetti che si pongano in contrasto

con le politiche e le finalità perseguite dall'Unione. Tenuto conto che l'attività prevalente nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, e la comminazione di ingenti sanzioni economiche è suscettibile di fungere da deterrente nei confronti della violazione del diritto dell'Unione, tali previsioni potranno dar luogo a maggiori entrate, delle quali tuttavia non è dato conto in, via prudenziale, nella presente relazione. Per ciò che concerne, infine, l'esigenza di individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo nazionale per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, si evidenza che ai relativi adempimenti potrà provvedersi avvalendosi delle preposte articolazioni ministeriali della giustizia competenti nella materia della cooperazione giudiziaria internazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

L'articolo 6 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. La richiamata direttiva mira ad affrontare le nuove sfide determinate dai rapidi sviluppi del mercato dei servizi finanziari connessi alla digitalizzazione e non previsti al momento dell'adozione della direttiva 2002/65/CE. In questo quadro, il nuovo intervento del legislatore eurounitario continua a svolgere la funzione di «rete di sicurezza», già ricoperta dalla direttiva 2002/65/CE, applicandosi nei casi che non rientrano nell'applicazione di norme di settore relative alle varie tipologie di servizi finanziari, al fine di contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Al riguardo, l'applicazione della nuova direttiva garantisce l'armonizzazione normativa a vantaggio dei consumatori e dei professionisti. I criteri proposti permettono l'adeguamento del codice del consumo - in quanto sede dell'attuazione della direttiva 2011/83 che la direttiva oggetto di recepimento modifica - al fine di incorporare anche tutte le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, di servizi bancari e finanziari, in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare.

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare le modificazioni alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

Gli stessi criteri permettono di confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo, sanzionatori nonché degli altri poteri previsti in particolare dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. "*enforcement*").

Sulla base di una consultazione preliminare, ancorché informale, delle autorità maggiormente coinvolte, i criteri consentono, inoltre, di esercitare le opzioni previste volte a:

a) adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

b) prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;

c) precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

Nello specifico, con il comma 1, si effettua il rinvio di rito alle disposizioni di cui alla legge n. 234/2012 e si delega il Governo:

a) ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;

b) a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) a confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) a esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) a esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;

f) a esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) ad assicurare il miglior coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394, e apportare le conseguenti modifiche di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

h) ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché ad ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ritiene che l'assenza di un impatto finanziario derivi dalla circostanza che il recepimento della direttiva può attuarsi mediante l'utilizzo delle risorse e dei mezzi organizzativi disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le disposizioni che confermano la competenza alle autorità di vigilanza non comportano l'attribuzione di nuove funzioni, poiché le attività corrispondono a quelle già svolte; pertanto, non si

hanno effetti dal punto di vista finanziario sulla finanza pubblica. Parimenti, le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e quindi non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

Si rimanda alla relazione tecnica relativa all'articolo ***19***, dal momento che la direttiva UE 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 e il regolamento (UE) 2023/1543 costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023.

ARTICOLO 8 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

L'articolo **8** adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE*)", alle prescrizioni della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva (UE) 2024/884, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 marzo 2024, modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha sostituito la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi nella categoria 4 degli allegati I e II, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri devono garantire che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa alla causa C-181/20, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, ritenendo immotivato l'effetto retroattivo della norma.

Tale determinazione discende dal fatto che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, tali costi devono essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che la retroattività di tale norma in relazione ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Al fine di dare seguito alla sentenza è stato modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva RAEE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Inoltre, sebbene non fosse stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza, è stato modificato anche l'articolo 12 della direttiva RAEE, in quanto contenente

disposizioni parallele relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano, infatti, essere considerate retroattive, sulla base del ragionamento della Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che dal 15 agosto 2018 sono rientrate nell' "ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che solo a partire dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Tutto ciò premesso, in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 49 del 2014, si rende indispensabile procedere a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2024/884, secondo i principi direttivi proposti, che includono obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE, originati da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente alla data in cui sono rientrate nell'ambito di applicazione aperto (15 agosto 2018), e delle attività di comunicazione e di informazione per incrementare la raccolta dei RAEE originati dai nuclei domestici.

In particolare, il comma 1 prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sulla base di **tre** principi direttivi, dei quali si illustra di seguito il contenuto:

a) il riordino della disciplina nazionale sui pannelli fotovoltaici adeguandolo alla disciplina della direttiva (UE) 2024/884 appare opportuno in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni sul testo del d. lgs n. 49 del 2014, che hanno determinato l'abrogazione, la sostituzione e l'introduzione di diverse disposizioni in materia. Le ulteriori modifiche da apportare al decreto, in relazione alle modalità di finanziamento previste all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884, sono volte a garantire chiarezza circa gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici;

b) l'attuale sistema di gestione dei RAEE prevede che gli operatori del settore finanzino la gestione dei rifiuti originati da apparecchiature entrate nel campo di applicazione della direttiva, a partire dal 15 agosto 2018, con modalità analoghe a quelle previste per i RAEE "storici", ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 2002/96/CE, abrogata successivamente dalla direttiva 2012/19/UE. L'adeguamento delle attuali disposizioni relative al sistema di finanziamento di gestione dei RAEE risulta, pertanto, necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884. Il principio direttivo consente, altresì, di disciplinare il finanziamento della gestione di quei RAEE generati da apparecchiature non rientranti nel campo di applicazione della direttiva e immesse sul mercato anteriormente al 15 agosto 2018. Segnatamente, con l'attuazione del principio direttivo proposto si consente di allineare le pertinenti disposizioni, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), in modo da garantire la copertura finanziaria per la corretta gestione di tali RAEE;

c) con il principio proposto si prevede di adeguare le disposizioni del d. lgs n. 49 del 2014 sulla marcatura delle AEE alle previsioni dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2024/884, concernenti la sostituzione della norma europea di riferimento riveduta della norma europea EN 50419, adottata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) nel luglio 2022. ***Tale adeguamento dovrà attuarsi senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.***

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio della delega legislativa, sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 3** dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come previsto dal comma 3, dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono finalizzati al mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente, in coerenza con le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/884.

Si precisa inoltre che anche il decreto legislativo di recepimento della direttiva, in attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni da recepire riguardano prevalentemente gli obblighi, anche di natura finanziaria, ricadenti sui produttori delle AEE nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, già operante a legislazione vigente.

ARTICOLO 9 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

L'articolo 9 è diretto a prevedere l'adeguamento del diritto interno alla direttiva (UE) n. 2024/1203, relativa alla tutela penale dell'ambiente, la quale stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale. In tali previsioni devono ricomprendersi anche norme relative a un'ampia serie di condotte configuranti nuovi reati e comunque comportamenti illeciti che devono essere puniti anche se commessi a titolo colposo, soprattutto se causati da gravi negligenze, attraverso sanzioni penali che siano effettive, proporzionate e dissuasive, con responsabilità sia a carico di persone fisiche, alle quali sono applicate sanzioni restrittive con termini edittali elevati, sia a carico di persone giuridiche nei cui confronti sono applicate sanzioni pecuniarie ingenti.

Gli Stati membri devono emanare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva citata entro il 21 maggio 2026. In merito, il nostro ordinamento interno ha già, dal 2015, rafforzato la tutela penale dei danni provocati da violazioni ambientali ma, per restare al passo dei criteri e principi specifici richiesti dal diritto unionale, è necessario disporre riguardo ai medesimi, in previsione anche derogatoria alle disposizioni dello stesso articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012. Tali principi e criteri specifici, espressamente elencati nel presente articolo, sostituiscono la generica previsione contenuta nella direttiva (UE) 2024/1203.

Le disposizioni di cui al presente intervento normativo sono di natura precettiva e sono dirette a introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate nei confronti di tutti i soggetti che attuino comportamenti in contrasto con la tutela ambientale, in un periodo in cui gli investimenti dell'Unione europea e degli Stati membri sono particolarmente indirizzati verso la transizione ecologica e la repressione di forme anche lievi di noncuranza e di disprezzo dei canoni minimi di salvaguardia dell'ecosistema. Tenuto conto che l'attività prevalente nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, e la comminazione di ingenti sanzioni economiche è suscettibile di fungere da deterrente nei confronti della violazione del diritto dell'Unione, tali previsioni potranno dar luogo a maggiori entrate, delle quali tuttavia non è dato conto in, via prudenziale, nella presente relazione. Agli adempimenti previsti in attuazione dei principi di delega contenuti nel presente articolo potranno provvedere le amministrazioni competenti in materia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 10 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

L'attuazione del criterio di cui alla lettera a) non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà piuttosto un riordino delle norme regionali che attualmente disciplinano le autorizzazioni degli allevamenti, con presumibile ridefinizione (o introduzione) di oneri tariffari (in materia di controlli) a carico dei gestori, in applicazione del principio unionale "chi inquina paga". Ne deriva che il sistema dei controlli resta integralmente finanziato attraverso tariffe a carico dei gestori, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione del criterio di cui alla lettera b) non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà piuttosto l'attivazione di strumenti di semplificazione che potranno consentire (in particolare per gli allevamenti e per altre tipologie di installazione tecnicamente semplici) risparmi dei tempi procedimentali, degli oneri amministrativi e conseguentemente delle tariffe istruttorie a carico dei gestori.

L'attuazione del criterio di cui alla lettera c) determinerà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, per la necessità di assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle iniziative unionali di promozione di tecnologie innovative. Alla relativa copertura si provvede, ai sensi del comma 3, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si ritiene che tale impegno sia giustificato dalla importanza strategica per il Paese di essere coinvolto attivamente ed efficacemente in tale iniziativa, per assicurare che le eccellenze nazionali siano debitamente valorizzate e verificare che le innovazioni individuate da altri soggetti siano fruite nella maniera più efficace da parte della realtà produttiva nazionale.

Ai fini della quantificazione dei suddetti oneri, si è tenuto conto parametricamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività in corso da tempo presso la Commissione UE per la individuazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento (BREF), cui l'Italia partecipa in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 29-terdecies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò in ragione del fatto che si tratta di attività molto simili basate sullo scambio di informazioni, che, nel caso di INCITE, riguardano tecniche innovative mentre, nel caso di BREF, attengono a tecniche già applicate con successo su scala industriale.

In particolare, riguardo all'onere sostenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per garantire la partecipazione alle attività del BREF deve osservarsi che esso non ha finora fatto riferimento a uno specifico capitolo di spesa, ma si è avvalso di risorse di vari capitoli più genericamente attinenti al tema AIA-IPPC per stipulare allo scopo periodici accordi istituzionali con ISPRA (interessata al tema poiché attinente ai suoi compiti istituzionali di ricerca in materia ambientale) per un importo complessivo di circa 300.000 euro.

Pertanto, gli oneri derivanti dal criterio in questione, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono stati stimati sulla base dei costi rilevati per l'attività relativa allo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BREF), attività che attualmente richiede l'impegno dedicato a tempo pieno di un funzionario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'attivazione di uno specifico accordo istituzionale con ISPRA.

L'attuazione del criterio di cui alla lettera d) non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà un'attività di valorizzazione e corretta messa a punto degli strumenti già sviluppati dalle autorità sanitarie, per consentire ai gestori di effettuare in maniera codificata gli studi sanitari, ora richiesti in ambito autorizzativo per consentire alle autorità sanitarie di effettuare le proprie valutazioni. In assenza di tale criterio, la materia rimarrebbe non regolata, lasciando all'interlocuzione tra gestori e autorità sanitarie il compito di definire caso per

caso quali studi effettuare e con quali criteri essi debbano essere valutati, con il rischio di determinare un'applicazione disuniforme e l'incertezza del diritto sia per gestori sia per i cittadini. Le eventuali risorse finanziarie occorrenti, come indicato alla medesima lettera d), saranno poste a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, senza determinare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che l'obiettivo delineato nella citata lettera è quello minimo richiesto dalla direttiva, declinato con il principio comunitario "chi inquina paga", e pertanto in sede di recepimento si potrà approfondire il quantum delle tariffe strettamente necessario, fermo restando che i costi dovranno essere a carico degli operatori industriali ai sensi della direttiva medesima.

L'attuazione del criterio di cui alla lettera e) non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, ma determinerà piuttosto una riduzione degli oneri amministrativi attraverso la razionalizzazione dei procedimenti alla luce dei più recenti sviluppi normativi.

L'attuazione del criterio di cui alla lettera f) non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, tenuto conto che il criterio in questione, come si evince dal testo, è volto a chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di risarcimento e/o indennizzo, a carico dei soli gestori, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative dal quale derivi un danno sanitario.

Si aggiunge che, nel caso di eventuale danno sanitario riconducibile all'operato di soggetti pubblici (ad esempio nel caso di una autorità di controllo che non esegue una verifica prescritta ovvero una autorità competente che non riesce ad aggiornare il quadro autorizzativo nei tempi prescritti), tali casistiche ricadranno in quelle già disciplinate dal nostro codice civile come risarcimento e pertanto non sono oggetto del criterio di delega in argomento.

L'attuazione del criterio di cui alla lettera g) non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché gli oneri per il funzionamento dell'organismo istruttorio per le autorizzazioni di competenza statale rimangono integralmente a carico delle tariffe istruttorie, mentre le altre attività oggetto del criterio di delega richiedono meri interventi di razionalizzazione e riordino normativo che non comportano maggiori oneri.

L'attuazione dei criteri di cui alle lettere h) e i), riguardanti rispettivamente la definizione del nuovo quadro sanzionatorio e il necessario coordinamento normativo, non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto le modifiche apportate non determineranno riduzioni del gettito allo stato previsto.

Anche l'attuazione del comma 2 non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, trattandosi di norma di carattere procedurale che prevede l'obbligo di acquisire, in sede di esercizio della delega, il parere della Conferenza unificata.

Il comma 3 quantifica gli oneri necessari a garantire la partecipazione dell'Italia alla nuova iniziativa volta alla promozione delle tecniche innovative, di cui al comma 1, lettera c), e ne dispone la relativa copertura.

Il comma 4 reca la clausola di salvaguardia che prevede che, con esclusione di quanto previsto al comma 1, lettera c), e autorizzato al comma 3, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi della disciplina preesistente, gli oneri autorizzativi e di controllo sono finanziati dal sistema tariffario a carico dei gestori delle installazioni.

ARTICOLO 11 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

La direttiva (UE) 2024/2831 persegue lo scopo di predisporre una tutela lavoristica alle persone che prestano la propria attività tramite le piattaforme digitali in coerenza con l'evoluzione che il settore privato attualmente vive. Infatti, come si desume dal considerando 6, la direttiva si prefigge lo scopo di accompagnare il processo di rapida evoluzione del lavoro mediante piattaforme digitali con garanzie adeguate per le persone che svolgono questo tipo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale, in modo da favorire la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali nell'Unione (considerando 14). Nel considerando 7, inoltre, si dà atto che, come avvenuto in Italia, gli organi giurisdizionali di diversi Stati membri interessati hanno riclassificato i presunti lavoratori autonomi come lavoratori subordinati delle piattaforme digitali. Con i principi e criteri direttivi specifici indicati nella proposta emendativa in esame si persegue la finalità di rendere pienamente conforme l'ordinamento interno alle prescrizioni unionali, cogliendo altresì l'opportunità di chiarire alcuni profili di disciplina che hanno dato avvio ad alcuni contenziosi. Si precisa che, in ogni caso, la direttiva non riguarda il contenzioso in atto, secondo quanto stabilito all'articolo 5, paragrafo 6 (considerando 33).

Pertanto, con l'articolo 11 sono apportate modifiche meramente ordinamentali al quadro normativo attualmente vigente che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, come specificato al comma 2, all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 12 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I criteri di delega, infatti, non prevedono nuove e più onerose attività rispetto a quelle già previste dalla previgente normativa, ma si limitano a intervenire su settori e tematiche sulle quali sono stati riscontrati specifici problemi in sede di applicazione, successivamente all'adozione del decreto legislativo n. 155 del 2010.

I primi due criteri, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), sono volti a garantire, da un lato, che tutti i piani di settore tengano conto in modo specifico dell'esigenza di tutela della qualità dell'aria (come previsto dall'articolo 19, paragrafo 6, della nuova direttiva), dall'altro a meglio chiarire il rapporto tra le competenze delle Regioni in materia di pianificazione e le competenze di intervento dello Stato in talune fattispecie sulle quali le Regioni non possono intervenire, anche alla luce delle riscontrate difficoltà applicative dell'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010.

Il terzo criterio, di cui alla lettera c), ha la finalità di garantire l'assegnazione al sistema ISPRA/SNPA (sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) dell'attività di "reporting" sulla qualità dell'aria alla Commissione europea. Ad oggi tale attività, formalmente assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dal decreto legislativo n. 155 del 2010, è già svolta dall'ISPRA, che raccoglie i dati di monitoraggio dalle Regioni e dal sistema SNPA, li elabora e li trasmette alla Commissione europea.

Il quarto criterio, di cui alla lettera d), introduce, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, la possibilità di semplificare le procedure di adozione dei piani di qualità dell'aria, da anni caratterizzate da vincoli e tempistiche incompatibili con le riscontrate esigenze di urgenza e tempestività, tenuto conto della loro funzione di pronta risoluzione delle criticità di inquinamento atmosferico emerse sul territorio.

L'ultimo criterio, di cui alla lettera e), riguardante la qualità dell'aria indoor, è volto a garantire l'introduzione di una apposita disciplina di dettaglio, in relazione a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e obblighi previsti dalla vigente normativa. Ciò,

al fine di rafforzare la tutela dell'aria anche in questo ambito parallelo, senza aggravare gli adempimenti ad oggi previsti.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 3, infine, prevede la clausola di invarianza secondo la quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/2809. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2024/2809 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 2024/2810. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla direttiva UE 2024/2810 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2024/2811. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla direttiva 2024/2811, procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 recano i criteri di delega specifici per il recepimento della direttiva 2024/2994 e del regolamento 2024/2987. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/791, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014, e della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica la direttiva (UE) 2014/65.

A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2024/791, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014, e della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica la direttiva (UE) 2014/65, procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria.

Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 recano i criteri di delega specifici per il recepimento della direttiva 2024/927; dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, è previsto che le Autorità interessate, la Banca d'Italia e la Consob, svolgano le attività previste per effetto dell'introduzione delle disposizioni con cui sarà effettuato il recepimento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui ai commi da 14 a 16 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2025/2. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali

previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/2, procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Il comma 17 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le Autorità di vigilanza interessate svolgono le attività previste per effetto dell'introduzione delle disposizioni con cui sarà effettuato il recepimento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalle disposizioni dell'articolato in esame, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 14 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010)

L'articolo in esame contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (c.d AMLD6) nonché l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR) e al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (AMLAR).

In punto di principio, i suddetti atti normativi unionali, la cui attuazione nel nostro ordinamento nazionale è oggetto dei criteri di delega in esame, costituiscono il nuovo pacchetto normativo antiriciclaggio volto a rafforzare e armonizzare le disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CFT), aumentando il livello di resilienza del sistema finanziario. Infatti, stante la sempre maggiore integrazione dei flussi finanziari e la spinta all'innovazione tecnologica del mercato, forieri di nuovi rischi emergenti, il legislatore europeo ha ritenuto necessario intervenire in maniera incisiva sul framework normativo già vigente.

Gli atti normativi citati sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea lo scorso 19 giugno con un'entrata in vigore graduale tra il 2025 e il 2029.

Il criterio di cui al comma 2, lettera a) delega il Governo a "riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1640 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione dei regolamenti

(UE) 2024/1624 e 2024/1620, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti".

In particolare:

a) quanto al punto 2), si segnala che le misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, saranno applicabili nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche di quanto già rappresentato con riferimento all'impatto finanziario delle attribuzioni e compiti delle autorità di supervisione di cui al comma 2 lettera b);

b) in merito al punto 3), circa l'eventuale rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelli attinenti alla segnalazione di operazioni sospette, si segnala che le eventuali disposizioni di attuazione saranno applicabili nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che il criterio di delega in esame sarà declinato dal decreto legislativo di attuazione in linea con quanto previsto all'articolo 76 del regolamento UE 2024/1624.

Il criterio di cui al comma 2, lettera b) delega il Governo all'individuazione delle autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti unionali, e all'attribuzione alle stesse dei poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati si delega il Governo, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In particolare, il Governo è delegato a:

1. ***confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;***
2. ***definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624 attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;***
3. ***confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso a disposizioni secondarie emanate dalle stesse;***
4. ***confermare l'attribuzione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessarie a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;***

5. ***confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;***

6. ***ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640.***

A tal riguardo, con riferimento alla conferma delle attribuzioni e competenze al Ministero dell'economia e delle finanze previste dalla disciplina vigente e all'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di poteri di supervisione e controllo delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, di cui ai precedenti punti 1) e 2) si fa presente che il criterio di delega non comporta oneri in quanto le attività sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Su quest'ultimo punto, si fa presente che il criterio di delega si riferisce alla definizione di un sistema di supervisione sui soggetti obbligati non finanziari. Tale sistema di supervisione sarà declinato nel decreto legislativo di attuazione conformemente a quanto previsto al Capo IV della direttiva UE 2024/1640.

Con riferimento alle attribuzioni delle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF di cui ai punti 3) e 4), si rappresenta che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e la Consob e l'IVASS provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei compiti che saranno attribuiti loro, nell'esercizio della delega in esame, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento, in particolare alla Consob e all'IVASS che, come si è detto, provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, si precisa che, alla luce del criterio di delega in esame, saranno confermati i poteri e le attribuzioni già assegnate dal quadro normativo vigente alle predette autorità, che continueranno a svolgere le pertinenti attività ricorrendo alle medesime risorse, umane, strumentali e finanziarie, già oggi ordinariamente impiegate per lo svolgimento delle proprie funzioni antiriciclaggio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle attribuzioni della Guardia di finanza, DNA e DIA, di cui al punto 5) si rappresenta che le stesse eserciteranno le attribuzioni e i compiti già previsti a legislazione vigente, conformemente al vigente riparto di competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera c), il Governo è delegato a esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni.

In particolare:

a) quanto al punto 3), sulla costituzione di un punto di contatto centrale da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi, si fa presente che lo stesso è applicabile nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) con riferimento al punto 5), in materia di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati, si fa presente che lo stesso è applicabile nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera e), relativo all'adeguamento del sistema sanzionatorio vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, pur rinviando ai decreti legislativi di attuazione le valutazioni circa l'adeguatezza del vigente impianto sanzionatorio, si fa presente sin d'ora che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni seguiranno il vigente riparto di competenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera f), in materia di cooperazione nazionale e internazionale tra autorità competenti, vale quanto sin qui detto circa l'impatto finanziario dei criteri di delega di cui alla lettera b) in materia di attribuzioni e competenze delle autorità di supervisione, cui si rinvia. Nello specifico, si segnala che le funzioni delle autorità di supervisione in materia di cooperazione nazionale e internazionale sono già svolte, in base all'ordinamento vigente, dalle predette autorità. Tali funzioni saranno, pertanto, svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, infine, che gli ulteriori criteri di delega in esame, e segnatamente quelli di cui: al comma 2, lettera a) punto 1) circa l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con riferimento agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati; al comma 2, lettera c) punti 1), 2) e 4); al comma 2 lettera d) in materia di trasparenza della titolarità effettiva delle imprese, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini, hanno carattere meramente ordinamentale, e sono applicabili nei confronti dei soggetti obbligati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 15 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

In particolare, la direttiva oggetto di recepimento si propone di adeguare il trattamento delle entità soggette a liquidazione nell'ambito del quadro MREL e la possibilità per l'autorità di risoluzione di determinare il MREL interno su base consolidata. Per fare questo, il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione.

Nello specifico, la disposizione, al comma 1 lettera c), prescrive l'estensione della disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalla competente Autorità (Banca d'Italia) al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Eventuali oneri per l'attuazione e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1174 sono da ritenersi per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno, in ogni caso, interamente sopportati dalla Banca d'Italia la quale, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 16 (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. CRD 6), che modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - «CRD») per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. CRR 3), che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - «CRR»), per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. In particolare, la direttiva 2024/1619 (CRD6) e il regolamento 2024/1623 (CRR3) si inseriscono nell'ambito del processo di adozione del c.d. banking package 2021, funzionale all'implementazione dello standard c.d. Basilea 3+ in materia bancaria, volto a determinare un irrobustimento del sistema bancario europeo, allineandolo alle migliori prassi internazionali, tenendo però conto delle specificità, sia nazionali, sia europee, al fine di assicurare un'appropriata calibrazione delle norme.

A livello nazione, per il recepimento della direttiva e l'adeguamento al regolamento, il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie.

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1619 e al regolamento (UE) 2024/1623. Eventuali oneri per l'adeguamento agli obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia la quale, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, l'autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dalla norma, procederà a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 17 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

L'articolo 17 introduce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in tema di carta europea della disabilità e di contrassegno europeo di parcheggio. Si rappresenta, preliminarmente, che nulla cambia con riguardo al criterio di riconoscimento della disabilità o ai benefici e alle agevolazioni che ne conseguono, che rimangono disciplinati dalle disposizioni nazionali vigenti.

La direttiva riguarda esclusivamente il rilascio di documenti cartacei, eventualmente anche (ma non esclusivamente) in versione informatica, in favore delle persone con disabilità e di chi, tra queste, abbia diritto ad accedere agli stalli riservati.

In dettaglio:

- ***a) il comma 2, lettera a), prevede interventi di coordinamento sistematico dell'ordinamento vigente che, in quanto tali, non comportano di per sé nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per ogni altro aspetto si veda il seguito della relazione;***
- ***b) circa il comma 2, lettera b), si prevede l'attribuzione della competenza a rilasciare la Carta europea della disabilità a una autorità competente a livello centrale o a più a livello territoriale; oggi l'Italia rilascia già la Carta, avendo aderito alla sperimentazione dell'Unione europea che ha condotto all'adozione della direttiva di cui trattasi, e l'autorità individuata è l'INPS, che si avvale dell'IPZS quale partner tecnico. Ne segue che il rispetto di tale criterio direttivo specifico non potrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché, ad esempio, l'INPS è già dotata a regime delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti a sostenere l'organizzazione necessaria ad accogliere e gestire le istanze di rilascio e di rinnovo della Carta. La medesima lettera b) prevede, altresì, che la Carta sia rilasciata e rinnovata gratuitamente. Tale previsione è necessaria, derivando direttamente da analoga previsione della direttiva.***

A tale proposito si segnala che il sistema informativo occorrente a gestire la richiesta è stato già sviluppato, nella fase sperimentale e dovrà essere ceduto in riuso all'amministrazione che sarà individuata quale competente a gestire i rilasci della nuova carta, ove diversa da quella attuale. L'INPS ha comunicato che il numero di aventi diritto al rilascio della nuova carta è di 6.850.000 persone. Durante la fase sperimentale sono state 350.000 le persone che ne hanno chiesto il rilascio per un costo unitario di 7,38 euro IVA inclusa. Supponendo che il numero dei richiedenti aumenti sino al valore fisiologico, data la durata decennale della carta, di 685.000 all'anno, occorrerà stanziare 5,06 milioni di euro all'anno, quale costo obbligatorio per la finanza pubblica al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi della direttiva in questione. In definitiva, supponendo che il decreto legislativo entri in vigore nel 2026 e si applichi dall'anno 2026, l'attuazione del comma 2, lettera b), comporta un onere stimato di 5,06 milioni a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Quanto al rilascio o rinnovo gratuito del contrassegno europeo è previsto uno stanziamento nella fase di avvio per l'anno 2026 di 3,5 milioni di euro per gli investimenti necessari per l'infrastruttura di produzione.

In particolare, i costi di investimento sostengono le seguenti spese:

- ***a) Realizzazione del sistema:***
  - ***Allestimento della piattaforma, configurazione e avviamento;***
  - ***Costi User Experience e User Interface;***
  - ***Costi Cybersicurezza.***

- ***b) Realizzazione del servizio di geolocalizzazione:***
  - ***Allestimento del servizio Webgis;***
  - ***Costi Cybersicurezza.***

c) Investimenti impianti produttivi:
- *Impianto Stampa Digitale;*
- *Imbustatrice;*
- *Plastificatrice.*

A tale costo si aggiungono le spese di manutenzione dell'infrastruttura quantificate in euro 0,25 milioni annui a decorrere dall'anno 2027. A tale costo, poi, si aggiungono quelli relativi ai costi per la produzione, stampa e spedizione dei contrassegni quantificati in euro 10 per ogni contrassegno.

Nel corso dell'arco temporale dal 2026 al 2029, si procederà al rilascio di un numero di contrassegni pari a 1.975.000, per sostituire gli attuali contrassegni in uso, secondo il seguente dettaglio:

a) nel 2026: 550.000 contrassegni corrispondente a una spesa di euro 5,50 milioni;
b) in ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029: 475.000 contrassegni corrispondente a una spesa di euro 4,75 milioni.

A regime, la spesa per il rilascio del contrassegno si ridurrà, considerando la durata decennale, e sarà pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni (pari e un decimo del totale complessivo). Infine, si rappresenta che l'onere sopra stimato è comprensivo di quello derivante dall'attuazione dei principi di cui alle lettere d) e f).

a) con il comma 2, lettera c), vengono individuati il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e i comuni, quali autorità competenti a rendere pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio della carta di disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché nel sensibilizzare e informare le persone con disabilità delle nuove regole introdotte e nel designare uno o più punti di contatto per facilitare il dialogo tra gli Stati membri. Si tratta di attività riconducibili a quella più generale della comunicazione istituzionale, in particolare tramite i siti internet. Le amministrazioni in questione stanno già assicurando le stesse funzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, per la versione sperimentale della carta e con riferimento al contrassegno italiano. Continuare ad assicurare tali funzioni non comporterà, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) in merito al comma 2, lettera d), la disposizione individua nell'IPZS l'ente deputato alla procedura di stampa e spedizione della carta europea e del contrassegno unico di parcheggio. Al riguardo, si segnala che le tecniche di sicurezza (filigrana, codice QR, ecc.) previste dal principio direttivo sono le medesime che l'IPZS già ha adottato per la stampa della versione sperimentale della Carta. Il costo di produzione, stampa e spedizione è preso in considerazione sia per la Carta che per il contrassegno nella relazione alla lettera b);

c) il comma 2, lettera e), che fissa in dieci anni il termine di validità sia della carta europea della disabilità che del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, trattandosi di disposizione avente natura procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al termine quinquennale vigente, si rappresenta che tale criterio di delega è insuscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo si precisa che in via prudenziale appare preferibile non stimare gli eventuali minori oneri connesso all'estensione del periodo di validità;

d) in merito al comma 2, lettera f), si specifica che la versione sperimentale della carta europea è già disponibile su IT Wallet e che i costi indicati alla relazione alla lettera b) tengono già conto di quanto occorre per l'adeguamento e la manutenzione del relativo sistema informativo. Circa il contrassegno, si ribadisce che il richiedente potrà anche scegliere di acquisire gratuitamente solo la versione cartacea, giacché quella digitale è opzionale e che il costo per il rilascio della versione cartacea del contrassegno è stimato alla lettera b);

e) circa il comma 2, lettera g), relativo alla gratuità dell'ingresso nei musei anche alle persone con disabilità cittadini di altri Paesi UE e ai loro accompagnatori, lo stesso non comporta effetti finanziari, tenuto conto che tale disposizione è già vigente e che gli oneri connessi sono già coperti con le misure esistenti a legislazione vigente. Al riguardo, si ricorda che il decreto del Ministero per i beni e le attività culturale della cultura n. 239 del 2006, all'art. 1, comma 3, già consente l'accesso gratuito per i cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e a un loro familiare o ad altro accompagnatore, che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria. Circa la gratuità del parcheggio, è già oggi appannaggio dei (pochi) cittadini UE che viaggiano o soggiornino in Italia per brevi periodi con la propria macchina o con altra noleggiata per l'occasione;

f) il comma 2, lettera h), comporta l'incremento, sino al 2029, del numero di contrassegni da rilasciare rispetto al normale rateo derivante dal rinnovo quinquennale. Si tratta di un incremento annuale del 20% tra il 2026 e il 2029 compresi (in quattro anni si rinnoveranno tutti contrassegni, di durata quinquennale). La quantificazione dei relativi oneri è riportata alla lettera b);

g) il comma 2, lettera i), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché il trattamento dei dati personali e i relativi obblighi di riservatezza sono già previsti a legislazione vigente per l'attuale carta sperimentale e per il contrassegno;

h) il comma 2, lettera l), prevede attività riconducibili a quella più generale della comunicazione istituzionale, in particolare tramite i siti internet. Le amministrazioni interessate stanno già assicurando le stesse funzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, per la versione sperimentale della carta e con riferimento al contrassegno italiano. Continuare ad assicurare tali funzioni non comporterà, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i) il comma 2, lettera m), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità siedono nell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, per cui si assolverà al criterio direttivo specifico semplicemente mediante l'inserimento della questione all'ordine del giorno dell'Osservatorio stesso;

j) quanto al comma 2, lettera n), le relative sanzioni sono di nuova istituzione e, pertanto, allo stato, non si può procedere alla relativa quantificazione. In ogni caso, si rappresenta che la previsione di nuovo un apparato sanzionatorio relativo all'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo in esame, esteso alla carta europea per la disabilità, non comporta riduzioni del gettito, allo stato previsto.

Infine, il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e in 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvederà al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, si provvederà, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ARTICOLO 18 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

L'articolo è volto a individuare le autorità nazionali competenti designate per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991, nonché le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dal medesimo regolamento.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste eserciteranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera b), poiché tale intervento normativo prenderà a riferimento l'assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente, i soggetti che saranno individuati potranno provvedere alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Pertanto, dall'attuazione del presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

Le disposizioni che vengono esaminate in questa sede costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023 (regolamento (UE) 1543 e direttiva (UE) 1544 del 2023), al fine di rendere più rapido il processo di messa in sicurezza e acquisizione di prove digitali detenute da prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nella giurisdizione di un altro Stato membro, prevedendo la trasmissione del provvedimento penale di conservazione o acquisizione della *e-evidence* direttamente dall'autorità nazionale richiedente al rappresentante legale designato dal service provider sul territorio europeo, con obbligo per quest'ultimo di ottemperare consegnandole direttamente i dati, salva la sussistenza di specifici e tassativi motivi che lo impediscano e senza poter opporre ragioni legate al luogo di conservazione dei dati.

Riguardo ai principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 di cui all'**articolo *7*, comma 1, (lettere a-d),** si prevede che gli obblighi imposti ai prestatori di servizi possono assumere diverse forme: per esempio, ricevere da un pubblico ministero o da un giudice, nell'àmbito di un procedimento penale, un ordine che comporta conseguenze giuridiche, fornire i dati necessari in tali procedimenti penali, adottare misure per la conservazione di dati nei procedimenti penali o essere destinatario di una procedura di esecuzione in caso di mancato rispetto degli obblighi. A causa delle loro politiche commerciali e territoriali, i prestatori di servizi possono incontrare difficoltà nell'ottemperare a tali diversi tipi di richieste e, proprio per tale motivo, è necessario che vengano dettati principi di delega che consentano di adeguare la normativa nazionale alle previsioni della direttiva, ivi compresa l'ipotesi di sanzioni adeguate e proporzionate per i service providers che non ottemperino agli obblighi imposti. Inoltre, la delega in esame individua una o più autorità **centrali** per garantire l'applicazione in maniera coerente e proporzionata della normativa europea e il Ministero della giustizia come autorità competente per i contatti e le comunicazioni con la Commissione europea.

L'intervento è teso all'efficientamento del sistema di interscambio e conservazione dei dati (quali, e-mail, sms o contenuti provenienti dalle applicazioni di messaggistica, contenuti audiovisivi, informazioni sull'account online degli utenti) per la repressione dei crimini, commessi in qualsiasi stato dell'Unione europea. Per gli aspetti di competenza dell'Amministrazione della giustizia, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri di individuazione dei responsabili legali

degli stabilimenti e di adeguamento dei sistemi informatici e di comunicazione grava sui singoli providers, mentre si segnala che le attività giudiziarie previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione giudiziaria destinati al funzionamento degli uffici giudiziari, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano, ad ogni modo, gli effetti positivi della norma qui esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai service providers le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

Per quanto riguarda i principi e i criteri di cui all'**articolo *19*,** il regolamento (UE) 2023/1543 consente alle autorità di accedere ai dati conservati a prescindere dal luogo in cui si trovano, attraverso l'emissione di ordini di produzione e conservazione di prove elettroniche. A fronte dell'ordine, il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro sono obbligati a rispondere celermente e, in caso di emergenza, nel giro di poche ore. In questo modo si accorceranno i tempi, considerato che oggi un'ordinanza europea di indagine è eseguibile in 120 giorni e una procedura di assistenza giudiziaria richiede in media 10 mesi. Destinatari dell'ordine potranno essere persone fisiche o giuridiche che forniscono: una o più categorie di servizi di comunicazione elettronica; nomi di dominio internet e numerazione Ip; assegnazione di indirizzi Ip; servizi di registri di nomi di dominio; altri servizi della società dell'informazione, che consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro oppure rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati, per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente.

La polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri potranno inoltre richiedere un'ordinanza europea di conservazione, imponendo a un fornitore di servizi o al suo rappresentante legale in un altro Stato membro la conservazione di dati specifici, in vista di una successiva richiesta di produzione di dati attraverso l'assistenza giudiziaria, un'ordinanza europea di indagine o un'ordinanza europea di produzione.

La realizzazione del sistema di interscambio deve, logicamente, attenersi a una serie di criteri e principi che vengono fissati nei vari punti (**lettere a-r**) della disposizione qui esaminata.

Pertanto, alle **lettere a) e b)** vengono dettati i criteri e le competenze di azione delle autorità che emettono gli ordini di produzione (EPOC) e gli ordini di conservazione (EPOC-PR), in conformità a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento 2023/1543 UE.

In ordine generale, si prevede che gli ordini di produzione riguardanti dati relativi alle operazioni o al contenuto, atteso il loro carattere maggiormente invasivo della libertà personale e potenzialmente lesivo di diritti fondamentali, debbano essere emessi o autorizzati da un giudice o da un organo giurisdizionale o da un giudice addetto alle investigazioni (giudice per le indagini preliminari), mentre quelli riguardanti i dati relativi agli abbonati o agli accessi possono essere emessi o autorizzati anche da un pubblico ministero. Quanto, invece, agli ordini di conservazione, considerata la loro mera finalità di "congelamento" del dato informatico, possono essere emessi o autorizzati da un'autorità giudicante, nonché da un pubblico ministero; mentre, nei casi di emergenza in cui è ammessa l'emissione degli ordini senza preventiva autorizzazione, anche da parte dell'organo di polizia di sicurezza, salvo successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

La **lettera c)** prevede, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, che quando ne faccia richiesta un'autorità competente, il Ministero della giustizia è responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati contenenti gli ordini di produzione e di conservazione, nonché agli

ulteriori adempimenti specificati nell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento UE, quali le notifiche, la ricezione dei dati e delle notifiche, la trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini. Riguardo a tale flusso informativo si rinvia, per la descrizione della previsione di tutto l'apparato di informazione e comunicazione dei provvedimenti e dei dati in essi contenuti, nonché per la valutazione degli effetti finanziari, a quanto esposto riguardo alla successiva lettera n).

La **lettera d)** prevede, poi, ***a fini di coordinamento investigativo***, la trasmissione dei certificati in esame anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ***e 371-bis, comma 4-bis,*** del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ***se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*** Tale trasmissione dei certificati in esame ripercorre una prassi già consolidata presso gli uffici giudiziari, che espleteranno tale compito, per via telematica, usufruendo degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e con le risorse umane e strumentali attualmente presenti.

I criteri di delega contenuti alle **lettere dalla e) alla m)** riguardano materie ordinamentali e/o procedurali (quali l'identificazione delle autorità competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica e esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543, le modalità di informazione dell'interessato, la previsione di sanzioni efficaci e dissuasive di comportamenti omissivi o non tempestivi ovvero contrari alle finalità di produzione dei dati e conservazione dei medesimi, la previsione di sanzioni amministrative, l'organo giurisdizionale competente alle procedure di riesame delle obiezioni presentate dai prestatori di servizi e i mezzi d'impugnazione a tutela della persona, di cui sono stati richiesti i dati), così come quelli alle **lettere o) e r),** e non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera p)** prevede, poi, che le autorità giudiziarie nazionali periodicamente informino, per il monitoraggio dei dati a fini statistici, il Ministero della giustizia degli EPOC e degli EPOC-PR, cioè degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ricevuti o trasmessi e che il Ministero della giustizia, ai sensi della previsione contenuta nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento UE, raccolga ed elabori annualmente tali dati a livello statistico, per trasmetterli, ai fini del monitoraggio di cui si è detto alla lettera p), alla Commissione europea (**lettera q**).

Si segnala che, per quanto riguarda il flusso informatico dei dati dagli uffici giudiziari, gli adempimenti vengono espletati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di una forma di comunicazione che è già ampiamente realizzata tra gli uffici giudiziari, che svolgono gli adempimenti a livello istituzionale attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre per la trasmissione dei dati statistici previsti per il monitoraggio che esegue, a livello unitario su tutti gli Stati membri, la Commissione europea, si rinvia al quadro complessivo delle risorse descritte alla **lettera n),** secondo cui si prevede di adottare, anche attraverso regolamenti e atti amministrativi, le disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dal Capo V del regolamento (UE) 2023/1543 in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.

L'intervento prevista alla **lettera n)** ha l'obiettivo di sviluppare efficaci misure per ottenere e conservare prove elettroniche in quanto risultano sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di prove elettroniche, e tali meccanismi dovrebbero essere soggetti a condizioni e garanzie per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea («Carta»), in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione della vita privata e dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni.

Al fine di consentire quindi una comunicazione efficiente e sicura tra le autorità competenti, è indispensabile nell'ambito della giustizia elettronica che lo scambio di dati online avvenga tramite sistema informatico decentrato, che a sua volta comprende l'adeguamento dei sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono interconnessi***, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali.*** Ciò comporta come abbiamo evidenziato sopra che ciascun Stato membro adegui il proprio sistema informatizzato al fine di consentire la connettività digitale tra i sistemi giuridici nazionali e quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile e sostiene, altresì, i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. Per l'attuazione della citata disposizione occorre, quindi, quantificare eventuali oneri che l'amministrazione della giustizia dovrà sostenere, in qualità di Stato membro, al fine di realizzare quel sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Al riguardo è stata richiesta un'analisi tecnico-economica alla Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, al fine di quantificare gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 23.

Il documento di sintesi ha fornito una analisi puntuale delle voci di costo relative all'installazione, funzionamento e manutenzione di tutte le componenti necessarie per i due casi d'uso di seguito indicati, partendo dal presupposto che il sistema decentrato a cui fa riferimento il regolamento europeo è e-CODEX e nello specifico disciplina due dei numerosi casi d'uso di e-CODEX: *European Production Order* (EPOC) e *European Preservation Order* (EPOC-PR).
Si evidenzia, inoltre, che e-Codex è un sistema decentrato il cui sviluppo e manutenzione evolutiva è a carico a eu-LISA, mentre l'installazione e la manutenzione (adeguativa) dei punti di accesso nazionali, che sono appunto decentrati (*Gateway e Connector*), rimane a carico dei singoli Stati Membri collegati.
Altra premessa evidenziata dalla competente articolazione ministeriale per lo studio di fattibilità dei costi del presente intervento, sta nel fatto che il software di implementazione di riferimento ad oggi non è stato realizzato, essendo il sopracitato regolamento stato pubblicato su GUUE recentemente (28.07.2023). Occorre pertanto porre in evidenza la necessità che i fondi eventualmente destinati alle attività dovranno essere vincolati alla disponibilità del software di implementazione di riferimento e utilizzabili eventualmente anche dopo l'anno 2024.

Stima del costo del punto di accesso

La stima dei costi riportata nel successivo prospetto è relativa alle attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli *Gateway e Connector* per ciascun caso d'uso previsto dal regolamento in oggetto (rif. articolo 23, comma 1, del regolamento):

STIMA COSTI DEL PUNTO DI ACCESSO

Attività	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	20.000	0
2. Funzionamento	30.000	30.000
3. Manutenzione	6.000	6.000
TOTALE	**56.000**	**36.000**

I costi del precedente prospetto sono stimati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, in relazione alle tipologie di attività previste dall'articolo 23, comma 1.

La stima del costo (IVA esclusa e con contingenza al 30%), per ciascun caso d'uso, si basa sui seguenti assunti:

Costo di installazione per caso d'uso, da sostenere solo il primo anno. Il costo pari a euro 19.800 arrotondato a euro 20.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 20 giornate lavorative per tre unità di personale;

Costo di funzionamento (conduzione operativa), da sostenere ogni anno. Il costo pari a euro 29.700 arrotondato a euro 30.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 45 giornate lavorative per due unità di personale;

Costo di manutenzione adeguativa, da sostenere ogni anno, pari a ca. il 30% del costo sostenuto per l'installazione iniziale.

Stima dei costi per la Reference *Implementation* (RI)

Si ipotizza di usufruire del software di implementazione di riferimento (RI – *Reference Implementation*), pertanto vanno considerati i costi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo software presso i CED ministeriali.

Si precisa che per la stima dei costi, essendo al momento indisponibile il software di implementazione di riferimento per EPOC e EPOC – PR, si è ritenuto di utilizzare un altro software di implementazione di riferimento che è quello relativo ai casi d'uso di e-EDES – infrastruttura standard a tre livelli - ipotizzando che ogni ambiente del software consisterà in 25 macchine virtuali. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei costi relativi alla RI:

REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per messa in esercizio RI EPOC e EPOC – PR	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	80.000	0
2. Funzionamento	120.000	120.000
3. Manutenzione	24.000	24.000
TOTALE	224.000	144.000

Stima dei costi per le risorse *hardware e software*

Si considerano per questa stima i costi dell'*hardware* (*server, repository storage*, apparati di *networking*) e i costi del software di base (Sistema operativo, DBMS, *software* di virtualizzazione, sistema di *backup*), ipotizzando un'infrastruttura fisica di produzione, una di *Disaster & Recovery* e una di *backup*.
A titolo esemplificativo si riportano i prospetti relativi alle stime dei costi ipotizzati per gli interventi hardware e software sopra descritti, nonché le fonti di riferimento per la proiezione di tali costi quali convenzione Consip, ordini diretti di acquisto, appalto specifico indetto dal Ministero della giustizia e bandi di gara a procedura aperta:

INFRASTRUTTURA DI PRODUZIONE				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Hardware				
Server	8	18.076	144.608	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati networking	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920,00
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000,00
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00

INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Hardware			0	
Server	8	18.076,00	144.608,00	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati networking	2	44.000,00	88.000,00	

Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00 €

INFRASTRUTTURA BACKUP		
Costi hardware e software	Costo in euro anno 2025	Costo per Anno successivo
Hardware		
Appliance Veritas 5250 336TB	90.000	
Software		
Software Netbackup	140.000	
TOTALE [1]	230.000	

Esiste anche l'esigenza di integrare il sistema informativo nazionale in quanto i casi d'uso EPOC e EPOC – PR prevedono alcune informazioni da inserire nei form di ordine da inviare agli altri Stati membri. Alcuni dati, come ad esempio l'utente indagato oggetto dell'ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche, possono essere estratti dal sistema informativo nazionale SICP. I costi di integrazione tra il SICP e la RI sono a carico degli Stati membri, come indicato all'articolo 23 comma 1.

Sulla base di analoga esperienza di estrazione dati realizzata per il sistema del casellario europeo ECRIS, vengono riportati i costi previsti per l'integrazione di SICP con la *reference implementation*:

COSTI INTEGRAZIONE SICP E REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per integrazione SICP e RI EPOC e EPOC – PR	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Sviluppo integrazione software	250.000	0
Manutenzione integrazione software	0	20.000

TOTALE	250.000	20.000

Gli oneri relativi ai costi per le attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato per le quali ciascun Stato membro è responsabile, vengono riepilogati nel prospetto seguente:

RIEPILOGO COSTI TOTALE INTERVENTO		
	2025	**2026**
Punto di accesso	56.000	36.000
Reference implementation	224.000	144.000
Hardware e software produzione	692.706	12.920
Hardware e software DR	692.706	12.920
Hardware e software backup	230.000	
Integrazione SW	250.000	20.000
TOTALE	2.145.412	225.840

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n), è prevista specifica autorizzazione di spesa pari a euro 2.145.412 per l'anno 2025 e a euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Fatto salvo quanto suesposto, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si segnalano, ad ogni modo, anche in relazione al presente articolo, gli effetti positivi della norma esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai service providers le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

ARTICOLO 20 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada)

L'articolo è volto a definire i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento delle disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 3, che stabilisce espressamente che l'amministrazione interessata provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si precisa che le modifiche introdotte dai sopra richiamati regolamenti, e per le quali si rende necessario l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale, non prevedono ulteriori adempimenti o oneri a carico delle amministrazioni competenti, riguardando tali modifiche le condizioni e i requisiti per l'esercizio alla professione di trasportatore su strada e rimanendo sostanzialmente invariati gli strumenti informatici e le procedure di verifica e controllo di tali condizioni e requisiti, già previsti, a legislazione vigente. Eventuali aggiornamenti di tali strumenti e procedure saranno effettuati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 21 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

La disposizione di cui all'articolo **21** è finalizzata a realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2631, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 novembre 2023, entrato in vigore il 20 dicembre 2023 e applicabile a far data dal 21 dicembre 2024 (a eccezione degli articoli 20, 21, paragrafo 4, 23, paragrafi 6 e 7, 24, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 27, paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 29, paragrafo 4, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 33, paragrafo 7, 42, paragrafo 9, 46, paragrafi 6 e 7, 49, paragrafi 1, 2 e 3, 63, paragrafo 10, 66, paragrafo 3, 68, 69 e 70 che sono divenuti applicabili il 20 dicembre 2023 e degli articoli 40, 42, paragrafi da 1 a 8, e 43, applicabili dal 21 giugno 2026).

A tal fine, i criteri e i principi di delega ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Il regolamento innova il quadro normativo nazionale in materia di obbligazioni verdi europee e di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. In sintesi, esso introduce uno standard europeo di green bond, a cui si ricollegano specifici obblighi di reporting e un'apposita architettura di vigilanza. La finalità di tale intervento è quella di incanalare gli investimenti nei soli progetti coerenti con la Tassonomia europea e, quindi, di finanziare attività effettivamente sostenibili. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è autorità nazionale competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e l'esercizio della potestà sanzionatoria ai sensi del regolamento. Pertanto, essa, avendo un bilancio autonomo e godendo della più ampia indipendenza finanziaria, procederà a svolgere le attività previste servendosi delle dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Con riguardo a quanto previsto dal comma 2 lettera c) si rammenta che gli oneri per le attività connesse all'irrogazione di sanzioni o altre misure amministrative da parte della CONSOB sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati.

Le forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, previste dal criterio direttivo di cui alla lettera d), rientrano tra le attività istituzionali delle amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione e saranno svolte con le risorse strumentali, finanziarie e umane proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 22 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

Le disposizioni di cui al presente articolo **22** si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. direttiva Omnibus), che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento istitutivo ESAP), e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento *Omnibus*). I tre strumenti legislativi, definibili cumulativamente come "pacchetto legislativo ESAP", sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2023 e sono entrati in vigore il 9 gennaio 2024. Come indicato all'articolo 17 della direttiva Omnibus, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, fatta salva la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (c.d. direttiva "*Transparency*"), da adottare e pubblicare entro il 10 luglio 2025.

A tal fine, i criteri e i principi di delega di cui al presente articolo, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Il pacchetto legislativo ESAP ha l'obiettivo di fornire un accesso gratuito e centralizzato a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato al regolamento istitutivo. In generale, si tratta in larga misura delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale, secondo diversi obblighi normativi di recepimento di regolamenti e direttive europee. ESAP agisce in relazione alla creazione di una solida, efficace e facilmente utilizzabile infrastruttura digitale europea, ma non introduce nuovi obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti. La normativa ESAP intende contribuire a integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, oltre a promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali di minori dimensioni, conferendo loro maggiore visibilità e opportunità di allocazione degli investimenti. Inoltre, il pacchetto legislativo intende facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria. Nel contesto nazionale, con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera b), saranno le Autorità di vigilanza nazionali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, COVIP) a svolgere il ruolo di organismi di raccolta e svolgeranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel quadro del loro bilancio istituzionale.

Parimenti, le sopra menzionate Autorità, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, assicureranno forme di coordinamento e di collaborazione, prevalentemente mediante scambio di informazioni. Tali attività sono tutte riconducibili alle competenze istituzionali delle citate Autorità; pertanto, dal criterio direttivo di cui alla lettera e) non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 23 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2031/2845. A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2845 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Per quanto concerne la CONSOB, designata quale Autorità competente a istituire e a presiedere il collegio, nonché a effettuare le comunicazioni all'ESMA e alla Banca d'Italia, il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità), che attribuisce, alla prima, la tutela in materia di trasparenza delle condotte e, alla seconda, le prerogative in materia di salvaguardia della stabilità. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e la Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria. La Banca d'Italia e la Consob provvederanno all'adempimento dei compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

L'articolo **24** riguarda l'indicazione dei criteri di delega e dei principi direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. La ratio di tali indicatori riguarda l'armonizzazione della normativa europea in materia di tutela dei consumatori, la definizione dei diritti e degli obblighi reciproci, che regolano i rapporti tra consumatori e operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dei prodotti di consumo, non coperti dalla normativa di settore, e la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio.

Di seguito si illustrano i criteri e i principi delineati:

a) il primo criterio è finalizzato ad apportare le abrogazioni, le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988, che disciplinano le piattaforme gestite dalla Commissione europea per la notifica e lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi (sistema RAPEX/*Safety Gate*) e per la comunicazione da parte degli operatori economici dei richiami dei prodotti distribuiti sul mercato (*Safety Business Gateway*). Si rende necessario intervenire sul codice del consumo, nel quale è stata recepita la previgente direttiva 2001/95/UE, e aggiornarlo con le nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento di tali piattaforme e l'interoperabilità delle interfacce web con i fornitori di mercati on line. Al fine di operare il raccordo con le disposizioni di cui al d. lgs. n. 157/22, si vuole assicurare e confermare la competenza esclusiva delle autorità di vigilanza del mercato identificate ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 157/22, anche con riferimento ai prodotti non soggetti a marcatura CE. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) il secondo criterio vuole garantire la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti contenuto nel decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che ha semplificato e riordinato il sistema di vigilanza del mercato, rafforzando il consolidamento della normativa in materia di tutela dei consumatori. Il regolamento 2023/988 richiama espressamente il coordinamento con il regolamento 2019/1020, che nella fase di adeguamento individua le autorità di vigilanza del mercato competenti per categorie di prodotti, incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea. Si rende opportuno, pertanto, il coinvolgimento delle autorità medesime nella fase di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) con il terzo criterio si intende aggiornare il sistema di sanzioni, da applicare nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti, e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i diversi prodotti non soggetti alla marcatura CE, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, in linea con il considerando 98 del regolamento 2023/988. Le fattispecie sanzionatorie dovranno tener conto anche delle varie fasi della filiera commerciale e delle diverse responsabilità incombenti sugli operatori economici interessati, in raccordo con le disposizioni e i ruoli delle Autorità di vigilanza del Mercato identificate dal d. lgs. n. 157/22. Si intende altresì garantire i principi di celerità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) il quarto criterio, nell'ottica di rafforzare la tutela del consumatore a fronte dell'incremento del commercio *online*, è finalizzato a circoscrivere, nelle ipotesi di prodotti forniti on line o con altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) il quinto criterio è volto a prevedere una disciplina transitoria a garanzia della commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (data di applicazione del regolamento UE/2023/988), ai sensi della previgente direttiva 2001/95/CE e che risultano conformi a tale direttiva. Tale criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) il sesto criterio prevede, altresì, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito della irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, agli appositi capitoli di spesa per la vigilanza sul mercato delle Autorità di vigilanza del Mercato per l'attuazione del regolamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 ottobre 2022, n. 157, di recepimento del regolamento (UE) n. 1020/2019 in materia di vigilanza dei prodotti armonizzati. Tale criterio non comporta impatti sulla finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto le nuove sanzioni costituiscono una nuova entrata e la loro riassegnazione alle Autorità di vigilanza finanzierà i maggiori costi derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni verranno riassegnate a ciascuna delle Autorità di vigilanza che abbiano irrogato le medesime sanzioni. In particolare, per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità. Ne deriva pertanto l'invarianza finanziaria della disposizione.

Il comma 3 prevede l'invarianza finanziaria. Le sanzioni che si intendono introdurre costituiscono un sistema sanzionatorio completamente nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto, a legislazione vigente, l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/988. Ciò al fine di evitare duplicazioni e conseguenti possibili contenziosi. Gli importi non sono possono essere prudenzialmente quantificati, essendo un regime di nuova istituzione. Da ultimo, si conferma la ripartizione delle competenze delle Autorità di Vigilanza già attribuite dalla legislazione vigente (cfr. d. lgs. n. 157/2022 relativo alla vigilanza sui singoli prodotti), non comportando ciò un onere a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 25 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

L'articolo 25 contiene i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753. Fino ad oggi la legislazione europea si è preoccupata di tutelare le 'eccellenze locali' soltanto in relazione ai prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose (cfr. regolamento (UE) n. 1151/2012). Pregio del regolamento (UE) 2023/2411 sarà quello di tutelare, a livello europeo, anche i prodotti artigianali e industriali, come, per esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri. La novità, pertanto, rispetto alla tutela ad oggi apprestata dai marchi (anche collettivi o di certificazione) e dalla normativa in tema di concorrenza sleale, è proprio quella di poter certificare, a livello dell'Unione Europea, il legame tra qualità e origine geografica, che consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

La procedura di registrazione prevista dal Regolamento risulta articolata in due fasi: nella prima, gestita a livello nazionale, i produttori dovranno presentare le proprie domande di II.GG. alle autorità competenti, designate dagli Stati membri, che avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le stesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione. Il regolamento, entrato in vigore il 16 novembre 2023, individua nella data del 1° dicembre 2025 il termine a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di registrazione

per il riconoscimento della tutela IG di prodotti artigianali e industriali. Per tale ragione, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata, è necessario adottare una disciplina nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento.

A tal fine, con il **comma 2,** il Governo è delegato:

a) a individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

b) a definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

c) ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

d) a designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali che agiscano in maniera trasparente, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411. Sul punto si precisa che la scelta dell'Autorità preposta ai controlli avverrà in sede di emanazione del decreto delegato in modo da assicurare che il compito di vigilanza sia attribuito a un'Autorità che già svolge funzioni analoghe e che sarà, dunque, in grado di provvedere con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili, tenuto conto anche del numero non particolarmente rilevante (si tratta di prodotti IGP non agri) oggetto dell'attività di controllo;

e) a prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

Infatti, al fine di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, è necessario dotare il Ministero delle imprese e del made in Italy delle necessarie risorse umane, preposte all'espletamento delle attività aggiuntive volte a garantire l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa europea, alle quali non è possibile dare seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili. A tal fine, viene istituito un ufficio dirigenziale, competente per le attività relative:

a) alla disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti industriali e artigianali, ai sensi della normativa dell'Unione europea e relativa attuazione della regolamentazione in materia di indicazioni geografiche, che dovrà curare le attività inerenti alla fase nazionale della procedura di registrazione delle II.GG. artigianali e industriali, inclusa la definizione delle procedure, anche di natura digitale;

b) alla gestione delle procedure nazionali di opposizione e cancellazione, oltre che allo svolgimento della vigilanza e del monitoraggio delle verifiche e dei controlli sui soggetti titolari delle II.GG.

Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025, e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 202***5***-202***7***, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 202***5***, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Si precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per 1 Funzionario, euro 49.811,53 pro-capite; per 1 dirigente di seconda fascia, euro 149.101,92 pro-capite; cui va aggiunto l'importo di euro 1.540 pro-capite annuale, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto). Per il solo anno 2025 si prevede di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000.

I criteri di cui alle lettere da a) e d) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle relative attività si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 26 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento EUTR)

Le disposizioni oggetto della presente relazione introducono, nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea, una delega al Governo e relativi principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno e più decreti legislativi finalizzati a dettare norme attuative del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, in acronimo EUDR, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, in acronimo EUTR.

Per quanto riguarda l'intervento normativo si evidenzia, in particolare, che il principio di cui al comma 2, lettera a) dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2023/1115, si avvarrà, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri, nonché, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza.

In merito, si precisa che l'avvalimento del citato Comando di Vertice dell'Arma (per il tramite dei Reparti posti alle sue dipendenze), nonché della Guardia di finanza (per il tramite dei relativi Reparti) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già devolute al CUFAA e alla Guardia di finanza, sulla base del vigente quadro normativo.

Per quanto riguarda il ***Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste***, si rinvia a quanto si rappresenterà riguardo alla lettera h).

Il criterio di cui alla lettera b) prevede, per i controlli sulle importazioni ed esportazioni, la definizione di modalità di cooperazione con l'autorità doganale, necessarie nelle more della predisposizione dei sistemi di interoperabilità da parte della Commissione. L'attuazione del criterio dianzi enunciato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'oggetto dell'intervento attiene unicamente alla predisposizione di procedure di coordinamento e flussi di comunicazione tra il ***Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*** e l'Autorità doganale, coinvolta nell'attuazione del regolamento per le merci oggetto di importazione o esportazione, alla quale si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto al criterio di cui alla lettera c), relativo alla definizione di servizi di assistenza tecnica ***e agli strumenti di carattere informativo*** da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati, ***anche in forma associata***, si rappresenta che le relative attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente Si ritiene opportuno sottolineare che il regolamento EUDR 2023/1115 all'art. 14 prevede che" *Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al presente capo*." Tra gli obblighi derivanti dall'assunzione della qualifica di "Autorità Competente" ai sensi del regolamento UE 2023/1115, se ne elencano alcuni a titolo esemplificativo:

a) responsabilità dell'esecuzione complessiva del regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono;
b) individuazione dei controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli, se tali prodotti interessati siano conformi all'articolo 3 del regolamento;
c) dotazione di personale, attrezzature e risorse finanziarie adeguati all'attuazione e applicazione del regolamento;
d) accesso e interoperabilità con il sistema di informazione per controllare le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori;
e) effettuazione dei controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al regolamento;
f) tenere, per un minimo di dieci anni, registri dei controlli, in cui vengono indicati in particolare la natura e i risultati dei controlli e le misure adottate in caso di non conformità;
g) concludere con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e lo svolgimento di indagini;
h) consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e scambiare con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del regolamento;
i) entro il 30 aprile di ogni anno, mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento nel corso dell'anno civile precedente;
j) valutazione senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendere i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il regolamento, adottando se del caso misure provvisorie per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.

Il criterio di cui alla lettera d) prevede la predisposizione di un nuovo sistema sanzionatorio, in quanto le fattispecie di non conformità previste dal regolamento non sono, nel nostro ordinamento interno, coperte da altre norme.

Il criterio di cui alla lettera e) prevede l'introduzione di misure provvisorie immediate volte a impedire l'immissione o la messa a disposizione sul mercato o l'esportazione delle materie prime o dei prodotti interessati che l'autorità competente può applicare nei casi di potenziale non conformità; inoltre, si prevede, nell'ambito del medesimo criterio, la possibilità per l'autorità competente di emanare una diffida, a fronte di violazioni sanabili.

Il criterio di cui alla lettera f) dispone che si tenga conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE)2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato,

assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo.

Il criterio di cui alla lettera ***g)*** prevede la individuazione di misure correttive da imporre agli operatori e commercianti per i casi di riscontrata non conformità al fine di rettificare eventuali inadempienze formali, ovvero di impedire la commercializzazione, l'importazione o l'esportazione delle materie prime o dei prodotti interessati.

I criteri di cui alle sopra enunciate lettere d), e) e ***g),*** attengono alla predisposizione delle norme recanti le sanzioni, le misure provvisorie e le misure correttive che l'Autorità competente applicherà in caso di non conformità riscontrata. Tali criteri non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle relative attività essa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il criterio di cui alla lettera ***h)*** prevede l'individuazione di forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti nella applicazione del regolamento, anche in continuità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2010/995 e il regolamento (CE) 2173/2005. Il criterio in questione fa riferimento alla formalizzazione di un tavolo di coordinamento tra le due Autorità Competenti per il ***Ministero dell'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste,*** l'Autorità doganale e le Autorità di *Enfrocement* quale tavolo interistituzionale e all'evoluzione dell'esistente Consulta FLEGT e *Timber Regulation* istituito presso il ***Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*** ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2014 relativo ai previgenti Regolamenti FLEGT ed EUTR e da riconfigurare ai sensi del nuovo regolamento EUDR che introduce con le nuove commodities altri portatori di interesse per un utile confronto a supporto delle Autorità istituzionali. Entrambi questi strumenti non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera ***i)***, esso prevede, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera ***i)***, quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per n.1 Funzionario, euro 47.864,92 pro-capite; per n.1 dirigente di seconda fascia, euro 167.120,33 pro-capite; per 1 assistente, euro 39.561,65; cui va aggiunto l'importo di euro 1.540,00 pro-capite annuale, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto, e l'importo complessivo di euro 135.583 per lavoro straordinario). Per il solo anno 2025 si prevede di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000.

Il criterio di cui alla lettera ***l)*** prevede l'introduzione di disposizioni che consentano all'Autorità competente di recuperare i costi relativi ai controlli effettuati, posti a carico degli operatori, nei casi di non conformità riscontrata.

Il criterio di cui alla lettera ***m)*** prevede l'individuazione della autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione, ai sensi della legge 689/1981, per i casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento.

Il criterio di cui alla lettera ***n)*** prevede l'introduzione di misure volte a proteggere l'identità dei soggetti che segnalino casi di possibile non conformità al regolamento. I criteri dianzi enunciati, di cui alle lettere ***l), m) e n)*** hanno a oggetto la predisposizione di norme volte ad attuare specifiche disposizioni del regolamento in ordine alla competenza a irrogare le sanzioni, al recupero dei costi

sostenuti dall'Autorità competente in caso di riscontrata non conformità, alla protezione dell'identità dei soggetti che denuncino non conformità. Le relative attività verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il criterio di cui alla lettera ***o)*** prevede l'introduzione di disposizioni di raccordo tra il regolamento (UE) 2023/1115 e i regolamenti (CE) 2173/2005 e (UE) 995/2010, nonché alla conservazione dell'istituito registro imprese legno. Tale criterio è relativo all'implementazione dell'attuale applicativo SIAN - Registro Imprese Legno - sia per gestire la coesistenza tra i Regolamenti EUDR ed EUTR per il periodo transitorio previsto dal 1115/2023, sia per trarre dal regolamento RIL opportunità di supporto agli operatori del settore legno e carta e alle Autorità competenti, doganale e di enforcement, nell'ambito della manutenzione evolutiva del SIAN e delle sue procedure tra cui RIL.

Il RIL, Registro Imprese Legno, nell'ambito del SIAN, sistema informativo agricolo nazionale, fruisce di coperture per eventuali manutenzioni evolutive connesse a modifiche del quadro normativo di riferimento. Inoltre, l'iscrizione al RIL da parte degli operatori soggetti al regolamento EUTR prevede in versamento di una quota pari a 20 euro.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere ***a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o)*** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 27 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 e istituzione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625)

Con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616: tali tariffe saranno corrisposte dagli operatori del settore che svolgono le attività di cui al regolamento medesimo (UE) 2022/1616.

Le tariffe verranno altresì destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli.
La formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la proposta in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Detta formazione può essere anche affidata a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

Le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32/2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei MOCA, omette di riportare negli allegati tecnici delle tariffe specifiche, a cui fare riferimento in tal senso.

Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento.

Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, si ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE) 2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato

regolamento. In mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e quindi tutelare la salute pubblica. La banca dati nazionale verrà istituita mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute senza, quindi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea. Attualmente, infatti, esiste un registro dell'Unione europea in cui sono indicati tutti gli impianti di riciclo ubicati in ogni Stato membro; lo stesso è disponibile sul sito web della Commissione europea al seguente link: Risorse per i riciclatori di plastica (europa.eu).

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche.

Mediante il ricorso alle nuove tariffe versate ***e la successiva richiesta di riassegnazione da parte del Ministero della salute, fatta salva la procedura di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, si determinerà un incremento delle risorse iscritte sul*** capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla Tabella 15 dello stato di previsione della spesa di tale Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli. L'introduzione delle sanzioni per le violazioni relative al regolamento UE 2022/1616, in adeguamento alle citate disposizioni europee, completa il quadro sanzionatorio vigente, che ne era sprovvisto, consentendo di dare attuazione agli obblighi sanciti a livello generale dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625. Le sanzioni sono pertanto da considerarsi di nuova istituzione.

ARTICOLO 28 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, vietate o non autorizzate, e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali, per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

L'articolo **28** adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 2006, recante: "*Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336*" alle prescrizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2022/1644 e del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede che le attività di controllo, che vengono già svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, debbano svolgersi in conformità al contenuto specifico dei piani

di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi, previste dal regolamento (UE) 2017/625.

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali, a valere sullo stanziamento presente sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli". Il predetto capitolo è in parte alimentato dalle tariffe che vengono riassegnate al Ministero della salute e che vengono riscosse a copertura delle attività di controllo ufficiali, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Le citate tariffe sono già previste a legislazione vigente e sono regolamentate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i controlli sono svolti nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 27 del 2021, relativo alla pianificazione, programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

ARTICOLO 29 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione; stabilisce requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione. Il regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento, oltre a stabilire i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire batterie portatili, batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. L'obiettivo del regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso una corretta gestione dei relativi rifiuti.

Il regolamento, suddiviso in quattordici Capi e quindici Allegati, si applica a partire dal 18 febbraio 2024, a eccezione dell'articolo 11, che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027; dell'articolo 17 e del capo VI, che si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024; dell'articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 2; del Capo VIII, che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 (articolo 96 del regolamento). Inoltre, il regolamento abroga la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

A livello interno la direttiva suddetta è stata attuata con il decreto legislativo n. 188 del 2008 che, appunto, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Ciò premesso, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, risulta necessario adottare le occorrenti disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni in esso contenute, per molteplici aspetti sottesi all'immissione sul mercato di batterie e alla gestione del fine vita delle stesse. In particolare, tali aspetti riguardano diversi obblighi a carico degli Stati membri, funzionali all'intera gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi generati, come di seguito elencati:

a) il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie per le categorie di batterie previste dal regolamento (Capo VIII, artt. 59, 60, 69);

b) l'obbligo di assicurare un contenuto minimo di materiale riciclato nella fabbricazione di talune categorie di batterie (Capo I, art. 8);

c) la responsabilità estesa del produttore e i relativi meccanismi per l'adempimento degli obblighi, anche attraverso la previsione di forme di garanzie finanziarie per la gestione del fine vita dei prodotti (Capo VIII, artt. 56, 57, 58);

d) le attività per assicurare una corretta gestione delle batterie e dei loro componenti, inclusa la gestione del loro fine vita, per favorire la circolarità dei prodotti e dei materiali (Capo VIII e disposizioni generali del regolamento);

e) l'istituzione di un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare ed efficientare i sistemi di coordinamento esistenti (Capo VIII, art. 54);

f) l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso il registro dei produttori di batterie, per le finalità di vigilanza e controllo previste dal regolamento (Capo VIII, art. 55);

g) la designazione di un'autorità e di organismi per la valutazione di conformità dei prodotti, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Capo V);

h) la vigilanza sulla conformità dei prodotti, tenuto conto della normativa vigente sulla vigilanza del mercato (Capo V e capo X);

i) la responsabilità in materia di due diligence (Capo VII e Capo X);

j) gli acquisti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo, XI, art. 85);

k) il sistema sanzionatorio per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (Capo XIV, art. 93);

l) la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

m) l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene, quindi necessario disporre di specifici principi e criteri direttivi di delega, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare il diritto

interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542. I decreti legislativi saranno adottati previo parere della Conferenza unificata.

Dall'attuazione della delega legislativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti, infatti, provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra i relativi compiti istituzionali.

Con riferimento ai singoli criteri proposti, sotto il profilo degli eventuali impatti finanziari, si rappresenta quanto segue:

- lettera a): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso incide esclusivamente sugli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, i cui oneri organizzativi e/o organizzativi/finanziari sono posti in capo ai produttori in coerenza con la direttiva 2008/98/CE;

- lettera b): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto a disciplinare i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi, attività che vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- lettera c): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto a individuare forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti, poste a carico dei produttori;

- lettera d): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso si pone l'obiettivo di regolamentare tutte le attività di gestione del prodotto, per l'intero ciclo di vita, i cui oneri anche finanziari ricadono sui produttori del medesimo, in coerenza con i principi del regime di responsabilità estesa;

- lettera e): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è finalizzato a potenziare ed efficientare l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti di batterie, la cui responsabilità anche finanziaria è posta in capo ai produttori del prodotto che genera il rifiuto;

- lettera f): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo svolgimento delle funzioni attribuite all'autorità competente, per quanto attiene agli obblighi di cui al Capo VIII del regolamento, è garantito, anche dal punto di vista finanziario, dai produttori di batterie nell'ambito del regime di responsabilità estesa;

- lettera g): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, nell'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori, gli oneri finanziari sono posti in carico ai produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa;

- lettera h): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto nell'individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, si prevede che gli stessi svolgano le loro funzioni con oneri finanziari posti a carico dei produttori, ovvero laddove le condizioni comportino l'attivazione dell'autorità di vigilanza del mercato (ai sensi del d. lgs. n. 157/2022) a carico delle risorse disponibili già attribuite per tali attività. Sono fatte salve, mediante apposita clausola di salvaguardia, le competenze del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi;

- lettera i): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un mero adeguamento della disciplina attualmente vigente alle disposizioni in materia di vigilanza del mercato, di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, che già prevede la copertura finanziaria delle afferenti attività;

- lettera l): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di *due diligence* rientrano tra le attività svolte dagli organismi di cui alla lettera h;

- lettera m): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di criterio afferente all'adeguamento del quadro sanzionatorio vigente;

- lettera n): la definizione dei criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione degli stessi da parte delle stazioni appaltanti ha carattere facoltativo;

- lettera o): l'attuazione del criterio, nel prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali attività sono poste a carico del produttore dei prodotti come stabilito dal d. lgs. n. 157/2022;

- lettera p): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento, per le quali il medesimo decreto già disciplina le relative modalità di finanziamento delle spese.

Con riferimento alle lettere o) e p), si specifica, altresì, che le attività connesse all'attuazione del regolamento si esplicano con le ordinarie funzioni attribuite agli organi di controllo dalla legislazione vigente che tuttavia necessitano di un aggiornamento tariffario relativamente alle nuove verifiche. Pertanto, i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo.

L'aggiornamento delle tariffe, a carico dei produttori di batterie, è volto a consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2023/1542, quali:

a) attività ispettive nei confronti dei produttori;

b) funzionamento e mantenimento del Registro dei produttori di cui all'art. 55 del citato regolamento UE;

c) attività dell'autorità competente per il controllo e la verifica dell'adempimento agli obblighi, di cui al Capo VIII del citato regolamento UE in materia di gestione dei rifiuti di batteria, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;

d) attività dell'autorità di notifica di cui all'art. 22 del citato regolamento UE (responsabile della valutazione dell'operato degli organismi notificati che hanno il compito di verificare la conformità dei prodotti - batterie - ai requisiti stabiliti dal regolamento, tra cui anche quelli in materia di prevenzione degli incendi).

Tali tariffe verranno stabilite sulla base dei costi effettivi di servizio e saranno aggiornate periodicamente.

*** *** ***

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

1) ***direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;***
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;
9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
10) direttiva (UE) 2023/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;
12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;
13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;
14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materiai sicurezza sociale e per

quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e(UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n.1286/2011 della Commissione.

Relativamente agli effetti finanziari derivanti dal recepimento degli atti dell'Unione europea elencati nel citato Allegato A, si evidenzia che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, in via generale, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Inoltre, qualora non sia possibile fare fronte alle maggiori spese con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge, 24 dicembre 2012, n. 234. In via del tutto subordinata, in caso di incapienza del menzionato fondo, il decreto legislativo adottato per il recepimento delle direttive inserite nell'Allegato A verrà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non essendo possibile, in considerazione della numerosità e dell'eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive inserite nell'Allegato, procedere alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

14/03/2025

Daria Perrotta

Disegno di legge
"Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2024"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
10	1	c)	Partecipazione dell'Italia alle iniziative unionali di promozione di tecnologie innovative, alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'art. 27-bis della direttiva 2010/75/UE	S	C		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3	0.3
10	3		Riduzione Tabella A - MASE	S	C		-0.3	-0.3		-0.3	-0.3		-0.3	-0.3
17	2	b), d) e f)	Oneri associati al rilascio della Carta europea della disabilità	S	C		5.1	5.1		5.1	5.1		5.1	5.1
17	2	b), d) e f)	Realizzazione dell'infrastruttura di produzione della contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità	S	K		3.5			3.5			3.5	
17	2	b), d) e f)	Manutenzione dell'infrastruttura di produzione della contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità	S	C			0.3			0.3			0.3
17	2	b), d) e f)	Produzione, stampa e spedizione dei contrassegni europeo di parcheggio per le persone con disabilità	S	C		5.5	4.8		5.5	4.8		5.5	4.8
17	4		Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C		-14.1	-10.1		-14.1	-10.1		-14.1	-10.1
19	2	n)	Installazione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato così come previsto dall'art. 23 del regolamento (UE) 2023/1543	S	K	1.9			1.9			1.9		
19	2	n)	Funzionamento e manutenzione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato così come previsto dall'art. 23 del regolamento (UE) 2023/1543	S	C	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	4		Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C	-2.1	-0.2	-0.2	-2.1	-0.2	-0.2	-2.1	-0.2	-0.2
25	2	e)	Reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT - personale	S	C	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
25	2	e)	Reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT - effetti riflessi	E	TC				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Disegno di legge
"Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2024"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
25	2	e)	Reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT - buoni pasto	S	C	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
25	2	e)	Reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT - spese concorsuali	S	C	0.3			0.3			0.3		
25	3		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-1.0	-0.7	-0.7	-1.0	-0.7	-0.7	-1.0	-0.7	-0.7
26	2	i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - personale	S	C	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
26	2	i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - effetti riflessi	E	TC				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	2	i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - straordinario	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
26	2	i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - straordinario - effetti riflessi	E	TC				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
26	2	i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - buoni pasto	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
26	2	i)	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti) - spese concorsuali	S	C	0.3			0.3			0.3		
26	4		Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C	-2.5	-2.2	-2.2	-2.5	-2.2	-2.2	-2.5	-2.2	-2.2
			Entrate	E		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**
			Spese	S		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
			SALDO			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame,* ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 129

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 136

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 131

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 137

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 133

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 134

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta 134

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 139

5-03773 Fenu: In ordine all'applicabilità della cedolare secca nel caso di conduttori che operano nell'esercizio di imprese e professioni 134

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 141

5-03774 Merola: Dati ed elementi informativi riguardanti i contribuenti interessati dall'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, in sede di versamento degli acconti di imposta 134

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 143

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che, nel corso dell'esame in sede referente al provvedimento sono state abbinate le proposte C. 699 e C. 1059 e che, nella seduta del 4 febbraio 2025, la V Commissione Bilancio ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 2126, già approvato dal Senato.

La medesima Commissione Bilancio ha concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 25 marzo 2025; il disegno di legge consta ora di 33 articoli.

Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il disegno di legge – secondo quanto stabilisce il Capo I – è volto, tra l'altro, a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane e delle loro popolazioni, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. A tal fine, esso reca un corpus di norme intese a disciplinare la programmazione strategica, le risorse e il monitoraggio (Capo II), l'erogazione dei servizi pubblici nelle zone di montagna (Capo III), gli interventi di tutela e valorizzazione del territorio (Capo IV), le agevolazioni e i benefici per lo sviluppo economico delle zone di montagna (Capo V).

Evidenzia che di competenza della Commissione Finanze è l'articolo 2, ai commi 4-6, introdotti al Senato; essi delegano il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani. Sono disciplinate le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari.

Al riguardo, rileva che il medesimo articolo 2, ai commi 1-3, nel definire i criteri per la classificazione dei comuni montani e per la conseguente predisposizione dei relativi elenchi – valevoli per il riconoscimento dei benefici previsti dal provvedimento in esame – specifica che tale classificazione non si applica ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, per cui continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle peculiari esigenze ad essa sottese.

Rammenta che è di competenza della Commissione Finanze anche l'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, che ai commi 2 e 3 concede a decorrere dal 2025 un credito d'imposta – in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro – a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Rammenta poi che nei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche, il credito d'imposta è attribuito in misura diversa, e cioè pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. Le norme individuano poi le indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal

2025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario. L'agevolazione non è cumulabile con le seguenti: il credito di imposta spettante alle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 23 del provvedimento in esame, per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna; la detrazione Irpef del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui « prima casa », disposta, in linea generale, dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)* del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione cd. concordati, di cui all'articolo 16 del TUIR.

Ricorda altresì che è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 7, ai commi da 5 a 9, che riconoscono un credito d'imposta – in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro – a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 6, viene riconosciuto nei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta in misura diversa, cioè pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. Operano, per l'agevolazione in parola, le medesime ipotesi di non cumulabilità viste in precedenza all'articolo 6.

Segnala altresì che interessa la Commissione Finanze l'articolo 16 che, ai commi 1 e 2 – modificati dal Senato – riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ivi incluse le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, ivi compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

Evidenzia come sia di competenza della Commissione Finanze l'articolo 21, modificato nel corso dell'esame parlamentare, che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio viene concesso a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui, nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In tal caso, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro,

e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di 20 milioni di euro annui.

Segnala infine l'articolo 23, che introduce un credito d'imposta nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani. Esso è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui. Più in dettaglio, l'agevolazione è attribuita alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo; a essi spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare.

Pur ritenendo che il disegno di legge rappresenti un passo in avanti verso il riconoscimento delle peculiarità dei territori montani, esprime tuttavia preoccupazione per alcuni aspetti del provvedimento e, in particolare, per i criteri di classificazione dei comuni disposti dalle norme in esame. A suo avviso, le richiamate disposizioni escludono dalla qualifica di comuni montani alcuni territori che invece ne avrebbero diritto, molti dei quali ubicati nel Mezzogiorno d'Italia e in Sicilia.

Ribadisce dunque il voto contrario del proprio gruppo, auspicando che il Governo si attivi affinché il disegno di legge venga modificato e migliorato.

Virginio MEROLA (PD-IDP), sebbene riconosca l'importanza di emanare un provvedimento organico sulle zone montane, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, in ragione di due criticità.

Anzitutto, evidenzia come la classificazione dei comuni montani disposta dal disegno di legge appaia lacunosa e insufficiente; a suo parere sono individuati criteri farraginosi che, di fatto, causano l'ingiusta esclusione di alcuni territori.

Sotto un diverso profilo evidenzia – come anche rilevato nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione Bilancio – che il disegno di legge reca risorse largamente insufficienti rispetto agli obiettivi prefissati. Tale carente stanziamento, a suo parere, rischia di trasformare il disegno di legge in un elenco di mere affermazioni di principio, senza concrete ricadute economiche e sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 1)*.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala anzitutto che l'articolo 1

dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, stimati in 8 milioni, per un impatto complessivo della misura pari a 1,6 miliardi di euro.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili.

L'articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese. In particolare, da un lato, si destinano, per l'anno 2025, 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Dall'altro, si prevede un'agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, mediante l'azzeramento della componente degli oneri generali di sistema prevista a sostegno delle energie da fonti rinnovabili, cosiddetta ASOS, per una durata complessiva di sei mesi.

Ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale, tra i quali vi è il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema. Gli oneri generali, di natura parafiscale, sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza. Negli ultimi anni, come evidenzia l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali.

Segnala poi l'articolo 4, che rientra nell'ambito di specifica competenza della Commissione Finanze. Esso, con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, prevede che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas venga destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ammontare delle risorse pari alle maggiori entrate eventualmente accertate è, quindi, iscritto su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nei limiti delle risorse finanziarie affluite a tale fondo, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dovrà individuare, con proprie delibere, le specifiche agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Evidenzia dunque che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di accertamento dell'eventuale maggior gettito IVA, può essere adottato solo se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere.

L'articolo 5 introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un'agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

L'articolo 6 specifica che le misure cautelari adottate da ARERA, al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, possano essere applicate anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 1° marzo 2025.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole sul provvedimento *(vedi allegato 2)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, ritenendo che gli stanziamenti previsti dal provvedimento non siano sufficientemente incisivi per fronteggiare una situazione che non esita a definire preoccupante.

Rileva inoltre come, ai sensi delle norme in esame, per il riconoscimento degli incentivi e dei benefici sia previsto il necessario intervento di ARERA e, dunque, l'attribuzione delle agevolazioni non sia più automatica.

Pur esprimendo apprezzamento per le norme che dispongono l'intervento di Acquirente unico s.p.a. nell'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica e la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ritiene tuttavia che i contenuti del provvedimento non diano un sollievo strutturale ai cittadini, specialmente a quelli più poveri.

Angela RAFFA (M5S) rileva che il provvedimento non fornisce una risposta adeguata all'emergenza dei rincari energetici, dal momento che contiene interventi di natura temporanea e occasionale. Si tratta, a suo parere, di una risposta inadeguata alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

Nel rilevare come – a suo avviso – l'Esecutivo non abbia avuto il coraggio di intervenire in modo strutturale, conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo e auspicando, per il futuro, interventi più incisivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 2)*.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative presso la Commissione Finanze e invita quindi il relatore, onorevole Giordano, a formulare una proposta di relazione.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento *(vedi allegato 3)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP), sebbene il suo gruppo sia ovviamente favorevole al recepimento nell'ordinamento interno della normativa unionale, preannuncia l'astensione dal voto. Evidenzia infatti come, nel corso della legislatura corrente, il Governo abbia rimediato alle numerose procedure di infrazione aperte contro l'Italia non ricorrendo all'opportuno strumento della Legge europea – che consente di intervenire in modo organico e ordinato – bensì attraverso altri strumenti normativi, anche facendo largo uso della legislazione d'urgenza.

Ribadisce l'astensione dal voto del proprio gruppo, sottolineando la volontà di evitare ulteriori ritardi nella compiuta chiusura delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea contro l'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di riferire favorevolmente *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta.

Giulio CENTEMERO (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-03773 Fenu: In ordine all'applicabilità della cedolare secca nel caso di conduttori che operano nell'esercizio di imprese e professioni.

Angela RAFFA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Angela RAFFA (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la riposta fornita, prende atto dell'esistenza sul punto di un contrasto giurisprudenziale. Si domanda, quindi, se non sia più opportuno intervenire in via normativa per precisare ulteriormente l'ambito applicativo del regime della cedolare secca, anziché attendere il consolidamento di un orientamento dei giudici della Corte di Cassazione. Ritiene, infatti, che la prima strada porterebbe maggiore chiarezza e consentirebbe di rispondere alle esigenze delle imprese italiane, che in base alla sentenza della Cassazione n. 12395 del 7 maggio 2024 potrebbero, a determinate condizioni, avvantaggiarsi dell'applicazione della cedolare secca.

5-03774 Merola: Dati ed elementi informativi riguardanti i contribuenti interessati dall'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, in sede di versamento degli acconti di imposta.

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI, sottolineando che una parziale risposta al quesito degli interroganti è contenuta anche nel comunicato stampa n. 32, pubblicato ieri dal Ministero dell'economica e delle finanze, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. In particolare, in relazione alle segnalazioni provenienti da alcuni CAF e dalla CGIL, che sono alla base del citato comunicato stampa, non ha motivo di dubitare dell'impegno assunto dal Governo di intervenire in via normativa per consentire l'applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell'acconto. Sottolinea, tuttavia, che l'interrogazione presen-

tata ha ad oggetto l'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, meno favorevoli, non solo per il calcolo degli acconti e delle relative addizionali per il 2025, ma anche per quelle che riguardano l'anno 2024 ed è, inoltre, diretta ad ottenere precisi elementi informativi – i dati sulla tipologia e il numero dei soggetti interessati dall'applicazione delle regole 2023 agli acconti IRPEF e la relativa incidenza effettiva sul bilancio dello Stato, in termini di cassa, per gli anni 2024-2026 – che, invece, mancano nella risposta testé fornita dal Governo.

Evidenzia, quindi, che quest'ultimo aspetto, di particolare importanza, rende la risposta del Governo gravemente lacunosa. Auspica pertanto che la trasmissione dei dati richiesti possa avvenire in tempi brevi, anche per iscritto, ponendosi così in essere un'operazione di trasparenza che reputa, senz'altro, meritevole di apprezzamento.

Ritiene, infine, che non possa essere condivisa l'interpretazione autentica prospettata dal Governo, in quanto la platea dei destinatari delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023 appare più ampia di quella indicata nella risposta fornita, potendo includere, a specifiche condizioni, anche i lavoratori dipendenti e pensionati in situazione di credito di imposta.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, del disegno di legge C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante « Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2024 (C. 2280), già approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

preso atto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione Finanze, volte ad attuare nell'ordinamento interno norme unionali in materia di: contratti di credito ai consumatori; lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; servizi finanziari conclusi a distanza; mercati e intermediari finanziari; requisiti per la valutazione dei rischi di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento; requisiti per gli emittenti di obbligazioni verdi e obbligazioni ecosostenibili; realizzazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni finanziarie e non finanziarie; prestazione di servizi transfrontalieri e cooperazione in materia di vigilanza; tassazione dei veicoli per l'uso di infrastrutture; cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 15 del provvedimento individua i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174, in tema di crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi, sulla quale la Commissione europea nel mese di gennaio 2025 ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per mancato recepimento,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies),* del TUIR, che qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Stando a una interpretazione letterale della norma, gli stessi ritengono che, ai fini fiscali, tale qualificazione faccia riferimento a un guadagno derivante da un'operazione finanziaria, come avviene per operazioni effettuate mediante differenti strumenti di pagamento, di guisa che il semplice acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta, a seguito del quale non vi è realizzazione di alcun guadagno, non rientrerebbe in una fattispecie tassabile, al pari delle medesime operazioni effettuate con valuta fiat.

A supporto di tale tesi, viene indicata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/2014 (cosiddetta sentenza Hedqvist), nonché la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 72/E/2016, che richiama la citata sentenza, e la circolare n. 30/E/2023.

Tenuto conto che, in occasione dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo, si è fatto cenno alla programmata predisposizione di un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate sulle problematiche in oggetto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « quale sia lo stato dell'arte del documento citato in premessa e se, in quella sede, non (si) convenga sulla necessità di chiarire anche il trattamento fiscale relativo all'acquisto di beni e servizi mediante criptovaluta ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento al quesito posto, avente ad oggetto la rilevanza fiscale dell'acquisto di beni e servizi, mediante l'impiego di criptovalute, l'Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E.

A tal proposito, si ricorda che la lettera *c-sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir prevede che costituiscono redditi diversi « le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. (...) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni ».

Pertanto, il legislatore ha escluso la rilevanza reddituale delle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività nella sola ipotesi di « permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni ».

Il comma 9-*bis* del successivo articolo 68 stabilisce, inoltre, che le plusvalenze realizzate su cripto-attività sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Pertanto, qualora, mediante l'impiego di cripto-attività, viene acquistato un bene o un servizio, l'eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisto del bene o servizio ricevuto o il loro valore normale e il costo o valore di acquisto della cripto-attività scambiata.

D'altra parte, così come precisato nella relazione illustrativa della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197),

seppur con esplicito riferimento al reddito d'impresa, « resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo ».

Fermo quanto sopra rappresentato, l'Agenzia ribadisce che il documento di prassi cui fanno cenno gli Onorevoli interroganti è attualmente in fase istruttoria. Con lo stesso saranno forniti ragguagli in ordine a tutte le novità fiscali previste dall'articolo 1, commi da 23 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

ALLEGATO 5

5-03773 Fenu: In ordine all'applicabilità della cedolare secca nel caso di conduttori che operano nell'esercizio di imprese e professioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024 della Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto la legittimità dell'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione abitativa stipulati tra locatori persone fisiche e conduttori che operano nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale.

Nonostante l'arresto della sopraindicata sentenza, gli Interroganti rappresentano come numerosi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate continuino a escludere l'applicazione della cedolare secca alle locazioni abitative in cui il conduttore sia un'impresa o un professionista. Inoltre, sembrerebbe che il portale dell'Agenzia delle entrate non consenta la registrazione telematica di contratti di locazione per foresteria con l'opzione della cedolare secca, impedendo l'applicazione della sentenza e creando un'evidente disparità tra il diritto riconosciuto dalla Cassazione e la prassi amministrativa.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere se « quali iniziative (si) intenda (no) adottare per garantire l'applicazione uniforme della normativa e assicurare che 1'Agenzia delle Entrate riconosca l'applicazione della cedolare secca in relazione ai contratti di locazione ad uso abitativo quando il conduttore agisce nell'esercizio di un'impresa o professione in conformità con la recente giurisprudenza ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto osservare che l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di « Cedolare secca sugli affitti », ha previsto che « In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare » per il regime sostitutivo disciplinato dal medesimo articolo.

Il comma 6 del citato articolo 3 stabilisce, poi, che le relative disposizioni non si applicano « alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni ».

In altri termini, la norma ha introdotto un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione, per finalità abitative, degli immobili a uso abitativo e delle relative pertinenze, in favore delle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni.

Come già chiarito, con la circolare n. 26/E del 2011 (confronta il paragrafo 1.2), « occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime (che, si ribadisce, presuppongono la locazione di immobili abitativi per finalità abitative, ndr), anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato. Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti ». Sono compresi, invece, « i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della de-

stinazione dell'immobile all'uso abitativo previsto dalla norma ».

Con la successiva circolare n. 12/E del 2016, al punto 3.2 – « Natura giuridica del conduttore », la suddetta posizione interpretativa è stata confermata anche alla luce dei successivi interventi normativi in materia, a opera dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), che ha inserito, nell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 6-*bis*. In particolare, in base a tale ultima disposizione, l'opzione per la cedolare secca « può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione ».

Nel dettaglio, assume rilievo, in tale ultima ipotesi, come chiarito con la suddetta circolare n. 12/E del 2016, « l'effettiva destinazione abitativa dell'immobile e, pertanto, nel caso in cui l'immobile venga utilizzato per soddisfare le finalità abitative degli studenti universitari può accedere al regime della "cedolare secca" anche il contratto di locazione stipulato dal locatore con le cooperative edilizie o con gli enti senza scopo di lucro. La circostanza, dunque, che il legislatore abbia individuato in maniera puntuale le ipotesi in cui è possibile estendere l'ambito applicativo della "cedolare secca", definendo le condizioni, esclude che detta estensione possa essere effettuata in via interpretativa e, pertanto, deve ritenersi confermato il principio indicato con la predetta circolare, secondo cui è escluso dal regime della "cedolare secca" il contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo ».

Pertanto, come chiarito dai documenti di prassi, nel vissuto operativo dell'Agenzia non rientrano nell'ambito applicativo del regime in questione i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l'immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori. Tale soluzione viene inoltre ritenuta dall'Agenzia delle entrate maggiormente coerente con la *ratio* della norma, individuabile nel contrasto all'evasione fiscale nel settore della locazione di immobili abitativi.

Ciò anche in considerazione del fatto che la decisione richiamata dagli Onorevoli interroganti (sentenza della Corte di Cassazione n. 12395 del 7 maggio 2024) rimane al momento isolata.

D'altro canto, va pure segnalato che sulla questione si è sviluppato un filone di contenzioso che, allo stato, nei gradi di merito, ha fatto registrare esiti contrastanti, con una parte della giurisprudenza che ha condiviso la tesi interpretativa dell'Agenzia delle entrate, anche successivamente alla citata sentenza della Suprema Corte (confronta *ex multis*: CGT I grado di Novara n. 132 del 29 ottobre 2024, CGT II grado della Campania n. 3527 del 27 maggio 2024, CGT I grado di Roma n. 4800 del 9 aprile 2024, CGT II grado del Piemonte n. 56 del 10 febbraio 2024, CGT II grado del Piemonte n. 429 del 19 ottobre 2023).

Considerato, dunque, il quadro generale e che quella della Corte di Cassazione è una prima pronuncia, pur nell'attenta valutazione delle argomentazioni ivi svolte, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali.

ALLEGATO 6

5-03774 Merola: Dati ed elementi informativi riguardanti i contribuenti interessati dall'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, in sede di versamento degli acconti di imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nell'evidenziare che per il calcolo degli acconti IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi 2024 e 2025 sono state applicate e si applicheranno le aliquote previste per l'anno 2023, chiedono di sapere « se si intenda (no) fornire i dati sul numero e la tipologia (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e altri) dei soggetti interessati dall'applicazione delle regole del 2023 agli acconti Irpef anche riportando l'incidenza effettiva sul bilancio dello Stato, in termini di cassa, per gli anni 2024-2026, dell'anticipo in oggetto, al fine di prevedere misure correttive che pongano rimedio a questa grave stortura e garantendo che i contribuenti non siano più utilizzati come finanziatori involontari delle casse pubbliche ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, e come già reso noto tramite comunicato stampa di codesto Ministero, si ribadisce quanto segue.

La riduzione delle aliquote e l'incremento della detrazione per lavoro disciplinate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 216 del 2023 erano state previste per il solo anno 2024 e, all'interno di tale cornice normativa, la disposizione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto. L'intervento del legislatore non era, dunque, indirizzato nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 216 del 2023 va, dunque, interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risulti di ammontare superiore a euro 51,65, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024.

In questo senso, la norma troverebbe applicazione nei soli confronti dei titolari di reddito da professione, dei titolari di reddito da impresa individuale, nonché di una quota minoritaria di lavoratori dipendenti e pensionati che cumulano altri redditi.

In ogni caso, si conferma che è allo studio un intervento volto a consentire il calcolo dell'acconto con l'applicazione delle nuove, più favorevoli aliquote. L'intervento sarà realizzato in tempi rapidi, in modo da evitare ai contribuenti ogni aggravio in termini di dichiarazione e di versamento.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 145

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 Comaroli *(Seguito esame e conclusione)* 145

ALLEGATO 1 (Emendamento approvato) 154

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano. C. 758 Ciaburro *(Seguito esame e conclusione)* 145

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 155

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 146

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 146

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 156

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 147

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 157

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 151

5-03786 Tassinari: Sulle possibili modifiche alla legge 5 marzo 1957, n. 220 per una migliore conservazione e valorizzazione del Parco archeologico di Paestum 151

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 158

5-03787 Manzi: Sulla destinazione degli introiti derivanti dalla maggiorazione del costo del biglietto di ingresso degli istituti culturali introdotto con il decreto-legge n. 61/2023 151

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 160

5-03788 Piccolotti: Sui contenuti del decreto in materia di *tax credit* per il settore del cinema e dell'audiovisivo in corso di emanazione, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni indipendenti 151

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 161

5-03789 Orrico: Sullo stato di attuazione del Contratto istituzionale di Sviluppo relativo al centro storico di Cosenza, con particolare riferimento alla prevista *governance* istituzionale 152

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 163

5-03790 Mollicone: Iniziative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della rievocazione storica 152

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti recanti Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti di:

Vincenzo Iacopino, presidente emerito dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Santino Franchina, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti 153

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182 Comaroli.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione europea.

Avverte che la relatrice, onorevole Latini, ha predisposto l'emendamento 1.7 volto a recepire la condizione di cui al parere reso dalla Commissione Bilancio, di cui raccomanda l'approvazione.

Giorgia LATINI (LEGA) *relatrice,* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.7 a propria firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.7.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.7 della relatrice *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali, III Affari esteri, V Bilancio e IX Trasporti, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che rinuncia all'espressione del parere.

Avverte che il relatore, on. Amorese, ha predisposto gli emendamenti 5.1 e 6.1 volti a recepire le condizioni di cui al parere reso dalla Commissione Bilancio.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.1 e 6.1 a propria firma

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti del relatore.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 6.1 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Di Maggio impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia il voto contrario del gruppo di AVS sulla proposta di relazione favorevole della relatrice, stigmatizzando in particolare la mancata attuazione di una direttiva europea assai rilevante che riguarda le querele temerarie.

Al riguardo sottolinea l'importanza del recepimento della citata direttiva anti SLAPP, che invece non è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea in esame, volta essenzialmente a tutelare il lavoro prezioso dei giornalisti e a proteggerli dal grave fenomeno delle azioni giudiziarie intimidatorie che colpiscono soprattutto i giornalisti *free lance* e le inchieste giornalistiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regola-

mento la deputata Di Maggio quale relatrice presso la XIV Commissione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) reca disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio; il capo III (articoli da 6 a 10) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 11 a 18) prevede disposizioni relative alla tutela del territorio; il capo V (articoli da 19 a 26) introduce disposizioni in materia di sviluppo economico; il capo VI (articoli da 27 a 30) contiene le disposizioni finali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, si sofferma sulle disposizioni di competenza della VII Commissione Cultura.

Rileva che l'articolo 1, comma 1, modificato in sede referente, comprende, tra le finalità delle misure dirette al riconoscimento e alla promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, la tutela e la valorizzazione delle attività sportive nonché delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

L'articolo 1, comma 2, prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in base alle rispettive competenze siano volte a garantire a coloro che vi risiedono il pieno ed agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura nonché che siano finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale montano.

Osserva che l'articolo 3 include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tenere conto nella Strategia per la montagna italiana (SMI), avente periodicità triennale, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Evidenzia che l'articolo 7 reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate al comma 1 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano. Il comma 2, al fine di assicurare – nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente – il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023, volta a dare attuazione alla Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Il comma 3 del medesimo articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale secondo la quale la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria,

Sardegna e Sicilia e riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.

Riferisce che il successivo comma 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza, a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. La disposizione prevede un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, per i medesimi docenti è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. Al suddetto personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo – da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale – ai fini delle procedure di mobilità.

Il comma 5, prevede che, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

Ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso altresì a decorrere dall'anno 2025 a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Sottolinea che il comma 7 estende al personale scolastico il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti ammontino ad almeno il quindici per cento dei residenti, prevedendo che il suddetto credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il settantacinque per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.

Il comma 8 precisa che i crediti d'imposta previsti dalle disposizioni precedenti, utilizzabili nella dichiarazione dei redditi, sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non sono cumulabili con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 del presente disegno di legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

Rileva che il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di definire i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai

controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione dei commi 1, 2 e 4.

Riferisce che l'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni per la promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani. In particolare, il comma 1, al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.

Il comma 2 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani. Le risorse sopra indicate sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

Evidenzia che l'articolo 9 introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane. In dettaglio, l'articolo 9, comma 1, prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3, autorizza l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il comma 4 prevede che, a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, le università di cui al comma 1 possono attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

Rileva che il comma 5, introdotto dal Senato, prevede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su spon-

sorizzazioni e altre forme di liberalità. Il comma 6, stabilisce, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 10, comma 1, relativo ai servizi di comunicazione, dispone che la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga. Osserva che il comma 2, come modificato in sede referente, stabilisce che, per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti ad incrementare, tra l'altro, l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.

L'articolo 11, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, prevede che, tra gli altri, sia sentito il Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in Conferenza unificata, volto alla definizione delle linee guida per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, la promozione della certificazione delle foreste e la loro conservazione, l'utilizzo energetico e termico del legno e l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Rileva che l'articolo 15 reca disposizioni in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali. L'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, modifica la definizione di albero monumentale ed introduce, alla lettera *b)*, una definizione dei boschi monumentali. L'articolo 15, comma 2, prevede che nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, relativo all'attività escursionistica, ne riconosce il ruolo quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile e promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori di tali percorsi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03786 Tassinari: Sulle possibili modifiche alla legge 5 marzo 1957, n. 220 per una migliore conservazione e valorizzazione del Parco archeologico di Paestum.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica in linea con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'area archeologica di Paestum.

5-03787 Manzi: Sulla destinazione degli introiti derivanti dalla maggiorazione del costo del biglietto di ingresso degli istituti culturali introdotto con il decreto-legge n. 61/2023.

Andrea GNASSI (PD-IDP) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Andrea GNASSI (PD-IDP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo da cui si conferma che la ripartizione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale non abbia corrisposto alle finalità indicate dal decreto-legge n. 61 del 2023 di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dai gravi eventi alluvionali. Nel ricordare come siano stati assai numerosi i luoghi e i siti culturali colpiti dagli eventi alluvionali nella regione Emilia-Romagna, stigmatizza il fatto che la totalità delle risorse finanziarie allocate nel suddetto Fondo siano state destinate ad interventi di riqualificazione dell'ex caserma Monti-Convento di Santa Maria della Ripa che è stata destinata a sede dell'Archivio di Stato di Forlì. Tale edificio ha ricevuto ulteriori risorse finanziarie presenti in un altro capitolo di bilancio. Si tratta, a suo giudizio, di una decisione politica sbagliata che ha visto totalmente esclusi tutti gli altri beni culturali danneggiati dai medesimi eventi della regione dalla ripartizione di quelle risorse.

5-03788 Piccolotti: Sui contenuti del decreto in materia di *tax credit* per il settore del cinema e dell'audiovisivo in corso di emanazione, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni indipendenti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita stigmatizzando l'attacco rivolto dal Governo alla stampa, accusata di diffondere incertezza e disinformazione circa il funzionamento sul piano finanziario del cosiddetto *tax credit* e ritenuto suscettibile di destabilizzare il settore cinematografico ed audiovisivo con ripercussioni negative anche sull'attrazione di capitali. Sostiene, invece, che è proprio il Governo Meloni a danneggiare il settore cinematografico ed audiovisivo, in crisi da oltre un anno, de-

terminando sia un aumento della disoccupazione di centinaia di lavoratori del suddetto settore sia mettendo a rischio le carriere previdenziali dei medesimi.

Lamenta come il sottosegretario Mazzi abbia evaso la domanda posta con l'interrogazione, senza fornire risposte serie sulle modifiche da apportare al decreto ministeriale in corso di emanazione, né sugli aiuti da fornire alle case di produzione indipendenti, valutando a tale proposito come insufficiente la misura dell'obbligo di reinvestimento sulle cosiddette opere difficili, dal momento che essa non costituisce una garanzia di salvezza per le case di produzione indipendenti, sfavorite dal Governo che, invece, preferisce sostenere le grandi produzioni delle *major* cinematografiche.

In conclusione, ribadisce come le decisioni assunte dal Governo in materia siano ideologiche, volte a colpire un certo tipo di cinema, nonché del tutto sbagliate alla prova dei fatti.

5-03789 Orrico: Sullo stato di attuazione del Contratto istituzionale di Sviluppo relativo al centro storico di Cosenza, con particolare riferimento alla prevista *governance* istituzionale.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Anna Laura ORRICO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita. Dichiara di conoscere bene le vicende oggetto dell'*excursus* svolto dal sottosegretario Mazzi sulla storia del Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) relativo al centro storico di Cosenza, visto che esso costituisce il frutto del lavoro da lei realizzato quando ricopriva la carica di sottosegretario di Stato alla cultura. Ricorda, quindi, la difficoltà, soprattutto in un territorio come quello di Cosenza, di coordinare i vari soggetti istituzionali e di coinvolgere le associazioni ed i comitati di cittadini, al fine di consentire loro di contribuire, con le loro proposte, ad arricchire la progettualità delle amministrazioni del territorio

Lamenta, tuttavia, che il sottosegretario non abbia risposto alla domanda sulla nomina del Responsabile Unico del Contratto (RUC) e che non vi siano notizie circa la stipula del protocollo sulla legalità che avrebbe già dovuto entrare in vigore per garantire la trasparenza negli affidamenti delle gare. Inoltre, deplora che, a distanza di quattro anni e mezzo dalla stipula del CIS relativo al centro storico di Cosenza, solo un progetto dei venti inseriti all'interno del CIS è stato realizzato.

Chiede, pertanto, al sottosegretario Mazzi un'accelerazione del Ministero sulla nomina del RUC e sui lavori, osservando come alcuni siano molto in ritardo rispetto alle scadenze programmate, citando a titolo di esempio l'intervento relativo all'ex convitto Telesio e quello relativo alla biblioteca civica, ove si rischia di perdere un patrimonio librario di inestimabile valore.

5-03790 Mollicone: Iniziative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della rievocazione storica.

Alessandro AMORESE (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*.

Alessandro AMORESE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. In particolare, afferma di ritenere molto interessante la proposta di costituzione di un *forum* quale sede di confronto e di sintesi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e che il Governo stia attuando bene la delega ad esso conferita in materia.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti recanti Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti di:

Vincenzo Iacopino, presidente emerito dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Santino Franchina, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 Comaroli.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.7. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: assicura *con le seguenti:* può assicurare

5.1. Il Relatore.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.1. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, e abb., recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

5-03786 Tassinari: Sulle possibili modifiche alla legge 5 marzo 1957, n. 220 per una migliore conservazione e valorizzazione del Parco archeologico di Paestum.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto, che mi consente di porre l'attenzione sulla rilevanza dell'area archeologica dell'antica città di Paestum e sulle iniziative per la valorizzazione e la salvaguardia del sito.

Come noto, la città di Paestum è interessata dalle disposizioni di tutela della legge n. 220 del 1957, di iniziativa dell'illustre archeologo Umberto Zanotti Bianco, la quale ha costituito una zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno della cinta muraria della città e ha disposto il divieto di realizzare, nella medesima zona ed entro le mura, opere che possano pregiudicare lo stato attuale della località, mantenendo ferma l'efficacia dei vincoli di tutela delle cose di interesse storico e artistico, imposti dalla normativa di settore.

Tale legge rappresenta, ancora oggi, la disciplina di riferimento per la tutela del patrimonio storico-archeologico dell'antica città di Paestum, sulla quale insiste anche un vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 giugno 1967, nell'ottica di preservare il territorio circostante e i suoi rilevanti profili archeologici e paesaggistici. Anche il divieto di inedificabilità risponde alla medesima finalità di tutela, mirando a impedire l'alterazione del territorio.

La legge Zanotti Bianco ha costituito, e tuttora costituisce, strumento fondamentale per la protezione e la conservazione delle eccezionali risorse della città antica di Paestum, area a forte pressione antropica e con elevati interessi economici.

A sostegno dell'efficacia della legge in questione è possibile citare, a titolo esemplificativo, l'importante intervento di riqualificazione nell'area dello stabilimento industriale ex Cirio (insistente a ridosso della parte esterna della cinta muraria della città), che ha prodotto impatti positivi sulla salute del territorio e sulla sua economia, e il rinvenimento del tempio arcaico presso il tratto occidentale delle mura di Paestum, da cui è nato un progetto di rilevanza internazionale – sia scientifica che di valorizzazione – che consentirà la creazione di un nuovo percorso di fruizione dalla porta di mare della città di Paestum al centro della città antica. Tale percorso garantirà, nel contempo, una più significativa azione di conservazione e di studio del tratto ovest della cinta muraria, finora poco indagato e conosciuto, e costituirà, dunque, nel prossimo futuro, un'importante attrazione per studiosi e utenti.

Ad oggi, inoltre, l'area in questione è interessata da un importante progetto (il « *Progetto di viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria* »), proposto dal comune di Capaccio e attualmente in corso di istruttoria, già valutato dal Comitato Tecnico-Scientifico Congiunto (CTS) costituito presso il Ministero della cultura, organo competente a esprimere pareri circa l'ampliamento o la modifica di costruzioni già esistenti nella zona tutelata dalla legge del 1957.

Detto progetto, in particolare, è volto ad una migliore sistemazione territoriale della zona, anche al fine di fronteggiare, mediante l'azione congiunta delle amministrazioni competenti, il fenomeno dell'abusivismo edilizio sviluppatosi nell'area nel corso degli anni, nel rispetto degli strumenti legislativi di tutela e di pianificazione e in vista di un maggior dialogo storico-culturale dei territori costieri con le realtà delle comunità civili dell'entroterra.

Ciò premesso, al fine di integrare le previsioni della legge Zanotti Bianco con la

disciplina generale di tutela dei beni culturali e del paesaggio per una migliore salvaguardia e valorizzazione del territorio dell'antica città di Paestum, è certamente auspicabile prevedere forme di coordinamento per l'applicazione e l'attuazione dei differenti strumenti normativi di tutela e pianificazione urbanistica – alla luce, altresì, dello stato di avanzamento del lavoro di redazione del Piano Paesaggistico Regionale, come previsto dall'articolo 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) – anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte.

Anche con tale strumento, dunque, sarà possibile garantire che l'elevatissimo valore archeologico del sito, unito al pregio paesaggistico dell'area più vasta, rappresenti un valore identitario unico per lo sviluppo della cultura del Paese.

ALLEGATO 6

5-03787 Manzi: Sulla destinazione degli introiti derivanti dalla maggiorazione del costo del biglietto di ingresso degli istituti culturali introdotto con il decreto-legge n. 61/2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto, che mi consente di rendere noto come siano state utilizzate le entrate derivanti dall'incremento del costo dei biglietti dei musei statali, volto a finanziare gli interventi di recupero del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.

Con decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo destinato alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale colpito dall'alluvione.

Le modalità di assegnazione delle somme raccolte è stata definita tramite decreto interministeriale del MIC e del MEF datato 24 aprile 2024, che rimetteva ad una successiva determinazione del MIC l'assegnazione dei fondi a specifici interventi.

Il decreto del Ministro della cultura n. 268 del 4 settembre 2024 ha ripartito le somme versate nel fondo in due distinti capitoli di spesa, che presentano un valore individuale di 9.560.349 euro e 3.183.324 euro, per un ammontare complessivo pari a 12.743.673 euro, cifra questa che corrisponde al numero complessivo di ingressi ai quali è stato applicato il sovrapprezzo di un euro, atteso che la misura interessava sia i biglietti interi che ridotti.

Tramite tale decreto il Ministero della cultura ha dato concreta attuazione all'Accordo stipulato nel febbraio del 2024 con l'Agenzia del demanio ed il comune di Forlì per la riqualificazione dell'ex Caserma Monti – Convento di Santa Maria della Ripa, immobile dichiarato di interesse culturale con decreto dell'8 luglio 2010.

Si tratta di un complesso cinquecentesco di notevole estensione, un tempo adibito a convento e trasformato in caserma nel 1797, che è stato colpito dagli eventi alluvionali del 2023.

Dal documento di indirizzo alla progettazione, in piena coerenza con quanto disposto nell'accordo del 2024, emerge come una parte del complesso fungerà da Archivio di Stato di Forlì mentre altra parte della struttura sarà destinata alla creazione di residenze universitarie per la sede distaccata dell'*Alma mater studiorum* di Bologna, ospitata dal comune. Il medesimo stabile sarà adibito anche ad ulteriori funzioni, volte al recupero e alla valorizzazione turistico-ricettiva di un luogo di grande valore storico, artistico e identitario.

Nascerà dunque uno spazio innovativo e polifunzionale, un nuovo centro di aggregazione civile e di crescita culturale. Si tratta di un intervento di ampio respiro, con enormi potenzialità in termini di rilancio del territorio.

ALLEGATO 7

5-03788 Piccolotti: Sui contenuti del decreto in materia di *tax credit* per il settore del cinema e dell'audiovisivo in corso di emanazione, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni indipendenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto che mi consente di chiarire la portata degli interventi posti in essere dal Ministero della cultura a vantaggio del settore cinema e audiovisivo.

Preliminarmente, si informa che i dati a nostra disposizione evidenziano che il settore della produzione cinematografica ed audiovisiva è assolutamente operativo, come testimoniano le 475 domande presentate, da novembre a oggi, per il « *tax credit* produzione cinematografica ed audiovisiva » di opere nazionali ed internazionali, per un volume di investimenti di circa 1,2 miliardi. Inoltre, sul sito *https://www.italyformovies.it/* si può riscontrare il numero di 35 *set* attualmente attivi in Italia.

Ciò posto, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, le linee di intervento del credito d'imposta per la produzione nazionale ed internazionale non soggiacciono al limite delle risorse stabilite con il cosiddetto « decreto di riparto ». La legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede, all'articolo 1 comma 584, che il Ministro dell'economia e delle finanze svolga il monitoraggio degli oneri derivanti dalla suddetta disposizione, con facoltà di provvedere mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

Per cui, paventare la possibilità che le domande pervenute non possano trovare risposta per mancanza di risorse finanziarie, alla luce delle disposizioni vigenti, è una grave disinformazione che può essere messa in campo solo da chi non ha piena consapevolezza della normativa di riferimento. Tali infondati allarmismi provocano solo la destabilizzazione del settore, creando un clima sfavorevole anche per l'attrazione di capitali.

Al Ministero stiamo svolgendo un'attenta attività di monitoraggio con la Ragioneria Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate, al termine della quale saremo in grado di valutare eventuali ulteriori aggiustamenti al sistema degli incentivi del settore, finalizzati a stabilizzare le misure di sostegno in un quadro normativo caratterizzato da certezza e stabilità finanziaria.

Il decreto n. 225 del 10 luglio 2024, che detta le disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, è stato oggetto di un ricorso al TAR non ancora deciso.

Il Ministero, già prima del ricorso, aveva avviato una serie di riflessioni sul contenuto di tale decreto, decidendo di intervenire attraverso un decreto correttivo, al momento ancora in via di definizione.

In risposta a quanto indicato nell'interrogazione, si rappresenta che una delle modifiche potrebbe riguardare i criteri di distribuzione e circuitazione cinematografica delle opere affinché, ai fini dell'accesso al beneficio del *tax credit*, un'opera realizzi un numero minimo di proiezioni.

Inoltre, si sta valutando anche la reintroduzione del cosiddetto « *obbligo di reinvestimento* », in base al quale il produttore beneficiario dei crediti di imposta è tenuto a reinvestire una quota dei proventi dell'opera, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera ed entro cinque anni dalla data di riconoscimento del beneficio, nello sviluppo, nella produzione o nella distribuzione di una o più nuove opere « difficili » (ad esempio le opere di giovani autori o le opere a basso *budget*). In tal modo, si mira ad assicurare che le risorse pubbliche pos-

sano fungere da « moltiplicatore » per produrre e sostenere nuove opere « difficili ».

Infine, si precisa che nel vigente decreto n. 225 del 10 luglio 2024, all'articolo 5 sono già previsti i limiti al credito d'imposta, ossia: in caso di opere cinematografiche, televisive e *web*, di documentario e di animazione, un limite massimo di credito d'imposta di euro 9.000.000 per opera; in caso di opere cinematografiche, televisive e *web*, di documentario e di animazione, alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia, un limite massimo di credito d'imposta di euro 18.000.000 per opera e per i produttori non indipendenti e imprese cinematografiche e audiovisive non europee il limite massimo annuo di euro 5.000.000 per ciascuna impresa cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese.

Emerge, dunque, l'infondatezza delle notizie riportate dalla stampa, che contribuiscono a creare un clima di incertezza che è davvero difficile coniugare con la realtà dei fatti.

ALLEGATO 8

5-03789 Orrico: Sullo stato di attuazione del Contratto istituzionale di Sviluppo relativo al centro storico di Cosenza, con particolare riferimento alla prevista *governance* istituzionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto che mi consente di relazionare sullo stato di attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) relativo al Centro Storico di Cosenza, sottoscritto in data 4 febbraio 2021, con l'obiettivo principale di valorizzare, attraverso una serie di interventi funzionalmente connessi, i luoghi del centro storico per troppo tempo trascurato.

I Contratti Istituzionali di Sviluppo, istituiti con il decreto legislativo n. 88/2011, sono strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi che richiedono, quindi, un approccio integrato. Quelli promossi nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione « Cultura », finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sono dedicati alla rigenerazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dei centri storici di quattro città del sud: Cosenza, Napoli, Palermo e Taranto.

In particolare, con delibera CIPE n. 10 del 2018, ai fini dell'attuazione dei quattro progetti integrati, veniva assegnata al Ministero della cultura una dotazione finanziaria pari a 360 milioni di euro, di cui 90 milioni sono stati concessi per il progetto di riqualificazione e rigenerazione del Centro storico della Città di Cosenza, volto a recuperare, rinnovare e riscoprire quei luoghi che ne sono cifra identitaria.

In una prima fase, con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2020, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Tavolo istituzionale chiamato a coordinare l'attuazione del progetto, presieduto dal Ministro della cultura e composto da tutti soggetti sottoscrittori del CIS. In tale contesto, l'attuazione del progetto si è concretizzata, a valle di un *iter* di concertazione tecnico-istituzionale con le Amministrazioni competenti, con l'individuazione e la successiva approvazione da parte del Tavolo, in data 14 settembre 2020, di ben 20 interventi, tutti a titolarità delle Amministrazioni del territorio. In particolare, il Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Calabria è risultato beneficiario di un importo complessivo di 17,1 milioni di euro, per la realizzazione di quattro interventi volti al recupero e riqualificazione di immobili di pregio dal punto di vista culturale, quali il Complesso architettonico di santa Chiara, la Biblioteca nazionale di Cosenza, il centro studi Internazionale Telesio, Bruno e Campanella ed infine, il Laboratori di restauro e cultura creativa.

La sottoscrizione del CIS ha visto coinvolti il Ministro per il sud e la coesione territoriale; il Ministero della cultura; il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero dell'interno – Prefettura di Cosenza; il Ministero dello sviluppo economico; il Ministero per le politiche giovanili e lo sport; l'Agenzia del Demanio; la Regione Calabria; la Provincia di Cosenza; il comune di Cosenza; l'Università della Calabria; l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA.

Da ultimo, l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, recante « *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione* », ha stabilito l'avvio, da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una ricognizione avente ad oggetto lo stato di avanzamento

degli interventi inseriti nei CIS finalizzata alla revisione della *governance* istituzionale di tali contratti, mediante decreto del competente Ministro. Nello specifico, il decreto-legge ha previsto anche che al summenzionato Dipartimento venissero trasferite le funzioni del Responsabile Unico del Contratto (RUC) di tutti i CIS.

Con particolare riferimento allo stato di avanzamento procedurale degli interventi finanziati, ammonta a sei il numero di quelli rispettivamente in fase di progettazione e di stipula del contratto, mentre sette sono gli interventi in fase di esecuzione ed uno è stato concluso. Tutto questo, in termini finanziari, corrisponde ad un impegno di spesa di circa 68 milioni di euro: ben il 75 per cento del finanziamento complessivo, una percentuale di cui possiamo ritenerci soddisfatti.

ALLEGATO 9

5-03790 Mollicone: Iniziative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della rievocazione storica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli Mollicone e Amorese per il quesito posto che mi consente di fare il punto sull'attuazione della legge 7 ottobre 2024, n. 152, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Si tratta di un intervento normativo di sistema che il Governo Meloni ha fortemente voluto, ascoltando e rispondendo alle istanze dei territori, che si dedicano con abnegazione all'allestimento delle proprie rievocazioni storiche: tradizioni, costumi, ma anche eventi di aggregazione sociale e di attrazione turistica.

L'Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale ha collocato nella mappatura nazionale, pubblicata sul portale dedicato nel settembre 2023, ben 1300 eventi rievocativi.

Questo atto legislativo, nella sua prima disposizione, reca un'affermazione di principio fondamentale, ovvero che si stia intervenendo a tutela di « componenti fondamentali del patrimonio culturale », nonché di un « elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale ».

Il Ministero della cultura è consapevole della propria responsabilità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per l'attuazione degli strumenti previsti a livello parlamentare.

È doveroso precisare che gli Uffici tecnici seguono con attenzione l'*iter* parlamentare degli atti che disciplinano materie affini, affinché gli interventi normativi vengano adottati nell'ambito di un quadro legislativo organico e sistematico. Ad esempio, si avvia alla conclusione il percorso del disegno di legge Atto Senato n. 597 – ora all'esame del Senato in terza lettura – recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, che presenta finalità analoghe e strumenti simili a quelli della legge 152 del 2024.

Rispetto alle attività di valorizzazione delle rievocazioni storiche di cui all'articolo 3, comunico che è alla attenzione degli organi di controllo il decreto ministeriale 20 marzo 2025, n. 75, con il quale sono stati disciplinati « Accesso, modalità e criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica ». Detto fondo ha, per il 2025, una disponibilità finanziaria di euro 2,8 milioni di euro. A seguito della registrazione, il decreto ministeriale sarà pubblicato per l'acquisizione delle istanze di contributo 2025.

Sono, inoltre, in corso le attività propedeutiche alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con compiti di ricerca, di promozione, ma soprattutto di riconoscimento della qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 e dall'articolo 4.

In aggiunta a ciò, l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale sta portando avanti il costante aggiornamento del portale dedicato alle rievocazioni storiche, il quale costituirà la base di dati necessaria per la definizione dell'elenco nazionale delle rievocazioni storiche previsto dall'articolo 4 della legge n. 152 del 2024, nonché per la pubblicazione del calendario delle rievocazioni previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

Con riferimento agli attuativi previsti dalla delega di cui all'articolo 11, recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in ragione della complessità della materia, si sta valutando l'opportunità di istituire una Commissione di studio, com-

posta da soggetti dotati di competenze specifiche, per l'elaborazione degli schemi dei decreti legislativi da adottare.

Sarà certamente ambiziosa – ma necessaria – l'attività di censimento, catalogazione e inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale, prevista in una lettera specifica della delega, finalizzata all'istituzione di tre elenchi distinti: il primo per il patrimonio culturale immateriale, il secondo per il patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e il terzo per le buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Riteniamo imprescindibile coinvolgere pienamente nella costruzione della disciplina di settore le associazioni di categoria. In tal senso, una disposizione di delega ha immaginato la costituzione di un *forum*, che sia sede di confronto e di sintesi al suo interno, con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

Il Ministero della cultura saprà percorrere la strada tracciata dalla legge delega, adottando tutte le misure previste e quelle necessarie per assicurare al patrimonio culturale immateriale nazionale le più ampie e incisive forme di salvaguardia, valorizzazione e partecipazione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03194 Casu: Elementi in relazione agli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi ai caselli dell'A24 situati nel VI Municipio di Roma e intendimenti in ordine all'esenzione per i cittadini romani 167

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 175

5-03613 Gribaudo: Elementi in ordine ai lavori del tunnel del Tenda-*bis* nonché alle risorse e ai tempi per il completamento dell'opera 168

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 176

5-03714 Provenzano: Intendimenti circa l'inserimento del viadotto San Giuliano di Caltanissetta (CL) tra le opere indifferibili e definizione del relativo cronoprogramma di realizzazione 168

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 169

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 169

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 179

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 173

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 174

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.45.

5-03194 Casu: Elementi in relazione agli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi ai caselli dell'A24 situati nel VI Municipio di Roma e intendimenti in ordine all'esenzione per i cittadini romani.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo risulti significativa nella misura in cui chiarisce che gli introiti derivanti dal pedaggio annuo relativo alla tratta autostradale urbana di Roma della A24 ammontano a circa 17 milioni di euro. Si dichiara invece insoddisfatto per l'assenza di riscontro al secondo quesito posto nell'interrogazione, concernente le iniziative volte a consentire che i suddetti pedaggi siano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal riguardo, evidenzia come le molteplici dichiarazioni rese pubblicamente dal Ministro Salvini – che nel dicembre del 2022 aveva annunciato la volontà di abolire il pedaggio nel tratto urbano della A24 – appaiano smentite dai contenuti della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto laddove questa esplicita che, nell'ambito delle pattuizioni convenzionali tra concessionario e concedente, non possa rientrare l'esenzione totale del pedaggio. Ciò rende, a suo avviso, evidente come le richiamate dichiarazioni del Ministro debbano reputarsi meramente propagandistiche. Segnala, infine, l'intenzione del gruppo del Partito Democratico di continuare a monitorare con attenzione lo sviluppo della vicenda, attivandosi su tutti i livelli istituzionali, nella convinzione che sia un interesse trasversale a tutte le forze politiche garantire l'esenzione dal pedaggio nel tratto urbano. In tal senso, sollecita il Ministro Salvini a fornire risposte concrete al fine di dare seguito alle istanze della cittadinanza.

5-03613 Gribaudo: Elementi in ordine ai lavori del tunnel del Tenda-*bis* nonché alle risorse e ai tempi per il completamento dell'opera.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando in videoconferenza, rileva come dalla risposta del rappresentante del Governo emerga con chiarezza l'infondatezza delle dichiarazioni rese dal Ministro Salvini, il quale già nel novembre dello scorso anno aveva assicurato una riapertura imminente del tunnel del Tenda, nonché di quelle – dello stesso tenore – del viceministro Rixi e del commissario straordinario Prisco. Al riguardo, nell'evidenziare come risulti ormai irrealistica la prospettiva di una riapertura del tunnel nel mese di aprile, auspica che il nuovo termine indicato nella fine del mese di giugno possa essere rispettato. Con riferimento al tema dei ristori annunciati da numerosi esponenti locali e regionali del centrodestra, ritiene che dalla risposta del sottosegretario emerga come non vi sia la volontà di adottare le necessarie misure economiche a sostegno delle attività commerciali e imprenditoriali danneggiate dai ritardi.

Nel rilevare, inoltre, la necessità che l'ANAS proceda all'aggiornamento tempestivo dello stato dei lavori sul proprio sito *internet*, sottolinea altresì come sarebbe opportuno che i deputati e le istituzioni ricevano le informazioni relative ai fatti esposti nell'interrogazione nelle sedi istituzionali proprie e non altrove, come sovente accaduto. Infine, nel manifestare preoccupazione per i possibili ritardi determinati dal rinvio della Commissione intergovernativa tra Italia e Francia, afferma la necessità di una condotta più collaborativa nei confronti della Francia, ritenendo essenziale un'effettiva sinergia tra i due Paesi per la celere riapertura del tunnel. In conclusione, fa presente che sarà sua cura vigilare sull'evoluzione dei fatti esposti nell'interrogazione.

5-03714 Provenzano: Intendimenti circa l'inserimento del viadotto San Giuliano di Caltanissetta (CL) tra le opere indifferibili e definizione del relativo cronoprogramma di realizzazione.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Giovanna IACONO (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmataria, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta, sottolineando come, diversamente da quanto avvenuto in altre occasioni, essa sia pervenuta in modo tempestivo. Evidenzia quindi

come la realizzazione del viadotto di San Giuliano rappresenti un intervento imprescindibile al fine di scongiurare l'isolamento della città di Caltanissetta. Nel rammentare come nel corso delle precedenti interlocuzioni tra il comune e l'ANAS non siano emerse indicazioni utili riguardo al cronoprogramma dei lavori relativi all'opera infrastrutturale in questione, prende atto, sulla base di quanto riferito dal rappresentante del Governo, che il progetto esecutivo per la ricostruzione del viadotto demolito è stato completato e validato e che l'appaltabilità dei lavori è prevista entro l'anno in corso. Pur constatando l'assenza di ulteriori dettagli circa la tempistica degli interventi, riconosce che la risposta ha comunque fornito dei rilevanti elementi conoscitivi. Alla luce di tali considerazioni, si dichiara quindi parzialmente soddisfatta e si riserva di monitorare con attenzione l'evoluzione della vicenda.

Patty L'ABBATE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvata dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo del disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 1 individua le finalità generali del provvedimento, volto al riconoscimento e alla promozione dello sviluppo delle zone montane quale obiettivo di interesse nazionale. Con particolare rilievo per le competenze della Commissione ambiente, evidenzia che la disposizione richiama espressamente la centralità della crescita economica e sociale delle aree montane ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, nonché delle risorse naturali, paesaggistiche idriche e forestali, anche in funzione del contrasto alla crisi climatica (comma 1). Si dispone, altresì, che lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali adottino interventi per favorire lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle specificità montane, tra cui la promozione sostenibile dell'agricoltura e della gestione forestale, nonché la tutela del patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante interventi di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo (comma 2). Il comma 3

dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovano – sia presso l'Unione europea, sia presso le organizzazioni internazionali – il riconoscimento delle specificità delle zone montane, nonché lo sviluppo sostenibile dei territori montani. Il comma 4, aggiunto in sede referente, specifica che all'attuazione del provvedimento si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 reca disposizioni concernenti la definizione dei criteri di classificazione dei comuni montani e l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dal provvedimento in esame, ivi incluse quelle a tutela del territorio, previste al capo IV (comma 2). La disposizione in esame delega inoltre il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, demandando l'attuazione della delega a uno schema di decreto legislativo, adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

L'articolo 3 definisce la Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), strumento triennale di attuazione delle politiche per le aree montane, prevedendo che essa operi in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN) prevista dall'articolo 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018), nonché con la Strategia nazionale delle *Green community* (di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015).

L'articolo 9, recante disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montante, al comma 3 prevede la possibilità di autorizzare finanziamenti a favore delle istituzioni universitarie situate nei comuni montani per interventi relativi ad alloggi e residenze per studenti, in considerazione delle realtà territoriali interessate.

Segnala come il Capo IV, comprendente gli articoli da 11 a 18 e dedicato alla tutela del territorio, rechi diverse disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della VIII Commissione.

L'articolo 11 disciplina l'adozione – con decreto ministeriale – di linee guida volte all'individuazione, al recupero, all'utilizzo razionale e alla valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani. Riconoscendo nelle attività agricolo-forestali un presidio ambientale dei territori montani, le stesse linee guida promuovono, inoltre, la certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché l'utilizzo energetico e termico del legno, con l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani, tutelare e valorizzare la biodiversità, prevenire e mitigare il dissesto idrogeologico e tutelare il paesaggio.

L'articolo 12 disciplina gli ecosistemi montani, riconoscendo tali zone come aree floro-faunistiche a sé stanti. Viene quindi attribuito allo Stato e alle regioni il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi – in relazione ai grandi animali carnivori – non pregiudichino le finalità del provvedimento in esame. Si prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) definisca annualmente il tasso massimo di prelievi del *canis lupus* necessario a garantire la conservazione degli *habitat* naturali. La disposizione, inoltre, novella il decreto-legge n. 44 del 2023 al fine di estendere alle strutture operative territoriali di protezione civile la facoltà di avvalersi di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che in ragione della rilevanza dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, possano essere avviati progetti per la promozione di studi, ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

L'articolo 13 prevede che – per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e le criticità legate alla risorsa idrica nelle aree montane – una quota del Fondo per

lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata a interventi straordinari, tra i quali rientrano il monitoraggio dei sistemi agrosilvopastorali, dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del *permafrost*, la valorizzazione di fonti non collegate alle reti idriche, la realizzazione di infrastrutture idriche e l'utilizzo dell'idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con particolare attenzione al ruolo delle cooperative storiche e non e delle comunità energetiche rinnovabili.

L'articolo 14 modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34) introducendo la definizione di « cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva » nonché dettando ulteriori disposizioni per i cantieri temporanei forestali. In particolare, nei cantieri forestali temporanei, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile, è previsto il rilascio di un certificato di regolare esecuzione degli interventi, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

L'articolo 15, recante disposizioni in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali, modifica l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, introducendo le relative definizioni. In seguito alle modifiche apportate in sede referente, per i soli alberi monumentali è prevista l'istituzione di specifiche zone di protezione dell'albero (ZPA). Sono, inoltre, attribuiti poteri sostitutivi alle regioni e allo Stato nei casi di inerzia da parte degli enti competenti, prevedendo altresì un sistema sanzionatorio per le violazioni di natura amministrativa, restando fermo il rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 16 introduce un credito d'imposta pari al 10 per cento per investimenti finalizzati all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e per il clima effettuati da imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, consorzi forestali e associazioni fondiarie operanti nei comuni montani (comma 1). L'individuazione dei richiamati servizi ecosistemici è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). L'articolo consente, inoltre, l'affidamento diretto, da parte dei comuni montani, di taluni lavori pubblici di sistemazione e manutenzione ambientale di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea a soggetti qualificati (comma 7).

L'articolo 17 introduce la definizione di rifugi di montagna come strutture ricettive finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo e stabilisce che le caratteristiche funzionali siano disciplinate dalla normativa statale e regionale in base alle rispettive competenze, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

L'articolo 18 definisce il concetto di percorso escursionistico e riconosce l'attività escursionistica come strumento di tutela e di promozione del patrimonio ambientale nonché vettore di diffusione del turismo sostenibile. Viene previsto un decreto per l'individuazione e classificazione dei percorsi e la relativa segnaletica.

L'articolo 23 introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.

L'articolo 24, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua.

L'articolo 26 prevede l'istituzione del « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del SIAN al fine di promuovere il recupero produttivo delle proprietà frammentate e dei terreni abbandonati. La misura è finalizzata alla valorizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi, dei fenomeni di

pericolosità, di crolli e del degrado ambientale.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame *(vedi allegato 4)*.

Il sottosegretario Claudio BARBARO dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sara FERRARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, motivandolo, in primo luogo, con l'atteggiamento di chiusura manifestato dai gruppi di maggioranza rispetto alle numerose proposte emendative presentate dal proprio gruppo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio.

In secondo luogo, sottolinea come, nonostante dal ciclo di audizioni sia emersa con chiarezza l'esigenza di destinare ulteriori risorse ai territori montani per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento, esso non preveda alcun incremento rispetto ai fondi già disponibili.

Conclude rilevando come il disegno di legge non definisca in modo chiaro e univoco i comuni montani destinatari degli interventi previsti, demandandone l'individuazione a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel rilevare come il disegno di legge in esame incida su aspetti di indubbia rilevanza, evidenzia al contempo la mancanza, all'interno del provvedimento, di una visione chiara e strutturata rispetto alle reali esigenze dei comuni montani.

A tal proposito, sottolinea come nel testo non vengano presi adeguatamente in considerazione temi di primaria importanza, come, ad esempio, la necessità di garantire l'erogazione dei servizi scolastici anche in presenza di un numero esiguo di alunni.

Esprime, pertanto, preoccupazione per l'assenza di risposte concrete, anche di carattere sperimentale, in grado di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, determinato dalla carenza di servizi essenziali e di risorse adeguate, richiamando, in tale contesto, l'attenzione sulla peculiarità dei bisogni di tali territori, che renderebbero necessaria l'assegnazione di fondi aggiuntivi.

Fa quindi presente che, in assenza di segnali concreti di apertura da parte delle forze di maggioranza nel seguito dell'esame del provvedimento, il gruppo di Azione potrebbe astenersi dal voto.

Conclude rimarcando la necessità di garantire la presenza e la continuità dei servizi nelle aree montane, che reputa condizioni imprescindibili per assicurare una migliore qualità della vita ai cittadini che vi risiedono, ricordando come spetti al Parlamento il compito di individuare soluzioni efficaci e attuabili per contrastare con efficacia lo spopolamento delle montagne.

Eleonora EVI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Ferrari, manifesta la propria contrarietà al provvedimento in esame, con particolare riguardo all'articolo 12, che ritiene possa determinare un incremento indiscriminato dei prelievi dei lupi.

Evidenzia, in proposito, come il lupo rappresenti un animale fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema montano, richiamando uno studio scientifico secondo il quale, nei contesti in cui sono state adottate adeguate strategie di prevenzione, le predazioni si sono ridotte di oltre il 96 per cento.

Conclude stigmatizzando la scelta di ricorrere a misure letali, ritenute non solo discutibili sul piano ambientale, ma anche inefficaci nel medio e lungo periodo.

Augusto CURTI (PD-IDP), pur riconoscendo la necessità di un intervento mirato sulle aree interne, sottolinea come le soluzioni emerse nelle diverse sedi di confronto che avevano raccolto una condivisione trasversale da parte delle forze politiche non siano state in alcun modo recepite nel testo in esame.

Alla luce di tali considerazioni, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Aldo MATTIA (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia, interviene in merito al richiamato articolo 12, sottolineando come la proliferazione incontrollata del lupo abbia arrecato danni significativi agli operatori del settore zootecnico, determinando serie difficoltà per l'allevamento di bovini e ovini.

Alla luce di tali criticità, evidenzia la necessità di introdurre adeguate misure di contenimento, volte a tutelare le realtà economiche locali.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) afferma che, dopo anni di sostanziale disapplicazione della normativa in materia di zone montane, si sia finalmente definito un provvedimento organico che, pur suscettibile di ulteriori integrazioni, è stato oggetto di un approfondito esame parlamentare, nel corso del quale sono state apportate modifiche che reputa migliorative.

Sottolinea come, in materia di politiche per la montagna, sia necessario adottare un approccio coscienzioso e pragmatico, ricordando che gli interventi di messa in sicurezza e di valorizzazione dei territori montani rivestono un ruolo strategico anche in chiave di prevenzione e mitigazione degli effetti degli eventi climatici, il cui impatto si manifesta spesso in contesti urbani. Aggiunge, inoltre, l'importanza di operare una chiara distinzione tra aree montane e aree interne, al fine di orientare con maggiore efficacia gli interventi in materia.

Conclude ribadendo che, pur trattandosi di una proposta di legge perfettibile, essa costituisce una significativa base di partenza, richiamando, a titolo esemplificativo, le disposizioni dell'articolo 18 in materia di attività escursionistica. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, nel ringraziare il deputato Manes per l'intervento puntuale, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, che prevede interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione dei territori montani.

Evidenzia, quindi, la necessità di tener conto delle peculiarità di tali contesti, garantendo soluzioni capaci di favorire un progressivo ripopolamento e di risultare attrattive tanto per i cittadini quanto per le imprese. Precisa come tale obiettivo costituisca la precondizione per la realizzazione di opere infrastrutturali che, altrimenti, rischierebbero di restare prive di una reale utenza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2139 Governo, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 5 reca alcune disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri di interesse per la VIII Commissione. Nel dettaglio, il comma 3 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. le somme annualmente maturate a titolo di IVA a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato e ora attribuite all'Arma dei Carabinieri. Le somme sono riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per il perseguimento delle finalità connesse alla tutela ambientale, alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi, alla salvaguardia delle foreste, delle riserve naturali, dei parchi nazionali e delle specie protette, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Il medesimo articolo 5, al comma 4, interviene sul fondo destinato al centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. In particolare, viene eliminato l'orizzonte temporale annuale sinora previsto nella ripartizione delle risorse, consentendo una programmazione pluriennale delle spese. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale previsione appare funzionale al miglioramento dell'efficienza gestionale dei centri di custodia, anche alla luce delle peculiari esigenze etologiche degli esemplari – spesso appartenenti a specie protette CITES – sottoposti a sequestro o confisca.

L'articolo 11 interviene in materia di trattamento economico del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza impiegato in attività tecniche connesse alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, modificando l'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine di introdurre una deroga all'articolo 45 del medesimo Codice concernente i compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

L'articolo 12 conferisce al Governo una delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di funzioni, compiti e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La suddetta delega, da esercitarsi entro dodici mesi, individua tra i principi e criteri direttivi – anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica – la semplificazione dell'ordinamento, eventualmente mediante la soppressione o l'istituzione di ruoli e qualifiche, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, al fine di garantire al Corpo il conseguimento degli obiettivi di salvaguardia della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente. Per gli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo è prevista la trasmissione al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 13 interviene sul requisito di istruzione richiesto per l'accesso a vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si precisa che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere posseduto entro la data di svolgimento della prima prova – anche preselettiva – della relativa procedura concorsuale.

L'articolo 14 reca ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 autorizza l'assunzione, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno bandito nel 2023. Il comma 2 dispone la sospensione del requisito minimo di permanenza in sede per i trasferimenti a domanda del personale operativo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento e il 31 dicembre 2025, allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per fronteggiare le emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame *(vedi allegato 5)*.

Il sottosegretario Claudio BARBARO dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-03194 Casu: Elementi in relazione agli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi ai caselli dell'A24 situati nel VI Municipio di Roma e intendimenti in ordine all'esenzione per i cittadini romani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Il tratto autostradale cui fa riferimento l'onorevole interrogante e parte integrante dell'autostrada A24, la cui gestione e affidata alla Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. in virtù della Convenzione Unica sottoscritta in data 18 novembre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 21 dicembre 2023.

Con specifico riferimento al primo quesito relativo all'ammontare degli introiti derivanti dal pedaggiamento per la tratta autostradale in argomento, si evidenzia che, per l'anno 2024, l'introito della Concessionaria Strada dei Parchi e pari a 16.988.243,71 euro, di cui 4.436.182,06 euro relativi alla barriera di Lunghezza, 6.525.436,95 euro relativi alla barriera di Ponte di Nona e 6.026.624,70 euro relativi alla barriera di Settecamini.

Il pedaggiamento è espressamente contemplato dalla Convenzione Unica di concessione e dal successivo Atto Aggiuntivo e gli introiti vengono reimpiegati per la gestione della rete autostradale di competenza.

Tali importi costituiscono, quindi, il corrispettivo del concessionario che permette di recuperare gli oneri derivanti dalla gestione dell'infrastruttura. Gli importi percepiti sono soggetti ad imposizione fiscale nei termini di legge.

Nell'ambito delle pattuizioni convenzionali rientra la facoltà del concessionario di applicare sconti all'utenza ai fini della migliore gestione della circolazione. Tale misura, con oneri a carico del concessionario, è comunque soggetta ad autorizzazione del Concedente. Le misure di sconto, in ogni caso non possono configurarsi come esenzione totale del pedaggio per una predefinita sezione autostradale.

Per le tratte autostradali in argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rende disponibile per un confronto con l'ente territoriale al fine di individuare le possibili alternative per il riconoscimento di ristori ed agevolazioni a favore dei residenti del VI Municipio di Roma Capitale.

ALLEGATO 2

5-03613 Gribaudo: Elementi in ordine ai lavori del tunnel del Tenda-*bis* nonché alle risorse e ai tempi per il completamento dell'opera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

In premessa, ricordo che, nell'ottobre 2020, i lavori di realizzazione del nuovo tunnel del Tenda sono stati condizionati dagli eventi alluvionali che hanno afflitto la Val Roja, in Francia.

A seguito di tali eventi sono stati aperti più di 10 cantieri dislocati su un'estesa di 10 chilometri, con il coinvolgimento di 20 imprese pubbliche, per il ripristino della viabilità sulla strada francese RD6204. Sul cantiere italiano, che insiste su un tratto di 800 metri di strada, è stato necessario procedere con la riprogettazione degli interventi, in uno spazio di area di cantiere ristrettissimo, ad opera di un'unica impresa per un valore di circa 60 milioni di euro.

Le modifiche progettuali resesi necessarie dopo l'alluvione hanno comportato non solo interventi all'esterno in corrispondenza del vallone della Cà e del Roja, ma anche all'interno della galleria, dovendosi procedere, sul versante francese, con lo scavo di due nuovi imbocchi per circa 150 metri ciascuno, in una zona dove erano già presenti il tunnel storico ed il nuovo tunnel.

Ciò ha determinato molteplici difficoltà tecniche ed amministrative a causa della necessità di inserire in contratto opere inizialmente non previste e quindi da riprogettare integralmente.

Attualmente le opere civili della nuova galleria sono state completate, mentre, per quanto riguarda gli impianti, si registra un avanzamento dei lavori pari a circa il 77 per cento, con previsione di completamento delle dotazioni impiantistiche unitamente alle prove e verifiche su queste ultime – ad eccezione di alcune prove di sicurezza – entro la fine di giugno. Conseguentemente, salvo imprevisti, entro tale data e prevista la messa in esercizio della nuova galleria con traffico a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Per anticipare temporalmente il più possibile le diverse attività di verifica, i *test* tecnico/funzionali parziali dei vari componenti dei singoli impianti sono già iniziati e procederanno progressivamente durante il corso delle installazioni, man mano che le opere verranno completate e messe a disposizione.

Con riguardo alle risorse umane impiegate nelle lavorazioni, si evidenzia che nel tempo sono state impiegate maestranze per un numero corrispondente a circa 140 unità. Il numero delle maestranze impiegate è funzionale al completamento delle opere nel rispetto delle tempistiche sopra indicate in considerazione del fatto che l'appaltatore impiega i propri lavoratori sulla base delle lavorazioni da svolgere e della successione delle fasizzazioni, ponendo attenzione alle possibili interferenze nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Attualmente, essendo ultimati i lavori strutturali, sono presenti sul cantiere le squadre dedicate agli impianti tecnologici (illuminazione, ventilazione, impianti allarme ed incendio, videocontrollo e sensoristica ed automazione).

La Società ANAS, in qualità di stazione appaltante, sta, inoltre, effettuando il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, verificando le corrispondenze di quanto eseguito con quanto progettato, e sta supportando l'impresa con il proprio *know how* su tutte le difficoltà tecniche che insorgono in fase di progettazione e realizzazione dei lavori.

II monitoraggio e la verifica dell'andamento dei lavori sono effettuati anche dalla

Commissione intergovernativa (CIG) istituita tra Italia e Francia che opera a riguardo tramite la Commissione tecnica e il Comitato di sicurezza, organi tecnici costituiti da rappresentanti ed esperti delle delegazioni delle due Nazioni. Tali organi svolgono sopralluoghi in cantiere e si riuniscono frequentemente per vagliare la documentazione tecnica, economico-finanziaria, amministrativa e di sicurezza predisposta dai progettisti incaricati e dai tecnici ANAS al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma, il contemperamento dei fabbisogni e il coordinamento normativo dei due Stati coinvolti.

Infine, con specifico riferimento al tema delle penalità contrattuali, è stato richiesto l'intervento del Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei contratti pubblici, dalle cui deliberazioni dipenderà la definizione di eventuali penali per ritardata esecuzione delle opere.

ALLEGATO 3

5-03714 Provenzano: Intendimenti circa l'inserimento del viadotto San Giuliano di Caltanissetta (CL) tra le opere indifferibili e definizione del relativo cronoprogramma di realizzazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Come ricordava il deputato interrogante, il viadotto San Giuliano, lungo la vecchia sede della strada statale 640 che collega Caltanissetta con Agrigento, è stato demolito, a seguito di alcuni fenomeni di instabilità che ne avevano precluso l'utilizzo dal gennaio 2017.

La demolizione del viadotto ha eliminato un'importante via di accesso diretto alla città di Caltanissetta, obbligando l'utenza veicolare diretta in città a percorrere la strada statale 122-*bis* dallo svincolo di Caltanissetta Nord della nuova strada statale 640 o a proseguire lungo quest'ultima fino alla successiva uscita di Caltanissetta Sud, per immettersi sulla viabilità secondaria e tornare indietro verso il centro abitato.

Al fine di ripristinare l'accesso diretto al centro abitato partendo dallo svincolo di Caltanissetta nord lungo la strada statale 640, Anas ha elaborato un progetto esecutivo che prevede la ricostruzione del viadotto demolito.

Il nuovo viadotto avrà una lunghezza di circa 1134 metri e sarà realizzato con un impalcato in struttura mista acciaio e calcestruzzo, con campate di luce pari a 72 metri e fondazioni profonde del tipo a pozzo.

Attualmente il progetto esecutivo è stato completato e validato. Sono stati acquisiti tutti i pareri in sede di Conferenza dei servizi e l'intervento, per un importo di circa 72,4 milioni di euro, è stato inserito nel Contratto di programma ANAS-MIT 2021-2025 con appaltabilità 2025.

ALLEGATO 4

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

premesso che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, prevedendo l'adozione di interventi per favorire lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle specificità montane, finalizzati, tra l'altro, alla tutela del patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure volte alla riduzione di consumo di nuovo suolo e alla promozione della rigenerazione urbana;

evidenziato che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, con l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile degli stessi, tutelare la biodiversità, prevenire il dissesto idrogeologico e salvaguardare il paesaggio;

rilevato che l'articolo 12 disciplina gli ecosistemi montani, riconoscendo le zone montane individuate dal provvedimento come zone floro-faunistiche a sé stanti;

apprezzati i contenuti dell'articolo 12-*bis*, che prevede l'avvio di progetti di studio e di ricerca volti alla conservazione degli *habitat* dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani;

sottolineato che l'articolo 13 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane;

osservato che l'articolo 15 modifica la legge n. 10 del 2013, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, introducendovi le definizioni di albero e bosco monumentale;

considerato che l'articolo 16 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima;

valutata favorevolmente l'istituzione del « Registro nazionale dei terreni silenti », prevista dall'articolo 26 al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardare l'assetto idrogeologico, prevenire gli incendi, i fenomeni di pericolosità, i crolli, nonché il degrado ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non modificato nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 5 reca disposizioni volte a implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

considerato che l'articolo 11 introduce nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 una disciplina speciale relativa ai compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dal personale appartenente al comparto difesa;

sottolineato che l'articolo 12 reca una delega al Governo al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica;

preso atto che gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni in materia di accesso, assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Votazione per l'elezione di un segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento 181

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 182

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 186

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 182

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 185

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Votazione per l'elezione di un segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione è convocata per procedere all'elezione di un segretario, a seguito della decadenza da tale carica del deputato Luciano Cantone, che ha cessato di far parte della Commissione.

Indìce, quindi, la votazione per l'elezione di un segretario.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti e votanti 28

Hanno riportato voti:

Fede 15
Iaria 1

Schede bianche 12

Proclama eletto segretario il deputato Giorgio Fede.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Bakkali, Baldelli, Barbagallo, Boscaini, Cangiano, Caroppo, Casu, Cattaneo, Dara, Deidda, Fede, Frijia, Fur-

giuele, Ghio, Iaria, Longi, Maccanti, Marchetti, Morassut, Panizzut, Pastorella, Pastorino, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Sorte, Traversi.

Giorgio FEDE (M5S), ringraziando i colleghi per la fiducia dimostrata, manifesta la volontà di assolvere i compiti di segretario con spirito di collaborazione e serietà.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.15.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole con un'osservazione sul disegno di legge di delegazione europea 2024 *(vedi allegato 1)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Antonino IARIA (M5S) annuncia l'astensione della propria forza politica sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*, designando la deputata Gaetana Russo quale relatrice presso la XIV Commissione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio sulla proposta di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane » (C. 2126 Governo, approvato dal Senato).

Premette che il provvedimento, composto complessivamente da 33 articoli, interviene, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione ed in coerenza con la normativa europea (articolo 174 e seguenti del TFUE), al fine di riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

Avverte che si soffermerà sulle norme di interesse della Commissione, di cui passa quindi ad illustrare sinteticamente il contenuto.

Richiama, anzitutto, la disposizione di cui all'articolo 10, in materia di servizi di comunicazione, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame, in sede referente, presso la Commissione Bilancio.

Premette che nel corso del suddetto esame è stato soppresso il comma 1, il quale disponeva che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedessero interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni montani.

Il comma 2 individua la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, quali priorità per sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della strategia per la montagna italiana, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

Il comma 3 prescrive che, al fine di ridurre il divario digitale, sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane e favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, siano favorite forme di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale verso il tessuto produttivo locale, e che queste comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali, gli operatori privati, le *start-up* innovative e i centri di ricerca.

Infine, il comma 4 prevede che la strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani sia orientata al potenziamento della digitalizzazione. In particolare, la stessa può prevedere il rafforzamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, ivi compresa la telemedicina, nonché l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare il servizio in presenza.

Segnala poi la disposizione di cui all'articolo 3, recante la definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane.

In particolare, la Strategia individua, articolandole per linee strategiche, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane allo scopo di promuovere, tra le altre finalità, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e al servizio postale universale.

Rileva, infine, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, la norma di cui all'articolo 9, comma 5, in materia di formazione superiore nelle zone montane.

Tale disposizione prevede che le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che abbiano sede o corsi accreditati nei territori dei comuni montani promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come per un'effettiva promozione dei territori montani sarebbero state necessarie misure ben più incisive.

Ritiene, in particolare, che per sarebbe stato opportuno adottare misure di altro genere, quali ad esempio per la riqualificazione degli immobili, ritenendo insufficiente l'agevolazione limitata ai soli interessi passivi e richiamando il silenzio del legislatore sull'iniziativa portata avanti da numerosi enti locali enti locali sulle « case a 1 euro », volta a sostenere il ripopolamento delle proprie aree.

Fa inoltre presente che le zone montane si caratterizzano non soltanto per il loro patrimonio storico e architettonico, ma anche per i costumi e le tradizioni che si tramandano nel tempo e che occorre preservare.

Allo stesso modo, critica il Governo per gli interventi predisposti nell'ambito dei servizi di comunicazione e delle connessioni digitali, stigmatizzando non soltanto il ritardo delle relative misure, ma anche l'insufficienza delle risorse e l'inadeguatezza della gestione dei fondi PNRR.

Antonino IARIA (M5S) annuncia il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Critica, infatti, il Governo non soltanto per aver predisposto risorse insufficienti al riconoscimento e alla promozione delle zone montane, ma anche per aver gestito in maniera inadeguata i fondi già esistenti.

Nel ricordare che sull'argomento sono state presentante molteplici proposte di legge, ribadisce come l'esigenza di riconoscimento e promozione sia trasversale ed interessi molteplici zone del Paese, non soltanto quelle montane.

Stigmatizza, poi, il comportamento tenuto dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio, facendo soprattutto presente che in tale sede l'Esecutivo non ha manifestato alcuna disponibilità ad aumentare le risorse predisposte, concludendosi pertanto l'esame della Commissione competente in sede referente con l'approvazione di emendamenti di mero principio.

Ricorda, in particolare, il contenuto di un emendamento a sua prima firma che, nel ricollegarsi al tema dei *data center*, intendeva promuoverne la costruzione nei territori montani, anche al fine di fornire un'ulteriore risorsa economica ai territori. Segnala tuttavia che il Governo non ha preso in alcun modo in considerazione tale proposta emendativa, della quale non è stata neppure proposta una riformulazione.

In conclusione, giudica negativamente anche gli interventi in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda il TPL, e di servizi di comunicazione, ritenendo inadeguate le misure contemplate dall'Esecutivo e non correttamente gestiti i fondi PNRR.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) giudica positivamente la soppressione, disposta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, del comma 1 dell'articolo 10 del provvedimento, non ritenendo opportuno porre a carico degli operatori privati il compito di garantire la continuità e la copertura dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni montani.

Fa infatti presente che, trattandosi di servizi di primaria importanza per i cittadini, peraltro resi in condizioni di sostanziale fallimento di mercato a causa della tipologia delle zone interessate, è più opportuno che la continuità e la copertura siano garantite dallo Stato.

Sulla base di tali premesse, annuncia l'astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ricorda, inoltre, che la continuità dei servizi di comunicazione e delle connessioni digitali delle zone montane non può essere sempre garantita tramite gli strumenti ordinari, come la banda ultra-larga, risultando in diversi casi necessari mezzi differenti, come quelli satellitari recentemente adottati in alcune regioni italiane. Rammenta, al riguardo, il bando da cinque milioni di euro da poco pubblicato dalla regione Lombardia proprio al fine di garantire la connessione delle aree più isolate del territorio.

In conclusione, pur condividendo le finalità del provvedimento, reputa le misure dallo stesso contemplate non sufficienti a garantire un'effettiva connessione delle zone remote del Paese.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) fa presente che i fondi PNRR in molti casi sono impiegati secondo logiche di mercato, in tal modo determinandosi un forte svantaggio per le zone montane, nelle quali l'offerta dei servizi da parte degli operatori privati appare spesso antieconomica.

Richiamando le esperienze delle zone remote della propria regione, la Liguria, critica il fatto che le risorse disponibili non vengano utilizzate per garantire la fornitura di servizi anche in quei territori nei quali tale offerta non presenterebbe un interesse economicamente rilevante. Manifesta, pertanto, la propria delusione in ordine al provvedimento in esame, perché il

Governo non è intervenuto per porre fine alla pratica richiamata.

Annuncia conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nel dichiarare di comprendere le numerose problematiche che le zone montane si trovano quotidianamente ad affrontare, ricorda di essere egli stesso firmatario di una proposta di legge concernente la medesima materia.

Fa quindi presente che le misure predisposte dal provvedimento in esame non esauriscono le doverose risposte alle esigenze dei comuni delle zone montane, manifestando l'opportunità di portare avanti il tema non soltanto presso la Commissione, ma anche nelle competenti sedi dell'Unione europea, fornendo in tal modo un ulteriore contributo alla causa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »;

espresso apprezzamento per l'articolo 17, che prevede l'istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in attuazione della direttiva (UE) 2024/2841;

rilevato che l'articolo 20 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei due regolamenti dell'Unione europea relativi all'attività di trasportatore su strada (regolamento (CE) n. 1071/2009 e regolamento (UE) 2020/1055);

considerato che il Governo è delegato a recepire, con la delega conferita dall'articolo 1, le direttive elencate nell'allegato A, tra le quali, rilevano:

la direttiva (UE) 2022/362 concernente la tassazione dei veicoli per l'uso che essi fanno di alcune infrastrutture (numero 1);

la direttiva delegata (UE) 2024/846, che modifica le direttive recanti disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (direttive 2006/22/CE e 2002/15/CE) (numero 9);

la direttiva (UE) 2024/3017, la quale modifica la direttiva recante i principi fondamentali in materia di inchieste nel settore del trasporto marittimo e prevede un sistema di inchieste in materia di sicurezza marittima (direttiva 2009/18/CE) (numero 21);

rilevato, altresì, che:

la citata direttiva delegata (UE) 2024/846 (allegato A, numero 9) sostituisce l'allegato III della direttiva n. 2006/22/CE, modificando il sistema di classificazione del rischio da applicare nel settore dell'autotrasporto su strada alle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo e all'utilizzo del tachigrafo intelligente; il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 14 febbraio 2025;

in data 21 marzo 2025 è stata assegnata alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che interviene in materia di conducenti nel settore del trasporto su strada (Atto del Governo n. 259);

l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del citato schema di decreto legislativo è volto ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la mancata attuazione, entro il termine del 14 febbraio 2025, della direttiva delegata (UE) 2024/846; a tal fine esso procede alla sostituzione dell'allegato III al decreto legislativo n. 144 del 2008 nei termini indicati dalla citata direttiva delegata,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di un coordinamento tra:

il numero 9) dell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2024 in esame, che delega il Governo all'attuazione alla direttiva delegata (UE) 2024/846, in materia di classificazione del rischio delle infrazioni nel settore del trasporto su strada, e

l'articolo 1, comma 1, lettera *b),* dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 (Atto del Governo n. 259), che, in considerazione della scadenza del termine di recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846 in data 14 febbraio 2025, provvede alla relativa attuazione al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane », come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

sottolineata l'esigenza che nei comuni delle zone montane sia assicurato l'accesso alle reti e alle infrastrutture di comunicazione e al servizio postale universale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 190

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 206

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 59 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 193

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 195

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 282

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 197

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 283

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 198

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 285

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 202

5-03775 Caramanna: Sulle misure incentivanti per la produzione di energia da biogas e per la realizzazione dei relativi impianti 202

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 286

5-03776 Cappelletti: Iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel mercato del dispacciamento elettrico 202

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 287

5-03778 Ghirra: Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili di CER o di gruppo di autoconsumatori 202

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 289

5-03779 Peluffo: Sulle misure strutturali per fronteggiare il caro energia e garantire maggiore competitività alle imprese italiane 203

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 290

5-03780 Squeri: Iniziative volte a chiarire taluni profili applicativi del Testo unico rinnovabili nel periodo transitorio anche al fine di evitare difformità di trattamento tra le imprese del settore energetico 203

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 291

5-03777 Benzoni: Sull'ordine transitorio di priorità per la trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del PNIEC 203

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 293

SEDE REFERENTE:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 204

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni II, VIII e IX, competenti in sede consultiva. Comunica inoltre che il Comitato per la legislazione ha espresso parere con osservazione.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute circa 320 proposte emendative. Pone in distribuzione il relativo fascicolo e avverte che quest'ultimo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta *(vedi allegato 1)*.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al decreto-legge, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Avverte che, considerate le materie oggetto del presente provvedimento, sono state ritenute ammissibili le proposte emendative che recano interventi, sussidi, agevolazioni, anche di natura fiscale, finalizzati a compensare direttamente le famiglie e le imprese dall'aumento in bolletta dei costi dell'energia nonché quelle in materia di fonti di energia rinnovabile funzionali a stabilizzare i prezzi energetici.

Comunica, quindi, che sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

l'articolo aggiuntivo Benzoni 01.02, che vincola il rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche ad una clausola che prevede la cessione di energia al GSE attraverso contratti a due vie;

l'emendamento Giovine 1.12, che modifica la disciplina relativa al riciclo e allo smaltimento dei grandi elettrodomestici ad uso civile (cosiddetto *bonus* elettrodomestici), introdotta con legge di bilancio 2025;

l'emendamento Barzotti 1.18, che riconosce l'accesso al *bonus* sociale per i rifiuti ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 16 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;

l'emendamento Simiani 1.19, che introduce, tra le altre, misure affinché i comuni montani e loro forme associative possano finanziare specifiche misure per il finanziamento di misure di efficientamento energetico di edifici pubblici;

l'articolo aggiuntivo Gnassi 1.028 nonché gli identici articoli aggiuntivi Manes 1.031, Benzoni 1.032 e gli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 1.035 e Cavo 1.036, che riconoscono un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi;

l'articolo aggiuntivo Lancellotta 1.030, che riconosce un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi energetici;

l'articolo aggiuntivo Bof 1.033, che introduce nuovi obblighi per i comuni in materia di efficientamento energetico;

l'articolo aggiuntivo Simiani 1.037, che introduce nuovi contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali;

gli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 1.02, Pavanelli 1.03 e Toccalini 1.04, che introducono incentivi per la riconversione dei *containers* alimentati a gasolio;

gli identici articoli aggiuntivi Manes 2.01 e Benzoni 2.02, che dispongono una proroga in favore dei comuni per il recepimento, nella delibera di approvazione delle aliquote IMU, delle nuove differenziazioni recate dai decreti ministeriali ovvero per la modifica delle delibere già approvate;

l'articolo aggiuntivo Cappelletti 2.05, che apporta modifiche alla normativa di cui al decreto legislativo n. 625 del 1996, attuativa della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

l'emendamento Frijia 3.7, che introduce una norma di interpretazione autentica relativa agli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo;

l'emendamento Squeri 3.8, che reca modifiche alla disciplina dell'*emission trading* estranee rispetto all'obbligo di restituzione delle quote e al campo di applicazione dell'ETS;

l'emendamento Zucconi 3.52, che estende il termine per la stipula di contratti assicurativi a copertura di danni per calamità naturali;

gli identici emendamenti Marattin 3.68, Benzoni 3.69, Peluffo 3.70, Zucconi 3.71 e Andreuzza 3.72, che introducono un credito d'imposta per le imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza per la produzione di energia elettrica o di calore;

gli identici emendamenti D'Attis 3.74 e Di Mattina 3.75, che introducono deroghe al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente per gli investimenti effettuati da imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale;

gli identici emendamenti Manes 3.76, Squeri 3.77, Gadda 3.78, Zucconi 3.79 e

Andreuzza 3.80, che introducono una deroga all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali per le cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche;

gli identici articoli aggiuntivi Squeri 3.01 e Pandolfo 3.02, gli identici articoli aggiuntivi Peluffo 3.03, Andreuzza 3.04, Del Barba 3.010 e Zucconi 3.043, gli identici articoli aggiuntivi Squeri 3.05, Zucconi 3.06 e Andreuzza 3.07 nonché l'articolo aggiuntivo Andreuzza 3.08, che introducono misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas;

gli identici articoli aggiuntivi Peluffo 3.037, Zucconi 3.039, Andreuzza 3.040, Del Barba 3.041 e Squeri 3.042, che introducono misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale;

gli identici articoli aggiuntivi Gatta 3.049, Gadda 3.050 e Mattia 3.051, che introducono un credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per attività di pesca e acquacoltura;

l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.054, che istituisce un fondo per finanziare progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico delle strutture sanitarie e socio sanitarie del privato sociale;

gli articoli aggiuntivi Del Barba 3.064 e 3.065, che modificano la norma della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sui piani straordinari di investimento pluriennale elaborati da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica;

l'articolo aggiuntivo Squeri 3.067, che introduce misure per la promozione dei carburanti sostenibili per l'aviazione;

l'emendamento D'Attis 4.14, che, per quel che riguarda il settore del gas, detta disposizioni relative alla gestione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio;

l'emendamento Giovine 4.15 nonché gli identici emendamenti De Micheli 4.17, Vaccari 4.18 e Pierro 4.19, che, in ragione dell'aumento del prezzo internazionale di gasolio e benzina, dettano disposizioni per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di tali carburanti;

l'emendamento Bicchielli 4.24, che, per quel che riguarda il settore del gas, detta disposizioni relative alla definizione extragiudiziale delle controversie insorte con gli operatori;

l'articolo aggiuntivo Morfino 4.020, che, con riferimento al settore idrico integrato, prevede la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana;

l'articolo aggiuntivo Milani 4.022, che, con riguardo al settore del gas, e in particolare per il contenimento degli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi per uso autotrazione, prevede una nuova forma di sussidio, disponendo l'azzeramento, per il trimestre maggio-luglio 2025, delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per questo settore;

l'articolo aggiuntivo Andreuzza 4.023, che, con riguardo al settore del gas, prevede una nuova forma di sussidio, disponendo che le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione sono assoggettati all'aliquota IVA al 5 per cento;

l'articolo aggiuntivo Milani 4.024, che, con riguardo al settore del gas, prevede una nuova forma di sussidio, disponendo che le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione sono assoggettati all'aliquota IVA al 5 per cento;

l'articolo aggiuntivo Pastorella 4.025, che prevede la promozione di misure volte

a favorire il recupero e il riutilizzo del calore prodotto dalle infrastrutture digitali, quali i centri di elaborazione dati, che emettono grandi quantità di calore durante il loro funzionamento;

gli identici articoli aggiuntivi Squeri 4.026, Zucconi 4.027 e Toccalini 4.029, che modificano la previsione di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 che disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas;

l'articolo aggiuntivo Lomuti 4.033, che contiene una delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema elettrico;

gli identici articoli aggiuntivi Bof 4.047 e Manes 4.048, che intervengono sulla disciplina del Codice dell'ambiente relativa alla verifica dell'interesse culturale;

l'articolo aggiuntivo Andreuzza 4.045, che interviene sulla disciplina del contributo ambientale relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti;

l'emendamento Squeri 5.19, che estende la normativa relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alla ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica;

l'articolo aggiuntivo Sergio Costa 5.03, che prevede l'istituzione di sportelli unici territoriali per favorire la conoscenza delle informazioni in materia di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare e impianti di produzione a FER;

l'articolo aggiuntivo Giorgianni 5.07, che istituisce la figura professionale del consulente alla vendita di servizi energetici;

l'emendamento Grippo 6.2 nonché gli identici emendamenti Orfini 6.3 e Schiano Di Visconti 6.4, che introducono nuove disposizioni in materia penale per il contrasto delle manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo;

l'emendamento Toccalini 6.5, che abroga la nominatività del biglietto di ingresso alle manifestazioni sportive;

gli identici emendamenti Squeri 6.6 e Cavo 6.7 nonché l'emendamento Zucconi 6.8, che modificano il regime sanzionatorio relativo al travaso di GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione;

l'articolo aggiuntivo Osnato 6.04, che reca nuove disposizioni in materia di tassazione dei *fringe benefit* veicoli aziendali.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità è fissato alle ore 12 della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Nomina n. 59.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 7 aprile prossimo, il parere di competenza al Governo sulla proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo. Fa presente come questa decisione sia frutto, non tanto della valutazione dell'esperienza della dottoressa Mariotti all'interno del consiglio di amministrazione di Mediaset e, dunque, dell'inevitabile legame con il ministro proponente Pichetto Fratin – esponente del partito di Forza Italia e legato alla famiglia Berlusconi, maggiore azionista della menzionata azienda televisiva – quanto piuttosto delle poche esperienze della candidata alla nomina nel settore in cui opera ENEA. A causa di tali perplessità, ribadisce il voto contrario da parte del proprio gruppo.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dichiara il voto di astensione da parte del proprio gruppo. Fa presente come l'audizione della dottoressa Mariotti avvenuta nella giornata di ieri e il voto odierno sulla sua nomina costituiscano l'occasione per focalizzare l'attenzione della Commissione sul ruolo fondamentale che ricopre ENEA all'interno del settore delle nuove tecnologie, con particolare riguardo alla transizione energetica. Ribadisce i temi posti durante l'audizione svolta nella giornata di ieri: il finanziamento dell'ENEA da parte del Governo, il doveroso equilibrio tra i diversi ambiti di ricerca tecnologica e la necessaria tutela, da parte della nuova *governance*, della *mission* principale di ENEA, ovvero la ricerca, che non può essere messa in secondo piano dall'obiettivo, menzionato nell'audizione dalla dottoressa Mariotti, di costruire un rapporto privilegiato con il mondo produttivo. Osserva come la scelta del profilo per la presidenza di un ente strategico come ENEA sia stata frutto di una valutazione governativa che in cui non si è ritenuto di interloquire con le opposizioni. Sottolineando come il *curriculum* della dottoressa Mariotti, seppur robusto, non presenti particolari esperienze nel settore in cui opera ENEA, auspica che vi sia una corrispondenza tra gli impegni menzionati durante l'audizione di ieri e l'azione concreta della futura presidenza di ENEA. Conclude ribadendo che ci sarà una vigilanza da parte delle opposizioni su tale aspetto, alla luce dell'importanza strategica di ENEA nel settore dell'energia e delle nuove tecnologie.

Francesca GHIRRA (AVS), dichiara il voto di astensione da parte del suo gruppo. Fa presente che tale decisione è suffragata, in primo luogo, dalle dichiarazioni della dottoressa Mariotti durante l'audizione della giornata di ieri in merito al tema del *mix* energetico e, in secondo luogo, in quanto, pur riconoscendo alla candidata alla nomina un profilo di spessore, il suo curriculum non risulta pertinente con le competenze di ENEA.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, che i deputati riceveranno al momento del voto. Al riguardo, precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Se invece si intende esprimere voto contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca. Coloro che intendano astenersi dal voto dovranno dichiararlo espressamente.

Ricorda, altresì, che il numero legale è conseguito ove sia presente la maggioranza dei componenti delle Commissioni e sono considerati presenti a tal fine anche i deputati in missione.

Dà conto delle missioni comunicate alla Presidenza.

Indìce quindi la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, precisando che questa risulterà approvata ove il voto favorevole sia espresso dalla maggioranza dei presenti, intendendosi per tali coloro che esprimono un voto favorevole o contrario. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita, si intenderà espresso parere contrario.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	20
Astenuti	3
Maggioranza	11
Hanno votato *sì*	17
Hanno votato *no*	3

(*La Commissione approva*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Antoniozzi, Barabotti, Cappelletti, Caramanna, Casasco, Colombo, Comba, Di Mattina, Ferrara, Giovine, Gusmeroli, Maerna, Marattin, Pavanelli, Pietrella, De Palma in sostituzione di Polidori, Schiano Di Visconti, Squeri e Montemagni in sostituzione di Toccalini.

Si sono astenuti i deputati: Ghirra, Gnassi e Peluffo.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, che considera peraltro assai limitati, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Passando al testo del provvedimento, composto di 22 articoli, fa presente che l'articolo 1 reca misure per l'assunzione di giovani da parte degli enti territoriali. In particolare, riconosce ai comuni, alle unioni di comuni, alle province e alle città metropolitane la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali, al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore.

Osserva che l'articolo 2 contiene: al comma 1 disposizioni per la stabilizzazione del personale dell'Agenzia industrie difesa e del Ministero dell'interno; al comma 2 disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione con riferimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; al comma 3 misure per la stabilizzazione degli assistenti sociali.

Rileva che l'articolo 3 comma 1, lettera *a)*, *b)* e *d)*, numeri 1 e 2 e il comma 3 recano disposizioni afferenti al concorso unico per il reclutamento dei dirigenti, delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, mentre l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e il comma 2 contengono disposizioni in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego, con particolare riferimento al rapporto con le procedure concorsuali.

Osserva poi che il medesimo articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numeri 3) e 4), e l'articolo 4, comma 9 riguardano disposizioni sulle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale e idonei non vincitori, mentre l'articolo 3, comma 1, lettera *e)* e *f)* recano rispettivamente disposizioni sull'attivazione delle notifiche di avvisi tramite il Portale unico del reclutamento e sul riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Evidenzia che l'articolo 4 reca: al comma 1 una norma di interpretazione autentica riguardo ai presupposti per l'adozione di procedure concorsuali; al comma 2 disposizioni sui bandi di concorso per i soggetti assunti a tempo determinato per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; al comma 3 misure relative alle assunzioni di dirigenti negli enti locali; al comma 4 e al comma 5 disposizioni relative alla materia del Servizio civile e al Servizio civile universale per i beneficiari del supporto formazione e lavoro; al comma 6 norme sulle assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità.

Ritiene di parziale interesse per la Commissione l'articolo 4, comma 7, il quale prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024), enti vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della citata legge n. 213 del 2023).

Sottolinea poi che il comma 8 dell'articolo 4, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle AFAM, prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, cosiddette graduatorie « 143 », utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero, mentre l'articolo 6 ha ad oggetto disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Osserva poi che gli articoli 8 e 9 riguardano misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano e disposizioni urgenti in materia di segretari comunali; mentre gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi e disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali.

Sottolinea che l'articolo 12 ha ad oggetto ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 12, comma 2, modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, nella parte in cui prevede il riconoscimento integrale dei compensi medesimi in aggiunta al trattamento economico in godimento, al fine di stabilire che il riconoscimento ha inizio dagli importi già percepiti dall'anno 2021 e avviene integral-

mente in ogni caso, nonché di precisare che l'aggiunta dei compensi al trattamento in godimento riguarda i dipendenti pubblici.

Rileva poi che gli articoli 13 e 14 recano misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi e misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie; mentre gli articoli 15 e 16 hanno ad oggetto rispettivamente misure urgenti per il Giubileo e norme per la razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Evidenzia che gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente, disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze e misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa, mentre l'articolo 19 reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta Nello specifico, l'articolo 19, al comma 4, dispone che la quota non utilizzata delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 destinate al sostegno al Terzo settore nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da COVID-19 ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87,9 milioni di euro, è destinata all'imputazione delle riduzioni del FSC 2014-2020, richieste ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022.

Rammenta, infine, che gli articoli 20 e 21 recano disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici e misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 22 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Emma PAVANELLI (M5S), dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesca GHIRRA (AVS), dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto il provvedimento in esame non coglie le numerose opportunità di intervento migliorative derivanti dalle esigenze dei settori disciplinati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato concordato di rinunciare al termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione.

Invita quindi il relatore a formulare la sua proposta di relazione.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 3)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dichiara il voto di astensione da parte del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara il voto di astensione da parte del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore. Esprime perplessità su alcuni profili del provvedimento in esame tra cui quelli relativi alla materia energetica e alle batterie e rifiuti di batterie. Sul punto, fa presente che in sede europea sono stati di recente approvati quattro diversi provvedimenti, tra cui uno di particolare interesse della Commissione afferente alle materie prime critiche in cui viene menzionata la questione del litio di Portovesme, auspicando che tali provvedimenti possano essere quanto prima esaminati dalla X Commissione.

Emma PAVANELLI (M5S), dichiara il voto di astensione da parte del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il deputato Novo Umberto Maerna quale relatore presso la XIV Commissione, per le parti di competenza della X Commissione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo il cui testo, modificato al Senato, è suddiviso in sei Capi e composto di trenta articoli.

Ricorda che l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

Riferisce poi che l'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2). Il comma 4, introdotto dal Senato, delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta. I commi 5 e 6 disciplinano le modalità di attuazione della delega.

Sottolinea che l'articolo 3 reca la definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane (comma 1). La Strategia comprende un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (comma 2). La Strategia individua, articolandole per linee strategiche, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere, tra le altre finalità: la crescita autonoma e lo sviluppo dei territori montani; la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali; le attività commerciali e gli insediamenti produttivi; il ripopolamento.

L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, le cui risorse erogate hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale, mentre l'arti-

colo 5 attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Si prevede la presentazione alle Camere di una Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della Strategia per la montagna.

Fa presente che l'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca misure per la valorizzazione dell'attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno.

Segnala poi che l'articolo 7, comma 1, introduce la definizione di « scuole di montagna ». Il comma 2 dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Il comma 3, introdotto dal Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate in talune regioni e riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in Senato, consente al Ministero della giustizia di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.

Evidenzia, come di interesse per la Commissione, i contenuti dell'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, che prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il comma 5, introdotto al Senato, prevede che le università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera.

Segnala come di interesse della Commissione altresì l'articolo 10. Al comma 1 esso stabilisce che, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, vengano previsti nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria degli specifici interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza nei comuni montani. Al comma 3 prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico-privato, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le *start-up* innovative ai fini del trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo locale.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in Senato, è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani.

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge « siccità » (decreto-legge n. 39 del 2023), per la

prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.

L'articolo 14, inserito dal Senato, modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi la definizione di « cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva » e la relativa disciplina.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. La normativa fa salve le vigenti disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 16, comma 1, come modificato dal Senato, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti.

L'articolo 17 reca una definizione dei rifugi di montagna, ribadendo altresì che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

L'articolo 18 – introdotto durante l'esame al Senato – riporta una definizione di percorso escursionistico e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la fruizione consapevole e informata, rinviando ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché delle modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica. Viene inoltre esclusa la possibilità di risarcimento per danni in caso di incidente su un percorso escursionistico in conseguenza di comportamento colposo dell'escursionista stesso (caso fortuito).

Segnala poi che l'articolo 19 individua le finalità del Capo V del provvedimento in esame, rubricato « Sviluppo economico », stabilendo che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane. Viene poi specificato che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Evidenzia quindi che l'articolo 20 reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica (disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6), e di maestro di sci (disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81), nonché la professione di gestore di rifugio (disciplinata da leggi regionali), la Strategia nazionale per la montagna (SMI) può individuare ulteriori professioni di montagna, ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

Segnala poi, in particolare, l'articolo 21, come modificato in sede referente, che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

L'articolo 22, come modificato al Senato, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed

il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

L'articolo 23 introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.

Evidenzia poi l'articolo 24, introdotto dal Senato e modificato in sede referente che, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gpl. Si precisa che al Tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni ed i rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gpl per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano. Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare.

L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 27 introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 28 stabilisce la possibilità per regioni e comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane oggetto della legge.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

L'articolo 30, infine, reca le disposizioni sulla copertura degli oneri.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Emma PAVANELLI (M5S), dichiara il voto di astensione da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Francesca GHIRRA (AVS), dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03775 Caramanna: Sulle misure incentivanti per la produzione di energia da biogas e per la realizzazione dei relativi impianti.

Gaetana RUSSO (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Gaetana RUSSO (FDI), ringrazia il rappresentante del Governo per una risposta che annuncia intenzioni assai apprezzabili del Ministero sul biogas. Evidenzia che sono proprio le aziende agricole ad avere particolare interesse al biogas nonché ad aver bisogno di misure incentivanti in ragione delle peculiari dimensioni produttive. Spera quindi che le citate analisi del GSE possano procedere con celerità e che possa esservi un'evoluzione della situazione nel senso auspicato nell'interrogazione. Conclude, confermando una particolare attenzione e monitoraggio sul tema da parte del suo gruppo.

5-03776 Cappelletti: Iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel mercato del dispacciamento elettrico.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo in cui, in pratica, si afferma che diminuendo i livelli di concorrenza si riducono anche il costo dell'energia e i prezzi praticati in bolletta. Ritiene che invece sia proprio il contrario e che considerato che il problema è proprio il costo delle bollette tutto ciò che va verso la sua riduzione deve considerarsi favorevolmente. Evidenzia che purtroppo, a suo avviso, l'Esecutivo fa esattamente il contrario attraverso una composizione del *mix* energetico in cui si dà poco spazio all'energia da fonte rinnovabile e che continua a valorizzare il ricorso al gas con la conseguenza che aumentano, considerato l'influenza di quest'ultimo sui prezzi dell'elettricità, i prezzi generali e il costo delle bollette per i cittadini. Ribadisce che nell'attuale assetto descritto nella sua interrogazione si finisce per escludere gli operatori piccoli e medi e quindi per ridurre in modo significativo la concorrenza. Evidenzia che, peraltro, si finisce per deprimere proprio i produttori di energia da fonte rinnovabile, produzione energetica che invece comporta effetti virtuosi sul costo dell'energia elettrica e quindi sulle bollette.

5-03778 Ghirra: Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili di CER o di gruppo di autoconsumatori.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per una risposta che contiene, tra le altre, anche l'informazione relativa ad un differimento dei termini che non era nota né a lei né ai cittadini e che era stata peraltro oggetto di precedenti atti di indirizzo del

suo gruppo che aveva avuto l'impressione fossero caduti nell'oblio. Evidenzia che la produzione energetica condivisa in particolare quella delle comunità energetiche rinnovabili potrebbe contribuire almeno per il 15 per cento agli obiettivi di produzione di energia solare nei prossimi sei anni e rappresentare quindi una concreta possibilità di contribuire a ridurre il peso delle bollette che grava sui cittadini.

5-03779 Peluffo: Sulle misure strutturali per fronteggiare il caro energia e garantire maggiore competitività alle imprese italiane.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto di quanto riferito dal rappresentante del Governo in quanto, in primo luogo, alla domanda principale dell'interrogazione riferita al disegno di legge sul nucleare sostenibile non è stata data risposta. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili evidenzia che il Governo fa riferimento, peraltro, proprio ad una normativa che complica i procedimenti autorizzativi e che contiene molti aspetti critici che tanto il Senato che la Camera dei deputati, nelle Commissioni competenti, hanno messo in luce e per i quali hanno posto precise condizioni durante l'esame dello schema di decreto. Ritiene che il Governo potrà dare prova di coerenza con quanto contenuto nella risposta all'interrogazioni titolo proprio in questi giorni, in sede di esame del cosiddetto « decreto bollette » sul quale il suo gruppo propone emendamenti che vanno nella direzione che sembra affermare l'Esecutivo nella predetta sua risposta.

5-03780 Squeri: Iniziative volte a chiarire taluni profili applicativi del Testo unico rinnovabili nel periodo transitorio anche al fine di evitare difformità di trattamento tra le imprese del settore energetico.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*.

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta ricevuta che, tuttavia, si riserva di approfondire considerato che contiene molte informazioni tecniche particolareggiate. Ritiene quindi di dover fare affidamento soprattutto all'ultimo paragrafo della predetta risposta laddove il Governo assicura di voler intraprendere tutte le azioni idonee a garantire una corretta gestione del periodo transitorio al fine di evitare il blocco delle istanze degli operatori nonché di adottare rapidamente tutte le misure di semplificazione possibili per garantire un quadro giuridico certo per lo sviluppo degli impianti. In tal senso annuncia il proprio impegno a partecipare a tutte le fasi di approfondimento e monitoraggio per migliorare, ove possibile, un Testo unico che già in sede parlamentare è stato peraltro oggetto di numerose critiche e richieste di precisazioni da parte di molte forze politiche.

5-03777 Benzoni: Sull'ordine transitorio di priorità per la trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del PNIEC.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 10)*.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta che conferma un sistema che non consente di raggiungere gli obiettivi concernenti la transizione energetica fissati a livello nazionale ed europeo. Osserva che le singole priorità non possono essere consi-

derate avere tutte lo stesso peso e rileva che per quanto sarebbe ottimo seguire e soddisfare cronologicamente le richieste da ciascuno avanzate è anche un fatto che ciò non avviene. Ritiene peraltro che taluni criteri indicati nell'interrogazione in oggetto, al contrario di quanto dichiarato nella risposta del Governo, potrebbero ben essere applicati e verificati dal gestore della rete. È, infine, dell'avviso che per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi si possono intraprendere sostanzialmente tre strade: aumentare il numero dei dipendenti applicati alle procedure, cosa difficile per ragioni di compatibilità con le esigenze del bilancio pubblico; rivedere profondamente la procedura per la valutazione di impatto ambientale; stabilire dei criteri di priorità come suggerito dall'interrogazione in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 20.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle proposte emendative inammissibili era fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Comunica che sono stati presentati diversi ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità rese.

A seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, anche alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi presentati, la presidenza ritiene di riammettere le seguenti proposte emendative:

l'emendamento Giovine 1.12 che, intervenendo sulla normativa in materia di incentivi all'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, reca misure di efficientamento e risparmio dei consumi di energia elettrica;

l'emendamento Simiani 1.037 che, introducendo nuovi contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, reca disposizioni di risparmio dei costi dell'energia;

l'emendamento Comaroli 3.054, che, istituendo un fondo per finanziare progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico delle strutture sanitarie e socio sanitarie del privato sociale, reca norme di risparmio dei consumi energetici;

gli emendamenti Del Barba 3.064 e 3.065, che, modificando la norma della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sui piani straordinari di investimento pluriennale elaborati da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica con la riduzione o eliminazione degli oneri concessori legati alla distribuzione di energia elettrica, recano misure di risparmio dei costi energetici per gli utenti.

Riccardo ZUCCONI (FDI), si dichiara non soddisfatto del vaglio di ammissibilità effettuato dalla presidenza. Si rammarica in particolare, alla luce delle finalità del provvedimento in esame, della declaratoria di inammissibilità dell'emendamento a sua prima firma 3.52, che estendendo il termine per la stipula di contratti assicurativi a copertura di danni per calamità naturali, sarebbe andato incontro alle esi-

genze di tante imprese costrette ad affrontare la questione del caro bollette.

Emma PAVANELLI (M5S) si duole che nessun ricorso presentato dal suo Gruppo avverso le valutazioni di inammissibilità sia stato preso in considerazione dalla Presidenza e si stupisce della riammissione dell'emendamento Giovine 1.12 che si occupa, a suo avviso peraltro in modo tecnicamente errato, di una materia, quella del *bonus* elettrodomestici, a lei molto cara.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Misure straordinarie in materia di contenimento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso)

1. Al fine di liberalizzare l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture per autoconsumo, mantenere il costo della produzione di energia elettrica da impianti a gas a livelli tali da consentire sia l'ingresso di nuova capacità rinnovabile che gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, nonché di consentire il contenimento dei costi variabili sostenuti per la produzione termoelettrica a gas, tenendo conto degli oneri di varia natura applicati al consumo di gas per la produzione termoelettrica, a decorrere dal 1° luglio 2025 sono introdotti meccanismi volti a contenere il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e a evitare la generazione di eccessive rendite inframarginali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono definite le modalità applicative dei meccanismi di cui al comma 1.

01.01. Benzoni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Misure straordinarie in materia di concessioni)

1. A decorrere dall'anno 2025 il rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche è vincolato ad una clausola specifica che prevede la cessione di energia al GSE attraverso contratti a due vie che mantengano, anche per mezzo di profili contrattuali standardizzati, adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti, anche in relazione al profilo di produzione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

01.02. Benzoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro *con le seguenti:* 350 euro.

1.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro *con le seguenti:* 300 euro;.

Conseguentemente, sostituire le parole: 25.000 euro *con le seguenti:* 15.000 euro.

1.2. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 25.000 euro *con le seguenti:* 35.000 euro.

1.3. Del Barba.

Al comma 1, dopo le parole: 25.000 euro, *aggiungere le seguenti:* aggiuntivo al *bonus* elettricità e gas ordinario previsto dalla legislazione vigente,.

1.6. Ghirra, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di promuovere le modalità di accesso al contributo straordinario di cui al comma 1, a partire dal 1° aprile 2025 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e pubblicizza lo strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari.

1.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE.

1.8. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'attuazione delle misure di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 4, dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente.

1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. In considerazione del perdurare della condizione di rincaro energetico che colpisce, in particolar modo, i nuclei familiari numerosi, ovvero economicamente fragili, a decorrere dal terzo trimestre 2025, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a:

a) i nuclei familiari con un solo componente e ISEE fino a 10.000 euro;

b) i nuclei familiari con due componenti e ISEE fino a 13.000 euro;

c) i nuclei familiari con un figlio a carico e ISEE fino a 16.000 euro;

d) i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE fino a 19.000 euro;

e) i nuclei familiari con tre figli a carico e ISEE fino a 22.000 euro;

f) i nuclei familiari con quattro o più figli a carico e ISEE fino a 25.000 euro.

3-*ter*. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, apporta, entro il 30 giugno 2025, le opportune modifiche regolamentari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis*.

1.10. Benzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulla base dei seguenti scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

a) 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente;

b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;

c) 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio:

d) 19.000 euro per nuclei familiari con due figli;

e) 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli;

f) 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.

1.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 107 le parole: « non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « , individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto »;

b) al comma 108 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto in fattura. Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente, mediante credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione. »;

c) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, gestita da PagoPA s.p.a. Le attività istruttorie, di verifica e controllo sono svolte da Invitalia s.p.a. I predetti soggetti operano sulla base di una o più convezioni stipulate con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Gli oneri complessivi per le predette attività gravano sul fondo di cui al comma 109 nel limite massimo del 4 per cento. ».

1.12. Giovine.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 24, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 »;

b) dopo le parole: « nel proprio sito internet istituzionale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e informando in maniera puntuale tutti i soggetti interessati alle disposizioni del presente articolo ».

*** 1.13.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*** 1.14.** Schullian, Manes, Steger, Gebhard.

*** 1.16.** Gadda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio

2026, tenendo conto di scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare.

1.17. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, l'accesso al *bonus* sociale per i rifiuti di cui all'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 16.000 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

1.18. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, gestiti nell'ambito del registro dei crediti di carbonio istituito ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento europeo (UE) 2024/3012, possono essere destinati ai comuni montani e loro forme associative per finanziare specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili ivi residenti e per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici finalizzati a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas.

1.19. Simiani, Vaccari, Lai, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 30, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)* del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a)* del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi. ».

3. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino a 200 kW » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad 1 MW »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » sono inserite le seguenti: « e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

1.05. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Fondo di Garanzia per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, di contribuire al perseguimento della resilienza energetica nazionale nonché al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili » finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.07. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « Pubblica Amministrazione », sono inserite le seguenti: « anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC) »;

2) alla lettera *e)*, dopo le parole: « dei servizi », sono inserite le seguenti:

« anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC) »;

b) dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del « Fondo nazionale per l'efficienza energetica », di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), aziende pubbliche per i servizi alle persone (Asp), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; »;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera *b)* che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera *a)* ».

1.010. Battistoni, Squeri, Casasco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Entrata in esercizio di impianti nella disponibilità delle comunità energetiche)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 in materia di configurazioni per l'autoconsumo diffuso ed ai fini del riconoscimento degli incentivi ivi previsti, per gli impianti entrati in esercizio nei 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto citato, anche se prima della regolare costituzione della comunità energetica, può essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto è stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione CER.

1.011. Gadda, Tassinari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure per favorire le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre

la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO_2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2024 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

5. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo collettivo e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

1.012. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare

l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a)* del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi. ».

3. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino a 200 kW » sono sostituite con le seguenti: « fino ad 1 MW »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

*** 1.014.** Ghirra, Bonelli.

*** 1.016.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)

1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale, i centri di elaborazione dati stipulano convenzioni con i fornitori di energia per favorire:

a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore in eccesso prodotto dai medesimi centri di elaborazione dati;

b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefìci diretti alle comunità locali in termini di costi dell'energia elettrica, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.

1.017. Iaria, Fede, Traversi, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.028. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province per garantire la continuità dei servizi energetici erogati.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.030. Lancellotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

*** 1.031.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 1.032.** Benzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure di riduzione del costo dell'energia elettrica per le pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni energetiche, economiche e funzionali degli impianti di energia elettrica e fornire una valutazione costante e dinamica dello stato di fatto dei medesimi impianti, le pubbliche amministrazioni, su base volontaria, aderiscono alla Piattaforma PUBLIC ENERGY LIVING LAB (PELL) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di garantire l'efficientamento energetico degli impianti a rete dell'illuminazione pubblica, i comuni hanno l'obbligo di adottare, entro il 31 dicembre 2029, il Piano comunale per l'illuminazione pubblica, attraverso l'adesione alla Piattaforma PELL ENEA del medesimo comma 1 e il confe-

rimento dei dati statici e dinamici secondo le modalità previste dalle Specifiche di contenuto tecnico PELL IP di Agid/ENEA.

3. Sulla base dei dati sviluppati dall'ENEA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua il controllo sui risparmi energetici ed economici, annualmente ottenuti dai comuni in attuazione del comma 2, e il monitoraggio dell'efficacia dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea, attribuiti ai medesimi comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, secondo gli obiettivi e le priorità dei piani comunali per l'illuminazione pubblica.

1.033. Bof, Andreuzza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario per le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO_2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

1.034. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Contributo agli enti locali per caro energia)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

*** 1.035.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 1.036.** Cavo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Contributo straordinario contro il caro bollette)

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordina-

rio, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2024 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, calcolato su base trimestrale a decorrere dal 1° ottobre 2024, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri delle annualità precedenti. In caso di saldo negativo, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.

6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili.

7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un Gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8. Il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con riferimento al trimestre di riferimento, fatto salvo il conguaglio a saldo entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA, con le modalità

di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge la comunicazione è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento di interventi volti alla riduzione dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico di famiglie e imprese.

1.01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure per il contenimento degli oneri relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 876, primo periodo, dopo le parole: « fondo di cui al comma 875 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della quota di cui al comma 876-*bis*, »;

b) dopo il comma 876 sono inseriti i seguenti:

« 876-*bis*. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di

cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.

876-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore. ».

1.037. Simiani, Braga, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Incentivi per la riconversione dei container *dal gasolio a batterie elettriche)*

1. Al fine di promuovere la transizione verso un modello di trasporto merci sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2025, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 4, un contributo pari al 70 per cento della spesa sostenuta per la riconversione dei container attualmente alimentati a gasolio mediante l'adozione di sistemi di propulsione a batteria elettrica, e comunque di importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun intervento.

2. Possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che effettuano la riconversione dei motori da gasolio a batterie elettriche.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse, i criteri di ammissibilità e le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un pari importo.

*** 1.02.** Mazzetti, Squeri.

*** 1.03.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 1.04.** Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico)

1. Per l'anno 2025, per gli interventi relativi alla installazione di soli impianti fotovoltaici realizzati da persone fisiche, la detrazione prevista dall'articolo 119 comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è elevata al 90 per cento nel limite di spesa di 100 milioni di euro.

1.038. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera *b)* del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. ».

*** 1.018.** Marattin.

*** 1.019.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 1.020.** Zucconi.

*** 1.021.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

*** 1.023.** Cavo.

*** 1.024.** Squeri, Casasco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. All'articolo 48-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale » sono inserite le seguenti: « , nonché di edilizia residenziale pubblica qualunque categoria catastale sia prevista, ».

**** 1.039.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

**** 1.041.** Squeri, Casasco.

**** 1.042.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Piano di rateizzazione delle bollette energetiche in favore dei clienti finali domestici)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 ».

1.040. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Fondo per la riduzione delle bollette ai soggetti AIRE)

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riduzione del costo dell'energia a carico dei soggetti iscritti all'AIRE con una dotazione, per l'anno 2025, di 5 milioni di euro, da ripartire tra gli aventi diritto che ne fanno richiesta con le modalità definite ai sensi del comma 2, per la concessione, tramite deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di un contributo straordinario, commisurato alle fatture per le forniture di energia elettrica e del gas emesse negli ultimi sei bimestri, in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, definisce le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.027. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti vulnerabili e di bonus *sociale elettrico)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, Acquirente unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge il servizio di approvvigionamento centralizzato di energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, emana linee guida affinché Acquirente unico S.p.A., in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolga, secondo procedure di mercato, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i soggetti di cui al comma 1, tramite negoziazione di contratti di lungo termine (PPA) da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo le modalità di gestione del servizio di vendita e le misure e le condizioni di contratto. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità applicative per assicurare l'attivazione nonché i livelli di qualità del servizio di approvvigionamento di energia elettrica nonché le regole per l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo del PUN rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine (PPA) di cui al primo periodo.

3. A decorrere dal 1° giugno 2025, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare gli oneri delle bollette elettriche per i clienti domestici non vulnerabili che finanziano la componente ARIM.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 3, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.

5. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 4, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del *bonus* concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato-SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 3 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 3 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del *bonus* elettrico sotto forma di quota parte di

energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato-SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo. » sono soppresse.

7. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-*bis* sono abrogati.

2.1. Cappelletti, Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* stabiliti dall'ARERA *con le seguenti:* stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA.

2.2. Antoniozzi, Milani.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: dell'energia elettrica all'ingrosso *aggiungere le seguenti:* , prodotta da impianti a fonti rinnovabili, anche in esercizio, nelle fasce orarie in cui la generazione elettrica rinnovabile è prevalente, senza necessità di rifornirsi di garanzie di origine.

2.3. Squeri.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: esercenti il servizio di vulnerabilità, *aggiungere le seguenti*: determinando in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti; sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - *Power Purchase Agreement*), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze ed offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili.

Conseguentemente:

alla medesima lettera a) *aggiungere in fine il seguente periodo*: Con lo stesso provvedimento ARERA definisce altresì i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.;

al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Alla fine del servizio di maggior tutela, tutti i clienti vulnerabili tornano automaticamente a essere riforniti di energia elettrica dai soggetti esercenti il servizio di vulnerabilità, secondo modalità e condizioni stabiliti da ARERA, ferma restando la facoltà di passare al mercato libero mediante scelta espressa.

2.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di limitare le speculazioni del mercato gas, responsabili del drenaggio di risorse di famiglie e PMI, ARERA, con proprio provvedimento, stabilisce modalità e condizioni per assegnare ad Acquirente Unico S.p.A., entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, una funzione di approvvigionamento centralizzato del gas, finalizzata all'esercizio del servizio di tutela della vulnerabilità gas. ARERA definisce altresì il prezzo che gli esercenti il servizio di tutela della vulnera-

bilità gas sono tenuti ad applicare ai clienti vulnerabili.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, Arera definisce le modalità e gli strumenti con cui Acquirente Unico S.p.A. dovrà operare sui mercati regolamentati, anche attraverso l'acquisto del gas da importatori e operatori del mercato all'ingrosso, selezionati tramite procedure competitive e la sottoscrizione di contratti bilaterali a termine fisici o alle differenze.

1-*quater*. Al fine di garantire che la funzione di aggregazione di cui al comma 1-*bis* sia efficace nell'abbattimento dei prezzi, Acquirente Unico S.p.A. può attivare gli strumenti di cui al comma 1-*ter* tenuto conto dei prezzi medi ponderati di importazione nazionale del gas (monitoraggio ARERA ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22) e a condizione che i prezzi ottenuti non siano superiori alla media dei prezzi rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i contratti a termine di analoga durata.

2.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per un periodo sperimentale di due anni, la Società Acquirente Unico S.p.A. sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - *Power Purchase Agreement*), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze e offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili e accumuli ai clienti domestici che ne facciano richiesta tramite i propri fornitori.

1-*ter*. La fornitura di energia elettrica di cui al comma 1-*bis* viene assicurata dalla società Acquirente unico S.p.a. che svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ARERA avvia un procedimento volto alla riforma del servizio di tutela della vulnerabilità gas finalizzata alla assegnazione ad Acquirente Unico S.p.A. della funzione di approvvigionamento centralizzato del gas per lo svolgimento del servizio di tutela della vulnerabilità gas nonché alla definizione del prezzo della materia gas (CMEM,m), che gli esercenti il servizio di tutela della vulnerabilità gas sono tenuti ad applicare ai clienti vulnerabili. ARERA stabilisce inoltre le modalità con le quali Acquirente Unico S.p.A. svolge la funzione di approvvigionamento del gas utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati, ivi compresa la sottoscrizione di contratti bilaterali a termine, di acquisto del gas con soggetti importatori e operatori del mercato all'ingrosso, selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata e tenuto conto dei prezzi medi ponderati di importazione nazionale del gas come desumibili dal monitoraggio che ARERA svolge ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

2.10. Milani, Zucconi.

Al comma 2, sopprimere le parole: in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito dei soggetti di cui al precedente periodo non devono rappresentare più del 37,5 per cento dei costi totali stimati del piano.

2.11. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti*: 37,5 per cento.

Conseguentemente, dopo le parole: delle risorse disponibili *aggiungere le seguenti:* vincolate a contrastare gli impatti sociali provocati dalla decarbonizzazione dei sistemi di produzione e consumo di energia,.

2.12. Ghirra, Bonelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore ad euro 5 mila, e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, o di immobili classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

2-*ter*. Nei casi di cui al precedente comma, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 codice civile.

2.13. Giovine, Zucconi, Vaccari.

Al comma 3, dopo le parole: nell'ambito del servizio a tutele graduali *aggiungere le seguenti:* già riconosciuti vulnerabili o.

2.14. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I clienti vulnerabili che, alla data del 31 marzo 2027, sono forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali, allo scadere del medesimo servizio, entrano automaticamente nel servizio di maggior tutela ovvero nel servizio di vulnerabilità gestito ai sensi del comma 1, lettera *c),* capoverso 2-*quater* del presente articolo.

2.15. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga termine delibere di approvazione del Prospetto IMU)

1. All'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Limitatamente all'anno 2025, al fine di consentire ai comuni di recepire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU le nuove differenziazioni recate dal decreto ministeriale 7 luglio 2023, come integrato dal decreto ministeriale 6 settembre 2024, ovvero di modificare le delibere già approvate ai fini dell'adeguamento degli atti alle modifiche di dettaglio successivamente apportate al prospetto informatico rispetto al prospetto di cui al predetto decreto ministeriale 6 settembre 2024, allegato A, il termine per l'approvazione della delibera di adozione delle aliquote IMU in coerenza con il citato prospetto è rinviato al 30 aprile 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto del nuovo termine di cui al precedente periodo, potranno essere recepite con successiva variazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 ».

*** 2.01.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 2.02.** Benzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Fondo per il rafforzamento dei bonus *sociali elettrico e gas)*

1. Al fine di rafforzare l'importo riconosciuto come sostegno alla spesa per la

fornitura di energia elettrica e gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché di contenere gli oneri di sistema per tutti i clienti finali mediante riduzione della componente tariffaria ARIM, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

« 1. A decorrere dal 1° giugno 2025, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.

1-*bis*. A decorrere dal 1° maggio 2025, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato ».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato « Fondo per la compensazione dei costi energetici dei clienti domestici in condizioni di disagio economico o fisico ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a incrementare gli importi per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni *con le seguenti:* 1060 milioni.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.;

al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

3.1. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni *con le seguenti:* 650 milioni.

Conseguentemente:

al comma 4:

sopprimere le parole: in bassa tensione;

dopo la parola: superiore *aggiungere le seguenti:* o uguale;

al comma 5:

sopprimere le parole: in bassa tensione;

dopo la parola: superiore *aggiungere le seguenti:* o uguale.

*** 3.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, Casu.

*** 3.3.** Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni *con le seguenti:* 630 milioni.

Conseguentemente:

al comma 4, dopo le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e inferiore a 1,5 chilowatt;

al comma 5, dopo le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e inferiore a 1,5 chilowatt.

3.4. Zucconi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per l'anno 2025 la spesa di 50 milioni di euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, per le finalità di cui al secondo periodo del medesimo comma, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

3.5. Squeri, Casasco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti sportivi particolarmente energivori, quali impianti natatori e piscine, per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare alla finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

3.6. Squeri, Casasco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La lettera *r-ter)*, del comma 7, dell'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di cui al comma 2, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.

3.7. Frijia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42-*duodecies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che in-

terviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. »;

b) all'allegato I, tabella, colonna « Attività »:

1) alla prima sezione, secondo capoverso, dopo la parola: « petrolio » sono inserite le seguenti: « , di oli vegetali e di oli sintetici »;

2) alla quarta sezione, nono capoverso, la parola: « 25 » è sostituita dalla seguente: « 5 ».

3.8. Squeri, Casasco.

(Inammissibile)

Al comma 4, sostituire le parole: per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *con le seguenti:* per i clienti domestici e per i clienti non domestici in bassa e media tensione.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *con le seguenti:* e media tensione,.

3.9. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Al comma 4, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW *con le seguenti:* bassa e media tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5 chilowatt diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2025 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2018.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *con le seguenti:* bassa e media tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5 chilowatt diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2025 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2018.

3.17. Squeri, Casasco.

Al comma 4, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *con le seguenti:* bassa e media tensione con potenza disponibile superiore a 4,5 chilowatt.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW *con le seguenti:* bassa e media tensione con potenza disponibile superiore a 4,5 chilowatt.

3.18. Antoniozzi, Zucconi.

Al comma 4, dopo la parola: bassa *aggiungere le seguenti:* e media.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per clienti non domestici in media tensione si intendono quelli di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 100 gigawattora/anno. »;

al comma 5:

sostituire le parole: la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i *con le seguenti:* le aliquote relative agli oneri generali di sistema ap-

plicate ai *dopo la parola:* bassa *aggiungere le seguenti:* e media.

3.19. Squeri, Casasco.

Al comma 4, dopo la parola: bassa *aggiungere le seguenti:* e media.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire la parola: azzerando *con la seguente:* riducendo;

dopo le parole: clienti non domestici in bassa *aggiungere le seguenti:* e media.

*** 3.10.** Marattin.

*** 3.11.** Benzoni.

*** 3.12.** Squeri, Casasco.

*** 3.13.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 3.14.** Zucconi.

*** 3.15.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

**** 3.20.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

**** 3.21.** Gadda.

**** 3.22.** La Salandra.

**** 3.23.** Davide Bergamini.

Al comma 4, dopo le parole: potenza disponibile *aggiungere le seguenti:* pari o.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: potenza disponibile *aggiungere le seguenti:* pari o.

3.24. Squeri.

Al comma 4, dopo la parola: superiore *aggiungere le seguenti:* o uguale.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: superiore *aggiungere le seguenti:* o uguale.

3.25. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.

Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti:* 4,5 kW.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti:* 4,5 chilowatt.

3.26. Zucconi.

Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 KW *con le seguenti:* 5 chilowatt.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire la parola: azzerando *con la seguente:* riducendo;

sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti:* 5 chilowatt.

3.27. Nevi, Gatta, Squeri.

Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti*: 5 chilowatt.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti:* 5 chilowatt.

*** 3.28.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*** 3.29.** Schullian, Manes, Steger, Gebhard.

*** 3.30.** Nevi, Gatta, Squeri.

*** 3.31.** Gadda.

Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti:* 10 chilowatt.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW *con le seguenti:* 10 chilowatt.

**** 3.32.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

**** 3.33.** Zucconi.

Al comma 4, dopo le parole: 16, 5 kW *aggiungere le seguenti:* e per i clienti non domestici alimentati in media tensione con un consumo annuo inferiore a 1 gigawattora/anno e che rientrano in uno dei settori ammissibili ai sensi dell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01).

Conseguentemente, al comma 5:

dopo le parole: superiore a 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e per i clienti non domestici alimentati in media tensione relativamente ai punti di prelievo che rientrano uno dei settori ammissibili ai sensi dell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), ed hanno un consumo annuo inferiore a 1 gigawattora/anno;

aggiungere, in fine, le parole: e per la restante parte mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO_2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

3.34. Pietrella, La Porta.

Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e per la fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.

Conseguentemente, al comma 5:

dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e alla fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali;

aggiungere, in fine, il periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'azzeramento della componente ASOS in favore delle strutture turistico ricettive e termali valutati in 12 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 3.35.** Simiani, Bonafè.

*** 3.36.** Zucconi, Giorgianni, Matera, Michelotti, Gaetana Russo.

*** 3.37.** Tenerini.

Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e per la fornitura in media tensione delle strutture ricettive, turistiche, alberghiere e termali.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e alla fornitura in media tensione delle strutture ricettive, turistiche, alberghiere e termali.

3.40. Grippo.

Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW, *aggiungere le seguenti:* e per le strutture turistico ricettive e termali in media tensione.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.

3.42. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* ivi incluse quelle per la ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3.41. Cattaneo, Squeri.

Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* e per i clienti non domestici in media tensione di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: clienti non domestici in bassa ten-

sione *aggiungere le seguenti:* e per i clienti non domestici in media tensione di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

3.39. Squeri, Casasco.

Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* , nonché per la fornitura di energia elettrica, anche in media tensione, agli impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva gestite da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* , nonché per la fornitura di energia elettrica, anche in media tensione, agli impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva gestite da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

3.38. Squeri, Casasco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.

*** 3.43.** Andreuzza, De Bertoldi.

*** 3.44.** Gardini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture alberghiere.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture alberghiere.

3.45. Antoniozzi, Zucconi.

Al comma 5, sostituire la parola: semestre *con la seguente:* anno.

3.46. Zucconi.

Al comma 5, dopo la parola: semestre *aggiungere le seguenti:* , con decorrenza dal mese di dicembre 2024,.

3.47. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Al comma 5, dopo la parola: bassa *aggiungere le seguenti:* e media.

3.48. Del Barba.

Al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW *aggiungere le seguenti:* ivi incluse quelle per la ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3.49. Zucconi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1, l'ARERA provvede a ridurre fino ad azzerare, per un semestre, la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 giugno 2025, ulteriori risorse pari a 400 milioni di euro, che, in concorso con le risorse disponibili di cui al comma 2 dell'articolo 1 costituiscono limite di spesa. Al relativo onere pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di

cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.50. Squeri, Mazzetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato delle misure di cui al presente articolo, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di erogazione del beneficio.

3.51. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza energetica senza ulteriori oneri per le imprese all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2025 ».

3.52. Zucconi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. All'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « codice ATECO » sono inserite le seguenti: « le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta in volta necessari, nonché le informazioni necessarie per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese ».

3.53. Antoniozzi, Milani.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: monitoraggio *aggiungere le seguenti:* che viene altresì pubblicato nella Relazione annuale dell'attività.

*** 3.54.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 3.55.** Giovine, Zucconi.

*** 3.56.** L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 3.57.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: L'ARERA *con le seguenti:* Acquirente unico S.p.A.

3.58. Antoniozzi, Milani.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* con cadenza almeno semestrale.

Conseguentemente, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari competenti.

3.59. Milani, Zucconi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente *con le seguenti:* con cadenza semestrale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:* che trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale.

3.60. Zucconi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Al fine di favorire la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo da parte delle imprese, ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati da imprese agricole, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, viene garantito l'accesso al meccanismo di scambio sul posto, in de-

roga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

*** 3.61.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*** 3.62.** Nevi, Gatta, Squeri.

*** 3.63.** Gadda.

*** 3.64.** La Salandra.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

6-*quater*. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

6-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis* si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO_2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.65. Simiani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Il contributo è cumulabile con gli ulteriori benefici previsti dal presente articolo.

6-*ter*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 6-*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.66. Bonafè.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o

consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2024, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2024, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.67. Simiani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Alle imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107, per la produzione di energia elettrica o di calore, è riconosciuto un credito di imposta pari a 20 centesimi per ciascun litro di combustibile liquido in purezza acquistato, a condizione che sia utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili e sia certificato ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel limite di spesa di 10 milioni complessivi per l'anno 2025.

6-*ter*. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al contributo di cui al comma 6-*bis*, nonché le modalità del rispetto dei limiti di spesa.

*** 3.68.** Marattin.

*** 3.69.** Benzoni.

*** 3.70.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 3.71.** Zucconi.

*** 3.72.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al fine di favorire la riduzione del costo dell'energia per le imprese, è promossa la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti giunti a fine ciclo-vita e oggetto di interventi di *revamping* e *repowering*, anche attraverso l'implementazione di specifici meccanismi di accesso alla piattaforma dei contratti di lungo termine per

l'energia elettrica (PPA) del Gestore dei mercati energetici – GME. Tale misura è finalizzata a garantire maggiore liquidità al mercato dell'energia rinnovabile a condizioni competitive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6-*ter*. Ai fini di cui al comma 6-*bis*, le autorizzazioni necessarie per gli interventi di *repowering* di impianti rinnovabili già esistenti, qualora non comportino incremento dell'occupazione di suolo, sono rilasciate nell'ambito dell'istituto dell'edilizia libera, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3.73. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 da imprese rientranti, per l'anno 2024 o per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in deroga alla normativa di riferimento, non opera l'esclusione di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*. In ogni caso i Titoli di efficienza energetici concessi alle imprese ed alle Esco si intendono cumulabili con il credito di imposta di cui al presente comma, anche ove riferiti ai medesimi progetti, senza che al numero di tali Titoli si applichi alcuna riduzione. Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ».

*** 3.74.** D'Attis, Squeri, Casasco.

*** 3.75.** Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ARERA, sentito Acquirente unico, definisce le modalità operative per la gestione dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei soci serviti dalle cooperative indicate all'interno del Sistema informativo integrato (SII) ».

**** 3.76.** Manes, Gebhard, Schullian, Steger.

**** 3.77.** Squeri.

**** 3.78.** Gadda.

**** 3.79.** Zucconi.

**** 3.80.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non

assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

3.81. Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.

3.82. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di ridurre gli oneri alle imprese, la partecipazione in qualità di soci o membri in una Comunità energetica rinnovabile è consentita altresì, oltre ai soggetti indicati nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nel decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

3.83. Giovine, Zucconi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

3.84. Simiani, Romeo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-*bis*.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:

a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;

b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al *Title transfer facility* (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il ri-

schio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);

1.5) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;

1.6) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.

2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.

3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

Art. 3-*ter*.

(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di *Biomethane Purchase Agreement* decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO_2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.

2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura *pro quota* secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.

3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 3.01.** Squeri.

*** 3.02.** Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Simiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:

a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;

b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il ri-

schio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);

2) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;

3) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.

2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.

3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

**** 3.03.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

**** 3.04.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

**** 3.010.** Del Barba.

**** 3.043.** Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Affinché il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici dell'Italia con quelli degli altri Paesi europei e, in particolare, Germania, Austria, Francia e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati europei del gas naturale attraverso l'azzeramento delle tariffe di trasporto *cross-border* tra gli Stati Membri.

*** 3.05.** Squeri, Casasco.

*** 3.06.** Zucconi.

*** 3.07.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce misure volte all'eliminazione del differenziale di prezzo fra i mercati del gas naturale italiano e del Nord Europa, anche mediante servizi di liquidità caratterizzati dalla compensazione degli effetti derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord.

3.08. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese termali ed alberghiere, i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2025 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2024, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 (otto) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 3.011.** Simiani, Bonafè.

*** 3.012.** Grippo.

*** 3.013.** Tenerini.

*** 3.014.** Giorgianni, Zucconi, Michelotti, Matera, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese termali ed alberghiere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2024 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a

parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 (trenta) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 3.015.** Simiani, Bonafè.

**** 3.016.** Grippo.

**** 3.017.** Tenerini.

**** 3.018.** Matera, Zucconi, Giorgianni, Michelotti, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Sviluppo di contratti di lungo termine di energia per le imprese)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. Nelle more dello sviluppo di un'adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla piattaforma gestita dal Gestore dei mercati energetici, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con successivo decreto, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce i criteri e le modalità attraverso cui il Gestore dei servizi energetici stipula contratti per differenza con le imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di Stato.

5-*quater*. Il decreto di cui al comma 5-*ter* disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-*quinquies*, i criteri e le modalità con cui il GSE assegna una quota fino al 100 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata dalla nuova capacità contrattualizzata entro il 31 dicembre 2030 nei regimi di cui agli articoli 6 e 7-*bis*, attraverso l'allocazione di prodotti pluriennali ai soggetti di cui al comma 5-*ter*.

5-*quinquies*. Il decreto di cui al comma 5-*quater* disciplina i contratti definiti dal GSE, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'allocazione dei diritti sull'energia elettrica rinnovabile è assegnata dal GSE alle imprese di cui al comma 5-*ter* attraverso procedure competitive aventi prezzo di riserva nullo;

b) per ogni impresa aderente al meccanismo, la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti, opportunamente normalizzati per tenere conto della variabilità della produzione e degli obiettivi di decarbonizzazione settoriali previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima ».

*** 3.019.** Marattin.

*** 3.020.** Benzoni.

*** 3.021.** Zucconi.

*** 3.022.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Promozione della contrattazione di energia a termine degli impianti rinnovabili giunti a fine vita utile ai fini incentivanti)

1. Gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno

raggiunto il termine del periodo di incentivazione, in caso di interventi di potenziamento e ricostruzione secondo le procedure di cui al comma 4, vendono l'energia elettrica prodotta sul mercato del giorno prima gestito dal Gestore del mercati energetici (di seguito GME) solo in presenza di contratti sulla piattaforma di mercato organizzato di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. I contratti di cui al comma 1 devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) il prezzo di vendita dell'energia elettrica include le relative garanzie di origine;

b) la durata dei contratti è almeno annuale.

3. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti.

4. Il potenziamento e la ricostruzione totale o parziale degli impianti di cui al comma 1 può essere effettuato secondo lo schema della edilizia libera.

** **3.023.** Marattin.

** **3.025.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

** **3.026.** Zucconi.

** **3.027.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

** **3.028.** Benzoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling *europeo)*

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni » sono sostituite dalle parole: « attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzi contrattuali di esercizio lato offerta) con le medesime modalità del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 n. 457 (FER X). Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il medesimo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla

forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e vengono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando, attraverso la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio lato domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'ARERA. ».

c) le lettere *a) c)* e *d)* del comma 3 sono soppresse.

d) il comma 4 è abrogato.

*** 3.029.** Marattin.

*** 3.030.** Squeri, Casasco.

*** 3.032.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 3.033.** Del Barba.

*** 3.034.** Zucconi.

*** 3.035.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling *europeo)*

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed i prezzi contrattuali di esercizio lato offerta con le medesime modalità del decreto FER X. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del

contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, che vengano disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedano profili predefiniti e assegnino, attraverso la stipula di contratti alle differenze, diritti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed i prezzi contrattuali di esercizio lato domanda che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'Autorità. »;

c) le lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 3 sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato.

3.074. Cavo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling *europeo)*

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni » sono sostituite dalle parole: « attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro 90 giorni dall'entra in vigore della conversione in legge del presente decreto ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del

mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzi contrattuali di esercizio lato offerta) con le medesime modalità del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 n. 457 (FER X). Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il medesimo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e vengono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando, attraverso la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio lato domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'ARERA. ».

c) le lettere *a) c)* e *d)* del comma 3 sono soppresse.

3.036. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di *Biomethane Purchase Agreement* decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO_2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.

2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.

3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 3.037.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 3.039.** Zucconi.

*** 3.040.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

*** 3.041.** Del Barba.

*** 3.042.** Squeri, Casasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contratti pluriennali di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplina criteri e modalità per la cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata nell'ambito dei meccanismi di incentivazione basati su procedure competitive con asta al ribasso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e degli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fino al 100 per cento dei corrispondenti volumi, a un prezzo minimo a base d'asta stabilito in funzione dei prezzi determinatisi in esito alle procedure compe-

titive svolte per l'attuazione dei predetti meccanismi di incentivazione. La cessione di cui al primo periodo avviene attraverso la stipula di contratti per differenza a due vie, di durata pluriennale, tra il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e i clienti finali di energia elettrica, anche per il tramite di soggetti terzi o intermediari dai medesimi delegati, selezionati mediante apposite procedure competitive, definite dal Gestore medesimo sulla base dei criteri disciplinati ai sensi del primo periodo, in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema elettrico.

3.045. Squeri, Casasco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per garantire alle imprese energivore energia elettrica a prezzi competitivi)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 7-*ter*.

(Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile)

1. Al fine di contenere i maggiori costi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nelle more dello sviluppo di una adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla Bacheca gestita dal Gestore del mercato elettrico, di seguito GME, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce i criteri per la costituzione di un Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile, di seguito MAVER, gestito dal GME a cui partecipano per la presentazione di offerte in vendita, tra gli altri, il Gestore dei servizi energetici, di seguito GSE, e, per la presentazione di offerte in acquisto, in via esclusiva i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Nell'ambito del MAVER, di cui al primo comma, viene disciplinato un meccanismo per la contrattualizzazione da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 con il GSE di una quota fino al 20 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di origine oggetto dei regimi di sostegno di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del presente provvedimento.

3. Il meccanismo di cui al comma 2 è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) la quantità di energia elettrica è assegnata dal GSE alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta e non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste presentate;

b) il GSE pone in vendita l'energia sul MAVER al prezzo di cui al punto *d)* seguente;

c) il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo di riferimento dell'energia da fonte rinnovabile e il prezzo di vendita sul MAVER di cui alla successiva lettera *d)* per la quota, di cui al comma 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto dei regimi di sostegno e delle relative garanzie di origine;

d) il prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del presente provvedimento;

e) il prezzo di vendita dell'energia è definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

f) è previsto l'obbligo, a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, di versare al GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita;

g) è previsto il diritto dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, a ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita.

4. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo disciplina altresì le modalità per la copertura degli eventuali oneri a carico del GSE derivanti dal prodotto fra la quota di energia di cui al comma 2 e il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita di cui al comma 3, facendo ricorso ai proventi delle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

3.046. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure a favore degli operatori del servizio idrico integrato per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. A decorrere dal 1 giugno 2025, le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) al comma 4:

1) all'alinea, le parole: « Le imprese di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « di cui al comma 1, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2-*bis* ».

*** 3.047.** Squeri.

*** 3.048.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'elevato prezzo del gasolio, alle imprese esercenti attività di pesca e di acquacoltura è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della predetta attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nel limite massimo del 20 per cento della spese sostenute per l'acquisto del carburante effettuate nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2025, comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2026.

3. Entro il 16 marzo 2026 i beneficiari del credito di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2025. Si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alla cedibilità del credito, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

4. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del « Fondo per interventi strutturali di politica economica », di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Qualora l'ammontare delle richieste di credito d'imposta risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

**** 3.049.** Gatta, Squeri.

**** 3.050.** Gadda.

**** 3.051.** Mattia, Giovine.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per incentivare il processo di transizione energetica degli ospedali gestiti da enti privati senza scopo di lucro)

1. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da parte di enti, istituzioni, fondazioni, imprese sociali, organismi di volontariato del terzo settore che gestiscono, senza scopo di lucro, ospedali, presidi sanitari e socio sanitari svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità. Gli enti di cui al precedente periodo devono essere accreditati o convenzionati al sistema sanitario nazionale così come previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

2. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici o termofotovoltaici, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.

3. Il contributo di cui al comma 2 non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2025.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di regolamentazione della concessione del contributo di cui al presente articolo. Il decreto disciplina e individua, in particolare:

a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 1;

b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere, nel presupposto che gli stessi devono essere prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;

e) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

f) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3.052. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Fondo per la transizione energetica delle strutture sanitarie e socio sanitarie del privato sociale)

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo per la transizione energetica delle strutture sanitarie e socio sanitarie del privato sociale ». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle strutture sanitarie e socio sanitarie *non profit* operanti in regime di contratto con convenzione con il servizio pubblico nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennali. Le agevolazioni di cui al precedente periodo sono estese anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) laddove la normativa regionale non abbia ancora legiferato sulla riorganizzazione delle medesime istituzioni.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati i progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

4. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In particolare, sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

5. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7.

6. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato.

7. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.054. Comaroli, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per l'evoluzione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica)

1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ovunque ricorrano le parole: « purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario » sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al numero 2) della lettera *a)* sopprimere le parole: « fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso ».

3.055. Tenerini, Squeri, Casasco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, ha la facoltà di avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipula di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.056. Squeri, Casasco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di iter *autorizzativi degli impianti di accumulo)*

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, Sezione I, lettera *aa)*, dopo la parola: « elettrochimico », sono aggiunte le seguenti: « o di accumulatori elettrici termomeccanici »;

b) all'allegato C, dopo la parola: « elettrochimico », ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: « o di accumulatori elettrici termomeccanici ».

2. All'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: « di cui al comma 2-*quater* lettere *a)*, *b)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché gli impianti di accumulo elettrico basati su una tecnologia termomeccanica ».

3.059. Zucconi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di iter *autorizzativi degli impianti di accumulo)*

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato B, Sezione I, lettera *aa)*, dopo la parola: « elettrochimico », sono aggiunte le seguenti: « o di accumulatori elettrici termomeccanici »;

b) all'allegato C, dopo la parola: « elettrochimico », ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: « o di accumulatori elettrici termomeccanici ».

2. All'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: « di cui al comma 2-*quater* lettere *a)*, *b)* e *d)* » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli impianti di accumulo elettrico basati su una tecnologia termomeccanica ».

*** 3.057.** Squeri.

*** 3.058.** Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Valorizzazione delle configurazioni in autoconsumo)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.

**** 3.060.** Gadda.

**** 3.061.** Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

*** 3.062.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 3.063.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, sopprimere le parole da: « , e sono stabiliti i criteri » fino alla fine del comma.

3.064. Del Barba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, le parole da: « , e sono stabiliti i criteri » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Gli oneri concessori che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al comma 52 sono stabiliti in un importo simbolico di 1 (uno) euro ».

3.065. Del Barba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 53, è aggiunto il seguente:

« 53-*bis*. L'impatto degli oneri concessori derivanti dai piani straordinari di investimento, come computati dall'ARERA e approvati ai sensi dei commi da 50 a 52, non potrà comportare un incremento del costo della bolletta per le utenze domestiche superiore ad 1 (uno) euro annuo per famiglia. ».

3.066. Del Barba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per la promozione dei carburanti sostenibili per l'aviazione)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e dei carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023, »;

b) al comma 3-*ter*:

1) le parole: « e a euro 10 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 10 milioni per l'anno 2024 e a euro 200 milioni per l'anno 2026 »;

2) dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

« *b-bis)* quanto a euro 200 milioni per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito della ripartizione dei proventi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. »;

3) al comma 4, le parole: « integrazione degli elenchi » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornamento degli elenchi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413 ».

2. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 è abrogato. La riduzione delle emissioni di gas serra, a decorrere dal 2024, è assicurata applicando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3.067. Squeri, Casasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per il contenimento del costo dell'energia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, alle piccole e medie imprese spetta una detrazione dall'imposta

lorda pari al 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per ciascuna impresa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, di pompe di calore e di impianti fotovoltaici. La detrazione di cui al presente comma si applica agli impianti con potenza massima pari a 220 chilowatt.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.068. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia)

1. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2024 per la componente energia e il gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO_2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.069. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici)

1. Le misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 si applicano in caso di richiesta da parte di imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e fatturati entro il 30 giugno 2026.

3.070. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Contributo di solidarietà per il comparto energetico)

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.

3.071. Bonelli, Ghirra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2025, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.072. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di valorizzare l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili e di favorire l'impiego di fonti rinnovabili, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

3.073. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Di Mattina.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: microimprese vulnerabili *aggiungere le seguenti:* ivi incluse quelle esercenti attività agricola.

*** 4.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*** 4.2.** Schullian, Manes, Steger, Gebhard.

*** 4.3.** Gadda.

*** 4.4.** Caramiello, Appendino, Cappelletti, Sergio Costa, Ferrara, Pavanelli, Cherchi.

*** 4.5.** Nevi, Gatta, Squeri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto *aggiungere le seguenti:* da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Si considerano microimprese vulnerabili le microimprese che ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017 e della delibera di ARERA del 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, hanno diritto al Servizio a Tutele Graduali.

4.7. Pietrella, La Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per microimprese vulnerabili si intendono le imprese che impiegano meno di 10 persone e con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro che risentono in modo significativo dell'impatto dei prezzi energetici per oltre il 10 per cento del bilancio d'impresa.

4.8. Zucconi.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere adottato *con le seguenti:* è adottato.

4.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto definisce i criteri in base ai quali individuare le famiglie e le microimprese vulnerabili di cui al comma 1, destinatarie delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Con il medesimo decreto sono stabilite inoltre le modalità con cui i soggetti in possesso delle informazioni necessarie all'individuazione delle famiglie e delle microimprese vulnerabili trasferiscono tali informazioni all'Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di Sistema Informativo Integrato, affinché il medesimo possa a sua volta consentire agli esercenti del mercato elettrico e del gas di applicare le agevolazioni così come definite da apposita delibera ARERA. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente comma i soggetti in possesso e destinatari delle informazioni relative alle famiglie e alle microimprese vulnerabili sono definiti Titolari Autonomi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4.10. Antoniozzi, Milani.

Al comma 3, dopo le parole: con proprie delibere *aggiungere le seguenti:* sentite anche le associazioni dei consumatori e delle microimprese più rappresentative a livello nazionale.

4.11. Zucconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: relative alle tariffe.

4.13. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Con riferimento al settore del gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta ulteriori provvedimenti a tutela delle famiglie, concernenti il quadro regolatorio relativo alle utenze domestiche, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attuare quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481 del 1995, consentendo anche agli utenti domestici di definire presso ARERA in via extragiudiziale le controversie insorte con gli operatori, estendendo a tale tipologia di utenza le procedure di terzo livello già disciplinate;

b) prevedere che gli utenti domestici possano richiedere, all'azienda distributrice del gas di cui si avvalgono, la documentazione ritenuta utile ad accertare la causa o la responsabilità di un problema insorto che incida sui rapporti tra loro intercorrenti, disponendo che l'operatore interessato provveda in tempi congrui a rendere disponibile copia conforme all'originale dei documenti di cui sia in possesso, anche mediante file informatici, a condizione che siano leggibili mediante programmi disponibili gratuitamente sul mercato;

c) prevedere, con riferimento alle utenze domestiche dotate di *smart meter*, indipendentemente dai loro consumi annui, l'obbligo per l'impresa distributrice di eseguire, ove richiesto, le rilevazioni dei consumi a cadenza mensile;

d) nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui alla lettera *c)*, derivanti da guasto o malfunzionamento del misuratore, non motivato dalle cause di forza maggiore o imputabili all'utente, disporre che l'impresa di distribuzione sia tenuta a ripristinare senza indugio le corrette modalità di rilevazione dei consumi e che, decorsi senza esito 90 giorni dal verificarsi del disservizio, alla stessa sia preclusa la facoltà di addebitare ulteriormente letture stimate;

e) disporre, nel caso di interventi di manutenzione o riparazione su misuratori a servizio delle utenze domestiche, l'obbligo per l'impresa distributrice di darne apposita informazione agli utenti interes-

sati con un preavviso di almeno 48 ore e per i tecnici incaricati, anche se dipendenti da ditta appaltatrice, l'obbligo di rilasciare al termine dei lavori copia di apposito verbale d'intervento;

f) in caso di guasto o malfunzionamento degli *smart meter* a servizio delle utenze domestiche, prevedere che l'onere della rilevazione dell'anomalia sia attribuito alle aziende distributrici, senza alcun concorso dell'utente;

g) disporre adeguate sanzioni a carico degli operatori anche nel caso di responsabilità attribuibili a ditte appaltatrici;

3-*ter*. L'ARERA provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-*bis* entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

4.14. D'Attis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle imprese esercenti attività di pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025.

4-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 46 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

4.15. Giovine.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Per il secondo semestre dell'anno 2025 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4-*ter*, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo, denominato « Fondo *bonus* elettrico persone con disabilità », con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro delle disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2025, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 4-*bis*, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.16. Grippo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. In linea con le finalità di cui al comma 1, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per

l'esercizio della loro attività, in ragione del perdurare dell'aumento del prezzo internazionale di tali carburanti, è riconosciuto il medesimo credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21.

4-*ter*. Agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 46 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura.

*** 4.17.** De Micheli.

*** 4.18.** Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

*** 4.19.** Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas naturale mediante unico operatore, è vietata la doppia imposizione alle utenze domestiche relativa agli oneri di commercializzazione e di vendita.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le misure occorrenti *aggiungere le seguenti:* per verificare le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'art. 4 e.

4.20. Bicchielli, Cavo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.

4.22. Ghirra, Bonelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza energetica e assicurare benefici per i clienti finali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, a far data 1° giugno 2025 le imprese di distribuzione del gas effettuano a cadenza mensile le rilevazioni dei consumi delle utenze domestiche dotate di misuratori per la telelettura e telegestione dei contatori da remoto, qualsiasi sia il loro prelievo annuo e senza alcuna deroga.

4.23. Bicchielli, Cavo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 12, lettera *m)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli utenti domestici si rivolgono all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la definizione extragiudiziale di controversie insorte con gli operatori, avvalendosi della specifica procedura decisoria di terzo livello già disciplinata dalla stessa Autorità.

4.24. Bicchielli, Cavo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure per favorire l'installazione di rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 13, penultimo capoverso, la lettera: « v) » è sostituita dalla seguente « r) »;

b) all'Allegato A, Sezione I, punto 1, dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente:

« *i-bis)* impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ».

c) all'Allegato A, Sezione II:

1) al punto 1, la lettera *d)* è abrogata;

2) al punto 2 le parole: « Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati » sono sostituite dalle seguenti: « Fatti salvi gli interventi di cui alla presente sezione che comportano un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati non superiore al 15 per cento ».

d) all'Allegato B, Sezione I, punto 1, lettera *f)*:

1) le parole: « o agrivoltaici » sono soppresse;

2) le parole: « , *d) ed e)* » sono sostituite dalle seguenti: « *e d)* ».

e) All'Allegato B, Sezione II:

1) al punto 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « a prescindere dalla potenza elettrica risultante »;

2) al punto 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:

1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

3) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

4.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

4.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

4.3) d2: diametro nuovi rotori;

4.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

5) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle

pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1); ».

3) al punto 2, le parole: « Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati » sono sostituite dalle seguenti: « Fatti salvi gli interventi di cui alla presente sezione che comportano un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati non superiore al 15 per cento ».

4.01. Squeri, Casasco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei

nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d2: diametro nuovi rotori;

4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di *repowering* di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.

5. L'eventuale operazione di *repowering* con aumento di potenza ed energia prodotta non comporta da parte del titolare la possibilità di modificare la struttura dell'incentivo a cui ha diritto a legislazione vigente.

4.02. Marattin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili, nonché quelle relative all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 qualora richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo

(h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d2: diametro nuovi rotori;

4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di *repowering* di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.

4.03. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'im-

pianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);

d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d2: diametro nuovi rotori;

4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.

4. Per gli interventi di *repowering* di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.

*** 4.04.** Benzoni.

*** 4.05.** Squeri.

*** 4.06.** Del Barba.

*** 4.08.** Zucconi.

*** 4.09.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

*** 4.010.** Toccalini, Andreuzza, Gusmeroli, Di Mattina.

*** 4.011.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo, è inserito il se-

guente: « Agli interventi di integrale ricostruzione eolica, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute al GSE, sono dedicati dei contingenti specifici fino al 50 per cento di quelli previsti all'interno dei bandi indetti dal GSE per la tecnologia eolica ».

2. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo. ».

** **4.012.** Del Barba.

** **4.013.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

** **4.014.** Toccalini, Andreuzza, Gusmeroli, Di Mattina.

** **4.015.** Ghirra, Bonelli.

** **4.016.** Zucconi.

** **4.017.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ulteriori misure a tutela delle utenze domestiche)

1. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica ed assicurare benefici per i clienti finali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dal primo giugno 2025 è fatto obbligo alle imprese di distribuzione del gas di effettuare a cadenza mensile le rilevazioni dei consumi delle utenze domestiche dotate di *smart meter*, qualsiasi sia il loro prelievo annuo e senza alcuna deroga.

2. In considerazione del controllo operabile da remoto sul funzionamento degli *smart meter*, nel caso di anomalie, l'impresa di distribuzione del gas è obbligata a ripristinare immediatamente le corrette modalità di rilevazione dei consumi. Decorsi senza esito 90 giorni dal verificarsi del disservizio, la società di distribuzione non può ulteriormente addebitare all'utenza domestica consumi stimati o importi presunti comunque denominati, sino all'avvenuta soluzione dell'anomalia. Il distributore assolve con la necessaria diligenza al costante monitoraggio del funzionamento degli *smart meter* e, ai fini di eventuali controversie, sono esclusi obblighi o responsabilità dell'utente domestico nei compiti di verifica degli stessi misuratori.

3. Per ogni intervento di manutenzione o riparazione su misuratori a servizio delle utenze domestiche, l'impresa distributrice del gas ha l'obbligo di informare gli utenti interessati con un preavviso di almeno 48 ore. Al termine dei relativi lavori, qualsiasi ne sia stato l'esito, i tecnici incaricati hanno l'obbligo di predisporre e rilasciare immediatamente all'utente il relativo verbale d'intervento. Agli anzidetti obblighi è parimenti vincolato anche il personale esterno all'impresa di distribuzione ovvero la ditta appaltatrice che esegue la manutenzione o riparazione.

4. L'indennizzo automatico, da erogarsi per ogni mancata rilevazione mensile di cui al comma 1, è di entità pari a quella attualmente in vigore per i misuratori accessibili ed è dovuto per ogni mese di omessa lettura. A tali indennizzi è altresì applicato il regime delle maggiorazioni di tipo crescente già operante per i ritardi dell'impresa distributrice nell'esecuzione di prestazioni, come previsto dal quadro regolatorio vigente.

5. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, proprie deliberazioni per dare attuazione alle norme recate dal presente articolo. In considerazione dell'attività di pubblico servizio esercitata dalle aziende di distribuzione del gas, con le stesse deliberazioni è disposta anche l'applicazione di adeguate sanzioni e

indennizzi a carico dell'operatore per le inadempienze di cui è responsabile. Analogamente si procede nel caso di soccombenza dell'operatore nella procedura decisoria di terzo livello. Gli importi relativi sono determinati in misura non inferiore a quelle già previste dal quadro regolatorio per analoghe fattispecie.

6. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente informa le competenti commissioni parlamentari sull'effettiva adozione delle deliberazioni previste dal comma 5, entro e non oltre il termine indicato allo stesso comma.

4.018. Marattin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni concernenti l'utilizzo dell'accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico)

1. Il presente articolo è diretto al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio, anche al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) sistema di accumulo: l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la Rete di trasmissione nazionale (RTN) con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la RTN mediante immissione o prelievo;

b) unità idroelettriche di produzione e pompaggio: le unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;

c) zona della rete rilevante: una porzione della RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

3. A decorrere dal 1° maggio 2025, nessun soggetto può disporre, anche per tramite di società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, per ciascuna zona rilevante della RTN, come definita dalla società Terna Spa in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004, e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04 del 30 dicembre 2004.

4. Ai fini di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al medesimo comma 3, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al citato comma 3 gli impianti identificati come unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 63.1, dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare per le finalità di cui al comma 6.

6. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 5 assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti:

a) attraverso contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti

rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, a esclusione delle società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi soggetti di cui all'alinea, secondo le modalità e i princìpi stabiliti dall'ARERA;

b) al Gestore dei mercati energetici (GME) Spa, incaricato di organizzare il mercato dei sistemi di accumulo di cui al comma 2, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività.

7. La disciplina del mercato, predisposta dall'ARERA, è approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo stesso mercato è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che non hanno accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.

8. I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono tenuti a mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo, l'ARERA determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento il cui totale, in ogni caso, non può superare le somme rese disponibili ai sensi della medesima lettera *b)* del comma 2.

9. Nel caso in cui la soglia del 30 per cento di cui al comma 3 del presente articolo, calcolata come media su base biennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4.019. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

4.020. Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somministrazioni di gas naturale usato per usi civili sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.

4.021. Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas na-

turale per uso di autotrazione per le famiglie e per le imprese)

1. Al fine di contenere, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, ARERA provvede ad azzerare, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas per l'uso di autotrazione sulla rete di trasporto e di distribuzione.

2. Al fine di contenere, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, ARERA provvede ad azzerare, per il medesimo trimestre, i corrispettivi unitari variabili relativi alle tariffe di trasporto e misura, approvati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 216/2024/R/GAS, e le tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, approvate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 587/2024/R/GAS.

3. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione per le famiglie e per le imprese, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025 è disposto l'azzeramento del contributo della Servizi Fondo Bombole Metano ai sensi del comma 4 dell'articolo 62-*bis* di cui al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e di cui al decreto direttoriale n. 43 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.022. Milani, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale per uso di autotrazione per le famiglie e per le imprese)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione per le famiglie e per le imprese, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.023. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale per uso di autotrazione per le famiglie e per le imprese)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione per le famiglie e per le imprese, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.024. Milani, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Promozione del riutilizzo del calore prodotto dai centri di elaborazione dati per i sistemi di teleriscaldamento)

1. Al fine di contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e dalle microimprese vulnerabili, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, e di favorire il riutilizzo dell'energia e la transizione verde, sono promosse misure volte a favorire il recupero e il riutilizzo del calore prodotto dalle infrastrutture digitali, quali i centri di elaborazione dati, che emettono grandi quantità di calore durante il loro funzionamento, per alimentare sistemi di teleriscaldamento e altre soluzioni energetiche sostenibili.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, possono prevedere misure di sostegno e semplificazioni amministrative per favorire l'implementazione delle iniziative di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono definite le misure di cui al comma 1.

4.025. Pastorella, Benzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche in materia di sicurezza energetica e competitività dei consumi industriali di gas naturale)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera *b)*, le parole: « a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7 » sono sostituite con le seguenti: « al prezzo di cui al comma 8, lettera *b)* »;

b) al comma 6:

1) al terzo periodo, dopo le parole: « del 2006 » sono aggiunte le seguenti: « , che la avvia con la massima priorità al momento della presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo. È possibile presentare un'unica istanza di VIA per i progetti ricadenti in una medesima concessione necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo. »;

2) all'ultimo periodo, le parole: « L'efficacia » sono sostituite con le seguenti: « Per le concessioni di coltivazione che usufruiscono della deroga di cui al comma 3, l'efficacia »;

c) al comma 7, dopo le parole: « campo di coltivazione, » sono aggiunte le seguenti: « al netto dell'aliquota di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, »;

d) al comma 8:

1) alla lettera *b)*, dopo le parole: « comma 7 » sono aggiunte le seguenti: « , incrementato del valore delle aliquote di coltivazione dovute di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 »;

2) alla lettera *d)*, le parole: « ai costi definiti ai sensi del comma 7 » sono sostituite con le seguenti: « al prezzo di cui al comma 8 lettera *b)* »;

e) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: « ammessi alla specifica procedura » sono sostituite con le seguenti: « assegnatari dei diritti nella procedura di cui al comma 8 »;

2) al secondo periodo, le parole: « offerte dagli » sono sostituite con le seguenti: « assegnate agli »;

f) al comma 10, le parole: « pari al costo asseverato ai sensi del comma 7 » sono sostituite con le seguenti: « di cui al comma 8 lettera *b)* ».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le produzioni incrementali di gas i cui diritti sono oggetto dei contratti di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in base al costo di cui all'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge. »;

b) dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente: « 7-*quater*. Le produzioni incrementali di gas i cui diritti sono oggetto dei contratti di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono esenti dal pagamento dell'aliquota per la parte di spettanza dello Stato. ».

*** 4.026.** Squeri, Casasco.

*** 4.027.** Zucconi.

*** 4.029.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno all'incremento dei costi energetici nel settore sportivo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, ultimo periodo, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 15.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, la società Sport e salute S.p.a. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza delle predette disposizioni, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario, e a impiegarle per le finalità di cui al secondo periodo dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 4.762.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.030. Amorese.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti dei co-

muni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo e al reddito delle famiglie residenti nelle aree interne anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4.032. Curti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della disciplina della gestione degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di meccanismi agevolativi fiscali diretti ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

c) prevedere, mediante la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera *b)* in misura pari:

1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro;

d) prevedere la rimodulazione in aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera *c)*;

e) adottare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la realizzazione di un'equa redistribuzione degli oneri di sistema tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 7, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

9. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

4.033. Lomuti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di fotovoltaico su aree agricole incolte)

1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita se l'area agricola è incolta da oltre 5 anni. ».

4.035. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(IVA agevolata sui servizi di teleriscaldamento)

1. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in

esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.

4.036. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ulteriori misure di semplificazione per le energie rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente a raggiungere il prima possibile un elevato livello di penetrazione delle energie rinnovabili per una maggiore copertura della domanda elettrica nazionale, in modo da ridurre sensibilmente i prezzi di approvvigionamento dell'energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile e per il rinnovamento e integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.

4.037. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per favorire l'accesso ai contributi previsti dalla Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR)

1. Al fine di favorire il più ampio accesso dei soggetti beneficiari ai contributi per la realizzazione di impianti o potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte di una configurazione CER o di gruppo di autoconsumatori, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2023, n. 0000414, le parole: « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2025 ».

4.038. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare « di prima necessità » per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.

4.039. Ghirra, Bonelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia

da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-*bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *a-bis)*, è inserita la seguente:

« *a-ter)* gli impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale, di cui alla sezione II dell'Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190; ».

4.040. Toccalini, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizione per l'efficientamento energetico degli edifici)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 55, è inserito il seguente:

« 55-*bis*. Al fine di contenere i costi per la spesa energetica, anche attraverso interventi di efficientamento energetico che consentono di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili nell'edilizia, l'esclusione di cui al comma 55, lettera *a)*, capoverso 3-*quinquies* e lettera *b)*, numero 1), non si applica:

a) alle misure di supporto adottate, entro il 31 dicembre 2024, nell'ambito del regolamento (UE) 2021/241, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *h)*, punto *i)*, terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 o dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) ai sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano due o più tipologie di generatore di calore e che producono calore con una quota considerevole di energia rinnovabile, quali le combinazioni di caldaie alimentate a combustibili fossili con pompe di calore o impianti solari termici, progettati per massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile;

c) ai sistemi di cogenerazione ad alto rendimento;

d) alle caldaie uniche alimentate con una quota considerevole di energia rinnovabile. ».

4.041. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizione per l'efficientamento energetico degli edifici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 55, è inserito il seguente:

« 55-*bis*. Al fine di contenere i costi per la spesa energetica, anche attraverso interventi di efficientamento energetica che consentono di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili nell'edilizia, l'esclusione di cui al comma 55, lettera *a)*, capoverso 3-*quinquies* e lettera *b)*, numero 1), non si applica:

a) alle misure di supporto adottate, entro il 31 dicembre 2024, nell'ambito del regolamento (UE) 2021/241, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *h)*, punto *i)*, terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 o dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) ai sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano due o più tipologie di generatore di calore e che producono calore con una quota considerevole di energia rinnovabile, quali le combinazioni di caldaie alimentate a combustibili fossili con pompe di calore o impianti solari termici, progettati per massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile;

c) ai sistemi di cogenerazione ad alto rendimento;

d) alle caldaie uniche alimentate da energia rinnovabile in quota superiore al 50 per cento. ».

4.042. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Interventi efficientamento energetico sul patrimonio pubblico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, comma 1, le parole: « ad oltre settanta anni » sono sostituite dalle seguenti: « a prima del 1950 ».

*** 4.047.** Bof, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

*** 4.048.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per la trasparenza e concorrenza nel settore dell'efficientamento energetico nell'edilizia)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3-*quinquies*, e dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le caldaie *hybrid ready* e le caldaie alimentate con combustibili rinnovabili non si intendono incluse nella definizione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

2. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caldaie *hybrid ready* e le caldaie alimentate a combustibili rinnovabili di cui al comma 1.

4.043. Gusmeroli, Andreuzza, Toccalini, Di Mattina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « l'esame è definito in ordine cronologico » sono sostituite dalle seguenti: « l'esame è definito, in successione alternata, in considerazione della potenza nominale decrescente dell'impianto per ciascuna annualità e dell'ordine cronologico ».

4.044. Toccalini, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. All'articolo 237 del decreto legislativo 152 del 2006, comma 4, le parole: « , nonché della presenza di sostanze pericolose, » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché del contenuto di materia prima seconda e della presenza di sostanze pericolose, ».

4.045. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, i commi 1 e 2 sono soppressi.

4.049. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* tre mesi.

*** 5.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 5.2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero *aggiungere le seguenti:* ed alle piccole imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel.

**** 5.3.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

**** 5.4.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

**** 5.5.** Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

**** 5.6.** Cavo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero *aggiungere le seguenti:* , comprese quelle dedicate e quelle non più attivabili sul mercato ma ancora nella disponibilità dei consumatori.

5.7. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: documenti tipo *aggiungere le seguenti:* , con divieto di prevedere vendite di servizi accessori estranei alla fornitura,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le aziende che operano nel settore della vendita di energia elettrica e gas, l'ARERA definisce con proprio provvedimento, gli indicatori per ottenere un *rating* obbligatorio e specifico di legalità per gli operatori presenti sul mercato *retail* con particolare riferimento al rispetto degli obblighi informativi e contrattuali disciplinati dalla normativa di settore.

5.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ARERA definisce le caratteristiche essenziali delle condizioni di prezzo affinché le offerte possano denominarsi a prezzo fisso.

*** 5.9.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

*** 5.10.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.

*** 5.11.** Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.12. Squeri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il provvedimento di cui al primo periodo, *aggiungere le seguenti:* nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e le modalità di invio delle comunicazioni con le quali le imprese venditrici energia elettrica e gas modificano le condizioni contrattuali applicate, modalità che devono sempre essere suscettibili di attestazione dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

5.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il provvedimento di cui al primo periodo, *aggiungere le seguenti:* nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo

zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,.

5.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'obbligo da parte dei fornitori di energia elettrica e di gas di impiegare modalità di invio delle comunicazioni ai clienti finali domestici sul mercato libero con le quali si modificano le condizioni contrattuali applicate suscettibili di attestarne la ricezione da parte dei destinatari, quali raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata.

5.15. Ghirra, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la massima trasparenza di cui al presente articolo anche nelle comunicazioni commerciali, è fatto divieto di promuovere, con qualsiasi mezzo, sia con modalità tradizionali che automatizzate, qualunque comunicazione relativa alla fornitura di elettricità o gas e più in generale qualsiasi attività commerciale, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione alla esplicita richiesta da parte del consumatore, registrata telefonicamente, nella formula stabilita con apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ARERA aggiorna il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali ai sensi di quanto previsto dalla presente disposizione, con particolare riferimento alle modalità con cui sono presentati nelle offerte i corrispettivi a copertura dei costi dei servizi soggetti a regolazione e alla necessità che tale rappresentazione non costituisca elemento di complessità nella valutazione delle offerte. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5.16. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la tutela del consumatore finale da possibili incrementi indesiderati del costo delle bollette, sia di energia elettrica che di gas naturale, nel caso di comunicazioni di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa venditrice, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ARERA integra il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'allegato A alla deliberazione 395/2024/R/com, con la previsione dell'obbligo, in capo al venditore, di acquisire il consenso espresso preventivo del cliente finale in caso di modifiche contrattuali unilaterali che prevedano condizioni peggiorative anche sul piano economico.

5.17. Milani, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nei contratti di servizi energetici, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: « Proposta di modifica unilaterale del contratto », con preavviso di almeno sessanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

2-*ter*. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, integra il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai

clienti finali con la previsione dell'obbligo di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni di cui al comma 2-*bis* sono nulle.

2-*quinquies*. Per le bollette di servizi energetici con importi considerati critici, definiti tali sulla base dei consumi medi storici del cliente, il fornitore è tenuto ad inviare un « *sms allert* » al cliente per informarlo e invitarlo alla verifica dei consumi.

5.18. Giorgianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

« 6-*sexies*. Ai fini della certificazione dell'operazione, la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 è assimilata alla cessione di benzina e gasolio per i veicoli a motore di cui al comma 1-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. ».

5.19. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 51, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « primo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli inerenti al rinnovo della concessione, ».

5.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Sportelli unici territoriali)

1. Al fine di rafforzare la conoscenza energetica e l'accesso alle informazioni dei clienti finali per l'ottimizzazione degli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato in chiave energetica nonché per la riduzione della spesa energetica attraverso l'installazione di impianti per l'autoproduzione individuale e collettiva di energia rinnovabile, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione « *Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 ».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informa-

zioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della Direttiva (UE) 2018/844.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.03. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente unico Spa la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.05. Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Riconoscimento della figura professionale del consulente alla vendita di servizi energetici)

1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze

dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che supporta gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Detta figura possiede adeguata preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi che la compongono, nonché del codice del consumo, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla *privacy* ed alla trasparenza e cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.

2. La qualificazione professionale dei servizi prestati può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, come previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.

3. Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782, è attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia.

4. L'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché il possesso di una certificazione di conformità a norme tecniche UNI possono essere valutati ai fini dell'adozione di misure di favore, anche in materia di equo compenso.

5. Le società che vendono servizi energetici sono tenute a rendere noto al consumatore finale, prima della stipulazione del contratto, se si avvalgono della figura del consulente preposto alla gestione dei servizi energetici e di telecomunicazioni di cui al comma 1.

5.07. Giorgianni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure a tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di *telemarketing* e *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori, all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso in modo preventivo il proprio consenso mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo in un registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali. ».

2. Con le modalità e nel rispetto dei criteri e princìpi generali previsti dall'articolo 130, comma 3-*ter,* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è istituito il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5.010. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26; ».

5.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « assegnata dal *provider* di servizi telefonici ai sensi del comma 1-*bis* »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il *provider* di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di *call center*, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ».

d) l'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è abrogato.

2-*ter*. Agli adempimenti di cui al comma 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.1. Simiani, Ascani, De Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al codice penale, dopo l'articolo 501-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 501-*ter*.

(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 500.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzatore dello spettacolo di intrattenimento.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo

di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali. ».

2-*ter*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545 è abrogato.

6.2. Grippo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al codice penale, dopo l'articolo 501-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 501-*ter*.

(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 500.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzazione dello spettacolo di intrattenimento.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati.

Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali. ».

2-*ter*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545-*bis* è abrogato.

*** 6.3.** Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

*** 6.4.** Schiano Di Visconti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545-*bis* è abrogato.

6.5. Toccalini, Di Mattina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di tutelare il consumatore, rafforzando i poteri sanzionatori e garantendo l'effettività del quadro sanzionatorio, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. »;

c) al comma 11, le parole: « 1, 3, 4, 5 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 1, 3, 4 e 5 ».

*** 6.6.** Squeri.

*** 6.7.** Cavo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di tutelare il consumatore, rafforzando i poteri sanzionatori e garantendo l'effettività del quadro sanzionatorio, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « da diecimila euro a cinquantamila euro » sono sostituite seguenti: « da ventimila euro a sessantamila euro »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. »;

c) al comma 11, le parole: « 1, 3, 4, 5 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 1, 3, 4 e 5 ».

6.8. Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « riportando altresì nel *display* del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ».

6.9. Simiani, Ascani, De Luca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Comitato interistituzionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interistituzionale in materia di approvvigionamento energetico, fornitura e vendita di servizi energetici. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio, controllo e intervento sugli indirizzi e sulle finalità generali di politica energetica.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai seguenti membri: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, *Antitrust*, Autorità nazionale anticorruzione, Gestore dei servizi energetici.

3. Il Comitato, a cui sono attribuiti poteri commissariali, ha il compito di indagare sulle dinamiche del mercato energetico, sia a livello nazionale che internazionale, garantire la competenza tecnica e la regolazione del settore, favorire la libera concorrenza e prevenire pratiche scorrette, assicurare la trasparenza e la legalità negli appalti e nelle decisioni degli operatori pubblici e privati, intervenire sulle oscillazioni del prezzo delle forniture quando di natura speculativa e non giustificata da fattori economici reali in danno del consumatore.

6.03. Giorgianni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Tassazione fringe benefit *veicoli aziendali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

« 48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma

4, lettera *a)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.04. Osnato, Zucconi.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2280 Governo Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

premesso che la legge di delegazione europea 2024 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

preso atto che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2;

tenuto conto che l'articolo 6 fornisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza;

considerato che l'articolo 24 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, attraverso l'introduzione di alcuni principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra cui l'adozione di modifiche e integrazioni al Codice del consumo al fine di garantirne la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato;

valutato con favore l'articolo 25, concernente la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, indicando, insieme alla dotazione finanziaria e organica necessaria, i criteri cui il legislatore dovrà attenersi per la sua attuazione, che individuano, *inter alia*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle Indicazioni Geografiche;

rilevato che l'articolo 29 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, che dispone su batterie e rifiuti di batterie, in base a specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame, tra cui la regolamentazione delle attività di gestione del prodotto, attraverso la previsione delle modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie;

segnalato che il disegno di legge dispone delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:

la direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica che modifica il regolamento (UE) 2023/955);

la direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

la direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;

la direttiva (UE) 2024/1711 del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

la direttiva (UE) 2024/1788 del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane », quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzate le finalità del provvedimento, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane e delle loro popolazioni la cui crescita economica e sociale è dichiarata essere un obiettivo di interesse nazionale;

preso atto che la Strategia nazionale per la montagna italiana di cui all'articolo 3 individua le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere, tra le altre finalità, le attività commerciali e turistiche nonché gli insediamenti produttivi;

valutato con favore quanto disposto all'articolo 9 ove si prevede che le università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera;

preso atto con favore che l'articolo 10 prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico-privato, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le *start-up* innovative ai fini del trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo locale;

apprezzate le finalità del Capo V volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 20, volte a valorizzare e tutelare le professioni della montagna esercitate nelle zone montane, nonché all'articolo 21 che riconosce, a determinate condizioni, un credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età;

preso atto che l'articolo 24 istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gpl al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

5-03775 Caramanna: Sulle misure incentivanti per la produzione di energia da biogas e per la realizzazione dei relativi impianti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito relativo alla tariffa volta a incentivare la produzione di biogas, ed a promuovere la realizzazione di nuovi impianti, si rappresenta quanto segue.

Il decreto ministeriale 19 giugno 2024, cosiddetto decreto FER2, è attuativo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.1 predetti articoli prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste per gli aspetti di competenza, disciplini meccanismi di supporto per l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili lontani dalla competitività di mercato o con costi operativi elevati, nel rispetto di specifici criteri e principi. In particolare, è previsto l'accesso a tali meccanismi attraverso la partecipazione a procedure di aste e registro, e la stipula di contratti alle differenze a due vie a valere sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti in argomento.

Per quanto concerne il tema del livello tariffario, il decreto prevede per gli impianti biogas una tariffa a base d'asta pari a 233 euro/megawattora. Rispetto a questa tariffa, è stata introdotta, in analogia a quanto previsto in precedenti misure – come ad esempio il decreto ministeriale Biometano – una specifica clausola di salvaguardia, che consentirà di modificare opportunamente il valore degli incentivi, a valle di analisi periodiche svolte da GSE sui costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza. In tale ambito, si dovrà tener conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio, nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione.

Per quanto concerne gli impianti biogas, un primo bando è già stato aperto già il 16 dicembre 2024; la relativa scadenza per la presentazione delle richieste è stata fissata al 14 febbraio 2025. Le valutazioni in merito all'applicazione della citata clausola di salvaguardia saranno effettuate anche in ragione degli esiti della predetta procedura di gara.

Da ultimo, con riguardo alla previsione di un meccanismo di supporto all'investimento, si evidenzia che, come già rappresentato, in applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 199 del 2021 lo schema di decreto prevede esclusivamente un supporto al funzionamento degli impianti, che può essere cumulato con altre forme di supporto in misura massima del 40 per cento del costo di investimento.

Differentemente, le misure ascrivibili alla tipologia di quelle oggi in vigore per il fotovoltaico, circoscritte a specifiche fattispecie di soggetti e di interventi, con previsione di detrazioni fiscali, rientrano nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tutto ciò premesso, il Ministero conferma l'attenzione e il sostegno a questa fonte di produzione di energia elettrica che, come rilevato dall'onorevole interrogante contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale, energetica ed economica delle aziende che fanno ricorso.

ALLEGATO 6

5-03776 Cappelletti: Iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel mercato del dispacciamento elettrico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come rammentato dall'onorevole interrogante, è stato di recente posto in consultazione da parte di Terna il nuovo sistema di garanzie volto a limitare la massima esposizione finanziaria consentita, ai soggetti responsabili del dispacciamento, in conformità a quanto previsto dal Testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE), adottato dall'ARERA ed entrato in vigore il 1° gennaio 2025. In forza di un contratto di dispacciamento, ciascun soggetto responsabile del bilanciamento (o Brp), è responsabile verso Terna degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica e della relativa regolazione economica, secondo modalità e condizioni stabiliti nel medesimo TIDE.

In merito ai rischi di discriminazione, segnalati dall'interrogante, tra impianti allacciati alla rete elettrica di trasmissione nazionale e impianti allacciati alla rete di distribuzione, soprattutto in termini di importi oggetto di copertura, si rappresenta quanto segue.

Attraverso le nuove regole, si è inteso introdurre un sistema di garanzie in grado di coprire l'esposizione finanziaria derivante dal comportamento dei Brp sui mercati. Un sistema di garanzie robusto ed efficace è infatti indispensabile per la protezione dal rischio di insolvenza degli operatori, i cui effetti si riverserebbero sulla bolletta e sui clienti finali.

Secondo quanto riportato da Terna, al fine di determinare puntualmente il rischio da coprire attraverso il sistema di garanzie, è necessario fare riferimento alle potenzialità di un operatore di sbilanciare il sistema elettrico nazionale, e quindi di ingenerare oneri su di esso.

Più in particolare, per gli impianti per i quali la stessa Società Terna rileva direttamente le misure, il rischio di sbilanciamento è minore, e conseguentemente la garanzia necessaria è proporzionalmente inferiore, differentemente da quanto avviene con gli impianti, connessi alle reti di distribuzione, per i quali Terna riceve le misure dalle imprese di distribuzione con un ritardo di 45 giorni.

Sulla base di tali premesse, il metodo proposto da Terna prevede una differenziazione: da un lato, le garanzie prestate da nuovi Brp, per i quali i requisiti sono definiti in misura più cautelativa; dall'altro, le garanzie prestate da Brp già operativi, per i quali l'esposizione verrebbe valutata sulla base della effettiva esposizione economica verso Terna, con l'effetto di determinare vincoli di garanzia meno cautelativi.

Il meccanismo previsto dovrebbe comunque consentire, a certe condizioni, di ridurre progressivamente la garanzia, una volta che Terna venga messa nelle condizioni di verificare l'effettivo comportamento degli operatori sul mercato, dimensionando perciò il controvalore della garanzia stessa in funzione dell'allineamento delle vendite sui mercati con i valori di produzione attesi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che il nuovo sistema di garanzie è stato organizzato proprio in considerazione dell'evoluzione del sistema elettrico, incluso il peso crescente di impianti distribuiti ed il maggiore numero di operatori. In tale contesto, la corretta modalità di determinazione e di attribuzione dei rischi ai singoli soggetti è funzionale alla concorrenza e alla efficiente gestione del sistema elettrico, identificando in modo proporzionale le responsabilità e i rischi potenziali indotti dalle strategie di programmazione

dei singoli operatori. Al riguardo, si evidenzia che, tra le misure introdotte, vi è anche l'eliminazione del cap massimo di garanzia di 10 milioni di euro, che potrebbe invece favorire i grandi operatori.

Giova ricordare che tra i fattori utili a valorizzare i comportamenti virtuosi degli operatori vi è anche il cosiddetto indice di onorabilità, che consente una riduzione della garanzia richiesta, fino al suo dimezzamento, a fronte della puntualità nei pagamenti.

Terna ha infine evidenziato che a seguito della consultazione della nuova metodologia, conclusasi il 17 febbraio scorso, sono in fase di valutazione le segnalazioni pervenute. L'obiettivo è di tener conto delle specifiche esigenze degli operatori, fermo restando che le nuove regole proposte sono soggette all'approvazione dell'ARERA.

ALLEGATO 7

5-03778 Ghirra: Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili di CER o di gruppo di autoconsumatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il cosiddetto decreto ministeriale CACER, concernente le modalità di incentivazione delle configurazioni per la condivisione dell'energia rinnovabile, è entrato in vigore il 24 gennaio 2024. Le Regole operative per la gestione della misura, redatte dal GSE ed approvate preliminarmente dall'ARERA, sono state approvate da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 23 febbraio 2024, e successivamente aggiornate il 22 aprile 2024. Conseguentemente, si è provveduto con tempestività a sviluppare e ad aprire i Portali da utilizzare per l'invio delle richieste in data 8 aprile 2024.

Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste volti a garantire la massima promozione dello strumento in questione, sono state attivate dal GSE molteplici misure. Tra queste, si ricordano l'avvio di iniziative di formazione e informazione, nonché la pubblicazione di diverse guide e documenti di supporto per gli operatori, anche con riferimento allo statuto e atto costitutivo delle comunità energetiche, con l'indicazione delle buone prassi sul territorio.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si è ulteriormente impegnato in una campagna di diffusione del meccanismo sul territorio assieme al GSE, Unioncamere e alla CEI. Inoltre, a fine 2024, la struttura ministeriale competente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali. Tale accordo ha consentito la nascita di un « *one stop shop* » nazionale per lo sviluppo delle CER e dell'efficienza e sicurezza energetica, con l'obiettivo di garantire un supporto diretto e immediato sul territorio, accompagnando i soggetti proponenti sin dalle prime fasi di costituzione delle CER e fino alla presentazione delle domande di agevolazione al GSE.

Oltre agli strumenti sopra elencati, si rappresenta che lo stesso decreto ministeriale CACER ha introdotto la possibilità di poter presentare una verifica preliminare di ammissibilità, secondo le modalità definite dalle suddette regole operative approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal modo, si garantisce la verifica del rispetto degli elementi minimi necessari previsti dalla normativa, in una fase antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione, consentendo da un lato di perfezionare la redazione della domanda da parte del richiedente potenzialmente beneficiario, e dall'altro di ottimizzare la procedura di valutazione delle richieste per il soggetto deputato alla decisione finale in merito alla concessione del beneficio. Si rammenta, inoltre, che con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 28 febbraio 2025, il periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso al contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato differito al 30 novembre 2025.

Tutto ciò premesso, in previsione degli obiettivi sfidanti che lo strumento delle CER propone, il Ministero sta continuando a lavorare per proseguire con l'azione di diffusione e promozione sul territorio del meccanismo e per rafforzare la misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutando la sussistenza di ulteriori margini di intervento sulla disciplina attuativa, al fine di incrementare la fruibilità delle Misure di supporto.

ALLEGATO 8

5-03779 Peluffo: Sulle misure strutturali per fronteggiare il caro energia e garantire maggiore competitività alle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come indicato dall'onorevole interrogante si rendono necessarie misure di carattere strutturale in grado di favorire la riduzione dei costi energetici e di salvaguardare la competitività delle imprese.

E bene precisare che a tal proposito, il Governo sta operando su più fronti, in linea con gli obiettivi e le misure previsti dal PNIEC e dal PNRR.

Infatti, nella prospettiva di costi decrescenti della generazione da fonti rinnovabili, la priorità è quella di accelerare lo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili e di promuovere l'accesso a tale energia da parte dei consumatori. Tale priorità non si pone in alternativa con le politiche per lo sviluppo di altre tecnologie, quali il nucleare, che contribuiscono all'obiettivo finale, in una prospettiva di medio-lungo periodo, della maggiore sostenibilità ambientale, della riduzione dei costi per i consumatori e dell'indipendenza energetica.

Fondamentali al riguardo sono le riforme e le misure di sostegno agli investimenti per uno sviluppo più rapido di nuova capacità da fonti rinnovabili – a fine 2024 è stato adottato il nuovo Testo unico sulle rinnovabili per sistematizzare e semplificare i procedimenti amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e di recente è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 2024 per il cosiddetto meccanismo FER X transitorio per lo sviluppo di nuova capacità, con la prima asta prevista nei prossimi mesi. Parimenti importanti sono le misure volte a promuovere l'autoproduzione da fonti rinnovabili delle imprese e quelle riguardanti il maggiore accesso agli accordi di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA).

Va inoltre evidenziata la misura dell'*energy release*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 – in corso di attuazione – per l'anticipazione triennale alle imprese energivore a prezzo calmierato di energia da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE, per circa 24TWh/anno, con l'impegno delle imprese a sviluppare nuova capacità da fonti rinnovabili. Si tratta di una misura sperimentale; sono infatti in corso valutazioni per l'ulteriore applicazione di meccanismi di contrattualizzazione a termine bastati sui contratti per differenza, riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili incentivata dal GSE.

Un'altra importante riforma è quella introdotta con l'articolo 8 del decreto-legge n. 208 del 2024 peraltro prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – che vedrà l'avvio nei prossimi mesi – per lo sviluppo di una piattaforma organizzata di negoziazione, assistita da un meccanismo di garanzia del GSE, per lo sviluppo dei PPA di energia rinnovabile, riducendo le barriere all'accesso a questi strumenti di contrattazione che possono contribuire in modo significativo sia per sostenere il processo di carbonizzazione dei consumi energetici dell'industria sia per consentire una maggiore stabilizzazione dei costi delle forniture e una minore esposizione alla volatilità dei mercati *spot*. Da ultimo, il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introduce misure urgenti per sostenere famiglie e imprese.

Tanto premesso, resta fermo l'impegno del Governo a mettere a disposizione delle imprese strumenti che consentono di ridurre i costi energetici e a fare in modo che la transizione energetica rappresenti un'opportunità e non un vincolo per la competitività dei settori industriali più impattati.

ALLEGATO 9

5-03780 Squeri: Iniziative volte a chiarire taluni profili applicativi del Testo unico rinnovabili nel periodo transitorio anche al fine di evitare difformità di trattamento tra le imprese del settore energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, occorre preliminarmente segnalare la portata del decreto legislativo n. 190 del 2024, che ha permesso un riordino normativo attraverso la razionalizzazione delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili. Infatti, al fine di superare la frammentazione normativa preesistente, il quadro autorizzativo ha previsto la riduzione dei plurimi regimi amministrativi preesistenti al numero di 3: Attività libera, Procedura abilitativa semplificata (PAS) e Autorizzazione unica (AU); solo i progetti in Autorizzazione unica sono assoggettati a valutazioni ambientali.

In merito all'eventuale incompatibilità tra le norme in vigore e la disciplina previgente, preciso, come in effetti ricordato dall'onorevole interrogante, che le disposizioni del predetto decreto legislativo sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024, così come disposto dall'articolo 17. All'articolo 15, rubricato « abrogazioni e disposizioni transitorie » – peraltro oggetto di apposita condizione richiesta dalle regioni ai fini del rilascio dell'intesa in sede di Conferenza Unificata – è prevista l'abrogazione di tutte le previsioni previgenti che disciplinavano il *permitting* del settore delle fonti rinnovabili, indicate specificatamente nell'Allegato D al decreto. Ai sensi di tale articolo, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per le nuove disposizioni, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso. Ai sensi dello stesso articolo, per « procedure in corso » non si intendono quelle la cui verifica di completezza è in corso bensì quelle che hanno già visto l'amministrazione competente definire la fase di verifica della completezza a corredo dell'istanza, da cui consegue la dichiarazione di procedibilità dell'istanza stessa. Ne consegue che la facoltà di opzione per l'applicazione della nuova disciplina può essere esercitata dal soggetto proponente a far data dal 30 dicembre 2024. Parimenti, a partire dalla medesima data, ogni nuova iniziativa che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo (anche con riferimento all'assoggettabilità a VIA), sia in ordine all'amministrazione competente, tenuto conto della ripartizione di competenza operata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 e degli allegati B e C.

Per quanto attiene alle disposizioni riportate al comma 3 dell'articolo 1, si precisa che le medesime sono riferibili all'adeguamento ai principi di cui al TU FER, tra cui quello della digitalizzazione delle procedure. Esse sono state concepite per garantire l'adeguamento ad aspetti squisitamente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri e anzitutto, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici.

Al riguardo, si rammenta che con decreto ministeriale del 23 ottobre 2024 è stata istituita la Piattaforma Sportello unico delle energie rinnovabili (SUER), funzionale alla presentazione delle istanze in formato digitale. La definizione dei relativi modelli unici, che si era inizialmente previsto di compiere con il medesimo decreto ministeriale, è stata rinviata, nel corso della riunione tecnica della Conferenza unificata dello scorso 2 settembre, a un momento successivo all'entrata in vigore del cosiddetto TU FER, proprio in

considerazione degli elementi di innovatività che sarebbero stati da questo introdotti.

Ad ogni buon conto, si conferma che il Ministero sta attentamente monitorando tutte le segnalazioni relative a problematiche inerenti all'applicazione del decreto legislativo.

Verranno pertanto intraprese tutte le azioni idonee a garantire una corretta gestione del periodo transitorio, al fine di evitare il blocco delle istanze degli operatori; al contempo, verranno adottate rapidamente tutte le misure di semplificazione possibile al fine di garantire un quadro giuridico certo per lo sviluppo degli impianti.

ALLEGATO 10

5-03777 Benzoni: Sull'ordine transitorio di priorità per la trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del PNIEC.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

I criteri definiti per la determinazione delle priorità, funzionali alla trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), rispondono ad una duplice esigenza: da un lato, la volontà di rispettare gli impegni assunti in tema di installazione di impianti FER entro il termine di scadenza del 2030; dall'altro, la necessità di far fronte alle numerose richieste di installazione di tali impianti, connesse al notevole attivismo imprenditoriale nel settore di riferimento. Si è pertanto stabilito di prediligere, per una quota non superiore ai tre quinti, l'esame delle istanze aventi ad oggetto impianti di potenza nominale superiore a 50 megawatt o 70 megawatt, a seconda delle specifiche tipologie. Cionondimeno, la quota dei progetti di secondaria urgenza deve comunque essere non inferiore ai due quinti.

In ogni caso, qualunque sia la tipologia di impianto trattato, nello stabilire i due ordini di esame deve essere comunque attuato un principio di tipo cronologico, atto a garantire un ordine che si rifletta anche sull'occupazione delle aree da parte degli operatori, nell'ottica di evitare eventuali impatti cumulativi.

Per quanto concerne, invece, i criteri proposti dall'Onorevole interrogante, deve rilevarsi che essi presumono valutazioni non effettuabili preventivamente e in astratto, ma solo in sede istruttoria. In altre parole, dunque, i criteri proposti possono basarsi su elementi rinvenibili solo a istanza già in trattazione, e perciò solo non si rivelano funzionali ad orientare l'ordine dei lavori.

Peraltro, fra di essi, alcuni appaiono di difficile applicazione; a titolo di esempio, appare di difficile applicazione quello finalizzato a privilegiare i progetti collocati in aree dove è maggiore il fabbisogno energetico. I limiti di un simile criterio sono ascrivibili tanto a motivi di equità, quanto e soprattutto a considerazioni legate alle esigenze di sviluppo di alcune aree del Paese, in un'ottica di potenziale maggiore produttività.

In definitiva, è possibile individuare il vantaggio derivante dalla preferenza accordata ad alcune fattispecie di impianti, e, a parità di tipologia, a quelli che per requisiti dimensionali assicurano un maggiore apporto, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico. Difatti, tale soluzione risulta quella più utile a fornire maggiori garanzie sia per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sia in tema di sicurezza energetica e di affrancamento dalla dipendenza estera. Non si può infine trascurare il necessario rispetto degli interessi delle società proponenti, in considerazione dell'opportunità di garantire tempi certi del procedimento amministrativo connessi all'esercizio della libera iniziativa economica privata.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03781 Mari: Iniziative volte a preservare il posto di lavoro per i 41 dipendenti in cassa integrazione della società Steel Telecom S.r.l. che rischiano il licenziamento 295

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 307

5-03736 Sarracino: Iniziative volte a scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della RTI Nethex Care/GPI che svolgono servizio di *contact center* presso la sede di Napoli della Fondazione Enasarco 296

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 308

5-03737 Soumahoro: Iniziative volte a permettere ai lavoratori poligrafici ex Seat Pagine Gialle collocati in CIGS in data antecedente al 1° gennaio 2020 di accedere al prepensionamento 296

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 309

5-03735 Aiello: Iniziative volte a garantire la corretta applicazione del *bonus* giovani previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024 297

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 310

5-03782 Rizzetto: Iniziative volte a ripristinare l'erogazione del contributo statale in favore della Federazione Nazionale Maestri del lavoro 297

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 311

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 298

ALLEGATO 6 (Proposte emendative presentate) 312

ALLEGATO 7 (Relazione approvata) 313

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 298

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 314

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 300

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 315

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 301

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 316

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 303

ALLEGATO 11 (Parere approvato) 317

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 304

ALLEGATO 12 (Parere approvato) 318

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco *(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 305

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 306

AVVERTENZA 306

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.05.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03781 Mari: Iniziative volte a preservare il posto di lavoro per i 41 dipendenti in cassa integrazione della società Steel Telecom S.r.l. che rischiano il licenziamento.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Francesco MARI (AVS) dichiara di non essere pienamente soddisfatto della risposta. Fa presente, infatti, che l'interrogazione in titolo chiedeva la convocazione urgente di un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati, le parti sociali e le imprese coinvolte per assumere le iniziative necessarie a preservare i posti di lavoro dei quarantuno dipendenti che ora si trovano in cassa integrazione. Evidenzia che tale richiesta non ha trovato alcun riscontro nella risposta del Governo.

Dando atto delle diverse dichiarazioni di impegno che le Regioni interessate hanno reso sulla vicenda, citate anche nella risposta del Governo, esprime comunque la necessità che la situazione dei lavoratori della società Steel Telecom S.r.l. venga affrontata attraverso la convocazione di un adeguato tavolo di confronto che comprenda, oltre alle parti già citate, anche le Regioni.

Rileva che quarantuno lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro e senza una prospettiva di reddito rappresentano un dramma che il Governo deve affrontare. Segnala, inoltre, che si è ancora in tempo per convocare un tavolo, approfittando delle interlocuzioni in corso anche con le Regioni interessate, poiché il periodo di cassa integrazione non è ancora scaduto. È possibile giungere ad una soluzione prima del termine del periodo di cassa integrazione e garantire continuità di sostegno ai lavoratori coinvolti.

Concludendo, esprime un giudizio negativo sull'utilizzo solo di ammortizzatori sociali, atteso che i periodi di cassa integrazione non possono essere prorogati all'infinito e che ai lavoratori coinvolti deve essere data una prospettiva chiara con una soluzione stabile alla loro situazione.

5-03736 Sarracino: Iniziative volte a scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della RTI Nethex Care/GPI che svolgono servizio di *contact center* presso la sede di Napoli della Fondazione Enasarco.

Marco SARRACINO (PD-IDP) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Marco SARRACINO (PD-IDP), replicando, giudica deludente la risposta del Governo. Essa, infatti, reca, nella sostanza, la sintesi del contenuto, peraltro già noto, dell'incontro avvenuto tra le parti in causa nella sede della Prefettura di Napoli.

Denuncia che la Fondazione Enasarco non può tenere ancora l'attuale atteggiamento, a maggior ragione dopo l'incontro sopra richiamato. Evidenza che i lavoratori coinvolti provengono già da una precedente vertenza nei confronti di Almaviva. Essi, pertanto, hanno già sofferto un percorso di precarietà che è ora aggravato dalla vicenda in questione.

Ricorda che recenti dati forniti dall'Istat hanno confermato il divario salariale tra Nord e Sud del Paese e a questo aggiunge che i lavoratori che perdono il posto di lavoro nel Sud del Paese fanno molta più fatica ad essere reinseriti nel mercato del lavoro.

Segnala, dunque, che per agevolare la risoluzione dell'attuale situazione occupazionale dei lavoratori coinvolti, la Fondazione Enasarco avrebbe dovuto concedere più tempo, garantendo così la ricerca di soluzioni volte ad assicurare una continuità lavorativa dei dipendenti coinvolti oppure una loro ricollocazione.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto della risposta, ritenendo che il Ministero nella risposta all'atto di sindacato ispettivo in titolo avrebbe dovuto, da un lato, manifestare la disponibilità a mettere in campo ammortizzatori sociali per affrontare nel breve periodo la situazione e dall'altro assicurare l'impegno a garantire gli attuali livelli occupazionali.

5-03737 Soumahoro: Iniziative volte a permettere ai lavoratori poligrafici ex Seat Pagine Gialle collocati in CIGS in data antecedente al 1° gennaio 2020 di accedere al prepensionamento.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, intende richiamare l'attenzione del Governo su tre aspetti.

In primo luogo, evidenzia che i lavoratori coinvolti hanno dedicato trentacinque anni della loro vita professionale all'interno del settore poligrafico, segnalando che tale elemento va adeguatamente tenuto in considerazione per inquadrare la vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo.

In secondo luogo, pone l'accento sulla disparità di trattamento tra i lavoratori poligrafici che appartenevano ad aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 e quelli collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2019. Per i primi, infatti, rileva che è possibile accedere al prepensionamento dopo aver maturato 35 anni di contributi. Tale accesso, invece, è negato ai secondi. Si tratta di una disparità di trattamento che il Governo non può negare e di cui non si capisce quale sia il motivo.

In terzo luogo, fa riferimento al costo che avrebbe l'intervento di estendere l'accesso al prepensionamento anche alla seconda categoria di lavoratori. A tal proposito, ricorda che il Governo, nella persona del sottosegretario, con l'accoglimento di

un ordine del giorno si era impegnato, nel 2023, a trovare una soluzione. Si rammarica che, trascorsi quasi due anni, il Governo non abbia inteso assumere iniziative in tal senso. Occorre al più presto che se ne trovi una.

Conclude evidenziando che, se vi fosse la volontà politica da parte del Governo, sarebbe possibile risolvere la situazione di questi lavoratori. Ritiene che non sia un problema di copertura finanziaria e chiede al Governo di farsene carico prendendo in considerazione la dignità, che anzitutto come persone, hanno questi lavoratori.

5-03735 Aiello: Iniziative volte a garantire la corretta applicazione del *bonus* giovani previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024.

Davide AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Davide AIELLO (M5S), replicando, sottolinea che dalla risposta del Governo si evince che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stia tentando di correggere le difficoltà emerse in sede di applicazione del decreto attuativo relativo al *bonus* giovani. Evidenzia, infatti, che accedendo sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ancora oggi, non è stata pubblicata una nota esplicativa rivolta agli imprenditori che abbiano assunto giovani intendendo usufruire del *bonus*. Rileva pertanto che la scarsa chiarezza sull'applicazione di tale incentivo rimane.

Chiede al Governo di essere consequenziale rispetto alla risposta che ha fornito all'interrogazione in titolo, pubblicando dunque, in tempi celeri e in forma chiara, una nota che dia una risposta a tutte le imprese che, dal 1° settembre 2024 fino al 30 gennaio 2025, hanno assunto giovani.

Conclude ricordando l'importanza di tale misura, attesa e necessaria, introdotta dai Governi Conte I e II e confermata dal Governo Meloni, che in alcuni contesti può essere la principale opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per tanti giovani.

5-03782 Rizzetto: Iniziative volte a ripristinare l'erogazione del contributo statale in favore della Federazione Nazionale Maestri del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, si dichiara soddisfatto della risposta e ricorda che l'articolo 11, comma 2, della legge n. 143 del 1992 riconosceva un contributo ai Maestri del lavoro per, tra gli altri, l'importante ruolo di assistenza ai giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile e alla protezione delle opere d'arte.

Segnala come il contributo menzionato, che recava adeguata copertura finanziaria in passato, è stato erogato per gli anni 1992, 1993, 1994 e successivamente, con la legge n. 289 del 2002, per gli anni 2003, 2004, 2005 per essere poi sospeso, anche a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale.

Conclude ringraziando il Sottosegretario e confidando che il Governo procederà nel senso indicato nella risposta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente* ricorda che la Commissione prosegue l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Tenerini, ha illustrato il provvedimento. Comunica che sono state presentate otto proposte emendative *(vedi allegato 6)* al disegno di legge C. 2280, che sono in distribuzione.

Prima di dare la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per esprimere il parere, ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, invita al ritiro delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 11.6, di cui è primo firmatario, evidenza che l'intento di tale intervento è volto a rafforzare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831. Esso, difatti, intende introdurre un meccanismo di monitoraggio e controllo sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Ricorda che tale principio era stato attenuato nel decreto-legge n. 60 del 2024 e, pertanto, chiede al Governo di compiere una riflessione sulla proposta in questione, considerando anche che si tratta di un emendamento che non reca ulteriori oneri a carico dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 11.6, 11.7 e 11.8.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, formula quindi una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 7)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, la deputata Tenerini quale relatrice presso la XIV Commissione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge di

iniziativa governativa C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, così come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente.

Il provvedimento in esame, che intende riconoscere e promuovere lo sviluppo e la crescita economica e sociale delle zone montane quale obiettivo di interesse nazionale, si compone di trentatré articoli, divisi in sei Capi.

In particolare, il Capo I, concernente norme generali, indica le finalità del provvedimento, i criteri per la classificazione dei Comuni montani e la delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi. Il Capo II, recante Programmazione strategica, risorse e monitoraggio, contiene disposizioni volte ad individuare la strategia per la montagna, il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e l'introduzione di una relazione annuale sull'attuazione e l'impatto di tale strategia e tale fondo. Il Capo III, rubricato Servizi pubblici, reca disposizioni relative alla sanità e alle scuole di montagna, alla promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani, agli interventi per i tribunali siti in aree montane, alla formazione superiore nelle zone montane e i servizi di comunicazione in tali aree. Il Capo IV, recante Tutela del territorio, reca disposizioni in materia di valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, di ecosistemi montani, di parchi e aree protette in zone montane, di monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici montani, di cantieri temporanei forestali, nonché norme volte alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali; reca, infine, incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna, l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria e norme sui rifugi di montagna e le attività escursionistiche. Il Capo V, rubricato Sviluppo economico, individua disposizioni relative alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità del provvedimento in esame contenendo norme rivolte alle professioni della montagna, alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani, alle misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, all'agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, all'istituzione del tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie, agli incentivi per la natalità nei comuni montani e all'istituzione del registro nazionale dei terreni silenti. Il Capo VI, contenente le Disposizioni finali, reca norme particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, disposizioni relative al sostegno finanziario locale, ad alcune abrogazioni di diversi commi di articoli di legge e alle disposizioni finanziarie.

Rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in relazione ai profili di interesse della Commissione, che l'articolo 22, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile. La misura del suddetto esonero, rimodulata in base a diverse annualità di fruizione, per effetto del comma 1 è pari: per gli anni 2026 e 2027, al 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; per gli anni 2028 e 2029, al 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore; per l'anno 2030, al 20 per cento dei contributi previ-

denziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Segnala, inoltre, che, ai sensi del comma 2, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'agevolazione in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il medesimo decreto definisce altresì i meccanismi di monitoraggio del beneficio, da realizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva, inoltre, che l'agevolazione oggetto dell'articolo in esame si applicherà, ai sensi del comma 3, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis* e sarà concessa, ai sensi del successivo comma 4, nei seguenti limiti massimi: 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, 5,4 milioni di euro nell'anno 2030, 0,7 milioni di euro nell'anno 2031. Ricordo, infine, che tale misura non è cumulabile con l'agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010, consistente nella riduzione nella misura del 75 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE, *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2139, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento in esame si compone di diciotto articoli, divisi in due Capi.

In particolare, il Capo I, concernente misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reca agli articoli 1, 2, 3 e 4 disposizioni concernenti la Polizia di Stato; agli articoli 6 e 10 disposizioni relative all'Arma dei carabinieri; all'articolo 7 disposizioni in materia di personale del Corpo della Guardia di finanza; all'articolo 8 disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria; all'articolo 9 disposizioni in materia di personale delle Forze armate; agli articoli 12, 13 e 14 disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; all'articolo 15 disposizioni in materiale di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il Capo II, concernente benefici assistenziali in favore del comparto sicurezza e difesa, reca all'articolo 16, l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere. L'articolo 17 reca disposizioni concernenti la disciplina della Cassa ufficiali, del Fondo di previdenza del Fondo di assistenza della Guardia di finanza, nonché dei fondi di assistenza per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri. L'articolo 18 reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, in relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, ai commi da 1 a 3 incrementa l'aliquota del contributo a favore della « Cassa ufficiali » e del « Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa » della Guardia di finanza, mentre al comma 4 modifica la disciplina del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri.

Nel dettaglio, il comma 1 incrementa l'aliquota del contributo a favore della « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza dal vigente 2 per cento (stabilito dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 1120 del 1950) al 2,80 per cento dal 2025, a decorrere dal mese di entrata in vigore del presente provvedimento e al 3 per cento dal 1° gennaio 2026. Il menzionato articolo 1, comma 1, della legge n. 1120 del 1950 stabilisce infatti che la ritenuta a favore della « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza, cui sono soggetti – per effetto delle disposizioni in vigore – gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatoria il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento.

Il comma 2 incrementa l'aliquota del contributo a favore del « Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » dal vigente 2 per cento (stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 512 del 1955) al 2,50 per cento dal 2025, a decorrere dal mese di entrata in vigore del presente provvedimento, al 2,80 per cento dal 1° gennaio 2026 e al 3 per cento dal 1° gennaio 2028. Il menzionato articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1955 stabilisce che il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.

Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce, attraverso l'aggiunta di un comma 1-*bis* all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2005, che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-*quater*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione III (Affari esteri) sul disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2291, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 5 marzo 2025 (A.S. 1319) e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 7 marzo scorso. Ricorda che nel corso della presente legislatura è stata approvata la legge n. 94 del 2023, recante la

ratifica dell'Accordo bilaterale del giugno 2021 in materia di sicurezza sociale, finalizzato a regolare i rapporti tra i due Stati limitatamente all'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'INPS, la legge n. 94 del 2023 non regola la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e l'esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto. Tale questione è, viceversa, oggetto di disciplina da parte del provvedimento in esame A.C. 2291, che richiama nel preambolo proprio l'Accordo bilaterale del 2021, ed è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi ed a migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è composto da 29 articoli, suddivisi in IV Titoli, e da un allegato sul trasferimento dei dati personali. Nelle disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 5), vengono individuate le definizioni (articolo 1) e i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3) e vengono stabiliti i principi di parità di trattamento per le persone (articolo 4) e di esportabilità delle prestazioni (articolo 5) cui l'Accordo si applica. Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia. Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 6 a 9), l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (articolo 6), fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7 (ad esempio: dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici). Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (articolo 8) e la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (articolo 9). Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13). Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (articolo 15), di garantire lo scambio di informazioni (articolo 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 18). Sempre

nell'ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (articolo 20) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'Intesa (articolo 21) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (articolo 23). Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni, secondo quanto disposto dall'Allegato 1 dell'Accordo, che ne costituisce parte integrante (articolo 24). Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2291, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 10)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

C. 2292 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2292, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

L'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura.

L'Accordo è composto da 7 articoli e specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito. Tra questi ci sono: un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, non essere accompagnati da persone a carico, disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica (articolo 1). Il testo disciplina quindi le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine (articolo 2), e fissa la durata massima del soggiorno. Più in dettaglio, l'articolo 3, al comma 1, indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi (comma 2), che possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, specificando che questo vale per un periodo non superiore a sei mesi.

L'Accordo stabilisce poi che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5). Le disposizioni dell'accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 6). Da ultimo, l'articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2292, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 11)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

C. 2171 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IV Commissione (Difesa) il parere di competenza sul disegno di legge di iniziativa governativa C. 2171, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il disegno di legge, che consta di due articoli, è stato approvato dal Senato in data 10 dicembre 2024. È stato conseguentemente assegnato, in sede referente, alla IV Commissione (Difesa) della Camera in data 16 dicembre 2024. Il provvedimento reca misure in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) allo scopo di garantire l'avvio del nuovo sistema di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46.

Rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in relazione ai profili di interesse della Commissione, che l'articolo 1 reca le norme transitorie in materia di distacchi e i permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare. Ricorda che tale intervento si rende necessario per consentire la finalizzazione della contrattazione stabilita nella legge n. 46 del 2022 e necessaria per determinare il contingente di distacchi e permessi retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, nell'ambito delle risorse ad essa destinate. Il sistema delineato dalla citata legge, infatti, non prevede una disciplina transitoria e, in attesa della conclusione della prima contrattazione, non può concretamente partire senza una norma che consenta ai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di partecipare alle procedure di contrattazione.

Segnala, pertanto che, poiché le procedure di contrattazione sono tutt'ora in corso e non si sono concluse entro il 31 dicembre 2024 (termine di efficacia del citato decreto-legge n. 61 del 2024), il provvedimento in esame fissa i contingenti di distacchi e permessi anche per il 2025, in misura ana-

loga a quanto previsto per il 2024. Conseguentemente, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute, anche per il 2025 (come già nel 2024) viene attribuito un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale. Resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1480 del codice dell'ordinamento militare. La distribuzione di distacchi e permessi è operata sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale. Ricordo, infine, che tale disciplina ha comunque carattere provvisorio, e sarà superata da quanto stabilito in sede di contrattazione.

Segnala, inoltre, che l'articolo 2 dispone l'estensione del termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte di determinate categorie di personale. In particolare, la disposizione estende a 36 mesi il termine – attualmente fissato a 30 mesi – per l'esercizio, di tale delega (prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46), recante la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. Ricordo, inoltre, che la legge citata è entrata in vigore il 27 maggio del 2022, fissando originariamente il termine per l'esercizio della delega in esame entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. Il termine è stato poi esteso a 12 mesi e successivamente a 30 mesi (con scadenza, quindi, lo scorso 27 novembre 2024). Il provvedimento in esame proroga tale termine al 27 maggio 2025.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 12)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente,* ricorda che nella seduta del 31 gennaio 2024 la Commissione ha proceduto all'adozione come testo base della proposta di legge C. 1254 e alla richiesta di relazione tecnica sugli effetti finanziari. La relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa dal Governo in data 13 marzo 2024. La Nota della Ragioneria generale dello Stato che accompagna la relazione tecnica ribadisce il parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Come preannunciato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella scorsa settimana, propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, con il compito di pervenire – sulla base del contenuto della relazione tecnica – alla predisposizione di un nuovo testo che permetta di superare le criticità anche di carattere finanziario rilevate nel corso dell'esame della predetta proposta di legge.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, concorda con la proposta di nominare un Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 Fratoianni, C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.

ALLEGATO 1

5-03781 Mari: Iniziative volte a preservare il posto di lavoro per i 41 dipendenti in cassa integrazione della società Steel Telecom S.r.l. che rischiano il licenziamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel ringraziare l'Onorevole interrogante per aver posto all'attenzione della Commissione sul tema della situazione occupazione della Steel Telecom s.r.l., acquisite le informazioni dalle competenti Direzioni Generali e dalla Regione Siciliana e dalla Regione Lombardia, rappresento quanto segue.

In data 25 settembre 2024 la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di n. 41 dipendenti, di cui n. 40 in forza presso la sede di Misterbianco (CT) e n. 1 presso la sede di Sesto San Giovanni (MI).

In data 4 dicembre 2024, all'esito della fase amministrativa svolta presso il Ministero del lavoro, la Società e le organizzazioni sindacali hanno definito positivamente la procedura di licenziamento collettivo, individuando come unico criterio quello della non opposizione al licenziamento e decidendo, altresì, di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, in favore dei 41 dipendenti interessati dal licenziamento, con decorrenza dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024.

In data 7 febbraio 2025, grazie al rifinanziamento della misura di sostegno al reddito, operato dal Governo con la legge di bilancio per il 2025, le Parti hanno sottoscritto presso il Ministero del lavoro un verbale di accordo finalizzato a proseguire l'utilizzo della CIGS per cessazione di attività, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.

Con decreto del 27 febbraio 2025, pertanto, il Ministero ha riconosciuto il trattamento di integrazione al reddito in favore di 40 lavoratori dipendenti della sede di Misterbianco (CT) e di un lavoratore dipendente della sede sita in Sesto San Giovanni (MI).

La Regione Siciliana ha riferito che, in occasione dell'accordo sottoscritto tra le Parti, vi è la massima disponibilità a proseguire le misure di politica attiva di competenza. La Regione ha, altresì, comunicato di aver stilato un programma, che prevede percorsi di aggiornamento professionale e riqualificazione professionale da erogare in favore dei suddetti soggetti. L'obiettivo di tale programma è di accompagnare i lavoratori in un percorso di riqualificazione delle competenze individuali tecno-specifiche, attraverso l'inserimento nel percorso « Ricollocazione Collettiva » previsto dal Programma GOL.

La Regione Lombardia ha riferito di aver partecipato agli incontri presso il Ministero del lavoro e ha confermato la piena disponibilità a promuovere, anche per il tramite delle istituzioni territoriali competenti, le misure di politica attiva atte a supportare concretamente il lavoratore coinvolto da questa situazione di crisi.

In conclusione, assicuro che il Ministero del lavoro, per quanto di propria competenza, continuerà a prestare la massima attenzione alla questione, monitorando i futuri sviluppi delle azioni già intraprese e sostenendo ogni iniziativa finalizzata alla tutela e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 2

5-03736 Sarracino: **Iniziative volte a scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della RTI Nethex Care/GPI che svolgono servizio di *contact center* presso la sede di Napoli della Fondazione Enasarco.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver portato all'attenzione la situazione che interessa i lavoratori della Fondazione Enasarco, relativamente alle quali acquisite le informazioni della Prefettura di Napoli, rappresento quanto segue.

La Prefettura riferisce che in data 14 marzo 2025 si è svolta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti della Fondazione Enasarco e quelli aziende Nethex Care e GPI s.p.a. aziende appaltatrici, al fine di individuare possibili soluzioni volte a tutelare i livelli occupazionali.

I rappresentanti delle aziende Nethex Care e GPI s.p.a. hanno dichiarato la propria disponibilità a valutare la ricollocazione dei lavoratori attualmente impiegati nell'appalto commissionato da Enasarco in altre posizioni aziendali, evidenziando, tuttavia, la necessità di poter disporre di congrue tempistiche per definire un apposito piano di intervento.

La Fondazione Enasarco ha espresso la propria disponibilità a valutare l'adozione di soluzioni, che consentano alle aziende di poter completare le proprie verifiche e implementare un programma di ricollocazione, ferma restando la propria intenzione di non indire nuove gare e di non internalizzare i lavoratori.

Nel successivo incontro svoltosi in data 21 marzo è stata confermata, da parte dei rappresentanti delle aziende interessate, la disponibilità a valutare la preliminare definizione di un accordo sindacale con il proprio personale.

Infine, è stata rappresentata l'intenzione di condurre ulteriori verifiche onde stabilire se sussistano le condizioni per ridurre i tempi di attuazione del piano di ricollocazione e per individuare altre soluzioni operative, eventualmente prendendo in considerazione anche l'attivazione di strumenti di integrazione salariale, e confermando la disponibilità a mantenere attivo il dialogo, ai fini di un riavvicinamento delle reciproche posizioni.

Concludo, ribadendo che il Ministero del lavoro in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori interessati, garantirà il massimo sforzo e la massima attenzione, al fine di garantire le dovute tutele in favore dei lavoratori interessati, aspetto che diviene ancor più rilevante in un'area così strategica del Paese.

ALLEGATO 3

5-03737 Soumahoro: Iniziative volte a permettere ai lavoratori poligrafici ex Seat Pagine Gialle collocati in CIGS in data antecedente al 1° gennaio 2020 di accedere al prepensionamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito posto dall'On. interrogante si focalizza sulla situazione degli ex dipendenti di Italia on line (già Seat Pagine gialle Spa) fuoriusciti dall'azienda in seguito ad un licenziamento collettivo del 2019 e che attualmente non percepiscono forme di sostegno al reddito.

Come noto, nel corso degli anni, sono stati diversi gli interventi normativi che hanno interessato i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, tra i quali rientrano i dipendenti di Italia On Line, per i quali è possibile accedere al prepensionamento a fronte di 37 anni di contribuzione, salvo talune deroghe nelle quali, tuttavia, non rientra il personale innanzi menzionato.

Nel corso del 2024 sono stati sottoscritti presso la competente Direzione generale del Ministero due verbali di accordo tra la società e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per il ricorso alla CIGS per 29 unità lavorative grafiche e poligrafiche, a far data dal 12 febbraio 2024 al 12 maggio 2024 e per l'estensione del trattamento di integrazione salariale a ulteriori 22 unità lavorative.

In occasione della sottoscrizione del secondo verbale di accordo, la Società ha dichiarato che le unità lavorative interessate al prepensionamento risultavano 26, di cui: 22 unità in possesso dei requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023 e 4 unità in grado di accedere al prepensionamento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 213 del 2023, a seguito delle indicazioni operative fornite dall'INPS.

In conclusione, segnalo l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile a adottare ogni più opportuna iniziativa, senza tuttavia dimenticare che un eventuale intervento normativo oneroso dovrà essere attentamente valutato alla luce dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 4

5-03735 Aiello: Iniziative volte a garantire la corretta applicazione del bonus giovani previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito posto mi permette di chiarire alcuni aspetti legati all'applicabilità della norma di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024 (cosiddetto Decreto Coesione), con la quale il Governo ha introdotto il cosiddetto « Bonus Giovani » che riconosce ai datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono giovani con meno di 35 anni contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 500 euro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Occorre, infatti, fare chiarezza tra le misure previste nel cosiddetto Decreto Coesione rispetto all'asserita necessità, sottolineata da parte degli Onorevoli Interroganti, dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai fini dell'efficacia delle agevolazioni introdotte dal Governo e della conseguente inapplicabilità del beneficio alle assunzioni antecedenti all'autorizzazione da parte della Commissione.

L'incentivo previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del cosiddetto Decreto Coesione prevede che l'esonero sia riconosciuto ai datori di lavoro privati che – a prescindere dall'ubicazione delle sedi o unità produttive alle quali sarà destinato il lavoratore, che possono insistere indifferentemente su tutto il territorio nazionale – assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L'esonero, dunque, non avendo carattere selettivo, non costituisce aiuto di Stato e, pertanto, la sua applicazione non necessità della preventiva autorizzazione della Commissione, dal momento che si colloca al di fuori del perimetro di applicazione della disciplina europea.

Voglio, pertanto, rassicurare gli Onorevoli Interroganti che, in riferimento ai benefici menzionati nell'interrogazione, la misura spetta in relazione alle assunzioni fatte con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in quanto non subordinata alla già menzionata disciplina europea.

Considerata l'importanza del tema e del forte impatto dell'agevolazione introdotta, preciso che si stanno adottando le opportune valutazioni per l'adeguamento del decreto attuativo dell'articolo 22 del Decreto Coesione a quelle che sono le finalità dell'intervento legislativo in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Concludo, ribadendo che l'attenzione del Ministero del lavoro è massima ed è sempre rivolta ad incrementare l'occupazione giovanile stabile.

ALLEGATO 5

5-03782 Rizzetto: Iniziative volte a ripristinare l'erogazione del contributo statale in favore della Federazione Nazionale Maestri del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver riportato all'attenzione il tema del sostegno finanziario nei riguardi della Federazione nazionale maestri del lavoro d'Italia, ente il cui ruolo riveste particolare importanza poiché raccoglie al suo interno coloro che sono stati insigniti con la « Stella al merito del Lavoro » e con il titolo di « Maestro del Lavoro ».

Con riferimento al quesito proposto concernente la sospensione del sostegno finanziario nei confronti della citata Federazione, il cui utilizzo è finalizzato alle spese inerenti alle attività statutarie dell'associazione, rappresento quanto segue.

L'Ente in passato è stato destinatario di rilevanti finanziamenti, tra i quali un contributo annuo di 500 milioni in virtù della legge n. 143 del 1992, per far fronte alle spese inerenti alle attività statutarie, per gli anni 1992, 1993, 1994.

Successivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, ha beneficiato di un contributo di euro 260.000 euro annui ristabilito dal Ministero del lavoro e concesso con la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che, nel febbraio 2004, la Tesoreria dello Stato ha erogato alla Federazione solo per la prima tranche del contributo, fino a quando, a seguito del processo di decentramento delle competenze Stato-regioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004 ne ha determinato la sospensione.

In considerazione della rilevanza degli scopi perseguiti dalla Federazione, sarà compito del Ministero del lavoro monitorare la questione e valutare la possibilità di un futuro finanziamento che in ogni caso necessiterà dell'imprescindibile copertura finanziaria.

ALLEGATO 6

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, dopo il numero 20) aggiungere il seguente: 20-*bis*) direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

11.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: definire le procedure *aggiungere le seguenti*: di autorizzazione da parte dei lavoratori al trattamento dei dati personali nonché quelle;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: , nel pieno rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/2831.

11.2. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.3. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente*: *e)* prevedere una tutela previdenziale coerente alla situazione occupazionale prevista dalla normativa vigente.

11.4. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, lettera f)*, aggiungere in fine le seguenti parole*: , che deve in ogni caso rispettare quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

11.5. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente*: g) garantire che vi sia un adeguato controllo e monitoraggio sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché che le medesime decisioni possano essere contestate e riesaminate, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831.

11.6. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere in fine le seguenti parole*: , ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831.

11.7. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole*: misure di prevenzione *inserire le seguenti*: delle malattie professionali, dello stress da lavoro correlato,.

11.8. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

ALLEGATO 7

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2280, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 11, reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

ricordato che tale direttiva è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea;

rilevato inoltre che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del 23 novembre 2023 che inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in modo da garantire un migliore *standard* di salute e sicurezza e ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato altresì che il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti i c.d. organismi per la parità, in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi, nonché alla loro fornitura;

preso atto inoltre che si prevede il recepimento della direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, nonché della direttiva (UE) 2024/1233 del 24 aprile 2024, che procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, così come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

rilevato che il provvedimento in esame, che intende riconoscere e promuovere lo sviluppo e la crescita economica e sociale delle zone montane quale obiettivo di interesse nazionale, all'articolo 22, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2139, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevato che l'articolo 17, ai commi da 1 a 3, incrementa l'aliquota del contributo a favore della « Cassa ufficiali » e del « Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa » della Guardia di finanza, mentre al comma 4 dispone che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2291, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica – prevedendo anche la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e l'esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto – è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi ed a migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2292, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022;

rilevato che l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 12

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2171, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46;

rilevato che il provvedimento in esame all'articolo 1 fissa i contingenti di distacchi e permessi per il 2025 in misura analoga a quanto previsto per il 2024, attribuendo alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute la misura di un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale;

considerato che ai sensi del medesimo articolo resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1480 del codice dell'ordinamento militare;

rilevato, inoltre, che tale disciplina ha comunque carattere provvisorio, potendo essere superata da quanto stabilito in sede di contrattazione;

considerato infine che l'articolo 2 dispone l'estensione del termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte di determinate categorie di personale, prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, elevandola a 36 mesi e prorogando così tale termine al 27 maggio 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 320

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 326

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro) 327

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 320

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 329

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 323

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 330

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità *(Deliberazione)* 324

ALLEGATO 5 (Programma) 331

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta. C. 1761 Mulè *(Seguito dell'esame e rinvio)* 324

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 324

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 325

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Burioni, virologo, professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso l'Università San Raffaele di Milano, Domenico Romeo, biologo molecolare, e Germano Mucchetti, professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentari presso l'Università degli Studi di Parma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo » 325

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Registro italiano della sindrome emolitico-uremica (SEU) dell'Istituto superiore di sanità e dell'Associazione « Il trenino di Elia », nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo » 325

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcooperative Fedagripesca, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo » 325

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2025.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 2)*.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra le ragioni che hanno indotto il Movimento 5 Stelle a presentare una proposta alternativa di parere.

In primo luogo, per quanto attiene al *welfare* aziendale, la possibilità di fare ricorso su base volontaria a meccanismi assicurativi di tipo integrativo, soprattutto per quanto attiene al personale del mondo della scuola, rischia di produrre una situazione nella quale il cittadino paga due volte per le prestazioni sanitarie, prima tramite la tassazione, quindi col meccanismo delle assicurazioni. Ritiene che tale falsa percezione di una maggiore protezione non faccia che riprodurre, nella sostanza, il sistema delle mutue, superato con l'approvazione della legge n. 883 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN) in nome del principio di universalità del diritto alla salute, per cui il SSN viene nuovamente messo in competizione con il sistema privato, con evidenti sperequazioni a danno dei meno abbienti.

Sottolinea altresì un'impostazione generale del provvedimento in esame assai criticabile, nella parte in cui esso tende ad aggirare i limiti fissati dall'articolo 97 della Costituzione in materia di assunzioni e progressioni di carriera del personale amministrativo. Stigmatizza, in tal senso, il carattere quantomeno confuso di tali previsioni.

Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risulta di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di legge C. 2126, approvato dal Senato, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissioni V (Bilancio), nel testo risultante dalle proposte emendative approvate da quest'ultima in sede referente, reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l'obiettivo del disegno di legge è quello di ridurre le condizioni di svantaggio, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente in tali zone di poter fruire di tutti i servizi essenziali (*in primis*, la sanità e la scuola) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Segnala, quindi, che l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento in esame, volto a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale, precisando che le disposizioni che investono in maniera diretta le competenze della XII Commissione sono contenute innanzitutto nell'articolo 6, concernente la « sanità di montagna ». Il comma 1 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame: l'attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN. La disposizione introduce, inoltre, per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture la previsione per cui l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. I commi 2 e 3 prevedono il riconoscimento – a decorrere dal 2025 – di un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il SSN e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario. Inoltre, in base al comma 4, nei comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è elevato al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. I commi 6 e 7 contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario.

I commi 5 e 8 dispongono il riconoscimento di uno speciale emolumento – dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali – a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni. Al Senato, il beneficio è stato esteso anche agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali. L'emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione

dell'effettiva presenza in servizio, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025. Al Senato è stata altresì aggiunta la disposizione che consente a regioni e province autonome di prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, specifiche forme di incentivo per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani.

Quanto alle altre disposizioni che investono le competenze della Commissione Affari sociali, richiama l'articolo 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, volto a favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani. Esso prevede che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possano promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali.

L'articolo 10, relativo ai servizi di comunicazione, al comma 4 prevede il potenziamento dei servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici da remoto, compresa la telemedicina.

Un'altra disposizione rilevante è quella recata dall'articolo 25 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio. Si precisa che nel valore del contributo non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Sulla base del contenuto delle disposizioni richiamate, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, segnala che, contrariamente alla prassi della legislatura in corso, che tende sempre maggiormente verso quello che è stato definito un « monocameralismo alternato », in sede di esame presso la V Commissione della Camera dei deputati sono state apportate alcune modificazioni al testo trasmesso dal Senato.

Tuttavia, sono state comunque recepite in maniera solo marginale le indicazioni provenienti tanto dai piccoli comuni rappresentati all'interno dell'ANCI, quanto soprattutto dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Nel segnalare l'esigenza di intervenire sulla *governance* delle aree montane, anche attraverso un'efficace programmazione relativa ai bisogni dei residenti, sottolinea che occorre una revisione dell'organizzazione delle strutture sanitarie, adattando la rete delle Case della comunità alle peculiarità dei territori.

Si rammarica, quindi, della sostanziale chiusura, da parte della maggioranza e del Governo, nei confronti di tali orientamenti e proposte di modifica, che ha determinato la reiezione di numerose proposte emendative provenienti dalle opposizioni, con il risultato che il provvedimento non reca le risorse necessarie per porre in atto misure efficaci.

Annuncia pertanto che la posizione di astensione che il suo gruppo aveva tenuto al Senato, motivata dall'aspettativa circa la possibilità di emendare sostanzialmente il testo alla Camera, non può che tramutarsi in un voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S) condivide le motivazioni alla base del voto contrario del Partito Democratico. Aggiunge che l'assenza di effettive risorse rischia di trasformare i buoni propositi di cui il Governo e la maggioranza si fanno portatori dinanzi all'opinione pubblica nell'ennesimo « provvedimento manifesto », contenente parole vuote circa l'importanza di evitare lo spopolamento delle aree montane e periferiche in generale.

Ritiene che il problema principale sia relativo alla riduzione progressiva, fino alla pressoché totale assenza, di servizi minimi, quali farmacie, negozi di prossimità, uffici postali.

Stigmatizza, pertanto, l'assenza di risorse che coprano tali bisogni: per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione Affari sociali, ciò è tanto più vero per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento relative ai consultori e alle misure volte a trattenere in servizio il personale medico e sanitario, totalmente assenti o, comunque, inefficaci.

Segnala un ulteriore elemento di criticità, dal punto di vista culturale, ossia la previsione di misure premiali rispetto alla natalità nelle zone di montagna. Ritiene, in effetti, che esse avrebbero potuto e dovuto essere previste per i nuclei familiari che scelgono di trasferirsi in montagna o di rimanervi, mentre invece non comprende come la nascita di un figlio possa costituire il fattore determinante, poiché contribuirà nuovamente a scaricare ulteriori responsabilità sulla donna, concepita dal Governo e dalla maggioranza unicamente come madre, mentre occorrerebbe ripensare l'economia di scala su cui si reggono certe aree del Paese a vantaggio di un'economia diffusa.

Annuncia, pertanto, il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle.

Luana ZANELLA (AVS), associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi Girelli e Quartini, esprime la propria preoccupazione per quelle aree periferiche e montane in cui l'assenza di prospettive demografiche compromette gli equilibri elementari della stessa sopravvivenza delle comunità e mette a repentaglio le fragili economie locali.

Sottolinea che sarebbe bastato un minimo sforzo da parte del Governo, al fine di giungere a una posizione di condivisione su temi che, a giudicare dalle posizioni sostenute dagli esponenti della maggioranza dinanzi ai *media*, sembrerebbero essere condivise, mentre nei fatti non lo sono.

Ritiene che quello dei servizi minimi permanga il problema principale di tali aree del Paese, come testimoniato anche dall'insuccesso nell'implementazione di alcuni obiettivi del PNRR, ad esempio quelli relativi ad asili nido, case di comunità e residenze sanitarie e assistenziali, che non sono stati affatto centrati.

Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si compone di 18 articoli.

Per quanto concerne le limitate competenze della Commissione Affari sociali, osserva che l'articolo 3 introduce una modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ai sensi della le disposizioni recate dall'articolo 52-*bis* del medesimo decreto legislativo si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Il citato articolo 52-*bis* prevede che ai medici e ai medici veterinari

della Polizia di Stato non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.

L'articolo 9, composto da un unico comma, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate. In particolare, la lettera *d)* prevede un nuovo concorso per titoli, per marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie, in base a un'esigenza derivante dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.

(Deliberazione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella riunione del 19 marzo scorso l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità *(vedi allegato 5)*.

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del presidente *(vedi allegato 5)*.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta.
C. 1761 Mulè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Burioni, virologo, professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso l'Università San Raffaele di Milano, Domenico Romeo, biologo molecolare, e Germano Mucchetti, professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentari presso l'Università degli Studi di Parma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Registro italiano della sindrome emolitico-uremica (SEU) dell'Istituto superiore di sanità e dell'Associazione « Il trenino di Elia », nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcooperative Fedagripesca, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2308, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

considerato che, al fine di garantire la continuità dei servizi sociali, compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, vengono introdotte disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali (articolo 2, comma 3);

rilevato, altresì, che viene autorizzata la somma di 8,3 milioni di euro per l'attuazione del piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile (articolo 8, comma 8) e che sono incrementati gli stanziamenti per garantire l'efficienza e l'efficacia operativa dell'Agenzia italiana per la gioventù (articolo 14, comma 2);

preso atto, inoltre, della disposizione che prevede rimborsi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche per la cura delle dipendenze in regime di mobilità interregionale (art. 8, comma 10),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO

La Commissione XII,

in sede di esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza dichiarate dal Governo a sono riconducibili alla necessità di:

1. introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione;

2. definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti;

3. introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonché per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

complessivamente il provvedimento non presenta un progetto soddisfacente volto ad efficientare la Pubblica Amministrazione né garantisce la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche;

non c'è nessun intervento di ampio respiro che sia rivolto a beneficio dell'intera collettività che ha tutto l'interesse ad avere una PA efficiente e rispondente ai propri bisogni;

al contrario il provvedimento trasuda di interessi specifici, di favori e prebende, attraverso la progressiva destrutturazione degli istituti posti a presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, come l'istituto della mobilità e della stabilizzazione;

si compromette diffusamente il principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che postula l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico; sulla base di ciò si ritiene dubbia la congruità degli articoli in cui si consente l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato senza che si ricorra a procedure concorsuali valide, seppure a beneficio di fumose intenzioni professionalizzanti della PA;

in generale sul provvedimento si rilevano talune procedure assunzionali caratterizzate da specificità tali che fanno temere che non sia sufficientemente garantita la necessaria imparzialità della procedura laddove, ad esempio si fa riferimento «*a soggetti in servizio, che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il medesimo Ministero* »;

si modifica l'accesso alla dirigenza di seconda fascia spostando le procedure concorsuali alla Funzione pubblica, ergo al Governo !

si limita e penalizza fortemente l'istituto della mobilità consentendo, tra l'altro, l'immissione in ruolo solo dopo appena 1 anno di servizio;

sulla validità delle graduatorie e sugli idonei non vincitori, si vorrebbero ristabilire le regole di durata e scorrimento, salvo prevedere poi, nello stesso provvedimento all'esame, plurime e differenziate deroghe, che rendono confusi gli istituti giuridici di riferimento; sulla durata delle graduatorie si parla di 2 anni o di 3 anni a seconda dell'ente che deve essere momentaneamente soddisfatto; parimenti sugli idonei, si ristabilisce il limite del 20 per cento salvo poi non applicarlo per ben 2 anni e salvo poi fornire un'interpretazione autentica che consente alla PA di procedere a bandi di concorso anche senza la verifica della previa immissione in servizio di tutti gli idonei collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione;

il provvedimento contiene diffuse deroghe alle procedure di mobilità che sono le procedure attraverso le quali si utilizzano le graduatorie di idonei ! Deroghe finalizzate chiaramente, ad assumere « altri » soggetti;

le stabilizzazioni sono effettuate al di fuori di ogni regola di imparzialità semplicemente « *previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta* ».

Si prevedono diffusamente incrementi stipendiali dei soli dirigenti mentre si lascia a secco la generalità dei dipendenti;

si istituisce presso il MEF una nuova direzione generale alla quale consegue il conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti esterni anche in deroga al limite del 10 per cento sia in ordine alle rilevanti attribuzioni che sembrerebbero esorbitare dalle funzioni proprie del MEF; mentre presso la Ragioneria generale dello Stato si istituiscono ben 4 dirigenti generali;

ove possibile si incrementano compensi di amministratori e dirigenti.

Ma non solo di personale si tratta ! Qua e là il provvedimento è disseminato di ulteriori disposizioni come quelle sul dissesto finanziario dei comuni ai quali sarà consentito *sine die* di spalmare i debiti nei successivi 10 anni, in capo alle future amministrazioni;

grave è poi la non applicabilità delle sanzioni interdittive previste per gli amministratori locali in caso di dissesto dell'ente locale, ossia l'ineleggibilità e l'inconferibilità di determinati incarichi;

si utilizzano risorse per il Giubileo per conferire incarichi dirigenziali e personale, in deroga alle norme ordinarie di reclutamento del pubblico impiego e, dulcis in fundo, con la scusa del Giubileo si introduce la solita sanatoria per le irregolarità edilizie;

il provvedimento all'esame si disinteressa totalmente del personale sanitario e sulle necessità assunzionali specifiche del comparto, e preferisce destinare ingenti risorse alla sanità integrativa a discapito della sanità pubblica, sottraendo tra l'altro risorse al funzionamento delle istituzioni scolastiche;

clamorosamente poi si sottraggono ben 89 milioni per il sostegno al Terzo settore che erano destinate a diverse progettualità sulla povertà educativa e sul disagio;

per quanto sopra premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che la finalità del provvedimento è quella di valorizzare le zone montane e di fronteggiare il problema dello spopolamento, garantendo alla popolazione ivi residente la fruizione dei servizi essenziali, a partire da quelli inerenti alla sanità e all'istruzione;

considerato che, a tal fine, l'articolo 6 prevede il riconoscimento di specifici benefici in favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari per l'attività prestata presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno;

evidenziati, in particolare, l'articolo 25, che introduce un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, e l'articolo 7-*bis*, che prevede la promozione di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, tenendo conto delle peculiarità del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.

PROGRAMMA

La preservazione della fertilità nelle giovani pazienti oncologiche è un tema di primaria importanza in quanto ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni.

I trattamenti antitumorali, se somministrati in età fertile, possono precludere una maternità futura in relazione alla loro tossicità ovarica. Questo problema sta assumendo una rilevanza crescente, non solo in considerazione del miglioramento della prognosi nelle giovani pazienti oncologiche, ma anche a causa dello spostamento in avanti dell'età della prima gravidanza.

Sin dal 2015 il Ministero della salute ha definito la necessità di tutela della fertilità nel paziente oncologico mediante la pubblicazione, il 27 maggio 2015, del documento « Piano nazionale per la fertilità », predisposto in esito ai lavori del Tavolo consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità.

A seguire, nel documento approvato il 21 febbraio 2019 dalla Conferenza Stato-regioni, Repertorio atto n. 27/CSR del 21 febbraio 2019, è esplicitato che il percorso diagnostico-terapeutico (PDTA) per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico deve essere effettuato nell'ambito dei « Centri di oncofertilità » quali servizi integrati nella rete ospedaliera, all'interno delle Unità di Medicina e chirurgia della fertilità e come componente essenziale di una Rete oncologica dotata di tutte le professionalità.

Secondo quanto riportato nel predetto documento, tale percorso clinico-assistenziale specifico va contestualizzato nell'organizzazione territoriale regionale e adeguatamente monitorato ai fini della valutazione dell'efficacia a medio e lungo termine.

Sulla base di quanto emerge dai dati dell'Istituto superiore di sanità (aggiornati all'anno 2023) nell'ambito di un censimento volontario tra le strutture di II e III livello che afferiscono al Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita (PMA), volto a individuare i Centri che effettuano attività di preservazione della fertilità nei pazienti oncologici, vi è discrepanza nella distribuzione tra le regioni dei Centri pubblici o privati convenzionati che eseguono tali procedure.

Secondo quanto indicato dal Piano nazionale per la fertilità del 2015, emerge la necessità di dover rispondere a tale bisogno assistenziale, indipendentemente dalla regione di appartenenza della paziente.

L'indagine conoscitiva in oggetto si pone, quindi, l'obiettivo di verificare una serie di aspetti quali:

la congruità del numero di Centri dedicati all'oncofertilità per regione in relazione al numero delle pazienti con diagnosi di malattia oncologica in età inferiore ai 40 anni e il rispetto dei criteri di prossimità nelle Reti regionali dedicate all'oncofertilità, mediante il riconoscimento di più centri nelle regioni con un maggiore carico assistenziale;

il fatto che i Centri dispongano di tutti i requisiti indicati dal Centro nazionale trapianti per questo tipo di attività, *in loco* oppure tramite convenzioni stipulate con istituti dedicati della stessa regione;

fermo restando il rispetto delle competenze e dei requisiti di legge cui devono corrispondere i Centri, l'applicazione del criterio della prossimità delle cure e – aspetto strettamente connesso – la reale necessità dell'invio fuori regione delle pazienti, fenomeno tuttora frequente;

la non interruzione della continuità assistenziale, assicurando alle pazienti la

possibilità di effettuare le procedure di preservazione della fertilità presso il Centro prescelto;

il fatto che i Centri di oncofertilità operino mediante personale qualificato (ginecologi esperti di fisiopatologia della riproduzione, biologi dedicati, psicooncologi e oncologi medici esperti nella materia);

la presenza, all'interno dei Corsi di laurea delle Facoltà di medicina e chirurgia e nelle Scuole di specializzazione, di insegnamenti dedicati alla materia in oggetto;

la formazione del personale sanitario che lavora nei Centri oncologici, in particolare nelle *Breast Unit* e nei *Centri di Onco-Ematologia*, per affrontare adeguatamente il tema con le pazienti, fin dal momento della pianificazione del percorso di cura oncologica.

A seguito dell'acquisizione degli elementi conoscitivi su tali tematiche, la Commissione si propone dunque di formulare proposte sugli interventi da porre in essere, al fine di colmare le carenze e di affrontare le criticità riscontrate.

Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e di svolgere i necessari approfondimenti, nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere:

a) allo svolgimento delle seguenti audizioni: rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie; Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; Conferenza delle regioni e delle province autonome; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); Istituto superiore di sanità; Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione; Società italiana di oncologia ginecologica (SIOG); rappresentanti del *panel* di estensori delle linee guida adottate dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) in materia; esperti della materia (docenti universitari, operatori sanitari);

b) all'acquisizione dei documenti più recenti in materia, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale;

c) all'effettuazione di missioni presso le realtà territoriali di maggior interesse, per le quali il Presidente della Commissione si riserva di chiedere di volta in volta la relativa autorizzazione al Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 15 giugno 2025.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 334

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 344

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 334

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 345

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 335

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 346

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 340

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 347

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano. C. 1993 Dondi *(Esame e rinvio)* . 341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 343

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana guide professionali di pesca (AIGUPP), di Promoturismo della regione Friuli Venezia Giulia, dell'Istituto italiano di navigazione (ISTNAV) e dell'Associazione nazionale italiana formatori marittimi (ANIFORMAR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante « Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca » 343

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 marzo scorso la relatrice, onorevole Almici, ha introdotto la discussione. Rileva, inoltre, che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea è scaduto alle ore 17 dello scorso 20 marzo e che non è stata presentata alcuna proposta emendativa.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente in seduta, illustra la proposta di relazione predisposta per il parere da rendere alla XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, prevede, all'articolo 12, comma 13, l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture*, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara.

Segnala che la scuola viene istituita per il conseguimento di uno degli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano. Il riferimento è alla possibilità di configurare un istituto di formazione superiore per colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne nell'ambito della costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del Continente africano. L'istituzione della scuola potrà avvenire in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19**.** La Scuola verrà istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR**)** in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legislazione. Con il decreto ministeriale, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvederà, altresì, alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione sono chiamati a partecipare soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica. A tal fine si prevede che venga presentata apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca, sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Viene, infine, disposto che alla Scuola si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243. La disposi-

zione richiamata dispone che lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale.

Ricorda che nella relazione illustrativa si precisa che « la Scuola, che si configurerà come scuola superiore a ordinamento speciale, dovrà avere carattere residenziale e non comporterà oneri per lo Stato, atteso che l'iniziativa sarà completamente a carico del privato soggetto promotore ». Sul punto la relazione tecnica chiarisce che l'istituzione della Scuola non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno i soggetti privati, con risorse proprie. Questi ultimi dovranno essere caratterizzati da una qualificata esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altri Atenei in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica per garantire una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei Paesi Africani.

Ulteriore disposizione di interesse della Commissione agricoltura è contenuta nel comma 14 dell'articolo 12, dove si autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a partire dal 2026, ad assumere a tempo pieno e indeterminato 96 unità di personale non dirigenziale. Tali unità saranno inquadrate come segue: 68 unità nell'area assistenti e 28 unità nell'area funzionari.

Ricorda che per tali assunzioni il MASAF è tenuto a rispettare i limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali stabiliti dalla vigente legislazione e a indire concorsi pubblici. La disposizione, infine, stabilisce un tetto di spesa per le procedure concorsuali pari a 300 mila euro e ne indica la copertura a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La relazione illustrativa del provvedimento in esame precisa che le suddette 96 unità di personale sono state individuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che, per l'anno 2025, ha posto un limite alla spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato con più di 20 dipendenti pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, segnala che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura.

In particolare, ricorda che l'articolo 1, comma 2, prevede che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, adottino gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle

specificità delle zone montane, al fine, tra gli altri, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo.

Evidenzia che l'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2). Ricorda che la classificazione dei comuni montani non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (comma 3). Il comma 4 prevede che il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori, rispetto a quelle previste nel provvedimento in esame, agevolazioni previste per i comuni montani. Infine, all'articolo 2, comma 5, si stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in tema di riordino delle agevolazioni per i comuni montani, debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'articolo 3 stabilisce che la strategia per la montagna (SMI) operi, tra l'altro, in coordinamento con le politiche della strategia forestale nazionale (SFN).

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane prevede, in particolare, al comma 5 che le università aventi sede nei territori dei comuni montani promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale tra i quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.

L'articolo 11 reca norme per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani si prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura vengano predisposte apposite linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 12 è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, l'articolo in questione riconosce le zone montane di cui al precedente articolo 2, come zone floro-faunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali. Viene inoltre attribuito allo Stato e alle regioni, il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi, in re-

lazione ai grandi animali carnivori, non pregiudichino le finalità del disegno di legge in commento. La Camera, in sede referente, per raggiungere tale finalità di vigilanza, ha introdotto la previsione che gli enti competenti possano promuovere azioni coordinate tramite specifici accordi. Ricorda che la stessa Camera, in sede referente, ha modificato il testo specificando che il rispetto della direttiva 92/43/CEE deve avvenire anche con riguardo alle sue modificazioni conseguenti alla completa attuazione della Convenzione di Berna del 1979. Con una modifica introdotta dal Senato, sempre in relazione alla conservazione degli *habitat* naturali della fauna selvatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale per il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie *Canis lupus*, al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame referente presso la Commissione Bilancio della Camera, estende ai corpi della Polizia locale e della Protezione civile – operanti nella regione Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano – la facoltà di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina (peperoncino).

L'articolo 12-*bis* reca disposizioni relative ai parchi e alle aree in zone protette in zone montane, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di avviare, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana (SMI) progetti, anche in forma associate, per promuovere studi e ricerche di carattere scientifico volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

L'articolo 13, relativo al monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici, prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 4 può essere destinata ad interventi di carattere straordinario, Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 14 prevede talune modifiche al testo unico in materia di foreste e di filiere forestali. In primo luogo al Testo unico inserisce, all'articolo 3, comma 2, la nuova definizione di cantieri temporanei forestali definiti come qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti. Aggiunge poi un nuovo articolo 10-*bis* dove si prevede che nei cantieri temporanei forestali, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile segue un certificato di regolare esecuzione. Le regioni sono chiamate ad adeguare le proprie disposizioni definendo gli interventi di modesta entità da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione secondo quanto previsto da apposite linee guida redatte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'Ambiente. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. Per l'albero monumentale è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura. I comuni, invece, sono richiesti di effettuare il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura la proposta di riconoscimento della monumentalità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Dicastero agricolo. Si specifica, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per inserirli negli elenchi menzionati. Ad ulteriore tutela, sono previsti obblighi di pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del MASAF rispetto alla regione inerte. È approntato anche un sistema sanzionatorio, fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 16, comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima anche attraverso interventi di manutenzione del territorio. Il comma 2 prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta. Il comma 6, inserito dal Senato, specifica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d'imposta in esame, previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 7, infine, consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi. Il comma 8, inserito nel corso dell'esame in Senato, vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati. Il comma 9, anch'esso inserito in sede referente, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame.

L'articolo 16-*bis*, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione delle misure volte ad agevolare la

stipula dei contratti compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetti i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali situati nei comuni montani individuati dall'articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia.

L'articolo 21, come modificato in sede referente, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il credito d'imposta è concesso a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento. Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo. Si specifica che l'agevolazione si applica per il settore agricolo secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Infine, ricorda che l'articolo 26 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Nel dettaglio il comma 1 della disposizione in commento statuisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale. Il comma 2 stabilisce che il perseguimento delle finalità sopra enunciate si consegue attraverso l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il citato registro è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Con lo stesso decreto sono definiti i criteri per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del suindicato Registro nonché i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore,* ricorda che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge recante « Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (C. 2139 Governo), così come modificato dal Senato.

Evidenzia che il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, a fronte delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato risulta composto da 18 articoli, suddivisi in due Capi, recanti rispettivamente: misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli da 1 a 15); benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa (articoli da 16 a 18).

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Agricoltura, segnala, in particolare, nell'ambito dell'articolo 5, recante disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, il comma 3, che consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., le somme annualmente maturate, a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato e ora attribuite all'Arma dei Carabinieri. Sempre all'articolo 5, il comma 4 interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse. Viene, infatti, introdotta la ripartizione del fondo su base pluriennale, più funzionale ad ottimizzare l'attività di programmazione. Segnala, al riguardo, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana. In generale, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti. A tale fine è stato istituito un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala, infine, l'articolo 10, inserito durante l'esame in sede referente presso il

Senato, che autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026. Più in dettaglio, le assunzioni sono autorizzate ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, che reca « Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » in deroga al contingente previsto dalla citata legge.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano.
C. 1993 Dondi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata ad essere presente in seduta, svolge la relazione sul provvedimento in esame.

Ricorda che la proposta di legge, a prima firma della deputata Dondi reca disposizioni volte all'Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano (C.1993).

Segnala che la proposta di legge nasce dalla volontà di valorizzare e tutelare il più celebre prodotto lievitato italiano, attraverso la previsione di una Giornata nazionale nella quale sarà possibile promuovere iniziative e campagne volte a divulgare la conoscenza di questo prodotto alimentare, non solo nel periodo natalizio. In tal ambito si intende, altresì, tutelare il panettone da imitazioni e contraffazioni. In tale ottica, il provvedimento riconosce il giorno 24 luglio di ciascun anno quale Giornata nazionale del Panettone italiano.

Nel dettaglio, la proposta di legge in esame è composta di 3 articoli.

L'articolo 1 indica il giorno 24 luglio quale Giornata nazionale del Panettone italiano al fine di tutelare e promuovere tale prodotto alimentare (comma 1). Si precisa, al riguardo, che tale riconoscimento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2), che reca « Disposizioni in materia di ricorrenze festive »,

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, vengano svolte iniziative culturali e campagne di promozione al fine di diffondere la conoscenza e valorizzare la qualità del panettone italiano.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP) non nasconde che l'inserimento della proposta di legge in esame abbia suscitato in lei un sorriso amaro se solo pensa a tutti i problemi che affliggono attualmente il mondo dell'agricoltura. Ricorda, in proposito, le difficoltà cui devono far fronte gli allevatori di bestiame in Sicilia: il caro-energia, il problema delle zoonosi (brucellosi, tubercolosi e *bluetongue*). Ricorda, al riguardo, che per la Regione Siciliana, se solo viene registrato il 2 per cento di bestiame contaminato, ne viene disposto il blocco della movimentazione. Al riguardo non comprende come mai nel

caso di una fiera tenuta in Umbria tale divieto non sia stato fatto valere.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) rimarca anch'egli l'aspetto curioso del provvedimento che non può non suscitare ilarità. Sottolinea le diverse questioni che investono il settore agroalimentare italiano e, in particolare, ricorda che, con l'avvicinarsi del periodo estivo, il tema della scarsità della risorsa idrica rappresenterà un problema molto serio.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), pur ritenendo il panettone un prodotto iconico e particolarmente pregiato sotto il profilo della produzione, in particolare quella artigianale, evidenzia che la proposta di legge in esame, per come è strutturata, rischia di rappresentare l'ennesima « scatola vuota », al pari di altri provvedimenti che in questi mesi hanno previsto « giornate nazionali ». In particolare, ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria, precisa appunto che dall'attuazione della presente legge non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal modo, rileva, è evidente che non sarà possibile promuovere iniziative o altre attività, dal momento che non si prevedono risorse da poter utilizzare. Auspica che la Commissione possa esaminare in un futuro prossimo progetti di legge in grado di determinare effetti concreti sui diversi settori del sistema agroalimentare italiano.

Andrea ROSSI (PD-IDP), pur riconoscendo che il panettone ha una valenza rappresentativa importante del patrimonio culinario italiano e pur riconoscendo che il prodotto panettone artigianale rappresenti davvero un'eccellenza, ricorda che sono già tante le date sul calendario che richiamano ricorrenze variamente denominate « giornate internazionali » o « nazionali » legate ad alcuni alimenti. Evidenzia, inoltre, come ha anche ricordato la collega Gadda, che la previsione della clausola di invarianza finanziaria renderà, con ogni probabilità, inattuabili le iniziative che si intendono promuovere per valorizzare il prodotto panettone artigianale. Rileva, infine, che ci sono all'esame di questa Commissione tante altre proposte di legge che meriterebbero di essere prontamente esaminate.

Daniela DONDI (FDI), intervenendo in risposta alle posizioni espresse dai diversi deputati delle opposizioni, ricorda che la finalità della proposta di legge in esame è quella di realizzare un « primo passo » verso la tutela del prodotto nazionale italiano. Stigmatizza infatti la circostanza che il panettone rappresenti ad oggi il dolce natalizio del Brasile !

Giandonato LA SALANDRA (FDI) interviene a sostegno della proposta di legge in esame, pur riconoscendo, con una battuta, di appartenere ad una « diversa » tradizione gastronomica, ovvero quella meridionale. Ricorda tuttavia che la politica ha anche il dovere di fissare alcuni momenti « iconici », al fine di catalizzare l'attenzione pubblica e sottolineare, in questo caso, l'identità culturale della pasticceria italiana. Ricorda che proprio oggi le associazioni di categoria sono riunite a Roma e sono fortemente solidali con l'impegno del Governo, riconoscendogli il merito di avere previsto già 11 miliardi di euro di interventi nel comparto agroalimentare italiano. Sottolinea che il comparto primario ha finalmente riscoperto una nuova centralità anche nel contesto europeo, rispetto a quelle logiche ambientaliste che ne hanno spesso frenato lo sviluppo.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) sottolinea come il punto in questione non sia quello di non riconoscere il carattere di eccellenza della produzione del panettone artigianale. Preme piuttosto evidenziare che la Commissione agricoltura dovrebbe esaminare almeno qualcuna delle tante proposte di legge che sono state trasversalmente presentate e che investono settori cruciali del comparto agroalimentare italiano.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana guide professionali di pesca (AIGUPP), di Promoturismo della regione Friuli Venezia Giulia, dell'Istituto italiano di navigazione (ISTNAV) e dell'Associazione nazionale italiana formatori marittimi (ANIFORMAR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante « Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

considerati con favore i principi e criteri direttivi enucleati negli articoli 18, 26, 27 e 28, con riferimento all'attuazione nell'ordinamento interno, rispettivamente, delle disposizioni di cui: alla direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; al regolamento 2024/1991, per il ripristino degli ecosistemi degradati europei; al regolamento (UE) 2023/1115 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale; al regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, che, nel semplificare le procedure legate agli impianti di riciclo, prevede specifiche disposizioni per i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; al regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1644, recante prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, vietate o non autorizzate e dei loro residui, insieme con il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1646, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di tali sostanze;

preso atto che l'Allegato A del provvedimento in esame prevede, altresì, l'attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione che introduce alcune modifiche in merito ai requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione e della direttiva (UE) 2024/1438 e modifica, nel quadro della strategia dell'Unione europea per un sistema alimentare più sano e sostenibile, alcune direttive, quali la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni, nonché la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

preso atto favorevolmente per quanto di competenza che l'articolo 12 prevede:

al comma 13, l'istituzione della Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture*, nell'ambito degli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano, tra i quali figura la possibilità di configurare un istituto di formazione superiore per colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne nell'ambito della costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del Continente africano;

al comma 14, l'autorizzazione, a partire dal 2026, ad assumere a tempo pieno e indeterminato 96 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato per le parti di competenza il provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione Agricoltura,

preso atto con favore, per quanto di competenza, di quanto previsto nel provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 349

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 356

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 350

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 357

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025)38 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole)* 352

ALLEGATO 3 (Documento approvato) 358

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali (COM(2025)100 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 352

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 355

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 » 355

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Competere, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 » 355

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, si compone di trenta articoli suddivisi in sei Capi.

Il provvedimento, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Venendo all'esame delle disposizioni di maggiore interesse per le competenze della Commissione, segnala che l'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani, di cui è previsto l'aggiornamento annuale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti i criteri di individuazione dei comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla legge in esame e, contestualmente, l'elenco dei comuni montani beneficiari. Evidenzia che tali classificazioni dei comuni montani non si applicano ai fini della Politica agricola comune dell'Unione europea, di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, materie che continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

Nell'ambito del Capo II, recante definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), l'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. Precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, inclusi i trasferimenti di fondi europei. Evidenzia, altresì, che le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

Venendo al Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 introduce la definizione di « scuole di montagna » e, tra le altre previsioni, dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei direttori scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

Il Capo IV disciplina, a sua volta, la tutela del territorio. L'articolo 12, dedicato

alla disciplina degli ecosistemi montani, prevede in particolare che lo Stato e le regioni, nel rispetto della normativa europea, in particolare della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli *habitat* e delle specie selvatiche, nonché del regolamento del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, devono garantire che le misure di valorizzazione degli ecosistemi non rechino pregiudizio alle finalità della legge in esame. Nell'ambito di un piano di conservazione nazionale secondo la direttiva 92/43/CEE, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilisce annualmente il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*, in base alle autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa direttiva. Il decreto deve essere emesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Sottolinea che l'articolo 16 della legge in esame prevede l'erogazione di un credito d'imposta per gli imprenditori agricoli e forestali che effettuano investimenti in servizi ecosistemici e ambientali, in conformità con la normativa nazionale ed europea. In particolare, l'agevolazione deve essere applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo. Inoltre, si fa riferimento anche al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli stessi articoli 107 e 108 agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione dei predetti articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti « *de minimis* » in generale.

Il Capo V si occupa dello sviluppo economico delle zone montane, di cui l'articolo 19 individua le finalità e, ribadendo quanto già previsto dall'articolo 4 con riferimento all'intera legge in esame, prevede che le misure di sostegno di cui al presente Capo siano erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rileva come una specifica clausola di richiamo della disciplina eurounitaria sugli aiuti « *de minimis* » sia ribadita con riferimento alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani, previste dall'articolo 21, e alle misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, previste dall'articolo 22.

Il Capo VI, da ultimo reca le disposizioni finali, quali la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni finanziarie, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

In conclusione, alla luce della disamina svolta, ritenendo che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e risulta coerente con le numerose iniziative dell'Unione volte a promuovere la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree montane, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Evidenzia che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento tra le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati.

L'Accordo è composto da 29 articoli suddivisi in IV Titoli e un allegato relativo alla disciplina del trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti dei due Paesi.

Nell'ambito del Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, sono individuate, oltre alle definizioni (articolo 1), il campo di applicazione materiale (articolo 2), quello personale (articolo 3) e sono stabilite le disposizioni in materia di parità di trattamento (articolo 4) ed esportabilità delle prestazioni (articolo 5).

Il Titolo II, recante disposizioni sulla legislazione applicabile, regola l'applicazione delle disposizioni generali (articolo 6) e di quelle particolari (articolo 7), nonché delle disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 8), e disciplina altresì la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (articolo 9).

Il Titolo III reca disposizioni particolari, relative, fra le altre, alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo, ossia senza ricorso alla totalizzazione (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13).

Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (articolo 15), di garantire lo scambio delle informazioni (articolo 16), e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17).

Particolarmente rilevante è la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese in rapporto ai diritti disciplinati dall'Accordo (articolo 18).

Viene inoltre prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (articolo 20) e disciplinata la validità di domande, dichiarazioni e ricorsi presentati nell'ambito delle materie oggetto dell'Intesa (articolo 21), la corrispondenza tra Autorità e Istituzioni competenti e organismi di collegamento. Vengono inoltre definite le modalità per i pagamenti delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte (articolo 23).

Il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali.

Osserva che l'Accordo si conclude con l'Allegato 1, riguardante la disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti in materia di sicurezza sociale. In particolare, rileva che ciascuna Istituzione competente, come individuata ai sensi del presente Accordo, applicherà le garanzie per il trasferimento dei dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte, in conformità con la normativa europea, in particolare l'articolo 46 (2) (a) del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con la normativa della Repubblica di Moldova.

Evidenzia che le garanzie specifiche includono gli obblighi di inviare esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati, precisando che il trasferimento è ammesso solo se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità del presente Accordo; di trasferire dati esatti e, se necessario, aggiornati; di fornire un'informativa generale agli interessati; di adottare misure adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati durante il trasferimento

e l'elaborazione, in linea con i principi del suddetto regolamento.

Segnala altresì che ulteriori garanzie riguardano le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato in materia di trattamento dei dati personali, di comunicazione e trasferimento dei dati personali ad un soggetto terzo, di durata di conservazione dei dati, di tutela amministrativa e giudiziaria nel caso in cui l'interessato ritenga che i suoi dati personali siano stati oggetto di trasferimento illecito.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 tratta delle disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Ue, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione.
(COM(2025)38 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento *(vedi allegato 3)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.
(COM(2025)100 final).
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che la proposta di regolamento in esame è volta a introdurre, per la prima volta, un quadro normativo dell'UE per lo sviluppo, la produzione e la pubblicazione di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali comparabili e di elevata qualità.

Segnala preliminarmente che per « immobile non residenziale fisico » si intende « qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come immobili residenziali; e comprendenti l'edilizia sovvenzionata ». Inoltre, mentre le statistiche finanziarie sui mercati immobiliari sono elaborate dalla BCE e dal Sistema europeo di banche centrali, le statistiche non finanziarie sono di competenza della Commissione (Eurostat) e del sistema statistico europeo.

La proposta in esame risponde a una esplicita sollecitazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) che è incaricato della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE e della prevenzione e attenuazione del rischio si-

stemico e che, nelle sue raccomandazioni del 31 ottobre 2016 e del 21 marzo 2019, ha individuato lacune significative nella disponibilità di informazioni comparabili relative ai prezzi, ai canoni di locazione e all'avvio dei lavori di costruzione nel settore immobiliare non residenziale e ha pertanto richiesto un intervento della Commissione europea.

Secondo l'analisi della Commissione europea, tali lacune ostacolano la capacità di fornire un'analisi solida e di individuare i possibili rischi nei vari Paesi. Infatti, esistono poche fonti ufficiali di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali e la disponibilità di un numero maggiore di statistiche sarebbe fondamentale per i responsabili politici al fine di valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria. La maggior parte delle informazioni utilizzate dai responsabili politici è al momento invece acquistata presso organizzazioni private.

Pertanto, la Commissione europea e il CERS ritengono necessario un intervento normativo a livello Ue per garantire statistiche comparabili e coerenti in tutti gli Stati membri. Senza questa iniziativa, le statistiche potrebbero essere fornite su base volontaria, ma la copertura in termini di Stati membri rimarrebbe limitata se alcuni paesi non inviassero i dati e non sarebbe garantita la comparabilità delle statistiche tra gli Stati membri.

Prima di illustrare i principali contenuti della presente proposta, ritiene utile segnalare che la Commissione europea non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto completa dato che, come anticipato, il CERS l'ha specificamente incaricata di proporre una normativa di tal genere in materia.

Questa motivazione non appare tuttavia condivisibile in quanto sarebbe stata comunque necessaria una ponderazione accurata delle diverse opzioni regolative.

La Commissione europea informa di aver comunque beneficiato dei contributi forniti dagli esperti degli istituti nazionali di statistica, della BCE, del CERS e di altre organizzazioni internazionali quali FMI e Banca dei regolamenti internazionali e di aver consultato i portatori di interessi. Sostiene altresì di aver effettuato una valutazione dei possibili impatti della proposta segnalando che essa comporterà costi minimi (in particolare per le imprese), dal momento che si baserà perlopiù sul riutilizzo di dati da fonti esistenti in banche dati amministrative o detenute da privati.

Più nel dettaglio il regolamento proposto non comporterebbe, a giudizio della Commissione europea, alcun impatto significativo diretto in termini economici, ambientali o sociali né spese significative. Il suo impatto sulle piccole, medie e grandi imprese sarebbe minimo o addirittura nullo. Esso fornirebbe inoltre ai responsabili politici e agli altri utilizzatori una base rafforzata di dati concreti. In termini di oneri amministrativi, l'impatto principale riguarderà gli istituti nazionali di statistica (INS), che dovranno investire per lo sviluppo e la produzione delle statistiche previste.

Segnala tuttavia che durante la consultazione dei portatori di interesse sono stati espressi dubbi in merito all'impatto minimo valutato sulle imprese. Rileva come si tratti di un tema importante che andrebbe valutato attentamente durante l'esame della proposta, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

Ciò premesso, passa all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento che è l'istituzione di un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni, in particolare riprendendo le definizioni di immobili non residenziali che sono coerenti con quelle utilizzate dal CERS.

L'articolo 3 stabilisce che le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per la produzione delle statistiche devono soddisfare le prescrizioni in materia di qualità, mentre l'articolo 4 fissa i diritti e gli ob-

blighi degli Stati membri e dei titolari dei dati per quanto riguarda l'accesso ai dati.

L'articolo 5 fa riferimento all'allegato, che comprende l'elenco delle variabili statistiche richieste, che potrà essere modificato mediante atti delegati, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Le variabili sono: licenze edilizie (numero di abitazioni, superficie utile); avvio e completamento dei lavori di costruzione (superficie utile); indici dei prezzi degli immobili non residenziali; indici dei canoni di locazione degli immobili non residenziali; valore delle operazioni immobiliari non residenziali.

Gli Stati membri devono compilare e trasmettere alla Commissione europea i dati relativi a ciascuna variabile. L'articolo 5 elenca anche le caratteristiche dei dati, comprese le disaggregazioni delle variabili, che la Commissione europea può chiedere agli Stati membri di fornire mediante atti di esecuzione. Si specifica inoltre che la Commissione europea può adottare misure di semplificazione che dovrebbero tenere conto della dimensione dei mercati immobiliari non residenziali nei diversi paesi. Tali misure possono essere utilizzate per rendere meno stringenti determinati requisiti dei dati per i paesi con mercati immobiliari non residenziali di piccole dimensioni.

L'articolo 6 stabilisce le prescrizioni in materia di qualità e le relazioni sulla qualità e impone agli Stati membri di trasmettere ogni anno alla Commissione (Eurostat) metadati, relazioni sulla qualità e inventari. La Commissione europea potrà adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche per la trasmissione dei dati, per il contenuto e i termini per la trasmissione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità, nonché per la trasmissione degli inventari.

L'articolo 7 prevede la possibilità di effettuare studi pilota (avviati dalla Commissione europea e condotti dagli Stati membri) prima che in futuro siano adottati nuovi requisiti dei dati, mentre l'art. 8 stabilisce che si possa utilizzare il bilancio dell'Ue per lo sviluppo delle statistiche sugli immobili non residenziali richieste dal regolamento in oggetto mediante sovvenzioni e per gli studi pilota.

L'articolo 9 definisce la procedura per l'adozione degli atti delegati, mentre l'articolo 10 quella per gli atti di esecuzione.

L'articolo 11 prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta di deroga ad alcune prescrizioni del regolamento in oggetto o di un atto di esecuzione. Le deroghe possono essere concesse per un periodo massimo di tre anni e devono essere richieste entro tre mesi dall'adozione dell'atto pertinente.

L'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese al fine di eliminare la variabile relativa alle licenze edilizie.

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del regolamento per il 1° gennaio 2026.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, devono adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Il par. 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre i caratteri che l'elaborazione delle statistiche dell'UE deve presentare, vale a dire imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica, senza comportare oneri eccessivi per le imprese.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto sebbene ciascuno Stato membro sia responsabile dell'elaborazione e della pubblicazione di statistiche ufficiali relative al proprio territorio, è necessario un coordinamento a livello dell'UE sulle definizioni, sulle fonti e sulle metodologie utilizzate per garantire la comparabilità di tali statistiche, essenziale per i responsabili politici negli Stati membri e a livello dell'UE. Per quanto riguarda la rilevazione di dati, l'opzione migliore è, a giudizio della

Commissione europea, che sia effettuata dagli Stati membri.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte si limitino al minimo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi e non vadano al di là di quanto è necessario a tale scopo. In termini di oneri amministrativi, l'impatto principale dovrebbe riguardare gli istituti nazionali di statistica, che dovranno investire risorse per l'elaborazione e la produzione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.

A giudizio della Commissione europea, il modo migliore per garantire la disponibilità delle statistiche oggetto della presente proposta è mediante un regolamento, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte del parlamento svedese.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 6 maggio, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, di ISTAT e di operatori del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti di Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Competere, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2126, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 3, nell'individuare i Comuni montani, specifica che tale classificazione non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che continuano ad essere regolate dalla propria disciplina di settore;

l'articolo 4, nel disporre in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dal 2025, precisa che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo anche rispetto ai trasferimenti di fondi europei;

il medesimo articolo 4 dispone che le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane; analoga previsione, riferita più specificamente alle agevolazioni di cui al Capo V, è comunque ribadita dall'articolo 19 della legge;

l'articolo 12 prevede misure a tutela degli ecosistemi montani, nel rispetto della normativa europea, in particolare della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli *habitat* e delle specie selvatiche;

l'articolo 16 prevede un credito d'imposta a favore degli imprenditori agricoli e forestali che effettuano investimenti in servizi ecosistemici e ambientali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti *de minimis* in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analoga clausola è ribadita con riferimento alle misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani, previste dall'articolo 21 e alle misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, previste dall'articolo 22;

considerato altresì che le finalità del provvedimento risultano coerenti con le iniziative dell'Unione europea volte a promuovere la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree montane;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2291, approvato dal Senato, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;

considerato che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento tra le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati;

rilevato che l'Allegato 1 dell'Accordo prevede che ciascuna Istituzione competente, come individuata ai sensi del presente Accordo, applicherà le garanzie per il trasferimento dei dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte, in conformità con la normativa europea, in particolare l'articolo 46 (2) (a) del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con la normativa della Repubblica di Moldova;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione. (COM(2025)38 final).

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che mira a modificare il regolamento (UE) 909/2014 (« CSDR ») in materia di regolamento dei titoli, riducendo il ciclo di regolamento (denominato « T ») per le operazioni su valori mobiliari dell'UE, portandolo da due giorni (« T+2 ») a uno (« T+1 »);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, in quanto idonea ad evitare disallineamenti tra i mercati finanziari internazionali;

premesso che:

l'efficiente funzionamento e la sicurezza dei servizi post-negoziazione svolgono un ruolo centrale nell'emissione di titoli, nel completamento delle negoziazioni, nel monitoraggio della proprietà dei titoli nonché nella gestione e nella riduzione dei rischi correlati;

la frammentazione dei mercati dei capitali dell'UE costituisce uno dei principali problemi che ostacola l'efficienza del settore dell'intermediazione finanziaria in Europa;

l'ambiente *post*-negoziale nell'UE per la compensazione e il regolamento è meno unificato rispetto a quello di altri Paesi *extra* UE, come gli Stati Uniti;

l'iniziativa esaminata si inserisce nel quadro delle azioni volte a rendere funzionanti e integrati i mercati dei capitali dell'UE, che costituisce uno dei presupposti per il rilancio della competitività europea;

considerato che:

è condivisibile l'obiettivo generale della proposta, che intende promuovere l'efficienza e la sicurezza del ciclo di regolamento;

la riduzione del ciclo consente, oltre ad una notevole concentrazione delle tempistiche e al conseguente aumento della disponibilità di liquidità nei mercati dei capitali, la riduzione dei rischi connessi al regolamento legati all'eventuale inadempimento della controparte;

la proposta consentirebbe altresì di rendere i mercati dei capitali dell'UE più competitivi e resilienti, eliminando i costi legati al disallineamento con altre giurisdizioni e riducendo lo svantaggio competitivo dell'UE;

appare condivisibile la scelta di differire all'11 ottobre 2027 la decorrenza dell'applicazione del ciclo di regolamento « T+1 » in modo da permettere a tutte le parti interessate di disporre di un tempo sufficiente alla transizione;

osservato che:

i dati contenuti nella relazione illustrativa della proposta mostrano che presso i depositari centrali dei titoli (« CSD ») dell'UE sono regolati titoli per un valore di oltre 4.000 miliardi di euro ogni giorno;

ad ottobre 2024 le operazioni su titoli nei mercati dei capitali che rappresentano il 60 per cento della capitalizzazione di mercato mondiale, inclusi Stati

Uniti e Cina, erano regolate mediante il ciclo di regolamento « T+1 »;

tenuto conto, inoltre, che:

la Commissione europea ha presentato il 19 marzo 2025 una comunicazione relativa all'Unione del risparmio e degli investimenti (« SIU »), volta a migliorare l'efficienza del sistema finanziario dell'UE, in linea con le riflessioni contenute nel rapporto Draghi;

anche nelle conclusioni del 20 marzo scorso, dedicate al tema della competitività, il Consiglio europeo ha considerato fondamentale realizzare una migliore integrazione dei mercati dei capitali europei, in modo da stimolare la competitività, l'autonomia strategica e la sicurezza economica dell'UE;

la modifica oggetto della proposta risulta in linea con gli obiettivi stabiliti nell'ambito del regolamento (UE) 2023/2845 « CSDR Refit », nonché con l'obiettivo di creare un'Unione dei risparmi e degli investimenti;

la Commissione europea ha rilevato correttamente che in assenza di un intervento normativo dell'UE la realizzazione e il coordinamento della transizione sarebbero eccessivamente complessi a causa del numero di soggetti coinvolti;

osservato, altresì, che:

data l'urgenza attribuita a tale proposta, la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, ritenendo sufficiente la pubblicazione di un documento di lavoro che esamina le ripercussioni delle misure proposte, anche tenendo conto delle conclusioni contenute nella relazione dell'ESMA;

tale scelta non appare tuttavia condivisibile, in quanto la mancanza della valutazione non consente di acquisire o operare stime puntuali relative all'effettivo impatto dell'adozione del ciclo « T+1 » sugli operatori coinvolti;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta, come sostenuto anche nella relazione del Governo, è correttamente costituita dall'articolo 114 TFUE, relativo alle misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno; la Commissione europea osserva, inoltre, che si tratta della stessa base giuridica su cui è fondato il regolamento oggetto di modifica;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, come anche ritenuto nella relazione del Governo, in quanto l'adozione di pratiche divergenti in un panorama delle infrastrutture post-negoziazione già frammentato renderebbe più impegnativo il passaggio comune al sistema « T+1 », determinando condizioni sfavorevoli per gli investitori; inoltre, il valore aggiunto dell'azione a livello UE consiste nel coordinare in maniera efficiente la transizione tra i cicli di regolamento;

ritenuta la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come sostenuto anche nella relazione del Governo:

introduce una modifica mirata al regolamento « CSDR », limitandosi ad intervenire sulla durata del ciclo di regolamento: pertanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo fissato;

la scelta dell'atto giuridico è correttamente ricaduta sul regolamento;

considerato comunque opportuno valutare attentamente nel corso dei negoziati interistituzionali la portata degli effetti della proposta esaminata sugli operatori del settore;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 360

AUDIZIONI

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale di ANCI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale di ANCI*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale di ANCI*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 361

Comunicazioni del presidente 361

Sulla pubblicità dei lavori 361

Audizione di Giommaria Cuccuru, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari *(Svolgimento e conclusione)* 362

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che nella seduta del 19 marzo scorso, l'ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle seguenti collaborazioni a tempo parziale: Sergio Maria Battaglia, avvocato, Angelo Covino, giornalista, Euprepio Curto, avvocato, Agnese Del Giudice, assegnista di ricerca in diritto processuale penale, Jacopo Della Torre, professore associato di diritto processuale penale, Maurizio Grigo, magistrato in quiescenza, Luigi Merola, fondatore e rappresentante legale Fondazione ONLUS « A' Voce d''e Creature », Dario Montana, fratello del commissario Beppe Montana, Andrea Nicosia, avvocato, Marco Omizzolo, sociologo e ricercatore, Ilaria Ramoni, avvocato, Valerio Scelfo, avvocato.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che l'incarico di collaborazione del maresciallo capo dei Carabinieri, Stefano Bernardini, già nominato a tempo parziale dall'ufficio di presidenza nella seduta del 30 gennaio 2024, sia trasformato a tempo pieno.

Ricorda infine che tutti gli incarichi di collaborazione sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate sostenute, e che i collaboratori a tempo parziale saranno presenti in Commissione e nei Comitati soltanto su espressa convocazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Giommaria Cuccuru, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione Giommaria Cuccuru, *Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari*, nell'ambito del filone sull'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giommaria CUCCURU, *Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Saverio CONGEDO (FdI), Francesco GALLO (Misto) e i senatori Vincenza RANDO (PD-IDP), Raoul RUSSO (FdI).

Giommaria CUCCURU, *Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari*, risponde a più riprese ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Esame e conclusione)* 363

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 363

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita il relatore a svolgere la sua relazione.

Ettore ROSATO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame e formula una proposta di parere sulla quale intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 364

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 365

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 365

Esame della proposta di regolamento interno *(Esame e approvazione)* 365

ALLEGATO 1 (Regolamento interno della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019) 367

Comunicazioni del Presidente 366

ALLEGATO 2 (Delibera sul regime di classificazione e di divulgazione degli atti e dei documenti della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019) 373

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.20 alle 9.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 marzo 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame della proposta di regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, presenta uno schema di regolamento interno, che è sottoposto all'approvazione della Commissione plenaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della delibera 22 ottobre 2024, istitutiva della Commissione. Lo schema di regolamento è stato oggetto di valutazione preventiva da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna.

Come già precisato in tale sede, ricorda che il testo è il frutto di una prassi costante riferita ai regolamenti di organizzazione

delle Commissioni d'inchiesta monocamerali, con particolare riferimento a quelle di più recente costituzione.

Segnala che, per quanto non disciplinato dal regolamento della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Ricorda che la procedura per l'approvazione dello schema di regolamento della Commissione prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Non essendo pervenute proposte di modifica al testo in esame e constatata l'assenza di osservazioni da parte dei presenti, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e successivamente nel suo complesso lo schema di regolamento interno *(vedi allegato 1)*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento interno della Commissione, la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

(Approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2025)

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati 22 ottobre 2024, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 3 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 19, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 20.

Art. 3.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera istitutiva.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e convoca l'ufficio di presidenza;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. I vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione trattata dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura della questione, può attribuire a uno o più componenti e a uno o più consulenti il compito di esaminarne i profili istruttori. Su tali questioni i componenti incaricati dal presidente riferiscono alla Commissione.

6. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno quarantotto ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione

viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da tre componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per venti minuti, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. La Commissione delibera quali documenti possono essere pubblicati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

4. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

5. Delle sedute della Commissione e dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale, di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 4 della delibera istitutiva.

Art. 12.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

5. Nel corso di missioni e sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria può essere svolta, previa delibera dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche da una delegazione di uno o più commissari, con l'eventuale partecipazione dei collaboratori di cui all'articolo 20 del presente regolamento. La delegazione ne riferisce poi alla Commissione.

Art. 13.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine di venti giorni entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 15.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 16.

(Denuncia di reato)

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria dei casi di cui venga direttamente a conoscenza in ordine a violazioni del segreto apposto dalla Commissione su notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 17.

(Archivio della Commissione)

1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria che applica il regime di classificazione su indicazione del presidente.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 20 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione. Ne può essere estratta copia esclusivamente in formato digitale e nei casi consentiti.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.

(Relazioni alla Camera dei deputati)

1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della delibera istitutiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di

personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 5, della delibera istitutiva.

Art. 20.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 8, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e corrisposto secondo i criteri deliberati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Tale rimborso afferisce a spese debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 21.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti.

ALLEGATO 2

DELIBERA SUL REGIME DI CLASSIFICAZIONE E DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 marzo 2025)

Art. 1.

(Atti e documenti liberi)

1. La consultazione e l'estrazione di copie degli atti e dei documenti liberi è consentita, su richiesta trasmessa per email alla segreteria della Commissione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione. Coloro che ricevono copia di un documento classificato come libero restano responsabili del suo utilizzo, con particolare riferimento ai diritti di terzi.

2. Il Presidente può consentire la consultazione e l'estrazione di copie di atti e documenti di cui al presente articolo ad altri soggetti che ne facciano analoga richiesta.

Art. 2.

(Atti e documenti riservati)

1. È consentita la consultazione degli atti e dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto o documento e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. Il presidente dispone il rilascio di copie degli atti o documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, e alle pubbliche autorità che ne facciano richiesta con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto o documento e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria degli atti o documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 6-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

Art. 3.

(Atti e documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo

addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. Il presidente ne può fare predisporre alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso segreto;

g) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come segreti.

Art. 4.

(Archivio e informatizzazione degli atti e documenti)

1. Il personale del nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, provvede all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Commissione, procedendo alla relativa indicizzazione.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 16) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3) 11

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2023 (Doc. CCXX, n. 3) 12

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 13

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 18

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 19

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale. COM(2025) 46 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Emendamenti C. 1806, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 27

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 28

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 38

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 34

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 39

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 37

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 40

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole)* 42

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 47

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 43

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 48

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 44

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 49

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 46

ALLEGATO 4 (Relazione approvata) 50

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 53

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 60

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IV) *(Esame e conclusione – parere favorevole)* .. 53

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 61

DL 25/2025: disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 54

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 56

ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 57

INTERROGAZIONI:

5-03650 Quartapelle Procopio: Sul riconoscimento della nomina di Paolo Zampolli quale inviato speciale degli USA per l'Italia 58

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 63

5-03708 Billi: Sulle iniziative per ottenere il dissequestro della « Casa d'Italia » a Zurigo 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos . 59

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 66

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 67

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte

al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 67

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 68

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 79

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate di Gibuti. Atto n. 256 (Rilievi alle Commissioni III e IV) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame,* ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 129

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 136

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 131

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 137

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 133

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 134

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta 134

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 139

5-03773 Fenu: In ordine all'applicabilità della cedolare secca nel caso di conduttori che operano nell'esercizio di imprese e professioni 134

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 141

5-03774 Merola: Dati ed elementi informativi riguardanti i contribuenti interessati dall'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, in sede di versamento degli acconti di imposta 134

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 143

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 145

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 Comaroli *(Seguito esame e conclusione)* 145

ALLEGATO 1 (Emendamento approvato) 154

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano. C. 758 Ciaburro *(Seguito esame e conclusione)* 145

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 155

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 146

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 146

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 156

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 147

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 157

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 151

5-03786 Tassinari: Sulle possibili modifiche alla legge 5 marzo 1957, n. 220 per una migliore conservazione e valorizzazione del Parco archeologico di Paestum 151

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 158

5-03787 Manzi: Sulla destinazione degli introiti derivanti dalla maggiorazione del costo del biglietto di ingresso degli istituti culturali introdotto con il decreto-legge n. 61/2023 151

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 160

5-03788 Piccolotti: Sui contenuti del decreto in materia di *tax credit* per il settore del cinema e dell'audiovisivo in corso di emanazione, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni indipendenti 151

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 161

5-03789 Orrico: Sullo stato di attuazione del Contratto istituzionale di Sviluppo relativo al centro storico di Cosenza, con particolare riferimento alla prevista *governance* istituzionale 152

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 163

5-03790 Mollicone: Iniziative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della rievocazione storica 152

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo, C. 1891 Mulè e C. 2130 Mascaretti recanti Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti di:

Vincenzo Iacopino, presidente emerito dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Santino Franchina, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti 153

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-03194 Casu: Elementi in relazione agli introiti derivanti dal pagamento dei pedaggi ai caselli dell'A24 situati nel VI Municipio di Roma e intendimenti in ordine all'esenzione per i cittadini romani 167

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 175

5-03613 Gribaudo: Elementi in ordine ai lavori del tunnel del Tenda-*bis* nonché alle risorse e ai tempi per il completamento dell'opera 168

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 176

5-03714 Provenzano: Intendimenti circa l'inserimento del viadotto San Giuliano di Caltanissetta (CL) tra le opere indifferibili e definizione del relativo cronoprogramma di realizzazione 168

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile 169

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 169

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 179

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 173

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 174

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Votazione per l'elezione di un segretario, a norma dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento 181

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 182

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 186

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 182

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 185

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 190

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 206

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 59 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 193

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 195

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 282

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 197

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 283

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 198

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 285

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 201

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 202

5-03775 Caramanna: Sulle misure incentivanti per la produzione di energia da biogas e per la realizzazione dei relativi impianti 202

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 286

5-03776 Cappelletti: Iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel mercato del dispacciamento elettrico 202

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 287

5-03778 Ghirra: Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili di CER o di gruppo di autoconsumatori 202

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 289

5-03779 Peluffo: Sulle misure strutturali per fronteggiare il caro energia e garantire maggiore competitività alle imprese italiane 203

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 290

5-03780 Squeri: Iniziative volte a chiarire taluni profili applicativi del Testo unico rinnovabili nel periodo transitorio anche al fine di evitare difformità di trattamento tra le imprese del settore energetico 203

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 291

5-03777 Benzoni: Sull'ordine transitorio di priorità per la trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del PNIEC 203

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 293

SEDE REFERENTE:

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 204

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03781 Mari: Iniziative volte a preservare il posto di lavoro per i 41 dipendenti in cassa integrazione della società Steel Telecom S.r.l. che rischiano il licenziamento 295

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 307

5-03736 Sarracino: Iniziative volte a scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della RTI Nethex Care/GPI che svolgono servizio di *contact center* presso la sede di Napoli della Fondazione Enasarco 296

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 308

5-03737 Soumahoro: Iniziative volte a permettere ai lavoratori poligrafici ex Seat Pagine Gialle collocati in CIGS in data antecedente al 1° gennaio 2020 di accedere al prepensionamento 296

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 309

5-03735 Aiello: Iniziative volte a garantire la corretta applicazione del *bonus* giovani previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024 297

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 310

5-03782 Rizzetto: Iniziative volte a ripristinare l'erogazione del contributo statale in favore della Federazione Nazionale Maestri del lavoro 297

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 311

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 298

ALLEGATO 6 (Proposte emendative presentate) 312

ALLEGATO 7 (Relazione approvata) 313

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 298

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 314

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 300

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 315

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 301

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 316

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 303

ALLEGATO 11 (Parere approvato) 317

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo

9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 304

ALLEGATO 12 (Parere approvato) 318

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco *(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 305

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 306

AVVERTENZA 306

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 320

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 326

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro) 327

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 320

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 329

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 323

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 330

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità *(Deliberazione)* 324

ALLEGATO 5 (Programma) 331

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta. C. 1761 Mulè *(Seguito dell'esame e rinvio)* 324

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 324

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 325

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Burioni, virologo, professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso l'Università San Raffaele di Milano, Domenico Romeo, biologo molecolare, e Germano Mucchetti, professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentari presso l'Università degli Studi di Parma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo » 325

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Registro italiano della sindrome emolitico-uremica (SEU) dell'Istituto superiore di sanità e dell'Associazione « Il trenino di Elia », nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e

C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo » 325

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcooperative Fedagripesca, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2132 Rosso e C. 2165 Vaccari, recanti « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo » 325

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 334

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 344

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 334

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 345

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 335

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 346

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 340

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 347

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano. C. 1993 Dondi *(Esame e rinvio)* . 341

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 343

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana guide professionali di pesca (AIGUPP), di Promoturismo della regione Friuli Venezia Giulia, dell'Istituto italiano di navigazione (ISTNAV) e dell'Associazione nazionale italiana formatori marittimi (ANIFORMAR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante « Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca » 343

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 349

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 356

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 350

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 357

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025)38 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole)* 352

ALLEGATO 3 (Documento approvato) 358

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali (COM(2025)100 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 352

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 355

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 » 355

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Competere, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 » 355

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 360

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 361

Comunicazioni del presidente 361

Sulla pubblicità dei lavori 361

Audizione di Giommaria Cuccuru, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari *(Svolgimento e conclusione)* 362

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Esame e conclusione)* 363

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 363

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 364

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 365

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 365

Esame della proposta di regolamento interno *(Esame e approvazione)* 365

ALLEGATO 1 (Regolamento interno della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019) 367

Comunicazioni del Presidente 366

ALLEGATO 2 (Delibera sul regime di classificazione e di divulgazione degli atti e dei documenti della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019) 373

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0135800